



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

RAFFAELLA BIANCHI RIVA

**LO SCANDALO TRA ALTO MEDIOEVO
E PRIMA ETÀ MODERNA
ITINERARI TRA DIMENSIONE GIURIDICA,
POLITICA E SOCIALE**



G. Giappichelli Editore



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

Studi di diritto pubblico

103

La Collana “Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale” dell’Università degli Studi di Milano raccoglie monografie e altri risultati inediti di ricerche, individuali e collettive, di studiosi che svolgono attività di studio e ricerca nel Dipartimento.

Essa comprende Studi di Diritto costituzionale, di Diritto amministrativo, di Diritto internazionale ed europeo, di Diritto processuale civile, di Diritto comparato, di Storia del diritto, di Politica economica.

La qualità scientifica delle pubblicazioni è assicurata da una procedura di c.d. double blind peer review ad opera di revisori esterni.

RAFFAELLA BIANCHI RIVA

LO SCANDALO TRA ALTO MEDIOEVO
E PRIMA ETÀ MODERNA
ITINERARI TRA DIMENSIONE GIURIDICA,
POLITICA E SOCIALE



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2022 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0036-5

ISBN/EAN 979-12-211-7925-5 (ebook - pdf)

L'opera è edita con il contributo dell'Università degli Studi di Milano.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARED, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

*... chi si scandalizza è psicologicamente incerto,
cioè praticamente un conformista.
... Il conformismo, insomma, come testarda certezza degli incerti.*

PIER PAOLO PASOLINI, *Comizi d'amore* (1963)

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Abbreviazioni</i>	XI
<i>Introduzione</i>	1

CAPITOLO 1

LO SCANDALO TRA TEOLOGIA E DIRITTO. ISTITUZIONI E SOCIETÀ NELLA CHIESA ALTOMEDIEVALE

1. Dalla teologia al diritto	11
1.1. Diritto e coscienza sociale	18
2. Lo scandalo tra valori tutelati dall'ordinamento e valori espressi dalla società	22
3. Alle origini del diritto penale canonico	27
3.1. Lo scandalo tra dimensione penitenziale e disciplinare	27
3.2. La disciplina dei chierici	31
4. Scandali e consuetudini nella politica di Gregorio Magno	36
4.1. Consuetudini locali ...	36
4.2. ... e unità dell'ordinamento	42
5. Lo scandalo nei canoni sinodali dell'età carolingia	45
5.1. Scandalo e <i>purgatio canonica</i>	51

CAPITOLO 2

LO SCANDALO TRA DISORDINE E DISSENSO.
I REATI POLITICI NEL DIRITTO GERMANICO

1. Controllo della società e consenso alle istituzioni	57
2. I Franchi: lo scandalo tra storia e diritto	61
3. I Visigoti: lo scandalo tra diritto romano e diritto germanico	66
4. I Longobardi	71
4.1. Scandali e società	71
4.2. <i>Scandalum e compositiones</i> pecuniarie	79
4.3. La repressione penale dello <i>scandalum</i>	81
4.4. Diffusione e circolazione di modelli legislativi tra alto e basso medioevo	89

CAPITOLO 3

LO SCANDALO TRA REGOLA ED ECCEZIONE.
LA *RATIO SCANDALI VITANDI* NEL DIRITTO
CANONICO CLASSICO

1. Il regime giuridico dell'eccezione nel diritto canonico classico	97
2. Il <i>Decretum</i> e i decretisti	103
2.1. La rilevanza giuridica del dissenso tra diritto romano e diritto canonico	106
2.2. Gli effetti giuridici dello scandalo	110
2.2.1. <i>Scandalum e dispensatio</i> (gli effetti favorevoli)	110
2.2.2. Scandalo e diritti/doveri (gli effetti sfavorevoli)	119
3. Le decretali e i decretalisti	129
3.1. <i>Ratio scandali vitandi e ratio peccati vitandi</i>	133
3.1.1. Scandalo, verità e giustizia	135
3.1.2. Norme derogabili e inderogabili	140
3.2. La repressione dei crimini tra regola ed eccezione	144
3.2.1. <i>Scandalum e infamia: il processo</i>	144
3.2.2. La responsabilità dei chierici	150
3.2.3. <i>L'irregularitas</i>	153
3.2.4. <i>La deformitas</i>	157
3.3. Le deroghe al diritto	161

3.3.1. La <i>ratio scandali vitandi</i> nella disciplina dei benefici ecclesiastici	161
3.3.2. Scandali dentro (e fuori) i monasteri	166
3.3.3. La disciplina del matrimonio: società, scandali e consuetudini	169

CAPITOLO 4

LO SCANDALO TRA TEORIA E PRASSI.
DAL DIRITTO CANONICO AL DIRITTO COMUNE

1. La <i>ratio scandali vitandi</i> nell' <i>utrumque ius</i>	177
2. Retoriche dello scandalo nell'età del diritto comune	179
2.1. Lo scandalo tra <i>necessitas</i> e <i>publica utilitas</i>	179
2.2. <i>Scandalum</i> e <i>bonum commune</i>	183
2.3. <i>Scandalum</i> e <i>pax</i>	185
3. Lo scandalo nelle fonti consiliari e giurisprudenziali tra tardo medioevo e prima età moderna	189
3.1. I <i>consilia</i> : uso (e abuso) della <i>ratio scandali vitandi</i>	189
3.2. Le <i>decisiones</i> : lo scandalo tra <i>arbitrium</i> e <i>stylus curiae</i>	202
4. Dal diritto comune al <i>common law</i> : scandalo e diffamazione nel diritto inglese	204

CAPITOLO 5

LO SCANDALO TRA DIRITTO E POLITICA.
LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO FRA TARDO MEDIOEVO E PRIMA ETÀ MODERNA

1. Per una semantica dello scandalo tra tardo medioevo e prima età moderna	211
2. L'“eccezione permanente”: lo scandalo nei linguaggi politici del tardo medioevo e della prima età moderna	213
3. La tutela dell'ordine pubblico	222
3.1. La discordia tra dimensione pubblica e privata	227
3.1.1. <i>Scandalum</i> e <i>rixa</i>	230

	<i>pag.</i>
3.1.2. <i>Scandalum e tumultus</i> : tra turbamento dell'ordine pubblico e reato politico	233
3.2. Il disordine come disobbedienza	238
4. Lo scandalo tra società e istituzioni	240
4.1. Scandalo e (denegata) giustizia	243
4.2. Il consenso popolare all'amministrazione della giustizia	251
4.3. Buon costume e moralità pubblica	254
<i>Conclusioni</i>	259
<i>Fonti</i>	267
<i>Bibliografia</i>	275
<i>Indice dei nomi</i>	299

ABBREVIAZIONI

<i>BMCL</i>	<i>Bulletin of Medieval Canon Law</i>
<i>COD</i>	<i>Conciliorum Oecumenicorum Decreta</i> , a cura di G. ALBERIGO-G.L. DOSSETTI-P.P. JOANNOU-C. LEONARDI-P. PRODI, Bologna, EDB, 1991
<i>DBGI</i>	<i>Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)</i> , a cura di I. BIROCCHI-E. CORTESE-A. MATTONE-M.N. MILETTI, Bologna, il Mulino, 2013
<i>DDC</i>	<i>Dictionnaire de droit canonique</i> , publié sous la direction de R. NAZ, Paris, Letouzey et Ané
<i>Dig. It.</i>	<i>Digesto Italiano</i> , Torino, Utet
<i>DTC</i>	<i>Dictionnaire de théologie catholique</i> , Paris, Letouzey et Ané
<i>ED</i>	<i>Encyclopedia of Law</i> , Milano, Giuffrè
HEFELE-LECLERCQ	C.J. HEFELE, <i>Histoire des Conciles, d'après les documents originaux</i> (trad. de l'allemand par H. LECLERCQ), Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1907-1952
<i>IRLH</i>	<i>Italian Review of Legal History</i>
MANSI	J.D. MANSI, <i>Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio</i> , Graz, Akademische Druck u. Verlagsanstalt, 1960-1962
<i>MEFRM</i>	<i>Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge</i>
<i>MGH Capit.</i>	<i>Monumenta Germaniae Historica. Capitularia Regum Francorum</i>

<i>MGH Conc.</i>	<i>Monumenta Germaniae Historica. Concilia</i>
<i>MGH LL.</i>	<i>Monumenta Germaniae Historica. Leges (in folio)</i>
<i>MGH LL. nat. Germ.</i>	<i>Monumenta Germaniae Historica. Leges nationum Germanicarum</i>
<i>Noviss. Dig. It.</i>	<i>Novissimo Digesto Italiano</i> , Torino, Utet
<i>PL</i>	<i>Patrologiae cursus completus. Series Latina</i> , accurante J.-P. MIGNE, Paris, 1844-1964
<i>QF</i>	<i>Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico</i>
<i>RDC</i>	<i>Revue de droit canonique</i>
<i>RSDI</i>	<i>Rivista di storia del diritto italiano</i>
<i>ZSS.KA</i>	<i>Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung</i>

INTRODUZIONE

Gli scandali offrono un punto di vista privilegiato per indagare, in prospettiva storica, le dinamiche fra diritto, istituzioni e società¹.

Lo scandalo corrisponde, nel linguaggio comune, a un atto o a un fatto «che suscita sdegno, riprovazione, disgusto in quanto contrario alle leggi della morale, del pudore, della decenza» e, al tempo stesso, allo «sconvolgimento della coscienza, della sensibilità, della moralità altrui» provocato da quell'atto o da quel fatto; più in generale, il termine si riferisce ad un avvenimento «che presenta aspetti contrastanti con la morale corrente» e che, pertanto, «suscita l'interesse e la curiosità dell'opinione pubblica», nonché al «clamore» provocato da quell'avvenimento. In passato, il lemma era anche sinonimo di discordia, ma tale significato è ormai desueto².

Nelle fonti giuridiche medievali, il termine *scandalum* fu associato ad una pluralità di significati. Nella “lingua del diritto”³, lo scandalo indicò per lo più i suoi effetti: in base alle definizioni viste sopra, non l'azione, ma la reazione (e, quindi, il dissenso, il disordine o, secondo il significato oggi non più in uso, la discordia).

Le fonti non forniscono mai una definizione del termine *scandalum*.

¹ Per un'analisi sociologica dello scandalo, cfr. F.M. BATTISTI, *Sociologia dello scandalo*, Roma-Bari, Laterza, 1982; D. DE BLIC-C. LEMIEUX, *Le scandale comme épreuve. Éléments de sociologie pragmatique*, in *Politix*, 71/3, 2005, pp. 9-38; C. CEPERNICH, *Le pietre d'inciampo. Lo scandalo come meccanismo sociale*, Roma, Aracne, 2008; A. HALLER-H. MICHAEL-M. KRAUS (eds.), *Scandalogy. An Interdisciplinary Field*, Köln, Herbert von Halem Verlag 2017.

² N. ZINGARELLI, *Vocabolario della lingua italiana*, XII ed., Bologna, Zanichelli, 1998, v. *Scandalo*. Per l'etimologia e i significati del termine scandalo, *infra*, cap. I, § 1.

³ F. BAMBI, *La chiarezza della lingua del diritto*, in *QF*, 42, 2013, pp. 191-200.

Esso indicò qualsiasi contrasto all'interno della società o tra la società e le istituzioni (o, in altre parole, tra la società e il potere che si incarnava nelle istituzioni).

Lo scandalo assunse, pertanto, molte forme: da quella privata della inimicizia e della lite a quella pubblica della contestazione e del tumulto, quantunque non si possa sottacere che la dimensione comunitaria che caratterizzava la società medievale tendeva a trasformare anche le controversie personali o familiari in veri e propri fenomeni collettivi.

Con il termine *scandalum* ci si riferì, ad esempio, alla discordia tra marito e moglie, come come si desume da un passo di sant'Agostino accolto nel *Decretum* di Graziano⁴, nonché da alcune decretali pontificie della fine del XII secolo⁵; al contrasto familiare, tra padri e figli oppure tra fratelli, come nella legislazione carolingia⁶ o nella letteratura consiliare del Quattrocento⁷; alla lite giudiziaria, come risulta da una decretale di papa Bonifacio VIII relativa all'inadempimento di un contratto⁸ o da un decreto del duca di Milano Francesco Sforza del 1457, che, tra l'altro, sottolineava come il protrarsi dei processi acuisse il divario tra i litiganti⁹.

⁴ C. 33 q. 5 c. 4 = AGOSTINO, Ep., 262 (*PL*, 33, col. 1678) (nella lettera a Ecdicia, sant'Agostino le rimproverava di avere tenuto nei confronti del marito un comportamento «usque ad dissensionis scandalum perducendus», con grave minaccia dell'unità familiare e dell'ordine sociale).

⁵ Il lemma fu impiegato da papa Alessandro III in una decretale indirizzata al vescovo di Norwich, relativa alla nullità di un matrimonio tra due coniugi tra i quali erano insorti contrasti («inter eos scandalum est subortum»), cfr. X 2.27.7, e da papa Innocenzo III in una decretale indirizzata al vescovo di Poitiers, con la quale esonerava i chierici sposati dal portare la tonsura «ex qua inter ipsum et uxorem suam posset scandalum generari», cfr. X 3.3.7, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum in the Early Bolognese Decretistic and in Papal Decretals (ca. 1140-1234)*, Leuven, Peeters, 2018, pp. 57 e 73.

⁶ *Karoli Magni Capitularia*, 45. *Divisio Regnorum*. 806 Febr. 6, in *MGH Capit.*, 1, p. 128. *Infra*, cap. II, § 2.

⁷ A. TARTAGNI, *Consilia seu responsa*, Venetijs, apud Felicem Valgrisium, 1590, vol. 5, cons. 7, f. 9vb ss. *Infra*, cap. IV § 3.1.

⁸ VI 1.18.3. *Infra*, cap. I, § 1.1.

⁹ *Decretum, quod victus non absolvatur ab expensis, nisi Commissarius iuret in sententia. Item non detur Consilium Sapientis super aliquo articulo, nisi deponatur salarium Sapientis et ultra lib. XII tertiol. Item, quod adiunctus non detur. Item, quod victus condem-*

Il termine fu impiegato anche con riferimento ai contrasti tra autorità secolari e religiose, come dimostra una decretale di Innocenzo III, volta a regolare i rapporti tra giurisdizione laica ed ecclesiastica¹⁰, oppure tra ecclesiastici (o tra comunità ecclesiastiche), come risulta da una decretale di Lucio III, nella quale si dava atto che, a causa della diversa interpretazione delle norme di diritto canonico, «nonnunquam inter viros ecclesiasticos scandalum suscitetur»¹¹.

Il termine fu, inoltre, utilizzato per indicare non solo le lotte politiche interne ai comuni cittadini, come si desume dalla legislazione statutaria e signorile fra Due e Trecento¹², ma anche le guerre tra popoli, come nella decretale con la quale, nel 1313, papa Clemente V dichiarò nulla la sentenza imperiale di condanna del re di Sicilia Roberto, per evitare turbamenti e divisioni tra le nazioni cristiane («*Pastoralis cura sollicitudinis, super cunctas Christiani populi nationes, nos invigilare remediis subiectorum, eorundem periculis obviare et scandala remove-re*»)¹³.

La contrapposizione (che poteva anche essere fisica, come nel diritto longobardo¹⁴) poteva coinvolgere due (o più) soggetti (o gruppi di soggetti), in posizione (più o meno) paritaria, oppure un soggetto (o un gruppo di soggetti) determinato, da un lato, e una massa indistinta di soggetti, dall'altro, creando uno “squilibrio” tra le parti. In questo senso (che appare più vicino a quello a cui siamo oggi abituati), il lemma indicò reazioni collettive nei confronti di un comportamento (considerato appunto scandaloso), che potevano dare vita a una contrapposizione

netur ad expensis, in Antiqua Ducum Mediolani Decreta, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerale typographos, 1654, pp. 345-346. Infra, cap. V § 4.1.

¹⁰ X 2.2.10 (che vietava al vescovo di esercitare la giustizia civile salvo il suo intervento nella giurisdizione d'appello in caso di vacanza imperiale o di *legitima suspicione* dei consoli), su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 75.

¹¹ X 3.28.8, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 60.

¹² *Infra*, cap. V § 2.

¹³ Clem. 2.11.2, su cui cfr. C. NATALINI, “*Periculis obviare et scandala removere*”. *Note sul processo medioevale tra diritto e potere, in “Bonus iudex”. Saggi sulla tutela della giustizia tra medioevo e prima età moderna*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 75-105.

¹⁴ *Infra*, cap. II, § 4.1.

all'interno della società oppure tra la società e le istituzioni a seconda della posizione del soggetto che aveva posto in essere il comportamento.

Il termine indicò, ad esempio, la protesta insorta, al tempo di Gregorio Magno, nella diocesi di Cagliari, quando il pontefice tentò di modificare una consuetudine vigente nel territorio¹⁵ oppure la rivolta che sarebbe scoppiata nel regno di Aragona se il re Pietro II, per tenere fede ad una promessa, avesse diminuito il valore della moneta e che lo indusse a rivolgersi, nel 1199, a papa Innocenzo III affinché lo sciogliesse dal giuramento, evitando il venir meno della fiducia dei sudditi nei suoi confronti¹⁶.

Tali fenomeni, che potevano riguardare *una* (o più) comunità (famiglie, parrocchie, diocesi, comuni) ovvero *la* comunità (la *res publica christiana*) – come nel caso del grande scisma che divise l'intera cristianità dal 1378 al 1417¹⁷ –, turbavano la società, alterandone i normali equilibri e interrompendone il regolare andamento, e, al tempo stesso, costituivano (in misura maggiore o minore) un pericolo per le istituzioni, che da essi potevano essere, direttamente o indirettamente, messe in discussione. Se i contrasti tra la comunità e le istituzioni contestavano esplicitamente il potere, infatti, anche i conflitti tra le “parti sociali” ne potevano minare implicitamente la tenuta.

La storia è piena di (piccoli e grandi) scandali (nelle diverse accezioni in cui il termine è stato inteso): papa Innocenzo III, ad esempio, dava atto che ai suoi tempi conflitti e rivolgimenti («*turbationes et scandala*») erano assai più frequenti che in passato e richiamava, tra quelli che lo preoccupavano maggiormente, l'invasione dei musulmani nella penisola iberica¹⁸.

¹⁵ D. 95 c. 1. *Infra*, cap. I, § 4.1.

¹⁶ X 2.24.18, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 75. Che la politica monetaria fosse cruciale per il mantenimento del consenso popolare nei confronti del sovrano fu messo bene in evidenza dai commentatori della decretale con la quale il pontefice rispose all'appello del sovrano aragonese, cfr. T.N. BISSON, 'Quanto personam tuam' (X 2.24.18): its original Significance, in S. KUTTNER (ed.), *Proceedings of the fourth international congress of medieval canon law. Toronto, 21-25 August 1972*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1976, pp. 229-249.

¹⁷ R. BIANCHI RIVA, *Dal consenso al dissenso. La rilevanza giuridica dello scandalo nelle elezioni episcopali (secc. XII-XV)*, in *Historia et ius*, 10, 2016, paper 3, pp. 13-16.

¹⁸ X 4.20.5, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 65.

Gli scandali rappresentano un fattore di instabilità politica, di disgregazione sociale e di disorientamento morale. Evitarli (o, quantomeno, contenerli) costituisce un obiettivo comune a tutti gli ordinamenti, per gli effetti (anche solo potenziali) che essi determinano, come evidenziò una decretale di Alessandro III in materia di decime, con la quale si invitavano i contendenti a comporre pacificamente le liti («quod nulla inter vos debeat scandali materia suscitari»)¹⁹.

Gli scandali obbligano le istituzioni a rispondere (anche) sul piano del diritto: l’“invenzione” di strumenti giuridici idonei ad evitare o a reprimere gli scandali rappresenta, dunque, una delle principali preoccupazioni degli ordinamenti.

Come avvertiva già papa Innocenzo III, occorre, tuttavia, ponderare quali misure adottare: gli scandali non solo sono inevitabili²⁰, ma talvolta addirittura utili, al punto che non tutte le reazioni volte a contrastarli appaiono giustificate²¹.

La risposta delle istituzioni dipende dalla percezione che esse hanno dei possibili rischi derivanti dallo scoppio di uno scandalo, dalla valutazione politica dei valori e degli interessi (talora anche apertamente confliggenti) da tutelare.

Gli ordinamenti hanno elaborato soluzioni differenti, ricollegando effetti giuridici agli scandali. La polisemia del termine *scandalum* ne ha consentito un utilizzo politico, ponendolo al centro delle strategie giuridiche volte a conservare l’ordine e a mantenere il consenso²². Tutto dipende dal significato attribuito al termine, ossia da quali fenomeni sociali si considerino come scandali e producano, pertanto, conseguenze sul piano giuridico. Il termine è sfuggito a qualsiasi definizione (o tipizzazione) ed ha, piuttosto, determinato “autoritativamente” le situazioni sociali qualificabili come scandali (e perciò produttive di effetti giuridici), assumendo pertanto natura “performativa”²³.

¹⁹ X 3.30.8, su cui cfr. W. DRUWÈ, *Scandalum*, cit., p. 57.

²⁰ Mt 18,7.

²¹ X 4.20.5.

²² G. LECUPPRE, *Le scandale: de l'exemple pervers à l'outil politique (XIII^e-XV^e siècle)*, in *Cahiers de recherches médiévaux et humanistes*, 25, 2013, pp. 181-191.

²³ P.-Y. CONDÉ, *Le scandale canonique entre concept théologique et signe linguistique*, in *RDC*, 50, 2000, pp. 243-262 (p. 250).

La sua valenza politica si misura, dunque, nella sua idoneità a comprendere una molteplicità di fenomeni (tutti considerati strategici per il mantenimento della governabilità). Il diritto, per sua natura, non è (quasi) mai neutro: esso è (quasi) sempre frutto di una opzione *lato sensu* politica, sia che provenga da una decisione del legislatore, sia che derivi da un'interpretazione dottrinale o giurisprudenziale. Il diritto esprime valori, soddisfa bisogni, realizza programmi, persegue interessi. Il ricorso a nozioni “a contenuto variabile” come quella di scandalo consente di ampliare (o restringere) l’ambito di applicazione della disciplina giuridica (solo all’apparenza tecnica), in base alle istanze politiche di volta in volta emergenti²⁴.

Per tale motivo, la nozione di scandalo è stata, nel tempo, posta al centro delle strategie istituzionali per il mantenimento della governabilità (anticipando anche alcuni temi del dibattito sulla rilevanza giuridica dell’opinione pubblica²⁵), grazie al sapiente ed accorto contributo del giurista. Spetta, infatti, al giurista – nelle diverse vesti, istituzionali e professionali, assunte via via nel corso della storia – qualificare i fenomeni come scandalosi e determinare quali effetti riconnettervi.

Sino ad ora, le principali indagini storico-giuridiche in materia si sono concentrate sul rilievo attribuito agli scandali nell’ambito dell’ordinamento canonico²⁶.

²⁴ C. NEMO-PEKELMAN, *Scandale et vérité dans la doctrine canonique médiévale (XII^e-XIII^e siècles)*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 85, 2007, pp. 491-504.

²⁵ Sulla moderna costruzione del concetto di “opinione pubblica”, si rinvia ovviamente a J. HABERMAS, *Storia e critica dell’opinione pubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1971. Con riferimento alla rilevanza politica degli spazi pubblici nel medioevo e nell’età moderna e al superamento delle tesi di Jürgen Habermas, cfr. G. GUÉNÉE, *L’opinion publique à la fin du Moyen Âge d’après la “Chronique de Charles VI” du Religieux de Saint-Denis*, Paris, Perrin, 2002; *Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo (Giornale di storia costituzionale*, 6/II, 2003); P. BOUCHERON-N. OFFENSTADT (eds.), *L’espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas*, Paris, PUF, 2011; M. ROSPOCHER (a cura di), *Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della politica nell’Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2013; P. BASTIEN-D. FYSON-J.-P. GARNEAU-T. NOOTENS (eds.), *Justice et espaces publics en Occident, du Moyen Âge à nos jours. Pouvoirs, publicité et citoyenneté*, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2014. Sulle complesse dinamiche tra processo e opinione pubblica nell’età contemporanea, *infra*, cap. V § 4.2.

²⁶ Sullo scandalo nel diritto canonico, cfr. L. BRYAN, “*Scandle is heaved sunne*”, in *Florilegium*, 14, 1995-96, pp. 71-86; EAD., *Periculum animarum: Bishops, Gender, and*

Come molte nozioni che permeano la civiltà giuridica occidentale, anche quella di scandalo affonda le sue radici nella tradizione ebraico-cristiana²⁷.

La centralità assunta dal diritto canonico nel processo di recezione di concetti e principi dalla sfera religiosa a quella giuridica nella tradizione occidentale è innegabile ed il suo ruolo è stato decisivo anche nell'attribuire rilevanza al fenomeno dello scandalo lungo tutto il corso della storia del diritto europeo²⁸.

Non si può, tuttavia, trascurare che, per il tramite dello *ius Ecclesiae*, il termine *scandalum* si diffuse nella cultura giuridica occidentale e che, sin dall'alto medioevo, altri ordinamenti giuridici lo recepirono, adattandolo alle proprie esigenze ed ai propri caratteri; esso fu oggetto di un processo assimilabile a quello che va sotto il nome di *legal transplant*, nell'ambito

Scandal, in *Florilegium*, 19, 2002, pp. 49-73; C. NEMO-PEKELMAN, *Scandale et vérité*, cit.; A.-V. FOSSION, *Propter vitandum scandalum. Histoire d'une catégorie juridique (XI^e-XV^e siècles)*, in *MEFRM*, 121, 2009, pp. 317-348; R. HELMHOLZ, *Scandalum in the Medieval Canon Law and in the English Ecclesiastical Courts*, in *ZSS.KA*, 127, 2010, pp. 258-274; G. LECUPPRE, *Le scandale*, cit.; C. LEVELEUX-TEIXEIRA, *Le droit canonique médiéval et l'horreur du scandale*, in *Cahiers de recherches médiévales et humanistes*, 25, 2013, pp. 193-211; R. BIANCHI RIVA, *Innocenzo III tra diritto e società: consuetudini, scandali e consenso popolare*, in *Vergentis*, 2, 2016, pp. 249-271; EAD., *Dal consenso al dissenso*, cit.; W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit.

²⁷ *Infra*, cap. I, § 1.

²⁸ Sull'interazione tra diritto e religione nella cultura giuridica occidentale (e sul conseguente rapporto tra Stato e Chiesa), cfr. C.M. CARMICHAEL (ed.), *Essays on Law and Religion. The Berkeley and Oxford Symposia in Honour of David Daube*, Berkeley, Robbins Collection, 1996; A. WATSON (ed.), *Law, Morality, and Religion. Global Perspectives*, Berkeley, Robbins Collection, 1996; S. FERRARI-I.C. IBÁN (eds.), *Diritto e religione in Europa occidentale*, Bologna, il Mulino, 1997; L. CHRISTOFERSEN-K.Å. MODÉER-S. ANDERSEN (eds.), *Law and Religion in the 21st Century. Nordic Perspectives*, Copenhagen, DJØF Pub., 2010; S. FERRARI-R. CRISTOFORI (eds.), *Law and religion in the 21st century. Relations between states and religious communities*, Farnham-Burlington, Ashgate, 2010; S. FERRARI-R. CRISTOFORI (eds.), *The library of essays on law and religion*, Farnham-Burlington, Ashgate, 2013; T. TSIVOLAS, *Law and Religious Cultural Heritage in Europe*, Cham, Springer, 2014; F. CRANMER-M. HILL-C. KENNY-R. SANDBERG (eds.), *The Confluence of Law and Religion. Interdisciplinary Reflections on the Work of Norman Doe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

dell'intensa circolazione di idee e modelli che caratterizzò l'universo giuridico medievale²⁹.

Tali considerazioni hanno indotto ad estendere le ricerche dall'ordinamento canonico ad altri ordinamenti giuridici medievali, al fine di rintracciare influenze e contaminazioni, assimilazioni e interferenze e di evidenziare il ruolo assunto dalla nozione di scandalo nella trama del diritto europeo e il suo lascito nell'esperienza giuridica contemporanea.

Se, infatti, l'attribuzione di effetti giuridici agli scandali da parte della Chiesa sin dal periodo altomedievale, nell'ambito del programma di rafforzamento delle istituzioni ecclesiastiche³⁰, condusse all'elaborazione dottrinale della *ratio scandali vitandi* nell'età classica del diritto canonico³¹, non si può sottacere, non solo che le riflessioni canonistiche in materia fornirono ai giuristi di diritto comune argomenti per l'elaborazione delle teorie di diritto pubblico (entro le quali si inserirono le strategie di legittimazione del potere)³², ma anche che il ricorso allo *scandalum* nell'innovativo laboratorio istituzionale dei regni germanici³³ – per i quali occorrerebbe verificare quanto fossero debitori dello *ius Ecclesiae* ovvero avessero elaborato soluzioni originali – costituì un importante modello giuridico per la gestione dei conflitti politici e sociali degli ordinamenti del tardo medioevo e della prima età moderna³⁴.

Allo scoppio degli scandali furono ricondotte conseguenze diverse, il cui studio consente di indagare, in prospettiva storico-giuridica (ma anche dal punto di vista dell'antropologia giuridica³⁵), il complesso e deli-

²⁹ A. WATSON, *Legal transplants. An approach to comparative law*, Edinburgh, Scottish Academic Press, 1974. Per alcune considerazioni di carattere storico-giuridico sul tema del *legal transplant*, cfr. E. AUGUSTI, *Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione*, in *Forum Historiae Iuris*, 23 giugno 2016, www.forhistiur.de/2016-06-augusti.

³⁰ *Infra*, cap. I.

³¹ *Infra*, cap. III.

³² *Infra*, cap. IV.

³³ *Infra*, cap. II.

³⁴ *Infra*, cap. V.

³⁵ N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, Milano, Giuffrè, 1992; R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 2009; A. DE

cato rapporto tra istituzioni, diritto e società, evidenziando le strategie di governo volte a conservare l'ordine e a mantenere il consenso.

Questo lavoro seguirà gli itinerari che lo scandalo ha compiuto nell'esperienza giuridica medievale, nel costante intreccio tra l'utilizzo giuridico che di esso è stato fatto e i significati che esso ha assunto nei diversi contesti, al fine di cogliere innesti e connessioni, differenze e distinzioni tra gli ordinamenti e di evidenziare linee di continuità e di discontinuità tra passato e presente, che consentano di apprezzare il lascito sui sistemi giuridici contemporanei.

Parte delle ricerche che hanno condotto alla realizzazione di questo lavoro sono state svolte durante un periodo di studio presso la Robbins Collection, Boalt Hall School of Law, University of California, Berkeley, il cui direttore, Prof. Laurent Mayali, desidero qui ringraziare.

CAPITOLO 1

LO SCANDALO TRA TEOLOGIA E DIRITTO. ISTITUZIONI E SOCIETÀ NELLA CHIESA ALTOMEDIEVALE

SOMMARIO: 1. Dalla teologia al diritto. – 1.1. Diritto e coscienza sociale. – 2. Lo scandalo tra valori tutelati dall'ordinamento e valori espressi dalla società. – 3. Alle origini del diritto penale canonico. – 3.1. Lo scandalo tra dimensione penitenziale e disciplinare. – 3.2. La disciplina dei chierici. – 4. Scandali e consuetudini nella politica di Gregorio Magno. – 4.1. Consuetudini locali ... – 4.2. ... e unità dell'ordinamento. – 5. Lo scandalo nei canoni sinodali dell'età carolingia. – 5.1. Scandalo e *purgatio canonica*.

1. *Dalla teologia al diritto.*

Ampiamente utilizzato in ambito teologico, il termine *scandalum* entra ben presto anche nel linguaggio ufficiale della Chiesa, che lo impiega per gestire questioni di carattere giuridico.

Il termine greco σκάνδαλον, che in senso letterale indica l'inciampo, l'ostacolo, l'impedimento, nelle Sacre Scritture si riferisce in senso figurato a un'occasione di caduta spirituale¹.

¹ Es 34,12; Lv 19,14; Gdt 5, 20; Sl 119, 165; Is 8, 14; Mt 5,29; Mt 11, 6; Mt 13,41; Mt 16, 23; Mt 18,6; Mt 26, 31; Lc 17,1; Rm 9,32; Rm 14, 13; Rm 16,17; 1Co 8,9; 1Co 10,32; 2Co 6,3. Occorre, peraltro, evidenziare che il termine non è utilizzato solo in un'accezione negativa (quando è provocato dagli uomini, che inducono altri a commettere il male), ma può essere inteso anche in senso positivo (quando è suscitato da Cristo, per sollecitare la conversione al bene), come in 1Co 1,23 («scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani»). Sulle radici bibliche della nozione di scandalo, cfr. D.

Se, intorno alla metà dell'XI secolo, il lessico di Papias – nel ricordare che «scandalum graece latine sonat offendio» – definisce il sostantivo *scandalum* come «ruina seu impactio pedum»² e il verbo *scandalizare* come «subito commovere, occasionem ruinae dare»³, secoli più tardi i repertori di testi latini confermano sostanzialmente tali definizioni, con qualche aggiunta e precisazione: mentre, infatti, per il *Glossarium mediae et infimae latinitatis* del Du Cange, *scandalizare* significa «offendere, laedere vel per occasionem ruinae dare»⁴, il *Lexicon Totius Latinitatis* di Egidio Forcellini chiarisce che «Scandalum, graece significat offendiculum quod in via ponitur, ut pedem in illud impingendo cadamus. Translate sumitur pro ruina, pernicie. Item pro suasione, seu inductione alicuius ad peccandum»⁵.

Il *Vocabolario degli Accademici della Crusca* – il primo vocabolario della lingua italiana – precisa che «quello, che i Greci chiamano scandalo» corrisponde in italiano all'«offensione, o vero ingiuria, o vero percotimento di piede, quando si pon nella via alcuna cosa, per la quale vi si percuote, e cade»; analogamente «interviene nella spirituale, che alcuna cosa vi si pone alcuna volta, per far rovinare spiritualmente, o con parole, o con fatto, altrui: in quanto alcuno, per sua amonizione, o inducimento, o vero con esempio, trae l'altro a peccare»⁶.

Il termine è, dunque, ricondotto, in senso figurato, all'ambito teologico, ove indica, sul piano morale, l'incitamento al peccato.

Lo spiega Tommaso d'Aquino, che, in base all'insegnamento di san Girolamo, definisce lo *scandalum* come «dictum vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae», distinguendo tra *scandalum acti-*

ASTIGUETA, *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, in *Periodica*, 92, 2003, pp. 568-651.

² *Papias Vocabulista* [*Elementarium doctrinae erudimentum*], Venetiis, Philippus de Pincis, 1496 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1966), v. *Scandalum*.

³ *Papias Vocabulista*, cit., v. *Scandalizare*.

⁴ C. DU CANE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Graz, Akademische Druk, 1954, v. *Scandalizare*.

⁵ E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, Patavii, typis Seminarii, 1940, v. *Scandalum*.

⁶ *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, In Venezia, Appresso Giovanni Alberti, 1612, v. *Scandalo*.

vum e scandalum passivum, a seconda che si guardi a chi induce al peccato, commettendo l'azione scandalosa, oppure a chi vi è indotto, imitandola⁷.

Tale definizione – richiamata, ad esempio, anche dal *Dictionarium iuris* di Alberico da Rosciate⁸ – identifica, dunque, lo scandalo con il cattivo esempio, come evidenzia anche una *dissertatio* accademica discussa, nei primi anni del Settecento, nella facoltà giuridica di Jena da un allievo di Adrian Beier, nella quale per la prima volta si affronta il tema in modo sistematico sul piano giuridico («placuit Thema hoc de Scandalis, tanquam usu quotidianum, a nemine tamen, quod sciam quidem ego, ex professo tractatum»)⁹. Il termine – assente dal vocabolario romanistico – è, infatti, ricondotto a espressioni quali «mala ratione», «malo more», «contra bonos mores», «malo exemplo», «iniqui exemplo», «pessimo exemplo», «exemplo pernitosum», «exemplo pessimum»¹⁰.

Lo scandalo è, dunque, collegato alla violazione di precetti morali, alla trasgressione di regole sociali, che spesso si esprimono nelle leggi o nelle consuetudini di un popolo, come si sottolinea, ad esempio, tra Sette e Ottocento, quando il termine è ricondotto a un'«azione od opinione contraria ai buoni costumi, o al senso generale d'un Popolo»¹¹.

Sul piano delle conseguenze, lo scandalo determina due tipi di reazio-

⁷ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, IIa IIae, q. 43, art. 1 (si è consultata la seguente edizione: TOMMASO D'AQUINO, *La Somma teologica*, Bologna, ESD, 1996-1997).

⁸ ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris tam civilis, quam canonici*, Venetiis, apud Guerreos fratres & socios, 1573 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1971), v. *Scandalum*.

⁹ A. BEIER, *Dissertatio inauguralis juridica De scandalo, quam auxiliante Deo ... sub praesidio Adriani Beieri, ... ad diem 30. Decembris anni exeunti 1702. ... publice ventilandam proponit Hieronymus Gehrmann*, Jenae, literis Wertherianis, p. 4.

¹⁰ A. BEIER, *Dissertatio inauguralis juridica De scandalo*, cit., pp. 6-7.

¹¹ E. CHAMBERS, *Dizionario universale delle arti e delle scienze*, tomo VII, Venezia, Presso Giambattista Pasquali, 1749, p. 367 s. Cfr. anche A. BONAVILLA, *Dizionario etimologico di tutti i vocaboli usati in teologia, diritto canonico, storia e letteratura ecclesiastica, magia, divinazione, giurisprudenza e politica, che traggono origine dal greco*, Napoli, Dalla Stamperia della Società Filomatica, 1822, p. 105 s. («un'azione o un'opinione contraria ai buoni costumi ed alle idee generali di un popolo»).

ni: come precisa san Tommaso, lo scandalo provoca offesa e turbamento («occasio ruinae datur proximo quando offenditur aut infirmatur»). Lo scandalo è, infatti, il modello negativo (rispetto ai valori di riferimento), che se da un lato può corrompere e condurre all'emulazione, dall'altro può suscitare riprovazione e indignazione («infirmitas nominat promptitudinem ad scandalum, offendio autem nominat indignationem alicuius contra eum qui peccat»)¹².

Adrian Beier evidenzia, in proposito, che il comportamento deviante è seguito da chi è portato ad indulgere (contribuendo, dunque, a diffonderlo) e, al tempo stesso, suscita riprovazione in chi condivide e osserva i precetti violati («In sensu moralis, scandalum, actus etiam in se indifferens est, qui tamen ab aliis in exemplo absolute liciti assumi posset, cum eorundem depravatione, si debiliores forent, aut indignatione, si prudentiores ac bene»)¹³.

A questo riguardo, non si può sottacere che lo scandalo mette in discussione valori diffusi e accettati all'interno della comunità, è percepito come un'offesa, un affronto, determinando reazioni di sdegno e risentimento. A ben vedere, non ci può essere scandalo senza una manifestazione di dissenso: è la reazione negativa tra i membri della *societas* che determina il carattere scandaloso di un atto o di un fatto, evidenziando la sua contrarietà alla coscienza collettiva. Come rileva all'inizio del Settecento un allievo di Johann Samuel Stryk – figlio del più noto giurista Samuel Stryk – in una *dissertatio* discussa all'università di Halle, lo scandalo non è concepibile al di fuori della società, essendo condizionato dalle conseguenze che provoca nei confronti degli altri («scandalum proprie dictum respectum semper involvere ad proximum, atque adeo nullum peccatum extra societatem commissum scandali nomine venire posse»)¹⁴.

¹² TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, IIa IIae, q. 43, art. 1.

¹³ A. BEIER, *Dissertatio inauguralis juridica De scandalo*, cit., p. 8.

¹⁴ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala, quam in alma Fridericiana, ... Praeside dn. Io. Samuele Strykio, ic. ... Pro licentia summos in utroque iure honores rite capessendi, die 12. Sept. a. 1710. Placidae eruditorum disquisitioni, in auditorio maiori, submittet auctor Iacobus Gabriel Wolf, Gryphiswaldensis Pomeranus*, Halae Magdeb., Literis Ioh. Gruner, acad. Typogr, 1717, p. 3.

Proprio quest'ultimo aspetto appare centrale nel trasferimento dello scandalo dal piano teologico a quello giuridico.

A preoccupare le autorità ecclesiastiche – che, come vedremo, sin dall'età tardoantica ricorsero ampiamente alla nozione di *scandalum* anche sul terreno giuridico – non era tanto il comportamento che provocava la reazione, quanto la reazione stessa, che poteva esprimersi in molte forme e che richiedeva una risposta pronta ed efficace da parte delle istituzioni, al fine di riaffermare nella società i valori messi in discussione.

Di fronte ad un comportamento scandaloso (ossia difforme rispetto ai valori comunemente accettati all'interno della società), le reazioni potevano essere diverse e coinvolgere gruppi più o meno ampi di persone (fino ad estendersi all'intera comunità). Tali reazioni potevano sovrapporsi, combinarsi, confondersi, e dare luogo a ulteriori conseguenze.

Ciò che merita di essere sottolineato, dal punto di vista del rapporto tra le istituzioni politiche e le forze sociali, è che qualunque fosse la reazione della società, essa costituiva sempre una minaccia – diretta o indiretta – per la stabilità di governo, costringendo le autorità a dare risposte alla comunità. In mancanza, la riprovazione nei confronti dell'atto scandaloso poteva trasformarsi in aperta critica nei confronti delle istituzioni (e della loro mancata presa di posizione), in grado di minare la fiducia sottostante al rapporto tra governanti e governati.

Lo scandalo rappresentava sempre un fenomeno divisivo: separava le istituzioni dalla società (o da una parte di essa), frammentava le comunità al loro interno. Per tale ragione, gli scandali dovevano essere evitati a tutti i costi. E, per tale ragione, la Chiesa iniziò a riconnettervi effetti giuridici.

Gli scandali rappresentavano un turbamento dell'ordine costituito e giustificavano, pertanto, l'intervento dell'ordinamento al fine di evitarli, contenerli o rimuoverli, accogliendo le istanze provenienti dalla società, anche se non sempre coincidenti con i fini dell'ordinamento: come si vedrà, sul piano giuridico, gli effetti di tale intervento dipesero proprio dalla coincidenza o meno dei valori espressi dalla popolazione e quelli accolti dall'ordinamento.

Nell'ottica delle autorità ecclesiastiche, dunque, non era tanto importante quale fosse l'azione (o omissione) che suscitava scandalo o chi l'avesse posta in essere (di tali questioni si occupava il teologo), quanto la

diffusione e la radicalizzazione del dissenso provocato all'interno della comunità; la gravità del comportamento e il ruolo del soggetto rispetto al gruppo contribuivano semmai a determinare l'intensità della reazione e, quindi, a indirizzare l'intervento delle istituzioni.

Se, sul piano teologico, l'attenzione era posta sul soggetto che, con il suo comportamento, creava turbamento, dal punto di vista giuridico era il turbamento stesso ad assumere rilevanza (tanto più laddove molti fossero i soggetti turbati). In altre parole, erano le conseguenze sociali che lo scandalo provocava (o che rischiava di provocare) all'interno della comunità ad attribuirgli rilevanza giuridica, determinando i modi di intervento delle istituzioni ecclesiastiche.

Mentre in teologia lo scandalo veniva considerato dal punto di vista soggettivo, in diritto esso rilevava oggettivamente, per le conseguenze che determinava all'interno della comunità: ad interessare il giurista era la reazione di dissenso suscitata dal comportamento scandaloso, come metteva in evidenza, ad esempio, Giovanni Teutonico nella glossa al passo del vangelo di Matteo¹⁵ – riportato in una lettera di Gregorio Magno al presbitero Palladio, poi inserita nel *Decretum* di Graziano¹⁶ – che narrava che i farisei erano rimasti scandalizzati dalle parole di Gesù (ove l'espressione «scandalizati sunt» era spiegata con quella, ritenuta equivalente, di «indignati sunt»)¹⁷.

Gli scandali rilevavano, dunque, per le ripercussioni che provocavano (o che potevano anche solo provocare) sul piano sociale e che, nei casi più gravi, potevano anche consistere in proteste e sollevazioni di tutta o parte della popolazione nei confronti delle autorità (deputate a vigilare sull'osservanza dei valori violati) ovvero risolversi in una “guerra civile” che poteva condurre anche al distacco e alla nascita di un nuovo ordinamento. Erano insomma gli effetti sociali provocati dall'atto o dal fatto scandaloso a dare consistenza giuridica allo scandalo.

Proprio la variabilità delle risposte sociali con le quali finì per identificarsi lo scandalo a livello giuridico consentì alle autorità ecclesiastiche di

¹⁵ Mt 15,12.

¹⁶ C. 11 q. 3 c. 55 = GREGORIO MAGNO, *Lettere*, a cura di V. RECCHIA, Roma, Città Nuova, 1996-1999, XI, 1.

¹⁷ Gl. *scandalizati sunt* ad C. 11 q. 3 c. 55.

fare ampio ricorso alla nozione, invocandola ognqualvolta fosse necessario (o anche solo opportuno) attribuire rilevanza a fenomeni collettivi latamente identificabili con le manifestazioni di dissenso.

Si trattava di un termine che già in ambito teologico aveva dimostrato notevole duttilità e che nella storia giuridica della Chiesa (e non solo) si adattò bene a descrivere differenti situazioni.

Nell'ordinamento canonico, lo *scandalum* indicò, soprattutto, manifestazioni collettive di dissenso, che coinvolgevano un gran numero di persone, tanto che la dottrina di diritto comune lo avrebbe equiparato alla *multitudo*¹⁸. Sembra, dunque, che la Chiesa pensasse, in particolare, a fenomeni diffusi, che potevano riguardare anche intere popolazioni. Non si precisava come l'opposizione dovesse essere espressa: poteva trattarsi tanto di una mera resistenza passiva quanto di una rivolta violenta. Certo è che, affinché giustificasse una reazione dell'ordinamento, lo scandalo doveva compromettere in qualche modo l'ordine sociale, politico o morale e rappresentare un pericolo per le istituzioni.

Come si vedrà, nel corso della storia, la necessità di sedare uno scandalo o di prevenirne lo scoppio si rivelò cruciale nella politica di molti ordinamenti, ove il termine fu utilizzato per indicare qualsiasi forma di opposizione o contrasto: da quelle espresse dalla comunità nei confronti delle istituzioni a quelle manifestate all'interno della comunità, ad esempio tra fazioni politiche, religiose o sociali o gruppi inter- o intra-familiari.

Occorre, tuttavia, evidenziare che, nonostante le influenze del cristianesimo sul diritto romano tardoantico attestate dalla storiografia¹⁹, il termine *scandalum* non fu recepito nel linguaggio giuridico postclassico e giustinianeo, forse perché la cultura romanistica disponeva già di un ampio ventaglio di termini in grado di descrivere i fenomeni sociali che la

¹⁸ Riferimenti in R. BIANCHI RIVA, *Il giudice e la misericordia. Riflessioni sull'amministrazione della giustizia nel diritto canonico classico*, in *Vergentis*, 5, 2017, pp. 185-219.

¹⁹ Sull'influsso del cristianesimo sul diritto romano nel periodo tardoantico, nonché sulla presenza di nozioni e istituti romanistici nei testi cristiani, oltre ovviamente a B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, Milano, Giuffrè, 1952-1953 e a J. GAUDEMUS, *Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du III au V siècle*, Milano, Giuffrè, 1978, cfr. F. AMARELLI, *Cristianesimo e istituzioni giuridiche romane: contaminazioni, influenze, recuperi*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 39, 1997, pp. 445-456.

Chiesa ricomprese in esso. Basterà pensare a termini quali *tumultus* o *seditio*, che indicavano situazioni di turbamento o di sovertimento dell'ordine pubblico, che potevano anche essere caratterizzate da un più o meno dichiarato intento politico e rientrare, pertanto, nella categoria del *crimen leasae maiestatis*; si trattava, in ogni caso, di forme di agitazione che, anche se non dirette nei confronti dei pubblici poteri, erano in grado di minacciarne l'effettivo esercizio e che presentavano ampi spazi di sovrapposizione con lo scandalo canonistico.

Come si vedrà, fu semmai la Chiesa ad attingere al ricco vocabolario romanistico, utilizzando tali termini come sinonimi del lemma *scandalum* al fine di precisarne di volta in volta la portata in relazione al contesto nel quale veniva utilizzato.

1.1. *Diritto e coscienza sociale.*

Gli scandali, intesi come violazione di un sistema di valori condiviso e diffuso nella comunità, possono coinvolgere diversi ambiti: tutti quelli che, appunto, contribuiscono a formare la coscienza sociale.

Per influenza della cultura cristiana, nel medioevo (e oltre), gli scandali derivarono, innanzitutto, da comportamenti contrari alla morale sessuale²⁰. Le norme morali relative alla sfera sessuale si tradussero, quasi sempre, in prescrizioni giuridiche (che, come si vedrà, regolarono innanzitutto la condotta degli ecclesiastici, come attestano, sin dall'età tardoantica, le disposizioni contro l'incontinenza del clero²¹) per disciplinare i

²⁰ J.A. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian society in medieval Europe*, Chicago, University of Chicago Press, 1987. Per un'analisi attuale, cfr. P. CARNUCCIO, *La morale sessuale nel diritto penale*, Napoli, Esi, 2020.

²¹ *Infra*, § 3.2. E. JOMBART, *Concubinage*, in *DDC*, III, 1942, coll. 1514-1524; P.G. CARON, *Concubinato (diritto canonico)*, in *Noviss. Dig. It.*, III, 1959, pp. 1059-1063; R. GRYSON, *Les origines du célibat ecclésiastique du premier au septième siècle*, Gembloux, Duculot, 1970; F. LIOTTA, *La continenza dei chierici nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Gregorio IX*, Milano, Giuffrè, 1971; J. COPPENS (a cura di), *Sacerdoce et célibat. Études historiques et théologiques*, Gembloux-Louvain, Duculot-Peeters, 1971; A.M. STICKLER, *Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994. Per uno studio recente sull'incontinenza

comportamenti della società – in particolare delle donne – in base ai valori cristiani. La loro imposizione fu giustificata in base alla necessità di evitare scandali, come si evince, ad esempio, dalle sanzioni che i vescovi infliggevano agli accusati di adulterio e di fornicazione, affinché non costituissero un cattivo esempio per il resto della comunità e non minacciassero il sistema di valori sul quale poggiava la *societas* cristiana²².

Scandali potevano sorgere, però, anche per condotte contrarie alla concezione cristiana della ricchezza nella società medievale²³: basti pensare, in proposito, allo scandalo dell’usura, contro cui la Chiesa, come è noto, intraprese una lotta incessante²⁴.

Si pensi, inoltre, nell’ambito della disciplina del clero, al divieto di esercitare il commercio e la mercatura, in virtù del quale, ad esempio, papa Onorio III reputò scandaloso che i presbiteri si dedicassero all’avvocatura al fine di trarne guadagno²⁵.

clericale nella prima età moderna, cfr. S.T. SALVI, *“Diabolo suadente”. Celibato, matrimonio e concubinato dei chierici tra riforma e controriforma*, Milano, Giuffrè, 2018.

²² L. BRYAN, *Periculum animarum*, cit. Si pensi, inoltre, alla decretale di Clemente III, con la quale il pontefice intimò a due adulteri, che avevano convissuto per dieci anni e procreato dieci figli, di separarsi immediatamente (anche se, nel frattempo, la moglie legittima era morta), poiché «ecclesiam in gravi scandalo perturbaverit», cfr. X 4.7.5, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 61.

²³ G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 2002.

²⁴ La bibliografia sul tema dell’usura nel medioevo è amplissima. Ci si limita qui a richiamare G. LE BRAS, *Usure. La doctrine ecclésiastique de l’usure à l’époque classique (XIIIe-XVe siècle)*, in *DTC*, XV.2, 1950, coll. 2336-2372; J.T. NOONAN, *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge, Harvard University Press, 1957; J. LE GOFF, *La borsa e la vita. Dall’usuraio al banchiere*, Roma-Bari, Laterza, 1988; U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 153-169; C. GAMBA, *Licitus usura. Giuristi e moralisti tra Medioevo ed età moderna*, Roma, Viella, 2003; D. QUAGLIONI-G. TODESCHINI-G.M. VARANINI (a cura di), *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Roma, École française de Rome, 2005; M. GIANSANTE, *L’usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna, il Mulino, 2009. Per una ricerca recente, cfr. R. DORIN-R. BIANCHI RIVA, *Usury and Restitution in Late Medieval Episcopal Statutes: A Case Study in the Local Reception of Conciliar Decrees*, in *BMCL*, 38, 2021, pp. 309-359.

²⁵ Comp. V 3.1.1, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 78. Occorre tenere

In generale suscitava scandalo ogni comportamento contrario a regole tese a un'ordinata convivenza sociale e che spesso integravano anche principi giuridici, come la correttezza e la buona fede.

Scandali potevano scoppiare per il mancato pagamento di un debito. Non rispettare i patti non solo contrariava il contraente insoddisfatto, ma costituiva anche un cattivo esempio per i terzi. Quando, ad esempio, alcuni frati minori si rifiutarono di adempiere gli obblighi derivanti da un accordo con una chiesa parrocchiale (adducendo il mancato assenso del provinciale dell'ordine), papa Bonifacio VIII li invitò a darvi esecuzione, in considerazione del fatto che «multa in diversis mundi partibus insurgunt scandala, et ipsorum fratrum (quos decet puritatem omnimodam in suis observare actionibus, et ab his abstinere propensius, per quae possit aliis exempli pernicies generari) famae detrahitur plurimum et honori»²⁶.

Scandalizzava anche l'avvocato che promuoveva una lite temeraria²⁷ o che difendeva contemporaneamente parti contrarie («propter scandalum infidelitatis et periculum iniustitiae»)²⁸, in violazione delle regole di deontologia forense elaborate nel corso del medioevo e dell'età moderna grazie al concorrente apporto di giuristi e teologi²⁹. Suscitavano «scandal-

presente che la questione relativa all'esercizio della professione forense da parte del clero – ammessa (peraltro con alcuni distingui) soltanto per i chierici *in minoribus* appunto «non causa lucri, sed causa charitatis» – fu ampiamente dibattuta proprio con riguardo alla possibilità di ricevere una retribuzione: assolutamente esclusa secondo l'opinione più rigorosa, fu ammessa soltanto con riguardo all'accettazione di doni spontanei, cfr. R. BIANCHI RIVA, *La coscienza dell'avvocato. La deontologia forense in età moderna tra diritto e etica*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 33-34.

²⁶ VI 1.18.3. Analogamente, il vescovo della diocesi francese di Arras, nella provincia ecclesiastica di Reims, vietò ai parroci di contrarre debiti eccessivi, affinché dal loro inadempimento non sorgesse scandalo («Immoderata debita non contrahant, ne pro defectu solutionis scandalum oriatur»), cfr. *Les statuts synodaux français du XIIIe siècle*, IV, *Les statuts synodaux de l'ancienne Province de Reims: Cambrai, Arras, Noyon, Soissons et Tournai*, ed. J. AVRIL, Paris, C.T.H.S., 1995 p. 198.

²⁷ P.P. GUAZZINI, *Tractatus moralis ad defensam animarum advocatorum, iudicium, reorum*, Venetiis, Apud Thomasinum, 1650, p. 27b, n. 45.

²⁸ P.P. GUAZZINI, *Tractatus moralis*, cit., p. 46b, n. 1.

²⁹ Sulla formazione della deontologia forense in età medievale e moderna, cfr. R.

lum et reprehensio» anche le condotte indecorose, contrarie alla dignità richiesta dallo *status sociale* e professionale dell'avvocatura, come frequentare le taverne o giocare d'azzardo, come stabilivano gli statuti del collegio dei giudici di Bologna del 1393³⁰.

Gli esempi potrebbero essere numerosi e le pagine che seguono mostreranno altri casi di scandali scoppiati nella società medievale.

Ciò che, tuttavia, merita sin d'ora evidenziare è che gli scandali cambiano con il cambiare della società. Lo scandalo è profondamente legato alla società: ne esprime i valori e gli interessi, ne manifesta i bisogni e le istanze. Il trascorrere del tempo muta i valori (quantomeno alcuni) correnti nella realtà sociale (e che possono anche essere veicolati dalle istituzioni, come per secoli è avvenuto per i precetti della Chiesa, a sua volta condivisi dagli ordinamenti laici). Tali cambiamenti mettono anche in discussione il delicato rapporto tra diritto e società. L'ordinamento recepisce generalmente i valori espressi dalla realtà sociale, accordandovi tutela. Lo si vedrà a proposito della creazione di figure di reato, che sono tali appunto perché suscitano scandalo nella comunità³¹.

Accade sovente, tuttavia, che diritto e società si disallineino, ossia che il diritto non recepisca più (o non recepisca ancora) quanto espresso dalla coscienza sociale. Ad esempio, un comportamento disapprovato dalla società e punito come reato dall'ordinamento nel tempo può trasformarsi, agli occhi dell'opinione pubblica, in una facoltà o addirittura in un diritto. In questo caso, non è più il fatto, ma la sua punizione a suscitare scandalo nella società, che in tal modo spinge l'ordinamento ad adeguarsi ai nuovi valori³².

BIANCHI RIVA, *La coscienza dell'avvocato*, cit. e, più di recente, le riflessioni di R. DANOVI, *Il diritto degli altri. Storia della deontologia*, Milano, Giuffrè, 2021.

³⁰ *Gli statuti del collegio dei dottori, giudici e avvocati di Bologna (1393-1467) e la loro matricola (fino al 1776)*, a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Bologna, presso la Deputazione di Storia Patria, 1990, rub. 19, p. 150, su cui cfr. R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Parte prima. Il medioevo*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 185.

³¹ *Infra* § 3.2.

³² Basti pensare, in proposito, alla questione, tornata recentemente al centro del dibattito pubblico, relativa all'aborto, passato nella seconda metà del Novecento da delitto (art. 546 c.p.) a diritto (naturalmente entro certi limiti), proprio per la diffusione

Se, nell'attuale fase storica, gli sviluppi della scienza e le innovazioni della tecnologia rendono i cambiamenti sempre più rapidi, costringendo il diritto a "rincorrere" la società e l'economia, tra medioevo ed età moderna l'evoluzione sociale e culturale ha seguito ritmi più lenti, che, tuttavia, non hanno reso meno delicato il processo di adeguamento del diritto alla società (e viceversa)³³.

2. *Lo scandalo tra valori tutelati dall'ordinamento e valori espressi dalla società.*

Sulla necessità di evitare scandali si incentrò gran parte del programma di consolidamento delle istituzioni cristiane dei primi secoli, non solo da un punto di vista pastorale, ma anche giuridico³⁴.

del fenomeno nella società (altra questione è poi quella dell'effettivo accesso all'aborto). Quando l'opinione pubblica fu chiamata ad esprimersi sull'abrogazione della legge sull'interruzione di gravidanza mediante *referendum*, tale diritto fu infatti confermato. Oggi la possibilità di abortire è nuovamente messa in discussione da diversi ordinamenti, che l'hanno limitata in via legislativa o giurisprudenziale e che hanno a loro volta suscitato ampie e diffuse reazioni di protesta.

³³ Un altro esempio è rappresentato, recentemente, dall'aiuto al suicidio, punito dall'art. 580 c.p. Come è ben noto, la questione, posta con riferimento a soggetti affetti da patologie irreversibili, ma pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli, ha ricevuto l'avallo dalla Corte costituzionale, che, in assenza di (pur auspicati) interventi legislativi in materia, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma. Non si può sottacere in proposito come la vicenda giudiziaria che ha consentito l'intervento della Consulta abbia avuto origine dall'autodenuncia del responsabile che, attraverso di essa, intendeva smuovere l'opinione pubblica, suscitando appunto uno scandalo e rendendo evidente la necessità di adeguare l'ordinamento al mutato sentire sociale, cfr. M. DONINI, *Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male*, in *Sistema Penale*, 10 febbraio 2020, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581275720_donini-2020a-libera-nos-a-malo-corte-cost-242-2019-fine-vita.pdf; I. PELLIZZONE, *Aiuto al suicidio e sindacato di costituzionalità: pars destruens e pars construens delle pronunce della Corte Costituzionale come chiave di lettura della tecnica decisoria e della ratio decidendi del caso Cappato*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 2, 2020, pp. 471-485.

³⁴ Oltre a *Storia della Chiesa*, diretta da H. Jedin, Milano, Jaka Book, 1992, si vedano G. FILORAMO-D. MENOZZI (a cura di), *Storia del cristianesimo*, Roma-Bari,

Il termine ricorre con una certa frequenza nelle fonti giuridiche del diritto canonico nell'età tardoantica e nell'alto medioevo.

Allo scandalo si fece riferimento già nelle norme consuetudinarie pervenuteci attraverso le costituzioni apostoliche, laddove, ad esempio, tra gli insegnamenti cristiani rivolti ai laici, si raccomandava di porre fine ai litigi al fine di non scandalizzare il prossimo³⁵.

È ben noto che alla tradizione consuetudinaria – che per i primi tre secoli costituì la fonte prevalente del diritto canonico – si affiancarono, a partire dal III e IV secolo, i testi dei concili convocati prima a livello locale e poi anche ecumenico³⁶.

Il termine fu ampiamente utilizzato nei concili ecumenici che furono convocati a partire dal IV secolo per risolvere le controversie cristologiche insorte all'interno della comunità cristiana. Nell'ambito delle dispute dottrinali dell'età tardoantica, la nozione di scandalo esprimeva il contrasto, la divisione derivante dalla diffusione di tesi contrarie agli insegnamenti ufficiali, che avrebbe anche potuto condurre alla separazione di gruppi di fedeli dal corpo della Chiesa, per ribellione alla disciplina ecclesiastica. Sin dai primi secoli, il termine si legò, dunque, alla politica di repressione dei movimenti eterodossi per indicare le divisioni provocate all'interno della comunità cristiana dalle dispute dottrinali e teologiche. Tale significato si mantenne, al punto che allo scandalo si sarebbe fatto ricorso anche per indicare il grande scisma che lacerò la cristianità dal 1378 al 1417³⁷. Le tesi eterodosse che si diffusero già a partire dai primi secoli furono bollate come scandalose: da un lato, esse raccoglievano ade-

Laterza, 2008; G.L. POTESTÀ-G. VIAN, *Storia del cristianesimo*, Bologna, il Mulino, 2014; *Storia del cristianesimo*, diretta da E. Prinzivalli, Roma, Carocci, 2015; F. BOLGIANI, *Introduzione alla storia del Cristianesimo ed alla storia della Chiesa*, Brescia, Morcelliana, 2017.

³⁵ *Les constitutions apostoliques*, introduction, texte critique, traduction et notes par M. METZGER, I, Paris, Les Editions du Cerf, 1985, p. 133.

³⁶ Sulle origini e lo sviluppo delle istituzioni e del diritto della Chiesa, cfr. J. GAUDEMUS, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1998; B.E. FERME, *Introduzione alla storia delle fonti del diritto canonico*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1998; P. ERDÖ, *Storia delle fonti del diritto canonico*, Venezia, Marcanum Press, 2008; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2011.

³⁷ *Supra*, Introduzione.

sione, determinando l'abbandono della religione cattolica di gruppi di fedeli più o meno numerosi, minando l'unità di una Chiesa ancora in via di consolidamento; dall'altro, potevano provocare insanabili divisioni con gli ortodossi che avrebbero radicalizzato differenze e contrasti all'interno della *societas christiana*.

La necessità di evitare scandali all'interno del mondo cristiano costituì, dunque, uno dei principali argomenti per sostenere l'unità della Chiesa e contrastare i movimenti scismatici ed eretici che attentarono ad essa sin dai primi secoli³⁸.

³⁸ Sulla necessità di evitare lo scoppio di scandali si fondò, ad esempio, il concilio ecumenico di Efeso del 431, convocato dagli imperatori Teodosio II e Valentiniano III, con il consenso di papa Celestino I, per decidere sulla tesi di Nestorio, patriarca di Costantinopoli. Il concilio si aprì con la lettura della definizione dogmatica di Cirillo d'Alessandria, che fu poi dichiarata dai padri conciliari conforme al simbolo niceno. Cirillo condannò il nestorianesimo, giudicandolo, sulla base del vangelo di Matteo, scandaloso («sciens plane quod si quis ex his qui in Christum credunt, unum dumtaxat scandalizaverit, indignationi subiacebit ingenti»). Preoccupato per gli effetti che la tesi di Nestorio avrebbe potuto provocare nelle comunità cristiane, Cirillo aggiunse che «se poi coloro che sono stati turbati fossero una moltitudine, non dobbiamo forse usare ogni arte per evitare con prudenza gli scandali ...?». Per tale ragione, non vi era altra soluzione che conformarsi «perfettamente ... al ... pensiero retto e irrepreensibile» delle opere dei santi padri, cfr. *Concilium Ephesinum – 431 (COD, pp. 40-41)*. Nel concilio di Calcedonia del 451, convocato dall'imperatore Marciano d'accordo con papa Leone Magno per dirimere la questione monofisita, la lettera che il pontefice inviò al patriarca di Costantinopoli Flaviano condannò la tesi professata da Eutiche, per lo scandalo che essa aveva provocato all'interno del patriarcato di Costantinopoli («apud vos scandali contra integratatem fidei exortum fuisset»), cfr. *Concilium Chalcedoniense – 451 (COD, p. 77)*. Un secolo dopo, il secondo concilio di Costantinopoli, celebrato sotto l'impero di Giustiniano nel 553 e presieduto dal patriarca costantinopolitano stante il rifiuto di parteciparvi del pontefice, tornò sulla questione e condannò come eretici gli scritti di Teodoro, di Teodoreto e di Iba, favorevoli alle tesi di Nestorio, «non sembrando giusto che dovesse lo scandalo dei tre capitoli crescere sempre più, con turbamento della Chiesa», cfr. *Concilium Constantinopolitanum II – 553 (COD, p. 107)*. In continuità con le dichiarazioni dei precedenti concili, il terzo concilio di Costantinopoli del 681 condannò il monotelismo e i suoi sostenitori (in particolare papa Onorio I, che non si era apertamente opposto), poiché avevano suscitato all'interno della Chiesa «gli scandali dell'errore» («per eos plenitudini ecclesiae erroris scandala suscitare»), diffondendo tra i cristiani teorie eterodosse, cfr. *Concilium Constantinopolitanum III – 680-681 (COD, p. 107)*.

Sin dall'età tardoantica, la necessità di evitare scandali si rivelò cruciale per la Chiesa non solo per l'affermazione e la diffusione della dottrina cristiana, ma anche per l'organizzazione delle istituzioni ecclesiastiche (tanto più che il profilo religioso e quello giuridico non erano ancora del tutto distinti). Fu proprio nell'«età del passaggio» che si delinearono le dinamiche istituzionali che, nei secoli successivi, avrebbero determinato l'elaborazione dottrinale sulla rilevanza giuridica dello scandalo³⁹.

Dal punto di vista giuridico, infatti, la necessità di evitare scandali – che consentì di giustificare la volontà di mantenere l'ordine su cui si fondeva l'ordinamento ecclesiastico – produsse un duplice ordine di conseguenze: da un lato, costituì il fondamento della potestà punitiva dell'ordinamento, giustificando l'applicazione della sanzione (in questo caso, il comportamento era punito perché era scandaloso); dall'altro, consentì di disapplicare le norme dell'ordinamento, agendo, in un certo senso da valvola di sfogo, al fine di tenere conto delle esigenze della comunità (laddove, ad esempio, fosse stata la punizione di un comportamento, socialmente accettato, ad essere considerata scandalosa).

Le politiche di repressione degli scandali nel diritto canonico si fondono su un delicato bilanciamento fra i valori tutelati dall'ordinamento e quelli espressi dalla società: valori che tendono a coincidere, ma che possono talvolta anche non corrispondere o addirittura confliggere. A volte, infatti, i valori cambiano (o cambia la loro importanza) con il mutare della società e il diritto non sempre è in grado di adeguarsi (o di adattarsi immediatamente) a tali cambiamenti; altre volte, invece, è il diritto che tenta di sensibilizzare la società, promuovendone il cambiamento, ovvero di imporre nuovi valori, estirpando convinzioni radicate, mediante l'introduzione di riforme.

Quando il comportamento scandaloso è anche antigiuridico, il contenimento delle reazioni collettive di indignazione e protesta passa attraverso la sua punizione (che mira a correggere il soggetto e, al tempo stesso, a salvaguardare la comunità dal cadere in errore), giustificando l'irrogazione della sanzione. In realtà, è proprio lo scandalo suscitato nella società a rendere l'atto antigiuridico. La storiografia giuridica ha messo in evidenza il ruolo svolto dallo scandalo nella costruzione del diritto penale

³⁹ L. LOSCHIAVO, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secoli III-VII)*, Torino, Giappichelli, 2016.

canonico: se già nei primi secoli, la Chiesa attribuì rilevanza allo scandalo suscitato nella società per l'elaborazione di un sistema sanzionatorio ancora fondato sulla commistione tra aspetti giuridici e morali, a partire dal XII secolo, esso avrebbe costituito uno dei principali elementi distintivi fra crimine e peccato, giustificando l'inflizione della pena⁴⁰.

Quando, invece, il comportamento scandaloso è giuridicamente lecito o addirittura dovuto e, ciò nonostante, avvertito come ingiusto dalla coscienza (individuale e) collettiva (o, viceversa, legalmente vietato, ma considerato moralmente o socialmente giusto o doveroso) l'ordinamento è costretto a trovare soluzioni fondate su un difficile equilibrio fra regola ed eccezione, al fine di contenere le reazioni popolari (salvo che lo scandalo abbia una diffusione tale da costringere l'ordinamento a cambiare il proprio diritto, sanzionando o liberalizzando nella generalità dei casi il comportamento che ha suscitato scandalo). Sin dai primi secoli, la Chiesa tutelò i valori espressi dalla società anche se non coincidenti con quelli ufficialmente accolti dall'ordinamento. Sebbene, infatti, ad una riflessione teorica sugli effetti giuridici dello scandalo si sarebbe giunti soltanto nell'età classica del diritto canonico, nella prassi della Chiesa la necessità di evitare o sedare scandali nelle comunità giustificò in situazioni eccezionali e contingenti l'adozione di provvedimenti derogatori del diritto già nell'alto medioevo: da allora, lo scandalo rappresentò un elemento di flessibilità dell'ordinamento canonico, in grado di adeguare il sistema alle mutevoli esigenze sociali. Era la stessa Chiesa, tuttavia, a determinare, in base a valutazioni di opportunità, se si fosse in presenza di uno scandalo e, dunque, a riconnettervi effetti giuridici. La varietà di significati a cui poteva essere ricondotto il termine consentiva, infatti, ampi margini di discrezionalità nella definizione delle fattispecie giuridicamente rilevanti.

⁴⁰ *Infra*, cap. III, § 1. Ancora oggi, d'altra parte, lo scandalo appare determinante ai fini dell'irrogazione della sanzione nell'ordinamento canonico: il can. 1399 del codice di diritto canonico del 1983 dispone che «Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali» (condizioni che nel precedente codice del 1917 risultavano alternative), comportando una rilevante eccezione al principio di legalità stabilito dal can. 221, cfr. J. WERCKMEISTER, *Theologie et droit penal: autour du scandale*, in *RDC*, 39, 1989, pp. 93-109.

In virtù di tali effetti (sanzionario e derogatorio), nelle elaborazioni dottrinali dell'età del diritto comune, come si vedrà, lo scandalo sarebbe stato posto alla base tanto del diritto ordinario quanto del diritto eccezionale, nell'ambito «dell'apporto strutturante della correlazione *ordinarium/extraordinarium*» che caratterizzò l'esperienza giuridica medievale e moderna⁴¹.

3. *Alle origini del diritto penale canonico.*

3.1. *Lo scandalo tra dimensione penitenziale e disciplinare.*

La nozione di scandalo servì alla Chiesa, innanzitutto, per la costruzione giuridica di un sistema sanzionatorio per le colpe commesse dai fedeli sia di condizione clericale sia laicale.

Quantunque il diritto penale canonico continui a porre alla dottrina dubbi circa la sua compatibilità con le peculiarità dell'ordinamento ecclesiastico⁴², l'esigenza di punire comportamenti negativi in grado di turbare la vita comunitaria e di pregiudicare il fine della *salus animarum* spinse la Chiesa ad adottare un complesso di strumenti sanzionatori distinti, quantomeno parzialmente, dall'amministrazione del sacramento della penitenza sin dai primi secoli.

È ben noto che all'elaborazione di un vero e proprio diritto penale canonico si sarebbe pervenuti soltanto nel XII secolo, all'esito di una progressiva separazione tra la sfera sacramentale e quella giuridica. Sin dall'età tardoantica, tuttavia, la Chiesa elaborò un sistema disciplinare che si affiancò a quello penitenziale, al fine di reprimere le trasgressioni alla legge divina commesse sia dai laici sia dai chierici e, al tempo stesso, di redimere il trasgressore. Nella definizione delle sanzioni canoniche si intrecciarono, dunque, elementi spirituali e giuridici, che soprattutto nei

⁴¹ M. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale una prospettiva storico-giuridica*, in *Quaderni storici*, a. XLIV, n. 131, 2009, pp. 493-521, su cui *infra*, cap. III, § 1.

⁴² A. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Cinisello Balsamo, Edizioni paoline, 1990; R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2001; F.B. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia, Marcianum Press, 2008.

primi secoli non consentono di distinguere chiaramente tra ambito disciplinare e penitenziale. Centrale risultò, in questa lenta elaborazione, la nozione di scandalo, su cui si fondò la giustificazione dell'irrogazione della pena.

Era, infatti, la disapprovazione suscitata tra i fedeli a giustificare la scomunica, ossia l'esclusione – sociale e religiosa – dalla comunità, che, come è noto, sin dall'età tardoantica rappresentò la principale sanzione canonica e su cui si incentrò la disciplina penitenziale dei primi secoli⁴³.

Il sacramento della penitenza – che nei primi secoli si svolgeva in forma pubblica – rappresentava la risposta ordinaria della Chiesa alle colpe dei fedeli, che venivano separati dalla vita della comunità ecclesiale ed esclusi dall'eucarestia finché non avessero compiuto un percorso di prescrizioni e proibizioni, che avrebbe consentito di giungere alla riconciliazione.

Occorre però tenere presente che, per le colpe più gravi che avevano anche un impatto sociale, la scomunica assumeva anche carattere di sanzione disciplinare. L'intervento dell'autorità ecclesiastica, mediante l'imposizione della sanzione, mirava a rispondere a condotte particolarmente riprovevoli che provocavano scandalo tra gli altri fedeli: la separazione dalla comunità – che costituiva l'essenza della scomunica – rappresentava uno strumento di controllo sociale volto ad evitare che l'individuo “contagiasse” il gruppo (e, al tempo stesso, che fosse tentato a ricadere in errore).

Fu poi l'affermazione della prassi della penitenza privata – che, come è noto, fu introdotta dai monaci irlandesi nel corso del VI secolo⁴⁴ – a contribuire alla progressiva distinzione tra ambito disciplinare e ambito sacramentale. Quando, infatti, la penitenza privata si accostò a quella pubblica – divenuta sempre meno praticata e praticabile, a causa del rigore che la caratterizzava –, sino a sostituirla, anche il rapporto tra il peccatore e la comunità fu ridefinito⁴⁵. La penitenza privata comportava, infat-

⁴³ E. VODOLA, *Excommunication in the Middle Ages*, Berkeley, University of California Press, 1985.

⁴⁴ J.T. MCNEILL-H.M. GAMER, *Medieval handbooks of penance. A translation of the principal libri poenitentiales and selections from related documents*, New York, Columbia University Press, 1965, pp. 4-38.

⁴⁵ C. VOGEL, *Il peccatore e la penitenza nel Medioevo*, II ed., Leumann, Elle Di Ci,

ti, la riconciliazione del penitente subito dopo la confessione dei peccati, che avveniva in forma riservata, e la successiva penitenza, anch'essa eseguita in privato.

Il venir meno della dimensione comunitaria che caratterizzava la penitenza pubblica – sia per l'ammissione dei peccati, sia per la loro espiazione – indusse la Chiesa a ricercare, per le colpe più gravi, forme sanzionatorie alternative che fossero in grado di rimuovere il turbamento provocato all'interno della comunità. Alla pubblicità del peccato doveva necessariamente accompagnarsi la pubblicità della pena, affinché la comunità, offesa dalla condotta scandalosa, fosse pacificata. I fatti che suscitavano scandalo erano puniti con sanzioni di carattere disciplinare, distinte da quelle penitenziali. Esse erano rappresentate dall'allontanamento dalla vita comunitaria e dall'esclusione dall'eucarestia per i laici e dalla deposizione dallo stato clericale per i chierici: l'esclusione sociale e religiosa continuava a costituire la principale forma di disciplina, al fine di tutelare al tempo stesso il peccatore e gli altri fedeli dal rischio di commettere nuovi peccati (che oggi ricondurremmo alle finalità di prevenzione speciale e generale della pena).

Quando, durante il periodo carolingio, si tentò di restaurare l'originaria confessione pubblica (tuttavia senza effettivo successo)⁴⁶, la distinzione tra peccati occulti – che avrebbero dovuto essere confessati in privato – e peccati pubblici – da espiarsi mediante penitenza pubblica – si fondò sulla nozione di scandalo: solo i peccati dei quali la comunità non fosse venuta a conoscenza potevano essere confessati in privato; i peccati

1988; O. CONDORELLI, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra Occidente latino e Oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in *Lex Iustitia Veritas. Per Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi*, Napoli, Jovene, 2012, pp. 115-195; D. TARRANTINO, *Dalla riconciliazione alla guarigione. Alcune riflessioni sulla confessione come cura animarum nella teologia morale e nel diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 9, 2017, pp. 1-18.

⁴⁶ Riprovata dal concilio di Toledo del 589 – che aveva provveduto a riconfermare l'obbligo della penitenza pubblica stabilito dagli antichi canoni («ut secundum canonum antiquorum dentur poenitentiae»), cfr. *Concilium Toletanum III*, can. 11 (MANSI, 9, col. 995), la penitenza privata si rivelò, tuttavia, fonte di abusi, a causa dell'affermazione della prassi di convertire gli obblighi imposti al penitente in somme di denaro (ovvero di imporli a terzi), cfr. O. CONDORELLI, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata*, cit., p. 128.

che, invece, fossero stati commessi pubblicamente o che, comunque, fossero noti ed avessero, pertanto, suscitato reazioni di disapprovazione dovevano essere espiati attraverso la penitenza pubblica⁴⁷.

Il dibattito raggiunse l'apice nella prima metà del IX secolo: se, come denunciò il vescovo Giona di Orléans nel suo *De institutione laicali*, la penitenza privata consentiva ai pubblici peccatori di continuare a vivere all'interno della comunità, costituendo essa stessa fonte di scandalo⁴⁸, l'arcivescovo di Magonza Rabano Mauro nel suo *De clericorum institutione* delineò chiaramente il sistema penitenziale, limitando la confessione pubblica ai soli peccati manifesti e riservando, invece, quella privata ai peccati occulti, proprio per evitare che la loro rivelazione turbasse i fedeli. In questo caso, infatti, sarebbe stata la confessione pubblica a rendere noto il peccato alla comunità, generando reazioni di indignazione⁴⁹.

Tale era, peraltro, il motivo per il quale i chierici erano ammessi unicamente alla penitenza privata: la confessione pubblica non era, infatti, ritenuta confacente al loro *status*, proprio perché avrebbe contribuito a gettare discredito sulle autorità ecclesiastiche, facendo venir meno la fiducia della comunità.

⁴⁷ Sulla distinzione elaborata in età carolingia, cfr. C. VOGEL, *Il peccatore e la penitenza*, cit.; M. DE JONG, *What was Public about Public Penance? Poenitentia publica and Justice in Carolingian World*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*. Spoleto, 11-17 aprile 1996 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 44), 2, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1997, pp. 863-904.

⁴⁸ «Verum etiam si quispiam nostri temporis Christianus hodie aut homicidium aut aliquid aliud admiserit, quia huiscemodi penitentia non plectitur, ideo cras conventui fidelium irriverenter se adiungere non veretur. Et ideo Ecclesiam, cui penitendo satisfacere debuit, scandalizare convincitur», cfr. GIONA DI ORLÉANS, *De institutione laicali*, lib. I, cap. X, *Quod poenitentiae modo in arbitrium sacerdotum sit constitutus* (PL 106, col. 138), su cui cfr. O. CONDORELLI, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata*, cit., pp. 130-131.

⁴⁹ «Quorum autem peccata in publico sunt, in publico debet esse poenitentia ... Quorum ergo peccata occulta sunt, horum occulta debet esse poenitentia, secundum judicium presbyteri sive episcopi cui confessi sunt, ne infirmi in Ecclesia scandalizentur, videntes eorum poenas, quorum penitus ignorant causas», cfr. RABANO MAURO, *De clericorum institutione*, cap. XXX, *De satisfactione et reconciliation* (PL, 107, coll. 342-343), su cui cfr. J.T. MCNEILL-H.M. GAMER, *Medieval handbooks of penance*, cit., p. 404.

Come è noto, solo nel basso medioevo la penitenza pubblica, quantunque ancora formalmente esistente, avrebbe di fatto perso rilevanza all'interno della Chiesa occidentale⁵⁰.

3.2. *La disciplina dei chierici.*

Sin dai primi secoli, lo scandalo servì soprattutto per la definizione della disciplina dei chierici, per i quali la sanzione più grave era rappresentata dalla dimissione dall'ufficio.

Sebbene chiunque possa suscitare scandalo con il proprio comportamento, esso è considerato più grave quando è provocato da personaggi in vista, che per la carica ricoperta o per la posizione rivestita devono mantenere (in base alle aspettative del popolo) una condotta irrepreensibile, innescando (in caso di delusione di tali aspettative) più profonde e più diffuse reazioni di disapprovazione all'interno del gruppo di riferimento, che dallo strisciante malcontento possono giungere sino ad aperte proteste.

Nell'ordinamento ecclesiastico, più gravi erano, dunque, gli scandali provocati da ecclesiastici: più radicata era, infatti, l'indignazione suscitata da chi, all'interno della comunità, era dotato di autorità e, per la funzione svolta, era tenuta a guidarla (e, in definitiva, ad educarla).

Diverse decretali di Innocenzo III lo chiariscono, mettendo in relazione lo scandalo con il cattivo esempio, secondo il suo significato teologico⁵¹. Richiamandosi alla tradizione veterotestamentaria⁵², la decretale *magnae devotionis*, relativa a un chierico che chiedeva al proprio vescovo di essere sciolto da un voto, evidenziava che i comportamenti dei prelati erano generalmente seguiti. Pertanto, il pontefice ritenne inopportuno concedere lo scioglimento del vincolo per evitare che i fedeli fossero indotti a seguire il cattivo esempio («scandalum posset laicorum mentibus generari»)⁵³. Anche nella decretale *licet in corrigendis*, si rilevava che i crimini commessi dagli ecclesiastici, secolari e regolari, «cedunt non so-

⁵⁰ O. CONDORELLI, *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata*, cit., p. 134.

⁵¹ Evidenzia tale legame W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 72.

⁵² Lv 4,4.

⁵³ X 3,34,7. Cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., pp. 65 e 72.

lum in animarum dispendium sed etiam in scandalum plurimorum»⁵⁴. Se tali condotte potevano indurre alcuni a seguire il cattivo esempio, per altri esse potevano essere inaccettabili (proprio perché contrarie al modello che avrebbero dovuto rappresentare), come evidenziava ancora Innocenzo III nella decretale *contingit*, nella quale si stigmatizzavano i chierici che, abbandonati i segni dello stato clericale (in particolare la tonsura) per dedicarsi agli affari secolari, si affrettavano ad esibirli solo per riacquisire i relativi privilegi (in particolare quelli del foro ecclesiastico)⁵⁵.

Anche papa Onorio III ribadiva che «clericorum vita generare non debeat laicis scandalum, sed praestare honestatis exemplum»⁵⁶.

All'inizio del XVII secolo, lo avrebbe evidenziato anche il cardinale Domenico Toschi, riassumendo la tradizione giuridica di età medievale e moderna: le prese di posizione manifestate nei confronti di un ecclesiastico che avesse posto in essere un comportamento scandaloso erano più nette di quelle espresse nei confronti di un laico, per la funzione di esempio che il clero doveva svolgere per i fedeli («Gravius autem dicitur scandalum factum si minus rectum in clericis, quam in laicis, quia facilius trahitur ad exemplum perniciosum»)⁵⁷.

Sia che si trattasse di condotte illecite diventate di pubblico dominio (a cominciare dall'incontinenza clericale), sia, come si avrà modo di vedere, di atti leciti (compiuti quindi nell'esercizio delle proprie funzioni) ma impopolari, lo scandalo suscitato nella comunità aveva l'effetto di privare l'ecclesiastico della fiducia da parte dei fedeli, necessaria anche per esercitare il controllo su di essi. Tale elemento di debolezza, all'interno della gerarchia ecclesiastica, determinò una decisa e specifica risposta della Chiesa volta a contenere gli scandali provocati dai chierici.

L'esigenza di salvaguardare la comunità dallo scoppio di scandali giustificò, innanzitutto, la punizione dei chierici che avessero violato i precetti imposti dalla religione cristiana. Come si è accennato, anche laddo-

⁵⁴ X 1.31.12. Cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 72.

⁵⁵ X 5.39.45, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 72.

⁵⁶ X 3.1.16, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 78. Analogamente X 5.1.27, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 80.

⁵⁷ D. TOSCHI, *Practicæ conclusiones*, Lugduni 1634, tomo VII, concl. 51, *Scandalum quid sit, et operetur*, p. 60, n. 3.

ve non vi fosse alcun comportamento da punire, lo scandalo suscitato all'interno della comunità avrebbe comunque potuto produrre effetti giuridici: se ne parlerà. Per ora, si considerino le condotte contrarie a valori sui quali vi era coincidenza di vedute fra istituzioni e società: valori condivisi dalla (o imposti alla) coscienza collettiva e tutelati dall'ordinamento. Basterà tenere presente, in proposito, che i concili ecumenici tardo antichi concorsero ad individuare una serie di comportamenti vietati (vietati appunto perché scandalosi), su cui fu edificato il sistema delle norme disciplinari del clero.

Sulla nozione di scandalo si fondarono alcune delle norme conciliari, che, a partire dal IV secolo, contribuirono a regolare l'organizzazione ecclesiastica, anche con riguardo ai profili disciplinari del clero.

Il primo concilio di Nicea del 325, ad esempio, proibì l'usura al clero. Dando atto che «molti che sono soggetti ad una regola religiosa, trascinati da avarizia e da volgare desiderio di guadagno ... prestando, esigono un interesse», il concilio punì con l'esclusione dal clero gli ecclesiastici che avessero ricevuto interessi usurari o che avessero ottenuto qualche altro «guadagno scandaloso» («*turpis lucri gratia*»)⁵⁸.

Il secondo concilio niceno del 787 disciplinò la continenza del clero, nel solco tracciato sin dal primo concilio niceno, che aveva proibito ai vescovi, ai sacerdoti, ai diaconi e a qualsiasi membro del clero di vivere con una donna (ad eccezione della madre, della sorella, della zia «*vel eas tantum personas quae suspicionem effugiunt*»)⁵⁹. Si punirono, infatti, gli ecclesiastici che avessero a servizio una donna, serva o libera, con la censura e, in caso di recidiva, con la deposizione, sulla base della considerazione che le donne che dimoravano nei palazzi vescovili o nei monasteri erano causa di scandalo («*Feminas autem commorari in episcopiis vel etiam monasteriis omnis est offendiculum*»)⁶⁰.

Si vietò, inoltre, di istituire monasteri misti, «*quia scandalum id est offendiculum multis efficitur*», restringendo nel contempo l'accesso di

⁵⁸ *Concilium Nicaenum I*-325, can. 17 (COD, p. 14). Sul divieto dell'usura, *supra*, § 1.1.

⁵⁹ *Concilium Nicaenum I*-325, can. 3 (COD, p. 7). Sull'incontinenza del clero, *supra*, § 1.1.

⁶⁰ *Concilium Nicaenum II*-787, can. 18 (COD, p. 152).

uomini ai monasteri femminili e di donne nei monasteri maschili⁶¹. Come avrebbe precisato l'apparato ordinario al *Decretum* – nel quale il canone fu inserito⁶² – quando i monasteri ospitavano monaci e monache insieme vi erano molte occasioni di fornicazione⁶³. Già papa Gregorio Magno, d'altra parte, in una lettera al vescovo di Rimini del 595, aveva proibito di celebrare messe pubbliche nel monastero dei santi Andrea e Tommaso «ne in servorum Dei recessibus popularibus occasio praebeatur ulla conventibus et simpliciores ex hoc animas plerumque, quod absit, in scandalum trahat frequentior quoque muliebris introitus»⁶⁴.

L'obbligo di continenza per i chierici sarebbe stato ribadito anche nel basso medioevo. La convivenza con una donna era considerata causa di scandalo e, pertanto, riprovata, come risulta, ad esempio, da una decretale di Alessandro III indirizzata all'arcivescovo di Canterbury e ai suoi suffraganei e volta ad estirpare la prassi scandalosa di mantenere concubine («Unde quum in Anglia prava et detestabili consuetudine et longo tempore sit obtentum, ut clerici fornicarias in suis domibus habeant, nos volentes tam grave scandalum de populo removere»)⁶⁵. Come è noto, mentre il quarto concilio lateranense del 1215 ribadì le sanzioni per i chierici incontinenti⁶⁶, la legislazione episcopale vietò ai sacerdoti di vivere con concubine o altre donne (come, ad esempio, cuciniere) «unde scandalum oriatur»⁶⁷.

⁶¹ *Concilium Nicaenum II-787*, can. 20 (COD, pp. 153-154).

⁶² C. 18 q. 2 c. 21.

⁶³ *Gl. diffinimus* ad C. 18 q. 2 c. 21.

⁶⁴ GREGORIO MAGNO, *Lettere*, cit., V, 49.

⁶⁵ X 3.2.4, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 58.

⁶⁶ *Concilium Lateranense IV-1215*, can. 14 (COD, p. 242).

⁶⁷ Si vedano, ad esempio il concilio convocato dal legato apostolico Robert de Courçon nel 1213 a Parigi («Inhibemus etiam districtius, ne clerici in sacris ordinibus constituti, etiamsi beneficiati non fuerint, in propriis domibus, vel in alienis, publice fornicarias habeant, unde scandalum oriatur»), cfr. MANSI, 22, coll. 817-844 oppure il concilio diocesano di Autun, nella provincia ecclesiastica di Lione, del 1299 («Monemus in generali universos tam clericos, maxime in ordinibus sacrissimis constitutos, quam laicos, ne in domibus suis vel etiam alienis publice concubinas, vel mulieres de quibus sinistra suspicio vel scandalum oriatur, teneant»), cfr. E. MARTÈNE, *Thesaurus novus anecdotorum*, IV, Lutetiae Parisiorum, 1717, coll. 480-490. È possibile accedere alle trascrizioni di tali

Come si è già avuto modo di accennare, la principale sanzione canonica nei confronti dei chierici colpevoli di gravi peccati o crimini consisteva nella dimissione dallo stato clericale.

Come chiariva, a metà del IX secolo, il *Poenitentiale* di Rabano Mauro, «secundum sacrorum canonum instituta», gli ecclesiastici ordinati *in sacris* che, prima o dopo l'ordinazione, avessero commesso spergiuro, furto, fornicazione o altri crimini capitali avrebbero dovuto essere deposti⁶⁸. Nel ribadire la distinzione tra peccati pubblici e privati, crimini noti alla comunità (perché ad esempio il chierico era stato colto in flagrante nella commissione del fatto) ovvero commessi di nascosto – rilevante, come si è visto, ai fini della disciplina della penitenza –, il penitenziale concluse che solo in caso di crimine pubblico il chierico sarebbe decaduto dall'ufficio «quia scandalum est populo Dei». In questo caso, infatti, il permanere del chierico all'interno della comunità avrebbe costituito un cattivo esempio per i fedeli; al contempo, il discredito gettato sulle autorità ecclesiastiche avrebbe potuto indurli alla disobbedienza. Qualora, invece, i crimini fossero stati confessati in segreto – come in genere avveniva per chi era di condizione clericale –, il presbitero avrebbe potuto mantenere l'incarico: in mancanza di sospetti circolanti sull'ecclesiastico, sarebbe stato il provvedimento disciplinare a “scoperchiare” le sue colpe, facendo scoppiare lo scandalo. In questo caso, era, dunque, interesse della Chiesa mettere a tacere le notizie relative ai crimini commessi per evitare che diventassero di pubblico dominio e suscitassero sconcerto nella comunità. La sanzione della decadenza dall'ufficio era, dunque, determinata, non tanto dalla gravità del fatto commesso, quanto dalla diffusione della notizia di esso all'interno della comunità: essa mirava a salvaguardare la comunità, più che a correggere il presbitero.

statuti sinodali tramite il database online *Corpus Synodalium*, <https://corpus-synodalium.com/>. È ben noto, d'altra parte, che la disciplina del celibato ecclesiastico celava la preoccupazione per le pretese successorie che i figli degli ecclesiastici avrebbero avanzato, a loro volta considerate fonte di scandalo, come si legge, ad esempio, in una decretale di Onorio III, relativa appunto all'indignazione suscitata dal fatto che il figlio del sacerdote della chiesa di Santa Maria di Bruges era succeduto al padre, cfr. X 1.1.17, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 76.

⁶⁸ RABANO MAURO, *Poenitentiale*, cap. X (PL, 110, col. 474).

Tra alto e basso medioevo, il passo – tratto, come si è accennato, dal *Poenitentiale* di Rabano Mauro – sarebbe stato inserito nelle raccolte di Burcardo di Worms (che l'avrebbe però attribuito al concilio di Lerida⁶⁹) e di Ivo di Chartres⁷⁰. Di lì sarebbe poi confluito nel *Decretum* di Graziano⁷¹. Come si vedrà, su tale canone si sarebbe fondata, secondo la riflessione della scienza giuridica canonistica, la legittimazione della potestà punitiva della Chiesa, quantunque fosse risalente ad un tempo in cui le colpe, i peccati e i crimini non erano ancora del tutto differenziati l'uno dall'altro e si fondasse, pertanto, sulla disciplina della confessione. Solo con la progressiva separazione tra il foro penitenziale e quello giudiziale, si sarebbe posto in termini più stringenti il problema dell'accertamento del crimine attraverso il processo⁷².

4. *Scandali e consuetudini nella politica di Gregorio Magno.*

4.1. *Consuetudini locali ...*

Spesso, è l'applicazione di una norma giuridica (e non la sua violazione) a incontrare l'opposizione e la resistenza della comunità nella quale deve essere applicata, in quanto considerata contraria ai valori socialmente condivisi e che sovente si manifestano nelle pratiche diffuse e ripetute che un popolo pone spontaneamente in essere per rispondere alle proprie esigenze e ai propri bisogni⁷³. Quando tali valori si esprimono nei *mores* e

⁶⁹ BURCARDO DI WORMS, *Decretum*, 19, 150 (*PL*, 140, col. 1012).

⁷⁰ IVO DI CHARTRES, *Decretum*, 6, 400 (*PL*, 161, col. 530); ID., *Panormia*, 3, 152 (*PL*, 161, col. 1166). Contro la tradizionale attribuzione della *Panormia* a Ivo di Chartres, cfr. C. ROLKER, *Canon Law and the Letters of Ivo of Chartres*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

⁷¹ D. 50 c. 34.

⁷² *Infra*, cap. III, § 3.2.1.

⁷³ Sulla rilevanza giuridica della consuetudine da un punto di vista storico e sul suo rapporto con le altre fonti del diritto, cfr. J. GILISSEN, *La coutume*, Turnhout, Brepols, 1982; *La coutume, 2. Europe occidentale médiévale et modern*, Bruxelles, De Boeck, 1990; J. MCINTYRE, *Customary law in the Corpus Iuris Canonici*, San Francisco, Mellen Research University Press, 1990; A. PERREAU-SAUSSENE-J.B. MURPHY (eds.), *The Nature*

nelle *consuetudines* – concetti che sono comunemente identificati, nonostante il noto passo delle *Etymologiae* di Isidoro di Siviglia⁷⁴, poi confluito nel *Decretum* di Graziano⁷⁵, tendesse a distinguerli –, si verifica un contrasto tra i valori tutelati dall'ordinamento attraverso le leggi e quelli espressi dal popolo nelle consuetudini.

In tali casi, lo scandalo nasce, dunque, dal contrasto fra legge e consuetudine (o, anche, fra una consuetudine generale ed una locale).

Nella storia degli ordinamenti, sono stati frequenti i tentativi (riusciti o meno) delle autorità volti ad estirpare consuetudini e ad imporre una legge diversa. Nella dialettica tra *voluntas principis* e *voluntas populi*, l'abolizione di una consuetudine può provocare reazioni di disapprovazione all'interno della comunità nella quale è osservata: essa corrisponde, infatti, alla conculcazione dei valori diffusi nella comunità e può, pertanto, dare origine a resistenze o proteste, riconducibili al fenomeno dello *scandalum*. Come avrebbe evidenziato la glossa ordinaria al *Liber Extra*, le consuetudini (purché non *reprobatae*) dovevano essere osservate (ossia seguite dagli utenti e rispettate dal legislatore) proprio per evitare che scoppiassero scandali tra la popolazione («*antiqua consuetudo quae tamen non sit a iure reprobata servanda est precipue propter scandalum*»)⁷⁶.

Il problema – che, come è ben noto, fra XII e XIII secolo sarebbe stato ricondotto dalla scienza giuridica entro il più ampio dibattito relativo al rapporto fra legge e consuetudine⁷⁷ – si poneva, dunque, quando le auto-

of Customary Law. Legal, Historical and Philosophical Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2007; P. ANDERSEN-M. MÜNSTER-SWENDSEN (eds.), *Custom. The development and use of a legal concept in the Middle Ages. Proceedings of the Fifth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2008*, Copenhagen, DJØF Pub., 2009; D.J. BEDERMAN, *Custom as a source of law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

⁷⁴ ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiae*, 3, 10, 3 («*Consuetudo autem est, de moribus tracta tantudem*») (si è consultata la seguente edizione: ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologie o Origini*, a cura di A. VALASTRO CANALE, Torino, Utet, 2006).

⁷⁵ D. 1 c. 5.

⁷⁶ Gl. *observata consuetudini* ad X 4.14.3.

⁷⁷ Sulle elaborazioni dottrinali sul tema della consuetudine e sul suo contrasto con la legge, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *La nuova scienza del diritto*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 123-179 (in part. pp. 173-179);

rità avessero estirpato consuetudini locali diverse o in contrasto con le leggi o le consuetudini generali. Data la rilevanza della consuetudine tra le fonti del diritto, la questione assunse un'importanza cruciale nella Chiesa dei primi secoli. Come ora si vedrà, le autorità scelsero in molti casi di tollerare la consuetudine, anche se *contra legem*, quando la sua abrogazione avesse suscitato manifestazioni di dissenso nella comunità. La soluzione fu, di volta in volta, il risultato di un'attenta considerazione degli effetti derivanti dalla concessione di regimi eccezionali ovvero dall'imposizione di discipline uniformi sull'effettiva possibilità di governare⁷⁸.

Tra epoca tardoantica ed età altomedievale, la questione fu affrontata soprattutto con riguardo all'abolizione degli usi liturgici contrari al rito ufficiale della Chiesa. Nell'età del diritto comune, le soluzioni offerte dalle autorità ecclesiastiche per fronteggiare nel concreto tale problema sarebbero servite alla dottrina canonistica per riflettere, in termini generali, sugli effetti giuridici dello scandalo. Basterà pensare, in proposito, all'atteggiamento assunto da Gregorio Magno nei confronti della grande varietà di pratiche religiose coesistenti all'interno della Chiesa del VI secolo⁷⁹. Il pontefice ammise, infatti, anche riti contrari alla liturgia romana, ritenendo che la diffidenza degli usi liturgici non attentasse all'unità della Chiesa⁸⁰: come vedremo, fu l'esigenza di evitare manifestazioni di dissenso a giustificare il rispetto delle prassi locali, anche se contrarie alle forme di culto generalmente adottate.

Occorre considerare, peraltro, che già i padri della Chiesa si erano e-

E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, introduzione di E. CONTE-A. FIORI-L. LOSCHIAVO-M. MONTORZI, Roma, Senato della Repubblica, 2020, 2, pp. 101-168.

⁷⁸ Su questo tema, cfr. R. BIANCHI RIVA, *Innocenzo III tra diritto e società*, cit.

⁷⁹ Sull'influenza di Gregorio Magno sulla cultura giuridica medievale, G. ARNALDI, *Gregorio Magno e la giustizia*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto, 7-13 aprile 1994 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 42), 1, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1995, pp. 57-102; A. PADOA SCHIOPPA, *Gregorio Magno giudice*, in *Studi medievali*, LI, 2010, pp. 581-610.

⁸⁰ GREGORIO MAGNO, *Lettere*, cit., I, 43. Cfr. inoltre V. SEUMOIS, *Papauté et les missions au cours des six premiers siècles*, Paris-Louvain, Eglise Vivante, 1953, pp. 98-99.

spressi per la validità delle differenti consuetudini locali, al punto che Agostino, in una lettera a Gennaro scritta intorno al 400, aveva suggerito di adeguarsi agli usi praticati in un luogo, anche se differenti dai propri, per evitare di provocare scandalo. La sua lettera si fondava, a sua volta, sull'insegnamento di Ambrogio, che aveva affermato di osservare l'uso romano di digiunare il sabato quando si recava a Roma, sebbene a Milano non fosse praticato⁸¹.

Lo stesso Agostino aveva, tuttavia, evidenziato, in un'altra lettera a Gennaro di poco successiva, che le consuetudini locali non fondate sull'autorità delle Sacre Scritture, né recepite in concili episcopali, né corroborate dalla consuetudine della Chiesa universale dovessero essere sopprese⁸².

Entrambi i passi sarebbero stati accolti nella *distinctio* 12 del *Decretum*⁸³: mentre la prima lettera fu tratta dalla collezione di Ivo di Chartres⁸⁴, l'introduzione della seconda si deve all'iniziativa di Graziano, che, peraltro, in un suo *dictum*, precisò che solo le consuetudini universali o invertebrate dovevano essere rispettate, mentre quelle osservate nelle singole comunità o da breve tempo potevano, «inventa opportunitate», essere private di efficacia⁸⁵.

Sarebbe stata la scienza giuridica canonistica sviluppatasi nel corso del XII secolo a spiegare quando si ravvisasse l'opportunità di disapplicare una consuetudine e a chiarire – sulla base di una prassi riconducibile a Gregorio Magno – che le consuetudini locali potevano essere estirpate solo se ciò non avesse provocato l'opposizione delle comunità nelle quali erano osservate: l'apparato ordinario al *Decretum* specificò, infatti, che

⁸¹ AGOSTINO, Ep., 54 (*PL*, 33, col. 200). Tra gli studi più recenti sulla dimensione giuridica delle opere di sant'Agostino, cfr. A.A. CASSI, *La giustizia in S. Agostino. Itinerari agostiniani del quartus fluvius dell'Eden*, Milano, Angeli, 2013.

⁸² AGOSTINO, Ep., 55 (*PL*, 33, col. 221).

⁸³ D. 12 c. 11 e c. 12.

⁸⁴IVO DI CHARTRES, *Decretum*, 4, 206 (*PL*, 161, col 310).

⁸⁵ D. 12 d. post c. 11 («Hoc autem de consuetudine illa intelligendum est, quae vel universalis ecclesiae usu, vel temporis prolixitate robatur. Ceterum, si pro varietate temporum vel animorum variae consuetudines introducantur, inventa opportunitate, resecande sunt potius, quam observandae»).

l'abrogazione delle consuetudini era ammessa soltanto «si potest fieri sine scandalio»⁸⁶. Si riconosceva che l'abolizione di un uso locale da parte delle autorità ecclesiastiche poteva provocare reazioni all'interno della comunità nella quale trovava applicazione, dando vita a vere e proprie manifestazioni di opposizione, che la Chiesa non poteva permettersi di tollerare, anche a costo di sacrificare l'unità della liturgia.

Come si è detto, tale principio affondava le sue radici nella politica ecclesiastica di Gregorio Magno, come risulta da una lettera poi inserita nel *Decretum* di Graziano⁸⁷, che sarebbe diventata uno dei principali *loci* della riflessione giuridica sugli effetti giuridici dello scandalo nel diritto canonico classico.

La lettera, indirizzata all'arcivescovo di Cagliari Gennaro, risale al 594⁸⁸.

Occorre tenere presente che l'anno precedente, Gregorio aveva vietato ai presbiteri della diocesi cagliaritana di ungere con il crisma i battezzandi, secondo l'uso bizantino, che consentiva appunto anche ai semplici presbiteri di amministrare contemporaneamente i sacramenti del battezzimo e della cresima⁸⁹.

Il pontefice aveva ribadito l'osservanza della liturgia romana, che riservava l'amministrazione della cresima ai vescovi. Così stabiliva, ad esempio, una lettera di papa Gelasio del 494, volta a contenere le funzioni esercitate dai presbiteri, poi inserita nel *Decretum* di Graziano⁹⁰. Analogamente disponeva un frammento, anch'esso incluso nel *Decretum* di Graziano⁹¹, che le *Decretali pseudo-isidoriane* attribuivano a una lettera di papa Leone Magno ai vescovi della Germania e della Gallia⁹², ma che in realtà si riferiva a un canone del secondo concilio provinciale di Siviglia del 619, teso a distinguere i poteri spettanti ai vescovi e ai presbiteri (il

⁸⁶ Gl. *hoc autem* ad D. 12 c. 11; gl. *facultas* ad D. 12 c. 12.

⁸⁷ D. 95 c. 1.

⁸⁸ GREGORIO MAGNO, *Lettere*, cit., IV, 26.

⁸⁹ GREGORIO MAGNO, *Lettere*, cit., IV, 9.

⁹⁰ D. 95 c. 2.

⁹¹ D. 68 c. 4.

⁹² *Decretales pseudo-Isidoriane et Capitula Angilramni*, ed. P. HINSCHIUS, Leipzig, 1863 (rist. anast. Aalen, Scientia, 1963), p. 628.

cui testo era stato peraltro interpolato mediante l'aggiunta di un riferimento ai corepiscopi)⁹³.

La disapprovazione suscitata da tale proibizione dovette essere espressa così apertamente dal clero sardo («Pervenit ad nos, quosdam scandalizatos fuisse, quod presbiteros crismate tangere eos, qui baptizati sunt, prohibimus») da indurre Gregorio a ritornare sui suoi passi, ammettendo eccezionalmente che, in assenza del vescovo, i presbiteri della diocesi cagliaritana potessero ungere i battezzandi con il crisma⁹⁴.

Come avrebbe chiarito Graziano, in un *dictum* espressamente volto a sciogliere le contraddizioni tra alcuni passi concernenti i poteri dei vescovi accolti nel *Decretum*, la concessione ai presbiteri di Cagliari costituiva un'eccezione, dettata unicamente dall'esigenza di sedare lo scandalo a cui avevano gridato i fedeli della diocesi («Sed istud Gregorii pro scandalo sedando semel concessum legitur»).

Attraverso il riferimento alla *necessitas*, a cui la scienza giuridica basso medievale avrebbe ricondotto l'esigenza di contenere gli scandali⁹⁵, la deroga fu giustificata dall'urgenza di amministrare il sacramento in assenza del vescovo. La regola generale restava valida qualora il vescovo fosse presente ovvero se, in sua assenza, non vi fosse alcuna impellente esigenza di impartire la cresima («Illud autem Leonis et Gelasii uso approbante prevaluit, nisi forte ubi aliquorum consuetudo hoc admisit, ut in absentia episcopi extrema necessitate cogente ex concessione Gregorii presbiteri baptizatos in frontibus liniant. Prohibitio vero Leonis et Gelasii in eo casu intelligatur, cum episcopi presentes sunt, vel cum non cogit ultima necessitas»)⁹⁶.

La rilevanza delle reazioni sociali per affermare la validità degli usi locali può essere inferita anche da una lettera inviata, nello stesso anno, all'arcivescovo di Milano Costanzo, nella quale Gregorio negò che un comportamento conforme a una consuetudine vigente all'interno delle diocesi potesse suscitare scandalo. Alcuni vescovi della provincia ravenna-

⁹³ HEFELE-LECLERCQ, 2.2, p. 1229 e 3.1, p. 257.

⁹⁴ T. PINNA, *Gregorio Magno e la Sardegna*, Sassari-Cagliari, 2D Editrice Mediterranea, 1989, pp. 28-29.

⁹⁵ *Infra*, cap. IV. § 2.1.

⁹⁶ D. 95 d. post c. 2.

te si erano lamentati del comportamento dell'arcivescovo durante la celebrazione delle messe. Il papa stabilì che, se tale comportamento si rifaceva a una consuetudine in vigore nella provincia ecclesiastica, essi non avevano alcun motivo per scandalizzarsi; solo nel caso in cui l'iniziativa del metropolita non avesse corrisposto a una tradizione consolidata, la disapprovazione dei presuli avrebbe giustificato il cessare del comportamento («*Si vero consuetudo non fuit, fieri non debet, unde quibusdam scandalum moveri possit*»). Quantunque il pontefice non comprendesse le ragioni per le quali tale comportamento era adottato, egli lo autorizzò purché – ribadì – non avesse suscitato scandalo⁹⁷.

4.2. ... e unità dell'ordinamento.

Se, da un lato, l'esigenza di evitare scandali costituì per Gregorio Magno un argomento per legittimare consuetudini difformi dalla liturgia ufficiale, dall'altro, essa servì al pontefice anche per giustificare la soppressione: l'ampio significato del termine consentì, infatti, di ricondurvi tanto l'esigenza di contenere manifestazioni popolari di protesta provenienti dalle singole comunità, quanto quella di evitare scissioni che coinvolgessero l'intera *societas christiana*.

Sulla necessità di evitare scandali si giocò, dunque, il delicato equilibrio tra l'esigenza di salvaguardare le tradizioni delle comunità diocesane, al fine di mantenerne il consenso, e quella, opposta, di garantire una certa uniformità degli usi liturgici, funzionale alla coesione della Chiesa.

Basterà pensare, del resto, che, nella politica di Gregorio Magno, anche i rapporti tra il vescovo di Roma e il patriarca di Costantinopoli furono improntati alla necessità di evitare scandali e di mantenere l'unità della Chiesa. La controversia (che vide anche l'intervento dell'imperatore bizantino) era insorta quando il patriarca di Costantinopoli si era proclamato vescovo universale, rivendicando autorità pari a quella del papa. L'imperatore Maurizio aveva esortato Gregorio Magno a porre fine alla questione «*ut pro appellatione frivoli nominis inter nos scandalum generari non debeat*». Nella risposta inviata all'imperatore nel 597, il pontefice diede atto di avere ricevuto i nunzi del patriarca Ciriaco «*ne quid for-*

⁹⁷ GREGORIO MAGNO, *Lettere*, cit., IV, 37.

tasse scandali in unitate sanctae ecclesiae ex sacerdotum dissensione generari potuisset», ribadendo tuttavia che, per mantenere la pace all'interno della cristianità, avrebbe dovuto invitare il patriarca ad astenersi dal qualificarsi con simili appellativi⁹⁸.

Quantunque la questione della varietà dei riti fosse destinata a diventare cruciale nel dibattito relativo all'unità della Chiesa originato dagli scismi successivi all'anno Mille, il timore che le differenze liturgiche – talvolta frutto di un irrigidimento particolaristico – potessero condurre ad una disgregazione della comunità cristiana non mancò di essere avvertita sin dall'epoca tardoantica ed alto medievale⁹⁹.

Sul punto, appariva necessario adottare una politica uniformatrice per evitare un'eccessiva frammentazione degli usi e scongiurare il pericolo di divisioni all'interno della *societas christiana*. Come si è detto, fu, anche in questo caso, la nozione di scandalo a giustificare l'adozione di politiche di omologazione, mediante la soppressione di consuetudini contrarie all'ortodossia. In questo caso era, dunque, la consuetudine, e non la sua abrogazione, ad essere considerata scandalosa.

Già nel primo concilio di Nicea del 325, d'altra parte, era «sembrato bene stroncare assolutamente la consuetudine, che in qualche parte ha preso piede, contro le norme ecclesiastiche, in modo che né vescovi, né presbiteri, né diaconi si trasferiscano da una città all'altra», a causa dei «molti tumulti e agitazioni verificatisi» («Propter multam perturbationem et seditiones quae fiunt placuit consuetudinem omnimodis amputari, quae praeter regulam in quibusdam partibus videtur admissa, ita ut de civitate ad civitatem non episcopus, non presbyter, non diaconus transferatur»)¹⁰⁰.

Gregorio Magno si pronunciò sul tema della varietà delle consuetudini, nel 591, in una lettera al vescovo Leandro, all'indomani della conversione del re visigoto Recaredo, con riguardo alla pratica della triplice immersione battesimale. Pur affermando che «nulla impedisce alla Chiesa che sotto un'unica fede ci siano consuetudini diverse», il pontefice raccomandò di amministrare il battesimo mediante singola immersione, come

⁹⁸ GREGORIO MAGNO, *Lettere*, cit., VII, 30.

⁹⁹ V. SEUMOIS, *Papauté et les missions*, cit., pp. 160-162.

¹⁰⁰ *Concilium Nicaenum I – 325*, can. 15 (COD, p. 13).

prescritto dall'uso ortodosso, per evitare che la prassi degli eretici pren-desse il sopravvento¹⁰¹.

Le prescrizioni di Gregorio riguardanti il battesimo furono recepite dal quarto concilio di Toledo, tenutosi nel 633 sotto la presidenza di Isidoro di Siviglia¹⁰². Richiamando espressamente la lettera che Gregorio aveva inviato a Leandro, i vescovi intervenuti al concilio riconobbero che la varietà dei riti costituiva un pericolo per l'unità della fede e ribadirono che il battesimo doveva celebrarsi mediante singola immersione, invocando la necessità di evitare scissioni all'interno della Chiesa derivanti appunto dal ricorso a differenti pratiche religiose («*propter vitandum scismatis scandalum, vel heretici dogmatis usum*»). Il canone sarebbe stato incluso nelle raccolte di Ivo di Chartres¹⁰³ e, successivamente, nel *Decretum* di Graziano, che lo avrebbe collocato all'interno del trattato *De consecratione*¹⁰⁴: la glossa ordinaria avrebbe sottolineato l'esigenza, già espressa nel concilio, che il rito si svolgesse in modo uniforme in tutta la cristianità («*simplam id est uniformem*»)¹⁰⁵.

Anche in questo caso il ricorso alla nozione di *scandalum* da parte di Gregorio Magno esercitò una influenza profonda sul diritto canonico medievale, offrendo ai pontefici un duttile strumento nel programma di accentramento della monarchia papale tra XII e XIII secolo. Basterà pensare, in proposito, che la costituzione *licet Graecos* del quarto concilio lateranense subordinò le diocesi orientali alla liturgia romana per evitare la disgregazione della *societas christiana* («*volentes ergo tantum ab ecclesia Dei scandalum amovere*»); nonostante, infatti, si affermasse di voler rispettare le consuetudini locali, i riti greci difformi da quelli romani furono vietati¹⁰⁶.

Da questo punto di vista, non si può non evidenziare ancora una

¹⁰¹ GREGORIO MAGNO, *Lettere*, cit., I, 41.

¹⁰² HEFELE-LECLERCQ, 3.1, pp. 268-269.

¹⁰³ IVO DI CHARTRES, *Decretum*, 1, 129 (PL, 161, col. 90); ID., *Panormia*, 1, 59 (PL, 161, col. 1059).

¹⁰⁴ D. 4 de cons. c. 85.

¹⁰⁵ Gl. *simplam* ad D. 4 de cons. c. 85.

¹⁰⁶ X 3.42.6 = *Concilium Lateranense IV – 1215*, can. 4 (COD, p. 235), su cui cfr. R. BIANCHI RIVA, *Innocenzo III tra diritto e società*, cit., pp. 259-261 e W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 64.

volta come il termine *scandalum* potesse assumere significati completamente diversi: in questo contesto, esso non indicava più le rivolte delle comunità nei confronti delle autorità centrali, ma corrispondeva piuttosto alla divisione tra comunità e quindi alla rottura dell'unità religiosa, che poteva anche costituire causa di scisma. In entrambi i casi, si riferiva, tuttavia, a fenomeni altamente rischiosi per il governo della Chiesa, costretta a misurarsi con situazioni fortemente destabilizzanti per la sua politica.

5. *Lo scandalo nei canoni sinodali dell'età carolingia.*

Il concetto di scandalo, ampiamente utilizzato, come si è visto, nel diritto canonico già a partire dal IV secolo per disciplinare comportamenti che offendevano la sensibilità pubblica, continuò a rappresentare anche nei secoli successivi uno degli strumenti giuridici più adatti nella regolamentazione del rapporto tra le autorità ecclesiastiche e i fedeli.

In particolare, il termine *scandalum* ricorre con frequenza nei canoni dei sinodi che furono convocati tra il IX e il X secolo dalla monarchia franca e che, come è noto, influenzarono sovente anche la legislazione secolare su questioni relative all'organizzazione della Chiesa, nell'ambito della politica ecclesiastica dei carolingi¹⁰⁷.

Il profondo legame con la Chiesa e la frequente commistione tra funzioni civili e religiose che caratterizzarono sin dall'inizio il regno dei Franchi condussero a una intensa legislazione – sia secolare sia conciliare (o sinodale) – volta a rafforzare il consenso (e, dunque, l'obbedienza) dei fedeli/sudditi nei confronti delle autorità civili e religiose e a garantire, al contempo, l'ordine all'interno della società. Non sorprende, quindi, che i canoni volti a contenere manifestazioni collettive di dissenso fossero funzionali anche alla politica di governo della monarchia e che, pertanto, fossero sovente sollecitati o recepiti dai sovrani franchi, al punto che, stante la

¹⁰⁷ A. PADOA SCHIOPPA, *Sulla giustizia ecclesiastica nell'Italia carolingia: i capitolari*, in ID., *Studi sul diritto canonico medievale*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2017, pp. 47-77; ID., *La giustizia ecclesiastica dell'età carolingia: i canoni sinodali*, *ivi*, pp. 79-126.

stretta connessione fra legislazione secolare ed ecclesiastica che connotò il periodo carolingio, non è sempre possibile scindere i due ambiti.

Le disposizioni canoniche volte a evitare comportamenti disapprovati dai fedeli – sia che fossero vietati o autorizzati o addirittura imposti dalla Chiesa – si fondarono, anche in questi secoli, sulla nozione di scandalo.

Che il popolo manifestasse il proprio malcontento nei confronti delle autorità ecclesiastiche è ben noto.

Il clero si lasciava andare sovente a comportamenti ingiusti e arbitrari, che avevano l'effetto di suscitare nei fedeli indignazione nei confronti dei responsabili, in particolare, e delle istituzioni ecclesiastiche, in generale. Il mantenimento del consenso implicava, senza dubbio, il contenimento di tali condotte.

Basterà ricordare, in proposito, che un canone del concilio di Chalon-sur-Saône, convocato nell'813 su ordine di Carlo Magno «super statu ecclesiarum corrigendo»¹⁰⁸, raccomandò ai vescovi che visitavano le parrocchie con il primario scopo di indagare su eventuali illeciti commessi¹⁰⁹ di non comportarsi in modo arbitrario nei confronti dei fedeli e del clero inferiore: in particolare, impose ai presuli di non scandalizzare le comunità, abusando nella richiesta di tributi («ne quem scandalizent aut gravent»)¹¹⁰. Il canone – che non fu tra quelli confermati dall'imperatore nel

¹⁰⁸ HEFELE-LECLERCQ, 3.2, pp. 1135-1148.

¹⁰⁹ È ben noto che, sin dal IV secolo, le visite annuali avevano lo scopo di controllare le diocesi e, in particolare, vigilare sulla disciplina del clero. A partire dal IX secolo fu istituzionalizzato il compito di scoprire e di punire alcuni gravi crimini (commessi non solo dagli ecclesiastici, ma anche dai laici) che avessero suscitato scandalo nella comunità parrocchiale. Sul tribunale sinodale e sulla procedura *per inquisitionem* da esso adottata e attestata dai *Libri duo de synodalibus causis et de disciplinis ecclesiasticis* di Reginone di Prüm all'inizio del X secolo, cfr. F. GANSHOF, *L'Eglise et le pouvoir royal dans la monarchie franque sous Pépin III et Charlemagne*, in *Le Chiese nei regni dell'Europa occidentale e i loro rapporti con Roma sino all'800*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1960, pp. 95-141; W. HARTMANN, *Il vescovo come giudice. La giurisdizione ecclesiastica su crimini di laici nell'alto medioevo (secoli VI-XI)*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, XI/2, 1986, pp. 320-341; F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma, École Française de Rome, 1995, pp. 235-238; A. BASSANI, *Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 27-40.

¹¹⁰ *Concilium Cabillonense*, can. 14, in *MGH, Conc.*, 2.1, p. 276. Sui concili con-

capitulare Aquisgranense emanato nello stesso anno¹¹¹, sarebbe stato però inserito da Graziano nel *Decretum*¹¹². La questione relativa agli abusi commessi in occasione delle visite pastorali, d'altra parte, sarebbe stata affrontata anche durante il terzo concilio lateranense, che, nel regolare dettagliatamente le visite, proibì ai vescovi di gravare i fedeli con esazioni ed imposte ed ammise, invece, che potessero chiedere un contributo moderato per far fronte ad eventuali necessità sopravvenute «ut si manifesta et rationabilis causa exstiterit»¹¹³.

Nell'836, il concilio di Aquisgrana, convocato da Ludovico il Pio per attuare una riforma generale dello stato dei chierici e dei laici, individuò, con riguardo al clero inferiore, quattro “pericoli” «unde multa negleguntur et scandala generantur». Si tentò, dunque, di correggere coloro che, anziché provvedere a «ea, quae ad cultum divinum pertinent», utilizzavano per fini personali i beni della Chiesa («ecclesias suas expoliant et in prediola sua propria transferunt»)¹¹⁴; coloro che impiegavano donne al proprio servizio (comportamento vietato, come è noto, sin dall'epoca tardoantica) «et multos hac occasione in scandalum et detractionem corruiisse cognovimus»¹¹⁵; coloro che (contro quanto prescritto dai canoni) frequentavano le taverne, gozzovigliavano e si ubriacavano senza pudore, andavano ai mercati, suscitando scandalo tra i fedeli («et quibus debuerant esse in exemplum deveniant in scandalum»)¹¹⁶; infine, coloro che, lamentando di disporre di un patrimonio insufficiente, si dedicavano ad affari temporali, trascurando quelli spirituali¹¹⁷.

Come si è accennato, a suscitare scandalo non erano soltanto comportamenti illeciti o immorali del clero, che la stessa Chiesa tentò di conte-

vocati dietro ordine di Carlo Magno nell'813, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia ecclesiastica dell'età carolingia: i canoni sinodali*, cit., pp. 88-95.

¹¹¹ *Capitulare Aquisgranense*, in *MGH LL*, 1, p. 187.

¹¹² C. 10 q. 3 c. 7.

¹¹³ X 3.39.6 = *Concilium Lateranense III – 1179*, c. 4 (COD, pp. 213-214).

¹¹⁴ *Concilium Aquisgranense a. 836 (?) m. Februario*, can. 30, in *MGH Conc.*, 2.2, p. 712. Cfr. inoltre HEFELE-LECLERCQ, 4.1, pp. 93-99.

¹¹⁵ *Supra*, § 3.2. *Concilium Aquisgranense a. 836 (?) m. Februario*, can. 31, p. 712.

¹¹⁶ *Concilium Aquisgranense a. 836 (?) m. Februario*, can. 32, p. 712.

¹¹⁷ *Concilium Aquisgranense a. 836 (?) m. Februario*, can. 33, p. 713.

nere attraverso un sistema di sanzioni penali o disciplinari. Sovente, si trattava di provvedimenti legittimamente adottati dalle istituzioni ecclesiastiche, che tuttavia non incontravano il gradimento dell’“opinione pubblica”. Ciò si verificava, evidentemente, per un disallineamento tra i valori o gli interessi o i bisogni diffusi nella società e quelli veicolati dalle istituzioni. In questi casi, la Chiesa doveva prendere posizione, soppesando gli opposti interessi in gioco: da un lato, quello di perseguire “a tutti i costi” gli obiettivi che si era proposta, imponendoli alla comunità, e, dall’altro, quello di “ascoltare” le istanze provenienti dal popolo, rinunciando per il momento a realizzare i programmi che si era prefissata. Di fronte alla resistenza o, peggio, alla protesta dei fedeli, spettò alle autorità ecclesiastiche valutare, caso per caso, quale tra i due opposti interessi far prevalere. La soluzione dipendeva dalla qualificazione che la stessa Chiesa attribuiva alle manifestazioni di dissenso espresse dalla società: solo lo scoppio di uno scandalo, infatti, avrebbe giustificato la disapplicazione del provvedimento ecclesiastico. Quando il comportamento era riprovato dalla società, ma ammesso dall’ordinamento, lo scandalo non determinava una sanzione, ma un’eccezione.

Considerata la naturale tendenza a resistere ai cambiamenti, l’opposizione dei fedeli poteva nascere, ad esempio, dall’introduzione di riforme, come risulta da un canone del concilio di Parigi, convocato su ordine degli imperatori Ludovico il Pio e Lotario, nell’829. Temendo che il popolo protestasse per i provvedimenti introdotti in occasione del concilio («ut non per inanem et falsam suspicionem contra nos scandalum sumant») i vescovi ne giustificarono l’adozione, ribadendo di agire per l’utilità generale¹¹⁸. Anche provvedimenti legittimamente assunti dalle autorità ecclesiastiche potevano celare finalità ingiuste. Solo i provvedimenti che rispondevano a una *necessitas* o a una *utilitas publica* – secondo una nota teoria che si sarebbe consolidata nei secoli bassomedievali grazie all’elaborazione dottrinale della scienza giuridica¹¹⁹ – potevano essere pienamente giustificati, al punto da superare l’eventuale scandalo suscitato tra i destinatari (o, forse, potremmo dire, da dimostrare che il dissenso

¹¹⁸ *Concilia quattuor anni 829, precipue concilium Parisiense*, can. 77, in MGH Conc., 2.2, p. 674. Cfr. inoltre HEFELE-LECLERCQ, 4.1, pp. 60-72.

¹¹⁹ E. CORTESE, *La norma giuridica*, cit., 1, pp. 262-268. *Infra*, cap. IV, § 2.1.

espresso dal popolo era privo di fondamento e che, in realtà, il suo interesse coincideva con quello espresso dalle autorità).

Era, dunque, fondamentale che i provvedimenti assunti dalle autorità ecclesiastiche non suscitassero scandalo tra i fedeli.

Il consenso popolare fu posto a fondamento di un canone del concilio di Toulouse dell'844, che vietò di istituire più chiese all'interno della stessa parrocchia «*presbyterorum propter in honestum et periculorum lucrum*». Secondo il canone conciliare, la suddivisione di una parrocchia poteva avvenire solo «*si necessitas populi exegerit*» (perché ad esempio l'estensione della parrocchia ovvero la presenza di zone pericolose come boschi o corsi d'acqua rendevano difficile raggiungere la chiesa soprattutto a donne, bambini o disabili); quando, viceversa, i parrocchiani fossero stati soddisfatti dello *status quo* e la suddivisione fosse apparsa loro come un atto arbitrario e ingiustificato («*ita populo complacet et commodum fuerit, ne sine ratione scandalizetur*»), la parrocchia avrebbe dovuto rimanere indivisa, come previsto dal concilio¹²⁰.

Secoli più tardi, la questione avrebbe trovato riscontro in un parere attribuito a Oldrado da Ponte (ma in realtà scritto da altri e aggiunto successivamente alla raccolta dei suoi *consilia*). Il caso riguardava, in realtà, non la divisione di una parrocchia, ma, all'opposto, l'unione di più parrocchie. Anche in questo caso, tuttavia, risolutivo risultò il consenso dei parrocchiani al provvedimento ecclesiastico. La questione sottoposta al consulente riguardava, infatti, la legittimità dell'unione di dieci parrocchie disposta da un vescovo. La lite si protrasse probabilmente per anni: al parere (asseritamente) di Oldrado furono, infatti, accostati, all'interno della raccolta, altri due pareri probabilmente attribuibili a due professori dell'università di Avignone e risalenti alla fine del Trecento¹²¹. L'autore del *consilium* si espresse per l'illegittimità dell'unione, motivandola sulla base del principio per cui gli scandali dovevano essere evitati a tutti i costi, che, come si vedrà, la scienza giuridica canonistica aveva nel frattempo compiutamente elaborato. La vastità della parrocchia risultante dall'unione aveva, infatti, suscitato il malcontento dei fedeli («*et sic immen-*

¹²⁰ *Toulouse, Juni 844*, c. 7, in *MGH Conc.*, 3, p. 22.

¹²¹ C. VALSECCHI, *Oldrado da Ponte e i suoi consilia. Un'auctoritas del primo Trecento*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 147.

sitas reprobatur»). Erano state, dunque, le (probabili) reazioni di protesta dei parrocchiani a permettere al giurista di considerare illegittima la disposizione del vescovo, che altrimenti, da un punto di vista giuridico, avrebbe dovuto ritenersi perfettamente valida («non debet valere unio tali quia ex hoc populus illarum parochialium ecclesiarum dicitur scandalizatus et propter scandalum nondum factum episcopus debet cessare sed etiam gratia domini pape»)¹²².

Al concetto di scandalo il diritto della Chiesa fece ricorso non solo per indicare manifestazioni di dissenso nell'ambito del rapporto tra autorità ecclesiastiche e fedeli – o, se si vuole, in senso più ampio tra governanti e governati –, ma anche per riferirsi a contrasti tra membri del clero, che inevitabilmente finivano per riverberarsi sul rapporto con il popolo. In questo senso, gli scandali che insorgevano all'interno delle gerarchie ecclesiastiche apparivano fenomeni altrettanto pericolosi, in quanto rischiavano di indebolire le strutture di governo e allentare il controllo sulla società.

Un canone del concilio provinciale di Reisbach del 798, convocato dall'arcivescovo di Salisburgo Arno, vietò ai vescovi di accogliere nella propria diocesi presbiteri provenienti da altre regioni, senza il consenso espresso del vescovo della diocesi di provenienza, ovvero di ordinare sacerdoti o consacrare chiese al di fuori della propria diocesi, affinché non sorgessero contrasti o rivalità fra i membri del clero («non propter hoc inter sacerdotes scandalum nascatur»)¹²³.

Anche i vescovi riuniti nel concilio di Meaux dell'845 diedero atto di avere assistito a gravi contrasti insorti a proposito dell'amministrazione

¹²² OLDRADO DA PONTE, *Consilia seu responsa, et quaestiones aureae*, Venetiis, ex officina Damiani Zenari, 1585, cons. 262, f. 114rb, n. 2.

¹²³ *Concilium Rispacense a. 798 (?)*, can. 14, in *MGH Conc.*, 2.1, p. 200. Cfr. inoltre HEFELE-LECLERCQ, 3.2, pp. 1101-1112. Il fenomeno dei sacerdoti che abbandonavano la propria sede per spostarsi in altre diocesi doveva essere piuttosto frequente, come si desume anche dal concilio di Chalon dell'813, su cui cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *La giustizia ecclesiastica dell'età carolingia: i canoni sinodali*, cit., p. 94. Sull'elaborazione nei secoli del diritto canonico classico della figura giuridica del *clericus peregrinus*, espressione utilizzata sin dall'età tardoantica per indicare il chierico che si allontana dalla propria diocesi, si veda O. CONDORELLI, *Clerici Peregrini. Aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV*, Roma, Il Cigno, 1995.

delle diocesi («quia ob hoc in multis ecclesiis scandalum magnum conspeximus») e disposero, pertanto, che qualora un vescovo fosse impossibilitato a gestire i beni ecclesiastici a causa ad esempio di una malattia avrebbe dovuto provvedervi il metropolita¹²⁴. In un altro canone, relativo alla definizione dei poteri dei corepiscopi, il concilio stabilì altresì che, alla morte del vescovo, i corepiscopi non potessero arrogarsi le funzioni del vescovo «quia ex hoc magnum scandalum et divisionem rerum ecclesiasticarum atque dilationem in canonice ordinandis episcopis dei ecclesiis accidisse conspeximus»¹²⁵.

5.1. *Scandalo e purgatio canonica.*

Nei casi più gravi, lo scandalo nasce dalla commissione di un crimine. O meglio, dall'accusa della commissione di un crimine.

Sappiamo bene, infatti, come basti il sospetto a gettare discredito su un soggetto: la società mediatica ci ha abituato a sentenze pronunciate ben prima del tempo. La riprovazione sociale nasce dalla notizia del fatto, anche se incontrollata o indeterminata, piuttosto che dal suo accertamento, mediante una procedura formalizzata e regolata¹²⁶.

Anzi, una volta che la commissione del crimine viene accertata giudizialmente, lo scandalo “si sgonfia”. La sentenza placa l'indignazione collettiva provocata dal dubbio relativo alla commissione del reato (altro problema, di cui si parlerà, riguarda il caso in cui l'esito del processo non sia “accettato” dal popolo)¹²⁷. La convinzione che la magistratura abbia fatto giustizia ricostituisce l'ordine sociale, restituendo tranquillità al popolo (oltre che fiducia nelle istituzioni). Finché l'accusa non venga provata, invece, le voci, le dicerie, le maldicenze continuano a circolare, alimentando – spesso nel contraddittorio tra colpevolisti e innocentisti – i sospetti all'interno della comunità.

¹²⁴ *Meaux-Paris Juni 845 und Februar 846*, can. 47, in *MGH Conc.*, 3 pp. 107-108. Cfr. inoltre HEFELE-LECLERCQ, 4.1, pp.120-130.

¹²⁵ *Meaux-Paris Juni 845 und Februar 846*, can. 44.

¹²⁶ M. EKSTRÖM-B. JOHANSSON, *Talk scandals*, in *Media, Culture & Society*, 30, 2008, pp. 61-79.

¹²⁷ *Infra*, cap. V. § 4.2.

Sulla base di queste premesse teoriche – da cui sarebbe scaturita la disciplina del processo inquisitorio –, la storia dello scandalo si è intrecciata, tra alto e basso medioevo, con quella della *purgatio canonica*, rimedio che, a partire dal VI secolo, fu concesso ai chierici accusati di un crimine per mostrare (e non dimostrare) la propria innocenza, le cui declinazioni sono state attentamente ricostruite da Antonia Fiori¹²⁸.

Il giuramento di purgazione che il chierico era tenuto a prestare per discolparsi (eventualmente insieme con altri *compurgatores*) aveva il duplice scopo di salvaguardare la reputazione dell'accusato e, al tempo stesso, di riparare la comunità dallo scandalo. *Infamia* e *scandalum* erano due facce della stessa medaglia: l'una guardava agli effetti che l'attribuzione di una colpa provocava sul chierico, l'altro alle dinamiche che essa determinava all'interno della comunità. Che entrambi gli elementi dovessero sussistere affinché si procedesse alla purgazione canonica lo avrebbe chiarito, nel Duecento, Bernardo da Parma in una glossa a una decretale di Innocenzo III sul concubinato ecclesiastico, nella quale evidenziò che «propter solam suspicionem sive famam non est purgatio, nisi scandalum oriatur»¹²⁹.

Enrico da Susa avrebbe, tuttavia, evidenziato che la *purgatio* poteva restituire al chierico la *bona fama*, ma non sopire le voci sul suo conto. A finché lo scandalo si sgonfiasse, occorreva, infatti, attendere il trascorrere del tempo, ossia aspettare che il clamore si spegnesse da sé o, in alternativa, stipulare una pace tra le parti coinvolte, che ponesse fine ai contrasti insorti¹³⁰.

Da questo punto di vista, la sospensione dall'ufficio nelle more della purgazione, che, come ora si vedrà, fu introdotta dalle autorità ecclesiastiche a metà del IX secolo, oltre a perseguire l'intento di indurre il chierico a giurare più rapidamente, assolveva anche il compito di allontanarlo fisicamente dalla comunità, accelerando il naturale processo che conduce l'opinione pubblica a cancellare il ricordo dei fatti inerenti a una persona, conducendo a quello che l'attuale giurisprudenza ha riconosciuto nel “di-

¹²⁸ A. FIORI, *Il giuramento di innocenza nel processo canonico medievale. Storia e disciplina della 'purgatio canonica'*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2013.

¹²⁹ Gl. *scandalum* ad X 3.2.8.

¹³⁰ ENRICO DA SUSA, ad X 5.12.14, f. 47va, n. 4.

ritto all’oblio”¹³¹. La temporanea rimozione dall’ufficio del chierico accusato del crimine, d’altra parte, rappresentava una immediata risposta delle autorità ecclesiastiche, che, quantomeno in via provvisoria, appagava le istanze giustizialiste espresse dal popolo.

Come avrebbe rilevato la scienza giuridica canonistica nel XIII secolo, la risonanza che il comportamento del chierico aveva avuto nella comunità giocava un ruolo cruciale nel determinare la legittimità della sospensione dall’ufficio. Secondo Giovanni Teutonico, infatti, non era tanto l’infamia del chierico a giustificare il provvedimento, quanto la gravità dello scandalo scoppiato nella società, in relazione alla serietà del crimine attribuitogli («non enim ut dixi propter infamiam est statim suspendendus, nisi enormitas delicti vel scandalum enorme aliud requirat»)¹³². Per tale ragione, secondo Uguccio da Pisa, il provvedimento avrebbe dovuto essere disposto solo nel caso in cui la società avesse reagito in modo deciso, manifestando sdegno e disapprovazione («si inde est magnum scandalum sicut annui littera sequens, alioquin non credo eum suspendendum si vult habere indugia ad querendos compurgatores»)¹³³.

La sospensione del chierico dall’ufficio si fondava su un canone del concilio di Mainz dell’852, svoltosi sotto l’episcopato di Rabano Mauro, che, come vedremo, sarebbe stato inserito nelle collezioni canoniche basomedievali. Il canone stabiliva come procedere nei confronti di un presbitero infamato sulla base di una condotta di vita scandalosa. A tal fine, occorreva distinguere se vi fossero stati o meno accusatori pronti a provare la sua colpevolezza. Se nessun accusatore si fosse fatto avanti, il vescovo avrebbe dovuto innanzitutto ammonire il presbitero in privato, poi davanti a due o tre testimoni e poi pubblicamente; se, nonostante ciò, il

¹³¹ E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all’oblio. Atti del Convegno di studi del 17 maggio 1997*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1999; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2009; V. BELLOMIA, *Diritto all’oblio e società dell’informazione*, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2019.

¹³² GIOVANNI TEUTONICO, *Apparatus glossarum in Compilationem tertiam*, ed. K. PENNINGTON, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1981, gl. *quod clamor* ad III Comp. 5.1.4.

¹³³ UGUCCIO DA PISA, *Summa decretorum*, ms. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2280, ad C. 2 q. 5 c. 13.

presbitero avesse perseverato nei propri comportamenti, avrebbe dovuto essere sospeso dall'ufficio fino a *digna satisfactio* «ne populus fidelium in eo scandalum patiatur». La seconda parte del canone conciliare prevedeva che se, invece, vi fossero stati accusatori legittimi, il presbitero che avesse negato la propria colpevolezza avrebbe potuto, secondo le consuetudini ecclesiastiche germaniche, prestare un giuramento insieme a sei o a tre *compurgatores*, a seconda che fosse stato sacerdote o diacono, al fine di provare la sua innocenza¹³⁴.

L'incompatibilità della disposizione con la tradizione pontificia, che non considerava la *purgatio* canonica un mezzo di prova, suggerì alcune modifiche al canone, che circolò in due differenti versioni, entrambe accolte nel *Decretum* di Burcardo di Worms¹³⁵. La versione attribuita al concilio di Agde del 506 sarebbe stata inserita nel *Liber Extra* mutila della seconda parte (che peraltro era già stata modificata per adeguarla alla tradizione canonica con l'ammettere il giuramento di innocenza solo quando gli accusatori non fossero stati considerati idonei a provare la colpevolezza del presbitero)¹³⁶. Quella attribuita al concilio di Lerida del 524 fu, invece, inserita nel *Decretum* di Graziano: in essa si precisava che il presbitero avrebbe dovuto essere sospeso, affinché il popolo non fosse scandalizzato dal suo comportamento, fino a quando non avesse giurato di essere innocente, identificando dunque la *digna satisfactio* non con la penitenza, come nel canone maguntino, ma con il giuramento con sette *compurgatores*, secondo quanto richiesto dal diritto romano per i testimoni¹³⁷.

Riconducendo l'istituto alla tradizione pontificia, l'apparato ordinario al *Decretum* avrebbe ribadito che il giuramento di innocenza doveva essere prestato quando non fosse possibile provare per testimoni l'accusa («Si

¹³⁴ Mainz 3 Oktober 852, can. 8, in *MGH Conc.*, 3, pp. 245-246. Sulla tradizione del canone maguntino, cfr. A. FIORI, *Il giuramento di innocenza*, cit., pp. 101-106.

¹³⁵ BURCARDO DI WORMS, *Decretum*, 2, 181 e 184 (PL, 140, coll. 655-656).

¹³⁶ X 5.34.2 = I Comp. 5.29.1. Cfr. A. FIORI, *Il giuramento di innocenza*, cit., pp. 260-262.

¹³⁷ C. 2 q. 5 c. 13. Sul ricorso ai congiuratori nella purgazione e sulla distinzione tra *testes* e *compurgatores* (quantunque i due termini siano stati sovente sovrapposti), cfr. A. FIORI, *Il giuramento di innocenza*, cit., pp. 136-140.

sacerdos fuerit coram suo episcopo de crimine infamatus, quod probare non potest per testes»)¹³⁸.

Grazie a questo canone, la sospensione del chierico nelle more della purgazione si affermò nella tradizione canonistica successiva, nonostante le resistenze derivanti dal fatto che essa veniva percepita come contrastante con le regole generali. Il provvedimento sospensivo rappresentava, infatti, un’eccezione al principio, consolidato nel diritto canonico, secondo cui gli ecclesiastici accusati avrebbero dovuto essere reintegrati nei diritti di cui fossero stati eventualmente spogliati, prima di essere giudicati¹³⁹. Come si è detto, tuttavia, esso non solo assolveva una finalità “intimidatoria”, per convincere il chierico a giurare il prima possibile, ma costituiva anche il rimedio più adeguato per placare l’indignazione della folla, nell’attesa del giuramento di purgazione. Per tale ragione, in assenza di effettive reazioni di protesta da parte dei fedeli non sarebbe stato necessario adottare provvedimenti “cautelari” nei confronti del chierico.

Sulla base di una decretale di Stefano V, che aveva stabilito che il giuramento di un diacono dovesse avvenire davanti ai soli membri della Chiesa e che sarebbe stata inserita nel *Decretum* di Graziano¹⁴⁰, i decretisti avrebbero distinto tra purgazione *in publico* e *in secreto*¹⁴¹. Analogamente a quanto si era affermato in tema di penitenza¹⁴², si ritenne che, se la notizia del crimine fosse stata pubblica, il giuramento doveva essere prestato *coram populo*; se, viceversa, la notizia non fosse stata nota a molte persone, il chierico doveva purgarsi dai sospetti in maniera riservata. Ancora una volta, la distinzione dipendeva dallo scandalo che il (presunto) crimine aveva suscitato all’interno della società: come è stato sottolineato, infatti, «lo scandalo andava fermato lì dove si era manifestato, e presso coloro che ne erano a conoscenza: inutile divulgarnelo attraverso una pubblica purgazione, se nei fatti solo un esiguo numero di confratelli erano al corrente dell’accusa»¹⁴³.

¹³⁸ *Gl. presbiter* ad C. 2 q. 5 c. 13.

¹³⁹ A. FIORI, *Il giuramento di innocenza*, cit., pp. 398-402.

¹⁴⁰ C. 15 q. 5 c. 1.

¹⁴¹ RUFINO, *Summa Decretorum*, ed. H. SINGER, Paderborn, Ferdinand Schoningh, 1902 (rist. anast. Aalen, Scientia, 1963), ad C. 2 q. 5 d. ante c. 1, p. 248.

¹⁴² *Supra*, § 3.1.

¹⁴³ A. FIORI, *Il giuramento di innocenza*, cit., pp. 324-326.

Come vedremo, tra XII e XIII secolo, le diverse esperienze normative della Chiesa altomedievale sarebbero state sintetizzate dalla scienza giuridica canonistica in una compiuta teorizzazione degli effetti giuridici dello scandalo.

CAPITOLO 2

LO SCANDALO TRA DISORDINE E DISSENSO. I REATI POLITICI NEL DIRITTO GERMANICO

SOMMARIO: 1. Controllo della società e consenso alle istituzioni. – 2. I Franchi: lo scandalo tra storia e diritto. – 3. I Visigoti: lo scandalo tra diritto romano e diritto germanico. – 4. I Longobardi. – 4.1. Scandali e società. – 4.2. *Scandalum e compositiones* pecuniarie. – 4.3. La repressione penale dello *scandalum*. – 4.4. Diffusione e circolazione di modelli legislativi tra alto e basso medioevo.

1. *Controllo della società e consenso alle istituzioni.*

La disciplina dello scandalo negli ordinamenti dell'Europa altomedievale si inserì nel programma di tutela e di rafforzamento delle monarchie instaurate dopo la caduta dell'Impero romano¹.

Mentre la Chiesa sperimentava forme di impiego dello scandalo per risolvere questioni di governo nel delicato rapporto tra centro e periferia,

¹ Per uno sguardo d'insieme della storia europea tra età tardoantica ed alto medioevo, cfr. W. POHL-I. WOOD-H. REIMITZ (eds.), *The transformation of frontiers. From late antiquity to the Carolingians*, Leiden, Brill, 2001; P. BROWN, *La formazione dell'Europa cristiana. Universalismo e diversità*, Roma-Bari, Laterza, 2003; M. INNES, *Introduction to Early Medieval Western Europe. 300-900 The sword, the plough and the book*, London-New York, Routledge, 2007; J.H. SMITH, *L'Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500-1000*, Bologna, il Mulino, 2008; C. WICKHAM, *L'eredità di Roma. Storia d'Europa dal 400 al 1000 d.C.*, Roma-Bari, Laterza, 2009; ID., *Le società dell'alto medioevo. Europa e Mediterraneo secoli V-VIII*, Roma, Viella, 2009; P. HEATHER, *L'impero e i barbari. Le grandi migrazioni e la nascita dell'Europa*, Milano, Garzanti, 2010; S. GASPARRI-C. LA ROCCA, *Tempi barbarici. L'Europa occidentale tra antichità e Medioevo (300-900)*, Roma, Carocci, 2012.

anche i regni sorti dentro e fuori quello che era stato un tempo l’Impero romano ricorrevano ad esso per consolidare il controllo del territorio. Diverse furono, tuttavia, le strategie utilizzate per conseguire tali scopi. Occorre, dunque, verificare se e quale sia stata l’influenza che il diritto canonico esercitò su quello germanico.

Si deve subito chiarire che nelle legislazioni dei popoli germanici il termine *scandalum* assunse significati peculiari, scelti entro l’ampia gamma semantica che il lemma offriva, in base alle esigenze politiche di volta in volta emergenti. Come si avrà modo di vedere, infatti, mentre i Franchi continuarono ad utilizzare il termine nell’accezione generalissima del diritto canonico, per indicare qualsiasi forma di contrasto o di discordia (peraltro per lo più in maniera retorica), i sovrani visigoti e longobardi precisarono la portata del lemma, trasformando la generica manifestazione di dissenso (che poteva essere anche solo ideale) in una concreta situazione di disordine e rendendola oggetto di una specifica disciplina repressiva.

Occorre evidenziare, in proposito, che il Du Cange associò il termine *scandalum* alla rissa e all’alterco, sino a comprendervi il tumulto e la sommossa, rinviando, in proposito, proprio alle fonti di origine germanica, nelle quali esso indicava probabilmente comportamenti ricorrenti e diffusi². Mentre, dunque, nell’ordinamento canonico il lemma si riferiva, innanzitutto, alla contrapposizione ideale, spirituale (dando sempre rilevanza, anche quando si trasformava in conflitto concreto, allo “stato d’animo” da cui esso scaturiva, come ad esempio l’indignazione, l’avversione o il risentimento), quantomeno in alcuni dei regni germanici esso assunse il significato di contrasto materiale, fisico, indicando situazioni caratterizzate da turbolenza e da violenza. È ragionevole pensare, comunque, che i popoli germanici attinsero al linguaggio pastorale e istituzionale della Chiesa, con la quale, come è noto, ebbero svariati contatti non solo a livello religioso, ma anche sul piano sociale e politico; non si può, peraltro, sottrarre che il ricorso al latino nella redazione dei loro testi legislativi potrebbe avere influito sul significato attribuito al termine.

In questa accezione – più specifica rispetto a quella, senza dubbio molto ampia, assunta nel diritto canonico –, lo *scandalum* divenne un atto illecito, punibile secondo il sistema di sanzioni tipico dei Germani. Se

² DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, cit., v. *Scandalum*.

commessi in determinate circostanze ovvero con determinate finalità, gli scandali furono, infatti, considerati idonei ad attentare alle istituzioni monarchiche e, quindi, a turbare la stabilità del regno (al punto che, come si vedrà, nei casi più gravi tali condotte furono punite con la pena capitale, anziché con le tradizionali *compositiones* pecuniarie). Da questo punto di vista, è probabile che le disposizioni sullo scandalo rientrassero in quel *corpus* legislativo che le monarchie germaniche crearono, a seguito dell'instaurazione dei loro regni, per consolidare il potere regio e che si aggiunse al più antico patrimonio delle tradizioni nazionali di carattere consuetudinario. Se da un lato tali disposizioni contribuiscono alla definizione delle strategie giuridiche di tutela delle istituzioni monarchiche, attraverso la percezione delle forme di contestazione e di eversione da parte delle autorità, dall'altro esse concorrono alla conoscenza dei comportamenti socialmente diffusi nei regni germanici³.

Crocevia tra i reati politici e quelli contro l'ordine pubblico⁴, nella legislazione dei regni germanici, lo *scandalum* fu posto al centro delle strategie tese al mantenimento della sicurezza, insieme ad altre figure criminose, quali *rixae*, *tumultus* e *seditiones*, i cui confini non erano sempre facilmente distinguibili. Con lo scandalo tali fattispecie (la cui denominazione era tratta dal diritto romano) avevano in comune il fatto di nascere dalla discordia: basterà pensare, in proposito, che, come rilevava Isidoro da Siviglia, «*seditio dicitur dissensio civium*»⁵; analogamente, san Tommaso avrebbe evidenziato che «*seditio, sicut et schisma, sub discordia continetur. Utrumque enim est discordia quaedam, non unius ad unum, sed partium multitudinis ad invicem*»⁶. Nell'età del diritto comune, come si vedrà, tali fattispecie tornarono al centro del discorso politico sulla tutela dell'ordine⁷. Al pari della *rixa*, del *tumultus* e della *seditio*, lo *scan-*

³ C. STORTI, *Legislazione e circolazione di idee e modelli giuridici nei regni germanici*, in *Le migrazioni nell'Alto medioevo. Spoleto, 5-11 aprile 2018*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2019, pp. 609-652.

⁴ Sulle definizioni e sulle intersezioni tra delitto politico e tutela dell'ordine pubblico, *infra*, cap. V, § 3.1.2.

⁵ ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiae*, 5, 26, 11.

⁶ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, IIa IIae, q. 42, art. 1.

⁷ *Infra*, cap. V, § 3.

dalum provocava disordine, confusione: conseguenze che la dottrina di diritto comune avrebbe ricondotto alla *quietis publicae turbatio*. Sovente utilizzate dai giuristi medievali come varianti terminologiche per indicare situazioni di turbamento dell'ordine e della tranquillità, in età moderna tali fatti-specie sarebbero andate progressivamente specificandosi. Se tali reati mettevano sempre a rischio il regolare assetto su cui l'ordinamento poggiava la sua esistenza, essi si distinguevano a seconda della più o meno diretta finalità politica perseguita, nell'ambito delle diverse manifestazioni di quello che il diritto comune denominava *crimen laesae maiestatis*, i cui contorni, come è ben noto, nei secoli tra medioevo ed età moderna andarono dilatandosi (comprendendo, ad esempio, anche la categoria dei reati contro l'ordine pubblico). Mentre la *rixā* si caratterizzava per il coinvolgimento di due o comunque di poche persone (collocandosi al di fuori della lesa maestà), il *tumultus* implicava una sollevazione popolare idonea a sfociare, se connotata dalla volontà di rovesciare il potere politico, in una vera e propria *seditio*⁸. Anche nella legislazione dei regni germanici, tali termini corrisposero a situazioni di disordine – quantunque di forma e intensità differenti –, considerate oggetto di repressione laddove fossero idonee ad esprimere, anche indirettamente, dissenso nei confronti della monarchia. Gli scandali si ponevano ai margini dell'ampia categoria del delitto politico: se essi turbavano sempre l'ordine pubblico, ledendo genericamente l'integrità dell'ordinamento politico, la concorrenza di determinate circostanze, come si vedrà, attribuiva loro una connotazione più direttamente politico-ideologica.

La repressione dello scandalo nel diritto germanico si inserì, dunque, tra gli strumenti giuridici elaborati per fronteggiare forme sociali di contestazione e disobbedienza nei confronti delle pubbliche autorità, che come è stato recentemente chiarito da Claudia Storti, furono il frutto di un delicato equilibrio tra controllo della società e acquisizione del consenso e che evidenziano la continua e mutevole interazione tra istituzioni, diritto e società nella gestione del rapporto tra governanti e governati⁹.

⁸ M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 274-306.

⁹ C. STORTI, *Giustizia, pace e dissenso politico tra alto medioevo e età comunale*, in

2. *I Franchi: lo scandalo tra storia e diritto.*

Nel regno franco, il termine *scandalum* fu utilizzato, nel contesto giuridico, in maniera analoga a quella in cui fu impiegato in ambito teologico, per indicare genericamente la discordia e il dissenso¹⁰.

In particolare, alla necessità di evitare scandali si fece riferimento, in maniera retorica, per giustificare l'adozione di provvedimenti a tutela della pace del regno, secondo una tecnica legislativa che, come si vedrà, sarebbe stata adottata anche nei secoli bassomedievali e che avrebbe posto lo *scandalum* al centro del discorso politico sul potere¹¹.

È ben noto che molti dei testi legislativi con i quali i popoli germanici misero per iscritto il proprio diritto consuetudinario furono emanati al dichiarato fine di assicurare ordine e sicurezza sul territorio¹². Basterà pensare al *Pactus legis Salicae*, teso in gran parte a fissare le pene pecuniarie per i reati e ad evitare le faide, secondo la più antica tradizione germanica: il testo, risalente probabilmente a re Clodoveo, fu promulgato con l'intento di garantire la pace nel regno dei Franchi, ponendo fine ai contrasti interni («ut pro servandum inter se pacis studium omnia incremen- ta virtutum rixarum resecare deberent»)¹³.

Sin dal periodo merovingio, i re franchi ricorsero al termine *scandalum* per indicare quel turbamento della pace e della tranquillità pubblica, che il re mirava appunto a conservare mediante la propria legislazione¹⁴.

IRLH, 2, 2017, n. 1 e EAD., *Judging and settling disputes in the Middle Ages*, in *Vergentis*, 6, 2018, pp. 19-44 (in part. pp. 25-28).

¹⁰ In generale, sul ruolo dei Franchi nell'Occidente altomedievale e sul loro lascito sulla civiltà europea, cfr. B. JUSSEN, *I Franchi*, Bologna, il Mulino, 2015.

¹¹ *Infra*, cap. V, § 2.

¹² Per alcuni esempi, cfr. P. WORMALD, “*Inter cetera bona ... gentis sua: law-making and peace-keeping in the earliest English Kingdoms*”, in *La giustizia nell'alto medioevo* (secoli V-VIII), cit., pp. 963-993; I. WOOD, *Burgundian Law-Making*, 451-534, in IRLH, 3, 2017, n. 15; C. STORTI, *Legislazione e circolazione di idee e modelli giuridici nei regni germanici*, cit., pp. 641-643.

¹³ *Pactus legis Salicae*, in *MGH LL. nat. Germ.*, 4.1, p. 2.

¹⁴ Sulla storia del periodo merovingio, cfr. P.J. GEARY, *Before France and Germany. The creation and transformation of the Merovingian world*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1988; I. WOOD (ed.), *Franks and Alamanni in the Merovingian period. An ethnographic perspective*, Woodbridge, The Boydell Press, 1998.

Il lemma fu sovente utilizzato con valore narrativo nei proemi dei capitolari franchi per giustificare l'adozione: l'esigenza di evitare l'insorgere di nuovi scandali ovvero di porre fine a quelli esistenti fu posta a fondamento di numerosi provvedimenti volti al mantenimento della pace pubblica.

Quantunque, come si vedrà, il significato del termine si adattasse ai diversi contesti nei quali era utilizzato, la monarchia franca ricorse ad esso per indicare occasioni di dissenso e di contrasto in grado di minare la stabilità del regno. È ragionevole pensare che il personale di palazzo addetto all'attività di scrittura dei capitolari e dei diplomi regi – che era in gran parte costituito da ecclesiastici – attinse al linguaggio religioso, per piegare poi il termine alle esigenze politiche dei sovrani franchi. La loro precoce conversione al cattolicesimo, d'altra parte, dovette favorire la diffusione e la circolazione del lemma anche al di fuori dell'ambiente strettamente ecclesiastico.

Il termine *scandalum* compare già in alcuni capitolari della monarchia merovingia, la cui storia, come è noto, è stata ricostruita, sul finire del VI secolo, dal vescovo Gregorio di Tours¹⁵.

Proprio Gregorio dava atto di diversi scandali che erano scoppiati nel popolo franco e che avevano minacciato più o meno apertamente la stabilità delle istituzioni laiche ed ecclesiastiche.

Nella prima metà del VI secolo, ad esempio, si era levata una protesta contro re Teodeberto («coniuncti Franci contra eum valde scandalizabantur») per essersi invaghito di Deoteria, vedova di un notabile gallo-romano, dalla quale aveva avuto anche un figlio. La disapprovazione era stata così intensa da costringere Teodeberto a lasciare Deoteria e ad unirsi in matrimonio con la promessa sposa Visigarda, figlia del re longobardo Vacone¹⁶.

Particolarmente grave era stato, secondo Gregorio (al punto che «materiam huius scandali altius placuit memorari»), lo *scandalum* suscitato nel 589 all'interno del monastero di Santa Croce di Poitiers da Clotilde,

¹⁵ GREGORIO DI TOURS, *La storia dei Franchi. I dieci libri delle storie*, a cura di M. OLDONI, Roma-Milano, Fondazione Lorenzo Valla-Arnoldo Mondadori, 1981, su cui cfr. K. MITCHELL-I. WOOD (eds.), *The world of Gregory of Tours*, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2002.

¹⁶ GREGORIO DI TOURS, *La storia dei Franchi*, cit., III, 27.

figlia di re Cariberto. Clotilde aveva, infatti, guidato una *seditio* contro la badessa Leubovera accusandola di alcuni delitti. La rivolta era stata sedata con la forza e Clotilde scomunicata¹⁷.

Come si è detto, nelle fonti giuridiche francesi, il termine indicò, innanzitutto, manifestazioni di dissenso nei confronti dell'autorità regia ovvero situazioni di discordia tra i maggiori feudatari del regno, a cui il sovrano intendeva porre rimedio.

Alla fine del VI secolo, ad esempio, re Chilperico, nipote di quel re Clodoveo considerato come capostipite della dinastia merovingia, fece alcune concessioni ai vassalli del regno «ut per modicam rem scandalos non generetur in regione nostra»¹⁸. Attraverso tale editto, il sovrano mirava ad integrare la disciplina del *Pactus legis salicae* affinché non sorgessero liti o proteste e il regno potesse godere di stabilità.

Tra le molte situazioni di discordia a cui il termine si poteva adattare, lo *scandalum* fu utilizzato spesso per indicare i dissidi sorti nell'ambito degli intricati rapporti familiari della dinastia merovingia.

Basterà pensare al trattato di Andelot del 587, con il quale re Gontrano confermò il nipote Childeberto, figlio del fratello Sigeberto, quale suo erede. Il trattato poneva fine ad una annosa vicenda che si era svolta nell'arco di tre generazioni, nel quadro delle complesse relazioni internazionali tra il regno dei Franchi, da un lato, e i regni dei Visigoti in Spagna e dei Longobardi in Italia e l'impero di Bisanzio, dall'altro.

Occorre risalire al 561, quando, alla morte di re Clotario, il regno era stato spartito, in base alla concezione personale del potere tipica del diritto germanico, fra i suoi tre figli Gontrano, Chilperico e Sigeberto. La suddivisione del regno aveva dato origine ad aperte ostilità tra i tre fratelli. Nelle trame che ne erano seguite, un ruolo notevole era stato svolto dalla regina Brunilde, figlia del re dei Visigoti e sposa di Sigeberto¹⁹. Quando quest'ultimo, infatti, era stato assassinato, il figlio Childeberto, che allora aveva solo cinque anni, era stato incoronato, sotto la reggenza della madre Brunilde. Per contrastare Chilperico, Brunilde aveva cercato l'allean-

¹⁷ GREGORIO DI TOURS, *La storia dei Franchi*, cit., IX, 39 ss. e X, 15 ss.

¹⁸ *Capitularia Merowingica*, 4. *Chilperici edictum 561-584*, in *MGH Capit.*, 1, p. 8. Cfr. GREGORIO DI TOURS, *La storia dei Franchi*, cit., IX, 20.

¹⁹ A. MAGNANI, *Brunilde. Regina dei Franchi*, Milano, Jaca Book, 2006.

za di re Gontrano, che, privo di figli maschi, aveva nominato erede Childeberto. Costretta dall'aristocrazia a stringere relazioni con Chilperico, Brunilde aveva rotto il patto con Gontrano, per poi riavvicinarsi a lui dopo che Chilperico era stato sconfitto dal fratello. Quando Chilperico era stato ucciso (forse proprio su mandato di Brunilde), Brunilde aveva tentato di spodestare Gontrano. Sfuggiti ad una congiura ordita probabilmente dalla vedova di Chilperico, Gontrano e Childeberto decisero di regolare una volta per tutte i rapporti tra i rispettivi regni in un incontro che si svolse nella località di Andelot e a cui partecipò anche la regina Brunilde. Il trattato, che, come si è detto, confermava Childeberto erede dello zio Gontrano, servì per definire tutte le questioni dalle quali potevano sorgere occasioni di contrasto fra loro e ad evitare così dissensi reciproci («ut omnia quae undecumque inter ipsos scandalum poterant generare pleniore consilio definirent»)²⁰.

Anche in epoca carolingia, il termine *scandalum* fu sovente utilizzato per giustificare la conclusione di accordi che avevano lo scopo di risolvere conflitti su questioni successorie tra i membri della famiglia reale, poi imperiale.

La divisione dell'Impero in tre aree che Carlo Magno dispose nel 806 fra i suoi tre figli – assegnando l'Italia e la Baviera a Pipino, l'Aquitania e la Guascogna a Ludovico e il regno dei Franchi, con il titolo di imperatore, al primogenito Carlo –, mirava, ad esempio, ad evitare che fossero avanzate in futuro rimostranze e quindi a scongiurare dissensi fra di loro («ne forte, per hoc, si aliter fuerit, scandalum aliquid possit accidere»)²¹.

Il termine poteva riferirsi genericamente all'insorgere di dissidi anche all'interno o nei confronti della Chiesa, alla cui protezione, come è ben noto, la monarchia franca si dedicò sin dall'inizio. A ciò si fece riferimento, ad esempio, nell'atto con il quale il figlio e unico successore di Carlo Magno, Ludovico il Pio, stabiliva, alla sua morte, la divisione del regno fra i tre figli Lotario – il primogenito, a cui era destinato il *Regnum Italicum* e a cui spettava anche il titolo imperiale –, Pipino e Ludovico. Richiamando

²⁰ *Capitularia Merowingica*, 6. *Pactum Guntchramni et Childeberti II* 587 Nov. 29, in *MGH Capit.*, 1, p. 12.

²¹ *Karoli Magni Capitularia*, 45. *Divisio regnorum* 806 Febr. 6, cit., p. 128.

espressamente le relazioni tra la Chiesa e l'impero franco, la disposizione mirava a regolare i rapporti tra gli eredi di Ludovico il Pio «ne forte hac occasione scandalum in sancta ecclesia oriretur et offensam illius in cuius potestate omnium iura regnorum consistunt incurreremus»²².

Nell'828, nella lettera generale che Ludovico e Lotario – nel frattempo incoronato imperatore da papa Pasquale I – rivolsero «omnibus fidelibus sanctae Dei ecclesiae et nostris», si dava atto della frequenza con la quale insorgevano sommosse e tumulti, che minacciavano la pace del popolo e disfacevano l'unità dell'Impero e della Chiesa («Nec illud etiam dubitamus ex iusta vindicta illius evenire, quod scandala per tyrannos in hoc regno exsurgunt, qui pacem populi christiani et unitatem imperii sua pravitate nituntur scindere»)²³.

Le concessioni che, nel frattempo, Ludovico aveva fatto all'ultimo-genito Carlo, nato dal suo secondo matrimonio, in violazione dell'*ordinatio imperii*, provocarono una serie di ribellioni dei figli, che condussero nell'833 all'assemblea di Soissons, dove Ludovico era stato imprigionato dal figlio Lotario. Ludovico fu obbligato a confessare pubblicamente le proprie colpe e i vescovi imposero la penitenza. Dalla relazione che della vicenda fecero gli stessi vescovi risulta che Ludovico ammise di avere violato quanto stabilito nell'atto dell'817, dando origine ad aspri dissidi, che appunto l'*ordinatio imperii* mirava ad evitare e che si erano ri-verberati sulla stabilità politica dell'Impero («auctor scandali et perturbator pacis»)²⁴.

Dopo la morte di Ludovico il Pio nell'840, i rapporti tra i tre figli superstiti furono regolati dal trattato di Verdun dell'843, che assegnò a Lotario l'Italia con il titolo imperiale, a Ludovico la Baviera, la Sassonia e la Francia orientale, a Carlo il Calvo la Francia occidentale. Anche nell'accordo di Meersen tra i tre fratelli dell'847, si mirava a porre fine a possi-

²² *Hludowici Pii capitularia* 814-827, 136. *Ordinatio Imperii* 817 mense Julio, in *MGH Capit.*, 1, p. 270.

²³ *Hludowici Pii capitularia*, 185. *Hludowici et Hlotarii epistola generalis* 828 Dec., in *MGH Capit.*, 2, p. 4.

²⁴ *Addimenta ad Hludowici Pii capitularia*, 197. *Episcoporum de poenitentia. Quam Hludovicus imperator professus est, relatio compendiensis.* 833 Oct., in *MGH Capit.*, 2, p. 54.

bili occasioni di scontro tra di essi («De pace et concordia atque unanimitate trium fratrum et regum inter se, et quod verissimo et non facto caritatis vinculo sint uniti et ut nullus deinceps scandalorum inter eos occasiones serere possit»)²⁵.

Non si può sottacere, d'altra parte, che l'autorità dei carolingi e il controllo del territorio dipesero in buona dose dal consenso del popolo e che, in tale contesto, la necessità di evitare scandali giocava un ruolo fondamentale²⁶. Basterà pensare che, nell'atto con il quale, subito dopo essere stato incoronato imperatore da papa Giovanni VIII, si fece eleggere re d'Italia, Carlo il Calvo promise davanti ai conti e ai vescovi riuniti nel palazzo di Pavia per acclamarlo di impegnarsi a non scatenare discordie («neque aliquod umquam scandalum movebo, quod illius praesenti vel futurae saluti contraria vel nociva esse possit»)²⁷.

3. *I Visigoti: lo scandalo tra diritto romano e diritto germanico.*

Lo scandalo occupò un posto centrale nelle politiche repressive dei regni germanici volte a tutelare la monarchia. Da questo punto di vista, esso fu disciplinato nell'ambito del programma di controllo degli equilibri militari e sociali che costituivano il presupposto dell'esercizio del potere monarchico.

Nella varietà delle esperienze giuridiche altomedievali, sotto la denominazione di *scandalum*, furono punite manifestazioni collettive che turbavano l'ordine pubblico e che assumevano, direttamente o indirettamente, connotazione politica.

²⁵ *Capitularia Hlotharii I et Regum Italiae*, 204. *Hlotarii, Hludovici et karoli conventus apud Marsnam primus*. 847 Febr., in *MGH Capit.*, 2, p. 69.

²⁶ F.L. GANSHOF, *The Carolingians and the Frankish Monarchy. Studies in Carolingian History*, London, Longman, 1971; R. MCKITTERICK, *The Frankish Kingdoms under the Carolingians. 751-987*, London-New York, Longman, 1983. Per una ricostruzione della storia del periodo carolingio in prospettiva italiana, cfr. C. AZZARA-P. MORO (a cura di), *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, Roma, Viella, 1998.

²⁷ *Capitularia Hlotharii I et Regum Italiae*, 220. *Karoli II Imperatoris electio* 876 Febr., in *MGH Capit.*, 2, p. 100.

Gli scandali furono concepiti come forme di opposizione al potere e furono ascritti alla categoria dei reati politici. In questo contesto, il termine assunse un significato più specifico di quello – talvolta impalpabile – che gli attribuì l'ordinamento canonico.

Nel diritto romano, i comportamenti che le legislazioni germaniche indicarono come scandali corrispondevano, quantomeno in parte, al *crimen laesae maiestatis*: titolo che, benché non sconosciuto ai legislatori altomedievali, non corrispondeva alla concezione politica dei Visigoti e dei Longobardi, che attraverso il termine *scandalum* valorizzarono l'aspetto etico del tradimento. Come è stato rilevato, infatti, presso i Visigoti e i Longobardi, le offese arrecciate alla monarchia furono tradizionalmente concepite come *infidelitas* personale piuttosto che come *laesa maiestas*, secondo una concezione ravvisabile anche presso altri popoli germanici, come dimostra, ad esempio, la *Lex Ripuaria*²⁸.

Dopo le sperimentazioni delle legislazioni visigotica e longobarda, la nozione di *scandalum* sarebbe quasi del tutto scomparsa dalle rubriche del diritto penale dell'età del diritto comune; duratura sarebbe stata, tuttavia, la sua eredità sulle riflessioni dei giuristi medievali alle prese con le questioni connesse con il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, proprio nell'ambito delle trattazioni sui reati *lato sensu* politici.

Nella legislazione visigotica, lo *scandalum* può essere assimilato alla *seditio* del diritto romano²⁹. Come vedremo, presso i Visigoti, le situazioni di disordine riconducibili alla nozione di scandalo furono quasi sempre qualificate dalla finalità politica. Il termine assunse, infatti, per lo più il significato di ribellione, tradimento nei confronti dell'autorità regia, corrispondenti alle ipotesi tipiche del *crimen lesae maiestatis*.

La storiografia ha sottolineato la contiguità fra lo *scandalum* visigoto e la *laesa maiestas* romana – secondo la tendenza a riconoscere i caratteri

²⁸ F.S. LEAR, *The Crime of majesty in Roman Public Law*, ora in ID., *Treason in Roman and Germanic Law*, Austin, University of Texas Press, 1965, pp. 3-48.

²⁹ Sul regno dei Visigoti, cfr. P.D. KING, *Law and Society in the Visigothic kingdom*, Cambridge, University of Cambridge Press, 1972; H. WOLFRAM, *Storia dei Goti*, Roma, Salerno, 1985; P. HEATHER (ed.), *The Visigoths from the migration period to the seventh century. An ethnographic perspective*, Suffolk, Boydell and Brewer, 1999; R. COLLINS, *Visigothic Spain: 409-711*, Malden, Blackwell Publishing, 2004; P. HEATHER, *I Goti: dal Baltico al Mediterraneo*, Genova, ECIG, 2005.

romanistici della legislazione visigotica –, pur senza trascurare le peculiarità degli ordinamenti germanici. Se i Visigoti, infatti, assimilarono alcune fattispecie della disciplina romanistica in tema di reati contro la sovranità, certamente non ne adottarono la terminologia.

Ancora presente, per il tramite del *Codex Theodosianus* e delle *Sententiae* di Paolo, nella *Lex Romana Visigothorum* del 506, nella legislazione successiva al VII secolo la *laesa maiestas* lasciò il posto allo *scandalum*, estraneo al vocabolario giuridico romanistico³⁰. Determinante potrebbe essere stata, per la sua recezione, l'influenza del cristianesimo – dal cui universo culturale il termine fu attinto – e, in particolare, gli stretti rapporti tra la monarchia visigota e la Chiesa spagnola che caratterizzarono soprattutto l'ultimo periodo del regno.

Se, da un lato, occorrerebbe indagare sull'influenza esercitata dalla Chiesa nella recezione di concetti politici e religiosi nelle legislazioni altomedievali, nonché sugli effetti prodotti dalla mediazione della lingua latina sul significato originario dei termini germanici, dall'altro, molti restano gli interrogativi sulla circolazione e diffusione di strategie politiche e sociali nell'ambito dei numerosi contatti che si stabilirono, per via di guerre o alleanze, tra le popolazioni barbariche³¹.

Di ascendenza cristiana fu, ad esempio, la legge di re Chindasvindo che proibiva il divorzio fra i coniugi, nella quale si ricorreva al termine *scandalum*: si disponeva, infatti, che le mogli che avessero abbandonato il marito subissero la stessa punizione comminata per quest'ultimo, sulla base della considerazione che tale comportamento suscitava sovente disapprovazione («*Sane quia per mulieres etiam huius rei interdum fieri solet scandalum*»)³². Evidente risulta, in questo contesto, anche la derivazione dall'ordinamento canonico del significato attribuito al termine.

Il termine *scandalum* fu, però, per lo più utilizzato, al pari di termini di derivazione romanistica come *tumultus* e *seditio*, per indicare manifestazioni di ribellione, atti di rivolta, nell'ambito delle disposizioni volte a reprimere gli attentati alla sicurezza del regno. In esse tali termini si alter-

³⁰ F.S. LEAR, *Crimen Laesae maiestatis in the Lex Romana Wisigothorum*, ora in ID., *Treason in Roman and Germanic Law*, cit., pp. 108-122.

³¹ C. STORTI, *Legislazione e circolazione di idee*, cit., pp. 609-620.

³² *Lex Visigothorum*, 3.6.2, in *MGH LL. nat. Germ.*, 1.

nano, offrendo agli interpreti anche spunti ricostruttivi sul significato da attribuirvi³³.

Nella revisione del codice Euriciano promossa alla fine del VI secolo, ad esempio, re Leovigildo, con una disposizione ricalcata sulle *Sententiae* di Paolo e confluita tra le *leges* qualificate come *antiquae* del *Liber iudiciorum* pubblicato da re Recesvindo nel 654, punì coloro che turbavano l'ordine pubblico con sessanta frustate, qualora avessero provocato lesioni fisiche («Qui ad faciendam cedem turbas congregaverit, aut qui seditionem alteri, unde contumelium corporis sentiat, fecerit vel faciendam incitaverit aut precepérít»)³⁴.

Nel 642 o 643, re Chindasvindo intervenne, nell'ambito della politica repressiva seguita all'usurpazione del trono, sul tradimento nei confronti del *princeps*, della *gens* e della *patria* dei Visigoti per punire agitazioni e sollevazioni connotate da finalità politica. Nel tentativo di prevenire ribellioni – e, in particolare, di fronteggiare il fenomeno degli *émigrés* seguito alle sue persecuzioni –, il provvedimento puniva con la morte chiunque, a partire dal regno di Chintila, fosse passato al nemico o si fosse rifugiato in un Paese straniero, o avesse cospirato contro il popolo o la patria, ovvero chiunque, a partire dal primo anno del regno di Chindasvindo, avesse suscitato una insurrezione contro il regno o il popolo («quispiam infra fines patrie Gotorum quamcumque conturbationem aut scandalum in contrarietatem regni nostri vel gentis facere voluerit») ovvero avesse cospirato contro il re. Ai fini della punizione, erano sufficienti anche l'ideazione e la preparazione di tali fatti³⁵.

Recesvindo, in un provvedimento emanato in occasione dell'ottavo concilio di Toledo del 653 e analogo al decimo canone del concilio stesso (che dichiarava il sovrano soggetto alla legge), punì con l'anatema e la

³³ F.S. LEAR, *The Public Law of the Visigothic Code*, ora in ID., *Treason in Roman and Germanic Law*, cit., pp. 136-164.

³⁴ *Lex Visigothorum*, 8.1.3, *antiqua*.

³⁵ *Lex Visigothorum*, 2.1.8. La pena capitale poteva essere convertita nell'asportazione degli occhi; Ervigi mitigò le sanzioni previste da Chindasvindo, sostituendole con la decalvazione, cento frustate e l'esilio. Poiché tutti i beni del trasgressore dovevano essere confiscati, erano dichiarati inefficaci tutti gli atti di alienazione a terzi – in specie alle chiese, alla moglie, ai figli – realizzati al fraudolento scopo di sottrarre i beni alla confisca.

scomunica chiunque avesse usurpato il trono per mezzo di una insurrezione o di una cospirazione («*Quemcumque* vero aut per tumultuosas plebes aut per absconse dignitati publice macinamenta adeptum esse constiterit regni fastigia»), nonché tutti coloro che vi avessero preso parte³⁶.

Anche Vamba – che regnò tra il 672 e il 680 – intervenne a tutela della sicurezza del regno, con una disposizione relativa ai nemici sia esterni sia interni. Da un lato, il sovrano dispose che, se il regno fosse stato invaso dai nemici, gli ufficiali che si fossero trovati lungo i confini del regno ovvero entro una distanza di cento miglia avrebbero dovuto difendere la patria e il popolo; in mancanza, avrebbero dovuto risarcire tutti i danni subiti a causa dell'invasione o, se privi di mezzi, ridotti in servitù. Dall'altro, il re non si limitò, come i suoi predecessori, a considerare lo scoppio di uno *scandalum* come una infedeltà alla monarchia, ma punì anche il mancato aiuto nella repressione dello scandalo; a tal fine, stabilì che, se entro i confini della Spagna, della Gallia e della Galizia ovvero nelle regioni sotto l'influenza visigotica qualcuno avesse suscitato (o avesse anche solo tentato di suscitare) una rivolta contro il popolo o il regno («*scandalum* in quacumque parte contra gentem vel patriam nostrumque regnum vel etiam vel etiam successorum nostrorum»), tutti coloro che si fossero trovati entro cento miglia e ne fossero venuti a conoscenza avrebbero dovuto accorrere in difesa del re e del popolo; se non avessero cooperato a sedare lo scandalo («ad destruendum exortum *scandalum*»), avrebbero subito l'esilio e i loro beni sarebbero stati confiscati dalla corona³⁷.

Non si può sottacere che, nell'ambito della circolazione di soluzioni normative idonee a fronteggiare gli attacchi al potere monarchico, un capitolare per la Francia attribuito a Ludovico il Pio, ricorse al termine *scandalum* per indicare disordini in grado di mettere a rischio la sicurezza del regno e del re. Analogamente a quanto disposto dai re visigoti, Ludovico il Pio impose ai sudditi, qualora – come spesso accadeva – fossero scoppiati risse o tumulti nell'esercito o entro i confini del regno («si in hoste aut infra regnum nostrum litigatio aut *scandalum* inter quascumque personas, videlicet maiores et minores, ortum fuerit, quod frequenter insidiante diabolo contingere solet»), di intervenire armati di corazze,

³⁶ *Lex Visigothorum*, 2.1.6.

³⁷ *Lex Visigothorum*, 9.2.8.

scudi, spade e bastoni, al fine di sedarli («ut ibi fideles sanctae Dei ecclesiae et nostri ob resistendam impietatis malitiam armati veniant»). Il capitolare proseguiva disponendo che, se colui che fosse intervenuto nella ribellione per sedarla fosse stato accusato di averla fomentata, avrebbe potuto purgarsi mediante giuramento, affermando di avere agito «nisi ob concordiam et pacem ferendam et ipsam litigationem mitiganda»³⁸.

4. *I Longobardi.*

4.1. *Scandali e società.*

Lo scandalo rivestì un ruolo centrale nella legislazione longobarda³⁹.

Il termine *scandalum* ricorre con una certa frequenza nell'editto che re Rotari promulgò a Pavia il 22 novembre 643, con il quale, come è noto, fu messo per iscritto il patrimonio di norme consuetudinarie della stirpe longobarda sino ad allora trasmesse oralmente, con l'aggiunta di alcune norme nuove volte a consolidare l'autorità regia (a cui, come si vedrà, sono per lo più da ascriversi anche le disposizioni volte a reprimere gli scandali)⁴⁰. Esso si trova anche nella legislazione dei sovrani – in particolare di re Liutprando – che nei decenni successivi si aggiunse all'editto, in base a quanto previsto nell'epilogo dello stesso⁴¹.

³⁸ *Capitula singillatim tradita et Hludowico Pio et Hlotario adscripta*, 167. *Capitula francica*, in *MGH Capit.*, 2, p. 334.

³⁹ Sulla storia dei Longobardi, cfr., oltre al classico G.P. BOGNETTI, *L'età longobarda*, Milano, Giuffrè, 1966-1968; P. DELOGU, *Il Regno longobardo*, in *Longobardi e Bizantini*, Torino, Utet, 1980; J. JARNUT, *Storia dei Longobardi*, Torino, Einaudi, 1995; G. AUSENDÀ-P. DELOGU-C. WICKHAM (eds.), *The Langobards before the Frankish conquest. An ethnographic perspective*, Woodbridge, The Boydell Press, 2009; S. GASPARRI, *Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato*, Roma-Bari, Laterza, 2012; C. AZZARA, *I Longobardi*, Bologna, il Mulino, 2015.

⁴⁰ *Infra*, § 4.3.

⁴¹ Sull'editto di Rotari, cfr. G.P. BOGNETTI, *L'Editto di Rotari come expediente politico di una monarchia barbarica*, in ID., *L'età longobarda*, cit., 4, pp. 1-135; C. AZZARA-S. GASPARRI (a cura di), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma, Viella, 2005. Sull'editto come testimonianza della società e della cultura

L'editto e i successivi atti legislativi – come si sa – furono scritti in latino. Il termine *scandalum* potrebbe essere stato recepito, proprio nella fase di redazione del testo normativo, attraverso il cristianesimo, a cui i re longobardi si erano convertiti, pur in periodi alterni, già nel VI secolo e poi in modo più saldo nel corso del VII secolo. Come è noto, il popolo longobardo aderì soprattutto all'arianesimo, anche se non mancarono contatti con il cattolicesimo (dettati soprattutto da motivi politici, nell'ambito dei complicati rapporti con i Bizantini), che, secondo la ricostruzione di Gian Piero Bognetti, avrebbero condotto ad un alternarsi fra re ariani e cattolici⁴². Non si può, d'altra parte, sottacere che il termine *scandalum* potrebbe anche essere stato mutuato da altri testi legislativi germanici nel frattempo circolanti, che i redattori dell'editto ebbero senz'altro a disposizione.

Il termine *scandalum* fu utilizzato nel diritto longobardo per indicare comportamenti assimilabili alla zuffa, alla rissa. Il lemma perse l'accezione spirituale che il diritto canonico aveva tratto dalla teologia (e per la quale poteva designare anche una mera contrapposizione ideologica) per indicare, concretamente, uno scontro fisico tra due o più persone.

Nella prima metà dell'XI secolo, il vocabolario di Papias definiva lo *scandalum* «ruina vel rixa»; il termine aveva, dunque, il significato di lite, contesa, indicando, in particolare, il disaccordo, l'opposizione fra due o più parti, che poteva anche sfociare nello scontro fisico («*Scandalum dicitur cum subito inter aliquos scandit idest oritur dissensio vel pugna*»)⁴³. D'altra parte, Papias definiva la rissa «*quod inter multos committitur et iniuria constat*»⁴⁴.

Secoli più tardi, il *Glossarium mediae et infimae latinitatis* di Charles du Fresne, du Cange avrebbe ancora definito lo scandalo come rissa, disputa,

longobarde, nell'ambito del dibattito sulla continuità o discontinuità della dominazione longobarda in Italia, cfr. P. DELOGU, *L'Editto di Rotari e la società del VII secolo*, in J. ARCE-P. DELOGU (a cura di), *Visigoti e Longobardi. Atti del Seminario* (Roma, 28-29 aprile 1997), Firenze, All'Insegna del Giglio, 2001, pp. 329-355.

⁴² G.P. BOGNETTI, *S. Maria Foris Portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi*, in ID., *L'età longobarda*, cit., 2, pp. 11-673.

⁴³ *Papias Vocabulista*, cit., v. *Scandalum*.

⁴⁴ *Papias Vocabulista*, cit., v. *Rixa*.

avversione («*rixa, jurgium, odium*»), richiamando proprio la legislazione dei regni germanici⁴⁵.

Lo scandalo doveva costituire un fenomeno sociale diffuso tra il popolo longobardo. Da questo punto di vista, le fonti giuridiche offrono un punto di vista privilegiato per ricostruire, attraverso le norme, comportamenti ricorrenti nella società.

Né l'editto di Rotari né le successive leggi longobarde contengono una definizione di scandalo; nemmeno l'*Expositio ad Librum Papiensem* chiarisce la natura dello scandalo. Evidentemente, il termine era penetrato nella cultura giuridica altomedievale, al punto da non richiedere spiegazioni.

L'esigenza di chiarire il significato del termine *scandalum* fu avvertita, invece, con l'affermarsi, tra alto e basso medioevo, della nuova cultura romanistica: l'assenza del termine nelle fonti giustinianee e gli ancora scarsi scambi tra legisti e canonisti – questi ultimi certamente più avvezzi al termine – resero probabilmente necessaria un'opera esegetica che rendesse il concetto più familiare, anche in base ai nuovi criteri interpretativi della scienza giuridica, ai giuristi contemporanei (in particolare, a quelli del Mezzogiorno, ove il diritto longobardo, come è ben noto, era rimasto in vigore, rendendo, quindi, necessaria un'opera ermeneutica per una sua più accorta applicazione).

Lo testimonia il *commentum* alla *Lombarda* che Carlo di Tocco scrisse tra il 1208 e il 1215 e che, pubblicato come glossa al testo nel 1537⁴⁶, avrebbe accompagnato le edizioni del *Corpus iuris civilis* come apparato ordinario. Le glosse del giurista beneventano chiarirono la portata delle disposizioni longobarde relative allo scandalo, grazie al ricorso alle categorie romanistiche, offrendo una descrizione del fenomeno. L'apporto della dottrina canonistica si sarebbe aggiunto solo successivamente, risultando peraltro determinante al fine di definire la materia, come si desume dalle *adnotationes* a un'edizione cinquecentesca del *Volumen*, che in proposito rinviavano al diritto canonico per «*quid sit scandalum*».

Come rilevò Carlo di Tocco, «*Scandalum est verborum offendio, ex*

⁴⁵ DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, cit., v. *Scandalum*.

⁴⁶ *Lombarda leges longobardorum cum argutissimis glossis Caroli De Tocco*, con prefazione di G. ASTUTI, Torino, Bottega d'Erasmo, 1964.

qua plerunque pervenit ad verbera»⁴⁷. Lo scandalo nasceva, dunque, da un'offesa all'onore altrui. Come per l'*iniuria* di tradizione romanistica⁴⁸, l'offesa poteva realizzarsi sia a parole, sia con i fatti. Il longobardista precisò che lo scandalo, pur potendo essere scatenato verbalmente, sorgeva più spesso a seguito di atti materiali offensivi («et secundum hoc scandalum verbis tantum committitur, sed certe etiam per incitationem in facto consistentem»), come, ad esempio, l'alzare la mano per colpire («puta si manus levaverit quis»)⁴⁹. In altre parole, lo scandalo poteva realizzarsi attraverso le vie di fatto, secondo l'espressione con la quale – ancora nei codici preunitari – si indicavano giuridicamente gli atti violenti indeterminati, come il mettere le mani addosso a qualcuno⁵⁰.

Certo è che la fattispecie non poteva esaurirsi in un alterco verbale («in facto consistit scandalum non in dicto»): alla provocazione (realizzata con parole o fatti) doveva seguire una rissa o un tumulto. Ciò era, del resto, dimostrato dalla circostanza che, nel punire la fattispecie dello scandalo, il re precisava che qualora avesse dato luogo a ferite e lesioni, il soggetto avrebbe dovuto versare un'ulteriore *compositio*. L'assenza di una analoga precisazione per il caso in cui allo scandalo seguissero lesioni alla dignità personale (tanto più che esse erano sovente punite più gravemente delle lesioni fisiche) induceva a ritener che esso consistesse necessariamente in atti fisici.

Secondo i Longobardi, dunque, lo scandalo corrispondeva alle parole o, più spesso, agli atti diretti ad offendere che degeneravano in una zuffa, creando confusione e scompiglio, in base a quello che oggi si definirebbe un reato complesso.

Come avrebbe precisato ancora Carlo di Tocco, lo scandalo poteva es-

⁴⁷ Gl. *scandalum ad Lomb.* 1.2.5

⁴⁸ A. MARONGIU, *Diffamazione e ingiuria (diritto intermedio)*, in *ED*, XII, 1964, pp. 474-481.

⁴⁹ Nell'età del diritto comune, tali comportamenti sarebbero stati sussunti nel reato di *ingiuria* e nella distinzione fra *iniuria facti* e *iniuria verbis*. Era considerata *iniuria facti* non solo il colpire con la mano, ma anche il semplice minacciare di colpire, alzando la mano, cfr. G.P. MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in ID., *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, LED, 1994, pp. 61-227.

⁵⁰ A. RAVIZZA, *Vie di fatto*, in *Dig. It.*, XXIV, 1927, pp. 1008-1009.

sere commesso sia «si fiat in congregatione hominum, aut etiam si duo tantum sibi veniunt in civitate et unus contra alium incitationem faciat»⁵¹.

Si trattava, insomma, di una lite tra due soggetti o gruppi di soggetti (o con l'intervento di altri soggetti a dare manforte), caratterizzata da turbolenza e da concitazione.

Non doveva, peraltro, essere infrequente che alle risse prendessero parte anche le donne. Lo dimostra una disposizione dell'editto di Rotari che escludeva che, per l'aggressione, il ferimento o l'uccisione di donne libere, intervenute in uno scandalo fra uomini («Si mulier libera in scandalum cocurrerit, ubi viri litigant»), alla composizione pecuniaria – che era equiparata a quella spettante al fratello («tamquam si in fratrem ipsius mulieris perpetratum fuisse») – si aggiungesse la pena prevista per i reati perpetrati ai danni di donne di alto rango⁵². Era, infatti, considerato disonorevole («inhonestum») che le donne partecipassero a una zuffa tra uomini ovvero, come avrebbe puntualizzato la glossa alla *Lombarda*, fra donne («idem si mulieres»)⁵³.

Su tali comportamenti intervenne anche una disposizione di Liutprando – occasionata da un episodio specifico («Relatum est nobis») –, evidentemente nel tentativo di contenerli⁵⁴. Liutprando distinse l'ipotesi in cui una donna accorresse da sola ad un tumulto e ne seguisse «mortem aut plagam aut feritam» – già regolata appunto da Rotari – da quella in cui un gruppo di donne usasse violenza contro un gruppo di uomini, provocando loro ferite «plus crudeliter quam viri». Era stato, infatti, riferito al re che alcuni uomini «perfidi et in malitia astuti», per sfuggire alla severa sanzione prevista per l'aggressione a mano armata dall'editto di Rotari⁵⁵, avevano fatto radunare tutte le loro donne, affinché aggredissero uomini che avevano minore forza («fecerunt collegere mulieres suas, quascumque habuerunt, liberas et ancillas, et miserunt eas super homines, qui minorem habebant virtute»). In questo caso, le donne non solo

⁵¹ Gl. *si quis intra palatium ad Lomb.* 1.2.3.

⁵² Roth. 378 (ed. F. BLUHME, in *MGH LL.*, 4, *Leges Langobardorum*).

⁵³ Gl. *ubi viri ad Lomb.* 1.16.3.

⁵⁴ Liut. 140.

⁵⁵ Roth. 19.

non avrebbero avuto diritto ad alcuna *compositio* se fossero rimaste ferite o uccise nella rissa, ma avrebbero anche dovuto essere decalvate e frustate «ut de cetero mulieres tale malitia facere non presumant»⁵⁶.

Il raffronto fra il capitolo di Rotari e quello di Liutprando indusse, nella seconda metà dell'XI secolo, l'*expositor* al *Liber Papiensis* a rilevare che Rotari non attribuiva alcuna rilevanza all'*animus* con il quale la donna prendeva parte alla lite («non posuit differentiam, sive in scandalo simpliciter ivisset vel non»)⁵⁷. Applicando la disposizione di Liutprando anche al caso in cui la donna prendesse parte a uno *scandalum* (nonostante, come lo stesso sovrano aveva precisato, riguardasse una fattispecie diversa), l'*Expositio ad Librum Papiensem* rilevò che la norma di Rotari era stata abrogata solo in parte («Hec lex ... rupta est et affirmata a Liutprandi rege»)⁵⁸: secondo l'*expositor*, infatti, Liutprando aveva confermato la *compositio* soltanto con riferimento all'ipotesi in cui la donna intervenisse nella rissa «simpliciter», escludendo che la pena pecuniaria fosse dovuta qualora la partecipazione allo scandalo non fosse avvenuta per mera difesa, ma con intento offensivo («rupta, quia in hoc quod dicit: si qua mulier simpliciter in scandalum ierit, intelligere nos ammonet, quia si nocendo animo ierit, nichil pro ea aliquid mali passa componendum est; affirmata in hoc quod dicit: sic ei fiat iustitia sicut Rotharis rex instituit»)⁵⁹. Come avrebbe rilevato la glossa alla *Lombarda*, dunque, la composizione era dovuta, nella misura stabilita dall'editto di Rotari, solo qualora la donna intervenisse nella zuffa «vindicandi causa, non nocendi»: se, viceversa, la donna avesse preso parte alla rissa *nocendi animo*, «ut quia videbat matrem vel filium verberari» e fosse rimasta ferita o addirittura

⁵⁶ Liut. 141. La pena della *decalvatio* fu introdotta da Liutprando anche per il ladro recidivo (Liut. 80) e, successivamente, da Astolfo per il longobardo che avesse intrattenuto rapporti commerciali «cum romano homine» (Ahist. 4), analogamente a quanto disponevano i Visigoti; fu comunque molto rara nelle *leges langobardorum* e irrogata per fini esemplari, cfr. S. GASPARRI, *La cultura tradizionale dei longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1983, pp. 140-151.

⁵⁷ Exp. ad Roth. 379 (378) (ed. A. BORETIUS, in *MGH LL.*, 4, *Leges Langobardorum*).

⁵⁸ Exp. ad Roth. 379 (378).

⁵⁹ Exp. ad Roth. 379 (378).

uccisa, «tunc talis iniuria impunita remaneret, nam non debet arma assumere, nisi se defendendo»⁶⁰.

Il capitolo di Rotari, che stabiliva una *compositio* in favore della donna uccisa in una rissa, fu richiamato da Liutprando anche in una disposizione relativa all'adulterio del 733, nella quale, tuttavia, appare prevalente l'influenza del cristianesimo. Liutprando dispose infatti che se la moglie avesse commesso adulterio, su istigazione del marito, avrebbe dovuto essere uccisa, come prevedeva l'editto di Rotari⁶¹; tuttavia, il marito avrebbe dovuto pagare ai parenti della moglie la composizione pecuniaria «tamquam si in scandalum occisa fuisset». L'influsso cristiano è ravvisabile non solo nel contenuto nella norma, ma anche nel significato che in essa viene attribuito al termine *scandalum*: Liutprando spiegava che «ipsa ex peccatis in scandalum cocurrere visa est, quando ad hoc malum penitendum accessit; quia in maiorem scandalum currere non potuit, quando se ad mortem traxit», assegnando al termine una connotazione morale, tratta dalla dimensione religiosa⁶².

Liutprando dispose, inoltre, che chi, preso dall'ira, avesse picchiato una donna o una ragazza intervenuta in una rissa fra uomini, rendendola storpia, avrebbe dovuto versare una composizione pecuniaria pari alla metà di quella dovuta se avesse ucciso il fratello⁶³. Secondo l'*Expositio*, tuttavia, la norma non contraddiceva le precedenti di Rotari e Liutprando relative all'intervento delle donne nelle zuffe fra uomini, che non facevano alcun riferimento alla circostanza che la donna fosse resa storpia a seguito delle percosse. Essa modificava, piuttosto, la disposizione di Rotari che puniva con una *compositio* di novecento soldi (da versare metà al re e metà alla donna o a chi deteneva il mundio sulla stessa) coloro che avessero provocato lesioni a una donna per la strada⁶⁴.

Occorre, peraltro, rilevare che lo *scandalum* era affine ad altre situazioni che coinvolgevano una moltitudine di persone con le quali condivideva la caratteristica della violenza e dalle quali non era sempre facilmen-

⁶⁰ Gl. *cucurrerit ad Lomb.* 1.15.3. Cfr. anche gl. *in fratrem ad Lomb.* 1.15.3.

⁶¹ Roth. 212.

⁶² Liut. 130.

⁶³ Liut. 123.

⁶⁴ Roth. 26.

te distinguibile. Basterà pensare al termine *rexā*, che i legislatori longobardi utilizzarono sovente per indicare la lite aggressiva e che, come si è vista, anche i vocabolari consideravano sinonimo di *scandalum*.

Rotari, ad esempio, punì colui che avesse colpito un uomo libero in una rissa, provocandogli un livido o una ferita («*Si quis hominem liberum subito surgente rexā percusserit et liborem aut vulnus fecerit*»), con una composizione di tre, sei, nove o dodici soldi, a seconda che seguissero una, due, tre o quattro (o più) lesioni⁶⁵. Analogamente, colui che, in una zuffa, avesse tirato un uomo libero per la barba o i capelli («*Si quis hominem liberum surgentem rexā per barbas aut capillos traxerit*») era tenuto a pagare una composizione di sei soldi; qualora si fosse trattato di un aldio o un servo, la *compositio* era equiparata a quella dovuta per una lesione⁶⁶.

Lo stesso legislatore avvertì, in taluni casi, la necessità di distinguere fattispecie simili.

Liutprando, ad esempio, dispose che se tra gli abitanti di un villaggio fosse sorta una controversia a proposito di un campo, una vigna, un prato o un bosco e alcuni li avessero occupati, provocando un tumulto («*et scandalum ibi comissum fuerit*»), a cui fossero seguite ferite o lesioni o la morte di un uomo (punite «*secundum anteriorem edicto, quod gloriosus rothari rex vel nos instituimus*»), «*pro autem inlecura presumptionem de ipsa collectionem*» dovevano essere pagati venti soldi a coloro che lavoravano sul campo, sulla vigna, sul prato o sul bosco indebitamente occupati⁶⁷. Come chiarì Liutprando, la fattispecie differiva sia dall'*arishild* – che, secondo la glossa al *Liber papiensis* corrispondeva all'irruzione in un villaggio a mano armata o con la forza – sia dall'adunanza di contadini («*consilium rusticorum*») sia, infine, dalle rivolte di contadini («*rusticorum seditione*») – fattispecie punite con la composizione pecuniaria massima di novecento soldi – essendo assimilabile piuttosto al complotto malvagio, cioè alla cospirazione per uccidere («*consilium malum, id est de consilio mortis*»), prevista dall'editto di Rotari⁶⁸.

⁶⁵ Roth. 43.

⁶⁶ Roth. 383.

⁶⁷ Liut. 134

⁶⁸ Roth. 11.

4.2. *Scandalum e compositiones pecuniarie.*

Nell'accezione di conflitto violento fra individui o gruppi di individui (soprattutto legati da vincoli familiari), il termine fu utilizzato nelle *Leges langobardorum* anche per descrivere le faide tra nuclei parentali volte a vendicare un'offesa ricevuta, a cui, come è ben noto, la monarchia tentò di porre fine attraverso il sistema di sanzioni pecuniarie. L'utilizzo del termine nell'ambito del sistema penale incentrato sulle *compositiones* e volto a evitare la vendetta privata non si riscontra tanto nell'editto di Rotari, quanto nella legislazione successiva del VII e dell'VIII secolo, quando, probabilmente, il vocabolo era ormai entrato nel linguaggio giuridico, anche al di fuori delle fonti legislative, per indicare disordini, contrasti insorti tra o nelle comunità. Che il lemma fosse in uso anche nell'ambiente cancelleresco e giudiziario, lo dimostra, ad esempio, un documento relativo a un celebre giudizio tenutosi davanti a re Pertarido nel 674 per la definizione dei confini dei territori cittadini di Parma e Piacenza («dum multas inter iamscriptas civitates erant intentiones et scandalas fiebant et pignerationes»), che evidenzia la preoccupazione dell'autorità regia per manifestazioni di dissenso o ribellione⁶⁹.

La necessità di evitare scandali rappresentava il motivo che aveva indotto il legislatore a promulgare la norma e servì, quindi, come argomento per giustificare, in taluni casi, l'imposizione delle *compositiones*, che, nel diritto penale germanico, erano volte a contenere il fenomeno delle vendette private che si scatenavano a seguito un'offesa e, quindi, a mantenere l'ordine, analogamente a quanto si è riscontrato per altri testi legislativi germanici, le cui norme miravano alla tutela della pace sociale⁷⁰.

⁶⁹ *Praeceptum iudicati*, in *Codice Diplomatico Longobardo*, 3.1, a cura di C. BRÜHL, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1973, n. 6, pp. 21-25, su cui cfr. G.P. BOGNETTI, *Il gastaldato longobardo e i giudicati di Adoloaldo, Arioaldo e Pertarido nella lite fra Parma e Piacenza*, in ID., *L'età longobarda*, cit., 1, pp. 219-274 (in part. pp. 262-272); S. GASPARRI, *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in S. GASPARRI-P. CAMMAROSANO (a cura di), *Langobardia*, Udine, Casamassima, 1990, pp. 237-305 (in part. pp. 249-254); C. STORTI, *Città e campagna nello specchio della giustizia altomedievale*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali* (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, LVI), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2009, pp. 293-336 (in part. pp. 306-313).

⁷⁰ *Supra*, § 2.

Liutprando, ad esempio, comminò una sanzione di ventiquattro soldi per il debitore che consegnasse in garanzia al creditore la *wadia* e che, prima che la riscattasse per il tramite del garante, ne ottenesse con la forza la restituzione, a estinzione del debito, per evitare che potessero sorgere tra le parti liti violente, che avrebbero anche potuto condurre alla morte di una di esse («ne pro tali causa scandalum oriatur aut anima pereat»)⁷¹.

Anche la *compositio* prevista per chi sottraesse i vestiti a una donna, che si lavava nel fiume, lasciandola nuda – nonostante, come evidenziò la glossa alla *Lombarda*, vi fosse un concorso di colpa della donna⁷², «quia in honestum erat mulieri se in flumine lavare»⁷³ –, mirava a contenere gli scandali. La norma – che era stata adottata a seguito di un caso specifico («Adnuntiatum est quidem nobis») – voleva, infatti, evitare che il fratello o il marito o i parenti della donna scatenassero una zuffa con l'autore del furto (quantunque l'apparato ordinario alla *Lombarda* precisasse che nel caso di specie la sottrazione dei vestiti della donna non avvenisse *animus furandi*): era, infatti, probabile che nella rissa qualcuno rimesse ucciso e che tale evenienza innescasse la vendetta privata tra le famiglie coinvolte («quia, si invenisset eum frater aut vir aut propinqui parentes eiusdem feminae, scandalum cum eo statim committerent et, qui superare potuisset, unuis alterum interficere habuit. Propterea melius est, ut se vivo componat widrigild suum, quam de mortuo crescat faida inter parentes et compositio maior»)⁷⁴.

A metà dell'VIII secolo, re Astolfo dovette intervenire per reprimere l'uso di gettare acqua sporca ed escrementi sugli uomini che andavano a prendere la promessa sposa. Il comportamento fu punito con una composizione di novecento soldi, da versare metà al re e metà al mandoaldo della promessa sposa, «ne pro hanc causam scandala vel homocidias surgant»⁷⁵.

⁷¹ Liut. 37.

⁷² Gl. *hoc dicimus* ad *Lomb.* 1.15.6.

⁷³ Gl. *tulisset* ad *Lomb.* 1.15.6.

⁷⁴ Liut. 135.

⁷⁵ Ahist. 15.

4.3. *La repressione penale dello scandalum.*

Lo *scandalum* svolse un ruolo strategico nell'ambito del processo di rafforzamento della monarchia tra VII e VIII secolo.

All'interno dell'editto di Rotari, gli scandali furono oggetto di un gruppo di disposizioni volto a reprimere, nell'ambito della disciplina dei reati politici, comportamenti violenti e turbolenti, commessi, come si dirà, in determinate circostanze che ne acuivano la pericolosità nei confronti delle istituzioni monarchiche.

La repressione penale dello *scandalum* divenne cruciale nella politica di tutela del regno longobardo, quantunque la fattispecie non avesse di per sé alcuna connotazione politica.

Come si è visto, infatti, il termine faceva riferimento ad un tumulto, scatenato dal fine di reagire a un'offesa ricevuta e di arrecare a propria volta offesa; di per sé, non aveva alcuna finalità politica, diversamente dalla *seditio*, termine romanistico a cui i re longobardi ricorsero per indicare vere e proprie ribellioni contro le autorità. Si ricorderà, in proposito, che nell'editto di Rotari erano puniti gli «homines rusticani» che «conclios et seditionis facere presumpserint et cuicunque se anteposuerint aut mancipium aut peculium de manu tollerint, quod de casa servi sui dominus tollere voluerit»⁷⁶. Anche Liutprando ricorse al termine *seditio* per indicare la rivolta diretta contro lo *iudex* (definizione entro la quale nell'VIII secolo furono ricompresi ormai sia i duchi sia i gastaldi). Il sovrano assimilò, infatti, l'offesa alle autorità locali all'offesa al re, punendo le sollevazioni volte ad espellerle dalla città («Si quis sine voluntate regis in qualicumque civitatem contra iudicem suum seditionem levaberit … vel eum sine iussione regis expellere quesierit»): mentre i capi della rivolta erano sanzionati con la morte, i partecipi dovevano pagare il loro guidrigildo⁷⁷.

I comportamenti riconducibili allo scandalo non erano, generalmente, rivolti contro il sovrano o, più in generale, non coinvolgevano l'autorità. Solo quando erano posti in essere in determinate circostanze (riconducibili alla presenza, effettiva o simbolica, del sovrano) diventavano

⁷⁶ Roth. 280.

⁷⁷ Liut. 35, su cui cfr. C. STORTI, *Giustizia, pace e dissenso politico*, cit., pp. 12-14.

idonei ad offendere, fisicamente o moralmente, la monarchia. In questi casi, infatti, il disordine (che minacciava indirettamente il potere) si trasformava in dissenso nei confronti del re (ledendo direttamente la sua autorità) e lo scandalo veniva, dunque, attratto entro la sfera dei reati politici, come risulta, ad esempio, dai commentari composti dai longobardisti Ariprado e Alberto nel XII secolo, che qualificavano il reato «adversus principem»⁷⁸.

Secondo Carlo di Tocco, la valenza politica dello scandalo nel diritto longobardo era confermata anche dall'ordine sistematico all'interno della *Lombarda*, ove le disposizioni di Rotari e di Liutprando relative alla repressione penale dello scandalo furono raccolte nel titolo *De scandalis et compositionibus ad Regem pertinentibus*. Rispetto al modello giustinianeo, che alla disciplina sul *crimen maiestatis* faceva seguire quella sull'*adulterium*, tanto nel *Digestum* quanto nel *Codex*⁷⁹, nella ripartizione in libri e titoli del diritto longobardo-franco il titolo *De scandalis et compositionibus ad Regem pertinentibus* fu inserito immediatamente dopo quello concernente i crimini pubblici. Come avrebbe sottolineato la glossa, «huius libri compositores alium ordinem statuere, quia adulterium non est crimen publicum, sed tantum marito datur accusatio ... sed post publica crimina posuerunt hunc titulum, quia crimen Maiestatis principaliter adversus regem, merito sequitur titulum de scandalis in quo principaliter rex offenditur»⁸⁰.

Non solo. L'inserimento all'interno del medesimo titolo delle disposizioni relative alle pene pubbliche – ossia alle sanzioni da versare al re per le *causae regales* (*compositiones ad Regem pertinentes*) – rafforza la convinzione che la repressione degli scandali rispondesse a un interesse pubblico⁸¹.

⁷⁸ *Die Lombarda-Commentare des Ariprand und Albertus*, ed. A. ANSCHÜTZ, Heidelberg, Akademische Verlagshaundlung von J.C.B. Mohr, 1855, pp. 16-17.

⁷⁹ Cod. 9.8 e Cod. 9.9; Dig. 48.4 e Dig. 48.5.

⁸⁰ Gl. *de scandalis ad Lomb.* 1.2.

⁸¹ C. STORTI, *Le dimensioni giuridiche della curtis regia longobarda*, in *Le corti nell'alto medioevo. Spoleto, 24-29 aprile 2014* (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 62), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2015, pp. 429-472.

Come evidenziò anche la *Summa legis longobardorum*, la *compositio* dovuta per gli scandali doveva sempre essere versata al re⁸². Come si vedrà, infatti, le pene per lo *scandalum* erano destinate unicamente al *palatium*, come sede della monarchia, titolare – insieme alle *curtes regiae* sul territorio – dei beni pubblici⁸³.

Occorre, tuttavia, ribadire che erano le circostanze in cui lo scandalo avveniva a trasformarlo in reato (e in reato politico per di più): i re longobardi punirono, infatti, soltanto le risse scoppiate in determinati luoghi, che rendevano la fattispecie (potenzialmente) lesiva del potere del re (o anche della sua persona). Il semplice tafferuglio – fenomeno alquanto diffuso a giudicare dalla frequenza con la quale fu preso in considerazione dai legislatori longobardi – non fu ritenuto meritevole di punizione, se non per le conseguenze che avesse provocato, come, ad esempio, lesioni fisiche. Basterà considerare, in proposito, che Rotari stabilì espressamente che se due porcari si fossero picchiati o avessero scatenato una rissa, avrebbero dovuto pagare la composizione per le ferite o le lesioni, «nam alia culpa non requiratur»⁸⁴.

Il pericolo che comportamenti sconvenienti e insolenti rappresentavano per le autorità presenti sarebbe stato, del resto, confermato, secoli più tardi, da una decretale di papa Onorio III, relativa ad una situazione analoga (e nella quale ricorre il termine *scandalum*, quantunque in un'accezione differente). Una sera, al termine della cena, alcuni canonici, alla presenza dell'arcidiacono di Verdun, avevano iniziato per gioco a lanciare gli avanzi lasciati sulla tavola. Lo scherzo era ben presto degenerato e l'arcidiacono era rimasto colpito ad un occhio. Sebbene la lesione non sembrasse grave, nei giorni successivi l'arcidiacono aveva accusato un continuo mal di testa e tre giorni dopo era morto. Un gioco finito male, insomma; un comportamento irrispettoso e indecoroso, che non solo aveva offeso simbolicamente lo stato clericale che i canonici e l'arcidiacono impersonavano, ma che, purtroppo, aveva avuto conseguenze con-

⁸² *Summa Legis Longobardorum. Longobardisches Rechtsbuch aus dem XII Jahrhundert*, ed. A. ANSCHÜTZ, Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1870, p. 24.

⁸³ Sulla struttura del fisco longobardo, nell'ambito dell'organizzazione del regno, cfr. S. GASPARRI, *Il regno longobardo in Italia*, cit., pp. 254-262.

⁸⁴ Roth. 353.

crete e irreparabili. Dopo quattro anni di penitenza, il canonico che aveva colpito accidentalmente l'arcidiacono chiese di essere riammesso a cantare i salmi e di ricevere la prebenda. La gravità del fatto commesso indusse il pontefice ad accordare la possibilità, purché però ciò non suscitasse indignazione tra gli altri canonici («dummodo generari scandalum non contingat»)⁸⁵.

L'ammontare della *compositio* pecuniaria per lo *scandalum* variava, nell'editto, in base ad una articolata casistica. Essa dipendeva, come si è accennato, dalle circostanze nelle quali veniva scatenato il tumulto.

Particolarmente grave era lo scandalo suscitato in una pubblica assemblea o in un'altra adunanza («in concilio vel in quolibet conventu»), punito con una composizione di novecento soldi da versare al re⁸⁶. Nonostante non fosse esplicitato nel testo, secondo Carlo di Tocco, all'assemblea o all'adunanza doveva essere presente il re, «quia ista compositio maxima est»⁸⁷.

Tale ipotesi rientrava fra i reati più propriamente politici, posti a tutela della monarchia, come del resto confermato dal fatto che esso figurava tra le primissime disposizioni dell'editto, ossia tra quelle relative ai delitti commessi contro l'autorità pubblica.

Benché il dissenso non fosse espresso direttamente nei confronti del re, i contrasti insorti alla sua presenza costituivano una forma di disobbedienza, di insubordinazione intollerabile da parte del monarca.

Restava da chiarire per quale ragione la disposizione distinguesse fra *concilium* e *conventus*, considerato che «omne concilium conventus est, non econtra» e che «conventus generalis est et est adunatio virorum ad utilitatem regis, vel publicam exercendam». Carlo di Tocco accolse l'opinione del Piacentino – che fu tra i suoi maestri probabilmente a Piacenza o Mantova –, secondo la quale il *concilium* era un «conventus hominum, quo voluntaria iurisdictio exercetur, ut manumissio, arrogatio, adoptio, et emancipatio». Contro questa opinione, altri ritenevano che il *concilium*

⁸⁵ Comp. V 5.6.2, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 79.

⁸⁶ Roth. 8. Sul sistema delle multe e sulla formazione del patrimonio fiscale longobardo, nell'ambito della struttura del potere, cfr. S. GASPARRI, *Il regno longobardo in Italia*, cit., pp. 254-262.

⁸⁷ Gl. *conventu* ad *Lomb.* 1.2.1.

fosse un «conventus archiepiscoporum, et aliorum religiosorum virorum causa religionis factum» e che, se, come spesso avveniva, fosse stato presieduto dal re, eventuali risse o liti insorte al suo interno avrebbero potuto essere punite a titolo di scandalo.

Non si può sottacere, in proposito, che nel 675, un canone dell'undicesimo concilio diocesano di Toledo convocata dal re visigoto Vamba, poi inserito nel *Decretum* di Graziano⁸⁸, stabilì che le assemblee ecclesiastiche non potessero essere turbate da tumulti e clamori.

Lo scandalo suscitato all'interno di una chiesa era punito con una pena di quaranta soldi da versare al luogo sacro, che lo sculdascio o il giudice preposto ad esso avrebbero dovuto riscuotere e porre sull'altare della chiesa nella quale era avvenuto il fatto⁸⁹.

Il fatto che tale disposizione punisse coloro che arrecassero offesa a un luogo sacro («lex superior loquitur cum per scandalum fit iniuria personae, ista vero loco») avrebbe indotto Carlo di Tocco a introdurre la questione della capacità delle *universitates* di essere soggetti passivi del reato («sed quomodo fieri potest iniuria loco, cum sit insensibilis?»)⁹⁰. In particolare, occorreva stabilire se al *locus* potesse spettare la proprietà o il possesso di beni («vel quomodo locum habet in dominiis rerum et possessiōnibus et actionibus ...?»). Il longobardista ricorse all'espeditivo di qualificare la Chiesa come *universitas* (o *civitas*), anziché come mero *locus*, per indicare un insieme di beni spettanti a una collettività di ecclesiastici unitariamente considerati («aliqui dicunt res esse universales clericorum, et non loci, quia quaelibet universitas non interdicta potest possidere»). Nonostante alla persona giuridica non potessero attribuirsi stati soggettivi, «reperitur tamen in iure quod civitas possidere potest et de mutuo tenetur». La Chiesa poteva, dunque, essere titolare di beni, altrimenti si sarebbe dovuti giungere all'assurda conclusione che, nel caso in cui tutti gli ecclesiastici fossero periti («finita universitate clericorum runa vel naufra-

⁸⁸ C. 5 q. 4 c. 3. Su tale canone, su cui si sarebbe fondata durante l'età del diritto comune la possibilità di sospendere dall'esercizio della professione l'avvocato che in udienza fosse stato eccessivamente prolioso e fragoroso, cfr. R. BIANCHI RIVA, *La coscienza dell'avvocato*, cit., p. 263.

⁸⁹ Roth. 35.

⁹⁰ Gl. *si quis ad Lomb.* 1.2.2.

gio»), i beni di spettanza della Chiesa avrebbero dovuto essere dichiarati *res nullius* («unde dicendum est ad ecclesiam pertinere dominia rerum suarum et sustinere vicem personae»). D'altra parte, il diritto longobardo concordava, sul punto, con quello romano, che puniva coloro che avesse-
ro arrecato offesa a un luogo sacro («concordat lex ista iuri Romano, quo cavetur iniuria fieri loco venerabili»)⁹¹.

La disposizione di Rotari contrastava con una successiva di Liutprando, poi inserita nel titolo *De reverentia Ecclesiae, seu immunitatibus debita* della *Lombarda*, che puniva con una *compositio* di seicento soldi colui che avesse arrecato offesa all'interno dei luoghi immuni⁹². Sarebbe stata la glossa di Carlo di Tocco a risolvere il contrasto, affermando che la disposizione di Rotari si applicava soltanto alle Chiese non dichiarate immuni ovvero a quelle non consacrate. Secondo il longobardista, d'altra parte, la maggiore severità della disposizione di Liutprando era dovuta alla maggiore frequenza con la quale gli scandali si verificavano all'interno delle Chiese immuni, che richiedeva pertanto l'inflizione di pene esemplari con effetto deterrente⁹³, analogamente a quanto stabiliva anche la *lex aut facta* del Digesto⁹⁴.

Anche nella disposizione successiva la responsabilità del soggetto dipendeva dal luogo in cui il reato era commesso. Colui che avesse commesso lo scandalo all'interno del palazzo del re – simbolo dell'istituzione regia – era, infatti, punito con la pena di morte⁹⁵, «cum quasi in maiestatem deliquerit», come avrebbe sottolineato la glossa di Carlo di Tocco⁹⁶.

La disposizione era diretta evidentemente a controllare in particolare gli aristocratici di vario rango e ruolo che avevano accesso alla corte del re e che sovente si lasciavano andare a litigi e violenze. Doveva, peraltro, trattarsi di una ipotesi ancora frequente nei palazzi del Cinquecento, se nelle *adnotationes* alla già citata edizione veneziana del 1598 del *Volumen* si dava

⁹¹ Cod. 1.3.10.

⁹² *Lomb.* 2.39.4. Cfr. C. LATINI, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 2002.

⁹³ Gl. *si quis ad Lomb.* 1.2.2.

⁹⁴ Dig. 48.19.16.

⁹⁵ Roth. 36.

⁹⁶ Gl. *redimat ad Lomb.* 1.2.3.

atto di avere visto «plures nobiles et dominos per regem et consilium baniri a curia ob percussionses iniurosas factas intra domum regalem».

Occorre tenere presente che, dopo essersi stanziati in Italia, il re si stabilì nel palazzo di Pavia che era stato già del re dei Goti Teodorico. Il *palatium*, residenza del monarca e sede dell'amministrazione centrale, divenne simbolo del potere monarchico. Nella concezione della regalità longobarda – in cui conversero la tradizione germanica e l'influenza romana –, il palazzo rappresentò fisicamente la *regia dignitas*⁹⁷. Le violenze, anche se non dirette contro la persona del re, furono punite se poste in essere all'interno del suo palazzo. Tali comportamenti costituivano un'offesa al sovrano. Essi non solo turbavano idealmente l'esercizio del suo potere, ma potevano anche nuocergli fisicamente, soprattutto ove si consideri che la corte regia rappresentava «il luogo in cui si scaricavano molte delle tensioni politiche sempre latenti in una struttura costituzionale quale quella longobarda in cui la regalità, malgrado gli sforzi di consolidamento compiuti, scontò sempre, fino alla fine, una propria intrinseca debolezza di fronte al vigore dell'aristocrazia», come la frequenza di intrighi di palazzo nella storia longobarda dimostra⁹⁸.

Nell'ambito del programma di affermazione dell'autorità del re sull'aristocrazia di palazzo, il reato fu, in effetti, ritenuto particolarmente grave, dal momento che fu punito con una delle poche pene afflittive comminate nell'editto di Rotari.

Se, tuttavia, il re avesse acconsentito, la pena di morte avrebbe potuto essere convertita nella confisca di tutti i beni, come ancora avrebbe chiarito la glossa. Fu quanto accadde, ad esempio, nel 765 a Cunimondo da Sirmione, appartenente all'*entourage* del re, che, per avere suscitato uno scandalo nel palazzo regio con l'uccisione di un gasindio della regina, fu imprigionato e tutti i suoi beni, mobili ed immobili, vennero confiscati e donati al monastero di San Salvatore di Brescia⁹⁹.

Non si può, tuttavia, sottacere che il monarca era solito spostarsi in

⁹⁷ S. GASPARRI, *La regalità longobarda*, in J. ARCE-P. DELOGU (a cura di), *Visigoti e Longobardi*, cit., pp. 305-327.

⁹⁸ C. AZZARA, *I Longobardi*, cit., p. 56.

⁹⁹ G.G. ORTI MANARA, *La penisola di Sirmione sul lago di Garda*, Verona, coi tipi di Giuseppe Antonelli, 1856, pp. 199-201.

diverse città, con la conseguenza che la sua sede di residenza poteva sovente cambiare. Le successive disposizioni dell'editto di Rotari riguardavano, infatti, gli scandali suscitati in una città ove risiedesse il re ovvero in un'altra città. Esse si distinguevano, inoltre, a seconda che si trattasse di liberi o servi: per i servi, le pene erano dimezzate rispetto a quelle previste per i liberi¹⁰⁰.

Se un uomo libero avesse provocato uno scandalo in una città in cui si trovava, anche solo temporaneamente, il re, era dovuta una composizione di dodici o ventiquattro soldi a seconda che alla provocazione fossero o meno seguite percosse e dunque a seconda che l'*iter criminis* fosse giunto o meno alla consumazione¹⁰¹.

Qualora, invece, lo scandalo fosse avvenuto in un'altra città, le *compositiones* ammontavano rispettivamente a sei o a dodici solidi¹⁰². Anche senza la presenza del re, la città era comunque considerata espressione del potere pubblico. Occorre tenere presente, in proposito, che nell'alto medioevo le città mantenne il ruolo di sede delle autorità politiche e militari (e, talvolta, anche religiose), nonostante le indubbiie differenze esistenti nello sviluppo delle singole città e nei rapporti con le campagne¹⁰³. L'esercizio di funzioni amministrative nei centri urbani dovette indurre la monarchia longobarda a considerare le città come centri del potere pubblico e, dunque, a punire i tumulti scoppiati al loro interno (anche se meno gravemente).

Per le campagne, l'editto di Rotari si limitava a punire il padrone che, inseguendo il servo fuggito in una corte altrui, avesse suscitato uno scandalo in essa. La disposizione – che evidentemente si inseriva nel-

¹⁰⁰ Roth. 38 e 40. Cfr. anche gl. *redimat* ad *Lomb.* 1.2.3.

¹⁰¹ Roth. 37.

¹⁰² Roth. 39.

¹⁰³ *La città nell'alto medioevo* (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 6), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1959; *Topografia urbana e vita cittadina nell'alto medioevo in Occidente. Spoleto, 26 aprile-1 maggio 1973* (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 21), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1974; *Città e campagna nei secoli altomedievali. Spoleto, 27 marzo-1 aprile 2008* (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 56), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2009.

l’ambito della tutela giuridica concessa all’inviolabilità delle *curtes*, le grandi proprietà fondiarie – consentiva, infatti, al padrone di catturare il servo rifugiatosi nella corte altrui, ma gli si proibiva di scatenare una lite, se colui a cui apparteneva la corte ovvero i suoi uomini si fossero opposti alla cattura¹⁰⁴.

4.4. *Diffusione e circolazione di modelli legislativi tra alto e basso medioevo.*

La legislazione longobarda in materia di scandalo non rappresentò un esempio isolato. Disposizioni volte a reprimere lo scoppio di alterchi alla presenza del re (o, più in generale, dell’autorità) furono adottate, pur con notevoli variazioni linguistiche, anche in altri regni germanici. In proposito, occorre chiedersi se ciò possa ascriversi alla circolazione di modelli giuridici nei regni germanici ovvero debba piuttosto ricondursi all’adozione di soluzioni comuni per far fronte alla diffusa necessità di proteggere il potere regio da attacchi diretti o indiretti¹⁰⁵.

Provvedimenti simili si ravvisano, ad esempio, nelle leggi anglosassoni, che, come è noto, furono redatte in lingua germanica e con le quali quelle longobarde condividerebbero, secondo un’opinione risalente, elementi caratteristici del diritto germanico. Almeno sino alla fine del VI secolo, infatti, le due *gentes*, nei primi secoli stanziate nella zona dell’Elba, mantenne rapporti stretti¹⁰⁶.

Già il re del Kent Eتلberto, all’inizio del VII secolo, nel più antico testo legislativo del diritto anglosassone, stabilì che se il re avesse convocato presso di sé i conti ed alcuni di essi avessero suscitato una rissa, il responsabile avrebbe dovuto versare una doppia composizione oltre a cinquanta

¹⁰⁴ Roth. 273.

¹⁰⁵ C. STORTI, *Legislazione e circolazione di idee*, cit., pp. 609-620.

¹⁰⁶ F.S. LEAR, *Treason and Related Offenses in the Anglo-Saxon Dooms*, ora in ID., *Treason in Roman and Germanic Law*, cit., pp. 181-195. Sulla storia giuridica dell’Inghilterra prenormanna, oltre ai classici F. POLLOCK-F.W. MAITLAND, *History of English Law before the time of Edward I*, 1, II ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1923, pp. 25-63 e W. HOLDSWORTH, *A History of English Law*, 2, IV ed., London, Methuen, Sweet and Maxwell, 1936, pp. 3-118 vedi ora J. HUDSON, *The Oxford History of the Laws of England*, 2, 871-1216, Oxford, Oxford University Press, 2012.

scellini al re. La disposizione, che si inseriva fra quelle che riguardavano la persona del re, tendeva a proteggere la sicurezza del sovrano¹⁰⁷.

Anche nel regno anglosassone, dunque, comportamenti insolenti o molesti commessi alla presenza del re erano considerati offensivi del monarca, come dimostrerebbe, del resto, l'irrogazione della pena capitale nella legislazione successiva, che, come è stato rilevato, corrispondeva alla progressiva espansione del concetto di pace del re.

Alla fine del VII secolo, il re del Wessex Ine punì con la confisca dei beni coloro che avessero scatenato una zuffa nel palazzo regio; stante la gravità del reato, era rimesso al re decidere se punirli anche con la morte. Erano, inoltre, sanzionate le risse nei monasteri, nel palazzo di un conte o di un proprietario terriero oppure all'aperto¹⁰⁸.

Norme analoghe furono adottate, alla fine del IX secolo, da re Alfredo, che punì tali condotte con la pena capitale, salvo che il re avesse voluto concedere il perdono al colpevole¹⁰⁹, e, ancora, nei primi decenni dell'XI secolo, quando Inghilterra, Norvegia e Danimarca furono unificate in un unico regno, da re Canuto¹¹⁰.

Dopo la conquista normanna dell'Inghilterra, anche le *Leges Henrici Primi* del secondo decennio del XII secolo – che, come è noto, contenevano in prevalenza leggi e consuetudini prenormanne – accolsero la disposizione di re Canuto, punendo con la morte coloro che avessero altercato nel palazzo regio¹¹¹.

¹⁰⁷ Aethelberht, 2, in *The Laws of the Earliest English Kings*, edited and translated by F.L. ATTEMBOROUGH, Cambridge, Cambridge University Press, 1922, pp. 4-5. Cfr. H.G. RICHARDSON-G.O. SAYLES, *Law and legislation from Aethelbert to Magna Carta*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1966, pp. 1-29; J.M. WALLACE-HADRILL, *Early Germanic Kingship in England and on the Continent*, Oxford, The Clarendon Press, 1971, pp. 21-46; A.W.B. SIMPSON, *The Laws of Ethelbert*, in M.S. ARNOLD-T.A. GREEN-S.A. SCULLY-S.D. WHITE (eds.), *On the Laws and Customs of England. Essays in Honor of Samuel E. Thorne*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1981, pp. 3-17.

¹⁰⁸ Ine, 6, in *The Laws of the Earliest English Kings*, cit., pp. 38-39.

¹⁰⁹ Alfred, 7, in *The Laws of the Earliest English Kings*, cit., pp. 68-69.

¹¹⁰ Cnut, 2, 59, in *The Laws of the Kings of England from Edmund to Henry I*, ed. A.J. ROBERTSON, Cambridge, Cambridge University Press, 1925, p. 205.

¹¹¹ *Leges Henrici Primi*, 13, 7, ed L.J. DOWNER, Oxford, Clarendon Press, 1972, p.

Anche i Bavari, il cui regno fu sottomesso dai Franchi nel corso dell’VIII secolo, punirono gli scontri violenti commessi alla presenza del duca, ricorrendo – analogamente ai Longobardi, con i quali intrattennero stretti rapporti a seguito del matrimonio fra Teodolinda, figlia del duca Garibaldo, e re Autari – proprio al termine *scandalum*¹¹².

La *Lex Baiwariorum* – la cui redazione risale alla prima metà dell’VIII secolo, ma che si fondava su materiale precedente – disponeva che colui che avesse scatenato una zuffa nella corte del duca, per superbia o ubriachezza, doveva versare al re quaranta soldi «per stultitiam suam» («Si quis in curte ducis scandalum commiserit, ut ibi pugna fiat, per superbiam suam vel per ebrietatem»); il servo doveva, invece, essere punito con il taglio della mano¹¹³.

Un’occasione di scandalo presso la corte del duca era costituita – stando a quanto prevedeva la disposizione successiva – dal fatto di iniziare («manus ad levandum miserit») un duello prima di avere ricevuto l’ordine di procedere («Vetanda est talis causa unde scandalum solet nascere»)¹¹⁴.

La disposizione – del tutto simile ad una contenuta nella *Lex Alamannorum*, la cui redazione fu di poco precedente alla legge bavara, ma che non conteneva riferimenti allo *scandalum*¹¹⁵ – si concludeva vietando di suscitare scandali a corte.

Il termine *scandalum* ricorre peraltro anche in altre disposizioni della *Lex Baiwariorum*, evidenziando, pur nelle variazioni terminologiche, una intensa circolazione dei modelli legislativi.

Come nell’editto di Rotari, anche nella legge bavara si puniva con una sanzione di seicento soldi la sedizione contro il duca, denominando tale

119. Cfr. H.G. RICHARDSON-G.O. SAYLES, *Law and legislation from Aethelbert to Magna Carta*, cit., pp. 29-53.

¹¹² F.S. LEAR, *The Public law of the Ripuarian, Alamannic, and Bavarian Codes*, ora in ID., *Treason in Roman and Germanic Law*, cit., pp. 196-226.

¹¹³ *Lex Baiwariorum*, 2.10, *De eo qui scandalum in curte ducis commiserit*, in MGH *LL. nat. Germ.*, 5.2.

¹¹⁴ *Lex Baiwariorum*, 2.11, *Ut nullus in campiones sine iussu manus iniciat*.

¹¹⁵ *Lex Alamannorum*, 33, in MGH *LL. nat. Germ.*, 5.1 («Si quis in corte duci pugna comiserit, et ibi clamor orta fuit et concursio populi facta fuerit per eius commissa»).

reato *carmulum*. Tale era la multa per coloro che avevano fomentato la sollevazione; per coloro che si erano limitati a seguire o a consigliare l'istigatore la multa era ridotta a duecento soldi. Riconducendo lo *scandalum* entro il campo semantico della *seditio*, la disposizione puniva, inoltre, con quaranta soldi i *minores populi* che avevano partecipato alla rivolta «ut tale scandalum non nascatur in provincia»¹¹⁶.

La legge successiva – che ricalcava una norma del *Pactus Legis Salicae* che reprimeva l'omicidio nell'esercito – puniva, invece, chiunque avesse suscitato uno scandalo nell'esercito provocando la morte di un uomo («Si quis in exercitu quem rex ordinavit vel dux de provincia illa scandalum excitaverit infra proprium hostem») con una multa di seicento soldi, che si aggiungeva alla composizione dovuta per la morte della vittima; per i *minores homines* la sanzione da irrogare era rimessa al duca¹¹⁷.

La disposizione si proponeva anche di estirpare una pratica che era stata riscontrata presso gli eserciti («Et ille usus eradicandus est, ut non fiat»). La legge bavara precisava che agitazioni e scontri solevano nascere, a causa della requisizione di fieno e grano per i cavalli da parte dei soldati. La disposizione regolava l'approvvigionamento del foraggio necessario per i cavalli, evitando abusi, «ut per hoc scandalum non nascatur», prevedendo che chiunque si fosse opposto alla riscossione avrebbe dovuto essere punito dal comandante dell'esercito ovvero dal proprio conte con cinquanta frustate.

D'altra parte, non si può fare a meno di notare come analoghe disposizioni – tese a punire liti e zuffe scatenate contro o anche solo alla presenza delle autorità pubbliche – si ritrovino anche in diversi testi statutari del periodo tardocomunale. Pene più gravi rispetto a quelle previste per gli stessi reati (commessi non alla presenza del podestà o di altre magistrature comunali) sono previste già alla fine del Duecento¹¹⁸.

Basterà pensare, in proposito, alle disposizioni in tema di *iniuria* – con la quale lo *scandalum* presentava notevoli assonanze – contenute negli statuti lombardi di età viscontea – frutto di accorte strategie di

¹¹⁶ *Lex Baiwariorum*, 2. 3, *Si quis seditionem excitaverit contra ducem suum.*

¹¹⁷ *Lex Baiwariorum*, 2.4, *Si quis in exercitu scandalum excitaverit.*

¹¹⁸ A. NIEDDU, *La criminalistica nel diritto statutario medievale: l'esperienza di Sassari (XIII-XIV secolo)*, in *Le Carte e la Storia*, 2, 2018, pp. 51-62.

bilanciamento fra la politica accentratrice dei signori, poi duchi, di Milano e le istanze autonomistiche delle comunità locali, oggetto di un recente studio sulla giustizia criminale milanese fra Tre e Quattrocento¹¹⁹.

Se, da un lato, è ben noto che, fino ai secoli bassomedievali, si continuò a ricorrere al diritto longobardo (ormai ampiamente integrato dallo *ius commune*), quale consuetudine non scritta, soprattutto nelle materie relative allo *status* delle persone, e che solo nel Trecento esso fu abbandonato ufficialmente¹²⁰, dall'altro, possiamo chiederci se la tradizione longobarda, consolidata nella *Lombarda* – il cui utilizzo da parte dei giuristi lombardi del XIV secolo è attestato già in studi risalenti –, possa avere influito sulla concezione delle offese alle pubbliche autorità e sull'elaborazione giuridica di reati lesivi del potere politico anche all'interno degli ordinamenti comunali.

Analogamente alla legislazione longobarda – per la quale lo scandalo consisteva in una rissa scatenata da un oltraggio verbale o reale – gli statuti viscontei disciplinarono i casi di aggressione verbale o fisica a titolo di *iniuria* ovvero di *insultus* – fattispecie non sempre chiaramente distinguibile dall'ingiuria reale e sovente inserita in azioni criminose complesse –, punendo più severamente quelli commessi alla presenza degli ufficiali comunali ovvero all'interno dei palazzi municipali. Proprio perché considerate situazioni pericolose per il potere politico – non solo da un punto di vista simbolico, ma anche effettivo –, i comuni aggravarono le pene non solo quando le offese fossero rivolte alle magistrature comunali, ma anche quando fossero state soltanto poste in essere in loro presenza ovvero in un luogo riconducibile al potere pubblico: esse erano comunque considerate irrispettose delle funzioni pubbliche, senza contare che potevano metterne a rischio l'esercizio.

¹¹⁹ R. BIANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in A. BASANI-M. CALLERI-M.L. MANGINI (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Genova, Società Ligure di storia patria, 2021, pp. 239-264.

¹²⁰ C. STORTI, *La condizione giuridica delle donne della famiglia nelle strategie testamentarie di Alberico da Rosciate (1345-1360)*, in M. DAVIDE (a cura di), *La condizione giuridica delle donne nel Medioevo. Convegno di studio*, Trieste, CERM, 2012, pp. 53-93.

Solo per limitarci ad alcuni esempi, basterà pensare che gli statuti di Como del 1335, pubblicati con l'approvazione di Azzone Visconti dopo avere ottenuto la dedizione della città, punivano le ingiurie (sanzionate generalmente ad arbitrio del giudice, tenuto conto delle circostanze oggettive e soggettive) pronunciate davanti al podestà, al suo vicario o ad altri giudici nel palazzo cittadino ovvero nell'abitazione del podestà ovvero nel broletto con una pena di dieci lire¹²¹; quelle pronunciate davanti ai consoli di giustizia erano punite con una sanzione di sessanta soldi¹²², mentre quelle commesse nel consiglio generale cittadino e rivolte contro un membro dell'assemblea erano sanzionate con una pena di dieci lire¹²³. Anche le aggressioni armate commesse nel palazzo comunale ovvero all'interno del comune erano punite più gravemente di quelle perpetrare al di fuori¹²⁴.

Nei successivi statuti del 1458, riformati per volontà di Francesco Sforza, le pene previste dagli statuti viscontei furono diminuite e si aggiunse una disposizione volta a punire le offese pronunciate davanti agli ufficiali del comune ma al di fuori del broletto¹²⁵.

Negli statuti di Novara, promulgati nel 1338 da Giovanni Visconti e revisionati nel 1361 da Galeazzo II, la pena prevista per le ingiurie verbali – stabilita ad arbitrio del podestà «consciderata qualitate personarum iniuriantis et iniuriati causa et loci», come previsto anche dal diritto comune – era raddoppiata se il reato era commesso «in palacio vel broreto communis Novariae vel in domo habitacionis domini potestatis» ovvero «in presentia domini potestatis vel eius iudicium, dum dicti iudices sedeant

¹²¹ *Statuti di Como del 1335. Volumen magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como, Nani, 1936-1981, *De pennis dicentium verba iniuriosa coram potestate, iudicibus vel consulibus*, p. 167.

¹²² *Statuti di Como del 1335*, cit., *De pennis dicentium verba iniuriosa coram consulibus*, p. 154.

¹²³ *Statuti di Como del 1335*, cit., *Quod in consilio non dicantur iniurie*, p. 221.

¹²⁴ *Statuti di Como del 1335*, cit., *De pennis facientium insultum cum gladio*, p. 167.

¹²⁵ *Statuta civitatis et episcopatus Cumaraum (1458)*, introduzione ed edizione a cura di M.L. MANGINI con note introduttive di C. STORTI, Varese, Insubria University Press, 2008, *Titulus et Rubrica statutorum officii maleficiarum*, 18. *De pena dicentium verba iniuriosa coram potestate, iudicibus et consulibus*, p. 117.

pro iure reddendo et in exercitu cavalcata seu andata»¹²⁶. Analogamente si disponeva per le aggressioni fisiche e per le risse¹²⁷.

Anche gli *Statuta mercatorum* di Milano del 1396 – promulgati da Gian Galeazzo Visconti dopo avere ottenuto il titolo ducale, ma in parte risalenti a quelli scomparsi del 1351 e del 1330 – punivano, all'interno della stessa disposizione, le offese rivolte ai giudici dei mercanti e quelle commesse al loro cospetto; le pene erano, tuttavia, graduate¹²⁸. Furono poi i giudici *ad maleficia* competenti per i reati di *iniuria* e di *insultus* ad estendere la fattispecie prevista per i giudici commerciali alle offese commesse alla presenza dei giudici ordinari, nell'ambito della valutazione delle circostanze in cui era avvenuto il reato richiesta sia dagli statuti sia dal diritto comune, come sembra di poter dedurre dalla prassi giudiziaria in materia¹²⁹.

Se, da un lato, tali disposizioni evidenziano il rafforzamento dei paradigmi repressivi nei confronti di fattispecie direttamente o indirettamente lesive dell'autorità, dall'altro testimoniano il permanere, pur nella diversità degli schemi definitori, di strategie di rafforzamento del potere incentrate sul contrasto alle forme di dissenso.

¹²⁶ *Statuti di Novara del XIV secolo*, edizione critica a cura di G. COSSANDI-M.L. MANGINI, Varese, Insubria, University Press, 2012, *De verbis iniuriosis et insultu contra potestatem et alios, De verbis iniuriosis in alios quam in officiales*, pp. 190-191.

¹²⁷ *Statuti di Novara del XIV secolo*, cit., *De risis, insultibus, mesghianciis et feruitis, De eodem, De eodem*, pp. 191-193.

¹²⁸ *Statuta Mediolani*, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii magistrorum Pauli de Suardis, MCCCLXXX, die XX decembris, *De his que in presentia consulis vel consulum dixerint vel fecerint iniuriam alicui.*

¹²⁹ R. BANCHI RIVA, *Iniuria e insultus tra diritto e politica*, cit., pp. 249-252.

CAPITOLO 3

LO SCANDALO TRA REGOLA ED ECCEZIONE. LA *RATIO SCANDALI VITANDI* NEL DIRITTO CANONICO CLASSICO

SOMMARIO: 1. Il regime giuridico dell’eccezione nel diritto canonico classico. – 2. Il *Decretum* e i decretisti. – 2.1. La rilevanza giuridica del dissenso tra diritto romano e diritto canonico. – 2.2. Gli effetti giuridici dello scandalo. – 2.2.1. *Scandalum* e *dispensatio* (gli effetti favorevoli). – 2.2.2. Scandalo e diritti/doveri (gli effetti sfavorevoli). – 3. Le decretali e i decretalisti. – 3.1. *Ratio scandali vitandi* e *ratio peccati vitandi*. – 3.1.1. Scandalo, verità e giustizia. – 3.1.2. Norme derogabili e inderogabili. – 3.2. La repressione dei crimini tra regola ed eccezione. – 3.2.1. *Scandalum* e *infamia*: il processo. – 3.2.2. La responsabilità dei chierici. – 3.2.3. *L’irregularitas*. – 3.2.4. La *deformitas*. – 3.3. Le deroghe al diritto. – 3.3.1. La *ratio scandali vitandi* nella disciplina dei benefici ecclesiastici. – 3.3.2. Scandali dentro (e fuori) i monasteri. – 3.3.3. La disciplina del matrimonio: società, scandali e consuetudini.

1. *Il regime giuridico dell’eccezione nel diritto canonico classico.*

La *ratio scandali vitandi* costituisce uno degli elementi più tipici dell’ordinamento canonico. Si tratta di un principio che consente di fronteggiare situazioni impreviste e imprevedibili, attraverso un delicato bilanciamento tra regola ed eccezione, e che dà vitalità all’intero sistema.

Nell’ordinamento canonico, la *ratio scandali vitandi* si salda con la *ratio peccati vitandi*, nella continua tensione alla salvezza del singolo e della comunità: lo scandalo, nella sua dimensione morale e sociale, costituisce, infatti, un’occasione di peccato, a cui lo *ius Ecclesiae*, nella sua strumentalità, non può non attribuire rilevanza entro i meccanismi giuridici che

vanno sotto il grande ombrello dell'*aequitas*¹. La *ratio scandali vitandi* concorre, dunque, con la *ratio peccati vitandi* ad adeguare il diritto della Chiesa alla suprema esigenza della *salus animarum*, consentendo di disapplicare la norma giuridica nel caso concreto.

Sulla necessità di evitare scandali si era incentrato, come si è visto, gran parte del programma di consolidamento delle istituzioni ecclesiastiche nei secoli altomedievali². Solo successivamente al XII secolo, tuttavia, la scienza giuridica canonistica elaborò il principio secondo il quale per evitare scandali era possibile derogare al diritto, trasformando lo scandalo, come è stato rilevato, in una categoria giuridica in grado di interpretare una pluralità di fenomeni sociali e di riconnettervi effetti giuridici³.

La scienza giuridica canonistica affermò che «ratione scandali vitandi multa sunt facienda vel omittenda quae alias non deberent fieri vel omitti»⁴, riassumendo le molteplici disposizioni che, nella prassi, erano state adottate dalla Chiesa sin dal periodo altomedievale in un principio in grado di incidere, grazie all'intervento dell'interprete, su ogni ramo del diritto.

La necessità di evitare scandali provocava una deroga alle norme giuridiche che poteva produrre effetti positivi, permettendo condotte generalmente vietate, oppure negativi, vietando comportamenti di norma ammessi. Tale deroga – che, nell'ordinamento canonico, doveva ovviamente tenere conto della distinzione fra *ius divinum*, per sua natura immutabile, e *ius humanum*, caratterizzato invece da elasticità⁵ – fu concepita dalla dottrina di età medievale e moderna come «espressione di straordinarietà»

¹ P. FEDELE, *Equità canonica*, in *ED*, XV, 1966, pp. 147-160; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, VI ed., Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 210-219; ID., *Aequitas canonica*, ora in ID., *Scritti canonistici*, a cura di C. FANTAPPIÈ, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 211-228; A. PADOA SCHIOPPA, *Il modello del diritto canonico*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, cit., pp. 181-208.

² *Supra*, cap. I.

³ Sulla qualifica dello *scandalum* come categoria giuridica si veda A. FOSSIER, *Propter vitandum scandalum*, cit., p. 318.

⁴ GUIDO DA BAISIO, *Super Decreto*, Lugduni, excudebat Franciscus Gaillardus, 1558, ad C. 7 q. 2 c. 2, f 178ra, n. 1.

⁵ *Infra*, § 3.1.2.

ed inclusa nell'ordinamento attraverso la riflessione sulla correlazione tra *ordinarium* ed *extraordinarium* su cui si fondava l'esperienza di diritto comune. Nella mentalità dei giuristi medievali, lo scoppio di uno scandalo determinava, dunque, uno “stato di eccezione” (che, come si vedrà, poteva anche diventare permanente)⁶.

Si è già avuto modo di rilevare che gli effetti giuridici dello scandalo poggiavano su un delicato equilibrio fra i valori espressi dalla coscienza collettiva attraverso gli scandali e quelli accolti dall'ordinamento giuridico nelle sue norme⁷. Le eccezioni determinate dalla rilevanza attribuita alle manifestazioni di dissenso furono, dunque, il frutto di un attento bilanciamento fra opposti interessi. Occorre peraltro considerare che, se le manifestazioni di dissenso riguardavano direttamente atti o fatti percepiti dall'opinione pubblica come contrari ai valori morali e sociali correnti, esse comportavano indirettamente anche una presa di posizione nei con-

⁶ Sulla contrapposizione fra la concezione dell'eccezione nell'età del diritto comune e in quella della codificazione, rispettivamente inclusiva ed esclusiva rispetto all'ordine giuridico, cfr. M. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione*, cit., pp. 493-521. Per una teoria giuridica dell'eccezione, cfr. G. AGAMBEN, *Stato d'eccezione*, Torino, Bollati Borinelli, 2003. Per un'analisi di alcune esperienze storiche del regime giuridico dell'eccezione fra Otto e Novecento, cfr., a partire dal fondamentale studio di M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 591-670, F. COLAO, *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale... nel senso più retto e savaianamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale»*, in *QF*, 36, 2007, pp. 697-742; M. MECCARELLI-P. PALCHETTI-C. SOTIS (a cura di), *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, Macerata, Eum, 2011; A. SPINOSA, *Tra regola ed eccezione: il concetto di ius singulare nel dibattito giuridico italiano tra Otto e Novecento*, in *QF*, 49, 2020, pp. 221-266. Il tema dell'eccezione, da sempre oggetto di riflessione da parte degli storici del diritto (sollecitati dai fenomeni contemporanei, che ne hanno di volta in volta condizionato le chiavi di lettura), è tornato ovviamente al centro dell'attenzione dopo l'emergenza pandemica, cfr. ad esempio L. LACCHÉ, *Noli me tangere? Qualche riflessione ai tempi del coronavirus*, in *Giornale di storia costituzionale*, 39/I, 2020, pp. 5-13; ID., *Le emergenze del diritto. Qualche riflessione storico-giuridica su quattro paradigmi (extraordinarium, necessità, stato di eccezione, stato d'emergenza)*, in R. SACCHI (a cura di), *Valori dell'ordinamento vs. esigenze dell'emergenza in una prospettiva multidisciplinare*, Milano, Giuffrè, 2022, pp. 15-48.

⁷ *Supra*, cap. I, § 2.

fronti delle norme poste dall'ordinamento per disciplinare tali atti o fatti. La società esprimeva consenso nei confronti dei provvedimenti che disciplinavano un comportamento conformemente al loro sentire; viceversa, manifestava disapprovazione quando l'ordinamento lo regolava diversamente o non lo regolava affatto. Proprio perché gli scandali finivano per investire anche le scelte compiute dall'ordinamento, la necessità di evitarli si inserì nelle strategie di acquisizione del consenso, ponendo continuamente le istituzioni di fronte alla scelta se applicare comunque la regola (nonostante la contrarietà dei soggetti a cui doveva essere applicata) ovvero se derogarvi.

La dialettica fra regola ed eccezione scaturente dalla necessità di evitare scandali si frammentò, nell'esperienza giuridica medievale, in un'ampia casistica.

La società poteva, innanzitutto, disapprovare comportamenti comunemente considerati ingiusti e ritenuti tali anche dall'ordinamento. In questi casi, era lo scandalo che tali comportamenti – altrimenti giuridicamente irrilevanti – suscitavano nella comunità a determinare la loro attrazione entro la sfera del diritto. Quando i valori accolti dall'ordinamento coincidevano con quelli diffusi nella società, lo scandalo aveva l'effetto di creare la regola, quantunque, rapportandola alla *ratio scandali vitandi*, anche tale ipotesi fu ricondotta dai giuristi medievali al paradigma dell'eccezione (permanente). Il diritto recepiva le istanze espresse dalla società (vietando, ad esempio, una condotta considerata ingiusta secondo il “comune sentire”) e trasformava l'eccezione in regola, secondo la concezione medievale tesa ad includere le manifestazioni di straordinarietà nell'ordine giuridico. La necessità di evitare scandali fu posta a fondamento dello *ius puniendi* della Chiesa, contribuendo all'emersione del diritto penale canonico. Da questo punto di vista, si può affermare che, nella riflessione dei canonisti, anche il diritto di punire fu ricondotto al regime dell'eccezione, che sta alla base della concezione del diritto penale come *extrema ratio*. È ben noto che, a partire dalla fine del XII secolo, il diritto penale della Chiesa fondò proprio sulla nozione di scandalo la distinzione fra crimine e peccato, contribuendo a definire modi, tecniche e limiti dell'intervento del giudice, nell'ambito della progressiva separazione tra foro interno e foro esterno. Solo le colpe che provocavano disapprovazione nella comunità potevano essere punite: era la necessità di dare risposta a tali

manifestazioni sociali a giustificare l'imposizione di una pena pubblica. Affinché suscitasce scandalo, era necessario che l'atto fosse esteriore: solo le colpe manifeste, che fornivano un'occasione di scandalo, determinavano l'intervento dei giudici, secondo l'adagio *Ecclesia de occultis non iudicat*⁸. I decretisti, infatti, riconduissero la distinzione fra crimine e peccato alla riprovazione che l'atto suscitava nella comunità: «peccatum dicitur crimen, quod ecclesiam scandalizat, unde accusatus iam dempnetur», come ricordava la *Summa Lipsiensis*⁹. D'altra parte, come evidenziò Uguccio da Pisa nella sua *Summa al Decretum*, se lo scoppio di uno scandalo a seguito di un fatto ingiusto (che, pertanto, diventava un crimine) consentiva al giudice di punirlo, in assenza di prove idonee circa la commissione di esso, si sarebbe dovuto rinunciare alla punizione, proprio per evitare che fosse l'inflizione della pena (ingiusta) a far sorgere manifestazioni di dissenso¹⁰. La pena, irrogata all'esito di un processo, fu, dunque, concepita come un rimedio di carattere eccezionale, giustificato dalla necessità di evitare scandali.

Poteva, tuttavia, accadere che la società dissentisse da comportamenti imposti dall'ordinamento, ma considerati comunque contrari ai valori correnti (o, viceversa, giuridicamente vietati, ma ritenuti moralmente leciti o quantomeno socialmente accettabili). In questo caso, in cui evidentemente le scelte espresse dall'ordinamento attraverso la norma giuridica non corrispondevano agli interessi della comunità in cui essa doveva essere applicata, lo scandalo determinava un'eccezione, consentendo una de-

⁸ Sulla elaborazione del diritto penale canonico e sulla progressiva distinzione tra foro interno e esterno, oltre al fondamentale S. KUTTNER, «*Ecclesia de occultis non iudicat*», in *Acta Congressus Iuridici internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano Promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934*, Roma, Pontificum Institutum Utrisque Iuris, 1936, vol. III, pp. 227-246, cfr. L. KERY, «*Non enim de occultis, sed de manifestis iudicant*». *Quelques observations sur la culpabilité dans le droit pénal de l'Église à l'époque classique*, in *RDC*, 53, 2003, pp. 311-336; J. CHIFFOLEAU, *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza*, Bologna, il Mulino, 2010.

⁹ *Summa omnis qui iuste iudicat sive Lipsiensis*, ed. R. WEIGAND-P. LANDAU-W. KOTZUR, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2007, ad D. 81 c. 1, su cui cfr. A. FOSSIER, *Propter vitandum scandalum*, cit. pp. 327.

¹⁰ UGUCCIO DA PISA, ad C. 2 q. 1 c. 18, su cui cfr. A. FOSSIER, *Propter vitandum scandalum*, cit., p. 328. *Infra*, § 2.2.2.

roga nel caso specifico. Basterà pensare alle implicazioni derivanti dal ricorso alla *dispensatio*, che consentiva in taluni casi di attenuare il rigore del diritto e che, infatti, fu sovente oggetto delle riflessioni dei canonisti in materia¹¹.

In definitiva quando il malcontento popolare si appuntava sul comportamento previsto da una norma (che lo imponeva oppure lo vietava), lo scandalo aveva l'effetto di sospenderla nel caso singolo (rendendo lecito un atto altrimenti vietato ovvero punendo un atto altrimenti permesso). Non si può sottacere, d'altra parte, che, in questi casi, l'oggetto del dissenso tendeva a identificarsi con la norma stessa. Basterà pensare che lo scandalo era sovente riconducibile all'esistenza di una consuetudine locale contraria alla legge scritta: come si è già visto, la protesta nei confronti del comportamento derivante dall'imposizione della legge generale, in contrasto con gli usi locali, determinò in molti casi l'ammissibilità della consuetudine *contra legem*¹².

Occorre, infine, considerare che, talvolta, la norma che veniva derogata per evitare scandali costituiva a sua volta un'eccezione alla regola generale. Non è raro, infatti, che l'ordinamento, pur recependo nella generalità dei casi le istanze espresse dalla società, nel continuo bilanciamento di valori e interessi, stabilisca delle eccezioni, che sono a loro volta espressione del comune sentire. In questi casi, l'applicazione della norma ordinaria risulta temporaneamente impedita da un'altra norma sostanziale o processuale di carattere eccezionale. Basterà pensare alle cause di giustificazione del reato o alle regole sull'imputabilità, che impediscono di infliggere la sanzione nonostante il reato sia stato accertato. Se la comunità avesse comunque reclamato la punizione, il giudice avrebbe potuto applicarla anche se non dovuta secondo le regole giuridiche¹³. In questo caso era dunque l'eccezione (e non la regola) a suscitare lo scandalo: era pertanto la norma eccezionale ad essere a sua volta derogata nel caso concreto, mentre la norma ordinaria tornava a ricevere piena applicazione.

La determinazione degli effetti giuridici dello scandalo si fondò, dunque, su un articolato sistema di applicazione e disapplicazione delle regole

¹¹ *Infra*, § 2.2.1.

¹² *Supra*, cap. I, § 4.1 e *infra*, § 3.3.3.

¹³ *Infra*, § 3.2.3.

di diritto canonico, fondato sulla recezione (temporanea o permanente) dei valori espressi dalla coscienza sociale, anche se in contrasto con gli interessi perseguiti dall'ordinamento, in base ad una ponderata valutazione dei rischi connessi.

Da questo punto di vista, occorre avvertire che, nel diritto canonico, non esiste una definizione dello *scandalum*. I caratteri che rendevano giuridicamente rilevante una manifestazione sociale non furono esplicitati né dalle autorità ecclesiastiche che per secoli ricorsero alla *ratio scandali visitandi* per governare la *societas ecclesiae*, né dalla scienza giuridica, che attraverso il proprio lavoro chiarì di volta in volta la portata del principio. Lo scandalo rimase un termine sfuggente, impreciso, vago, con il quale si indicarono variamente manifestazioni di dissenso, situazioni di discordia, stati di disordine.

Il frequente ricorso al termine nelle fonti giuridiche medievali consente di ricostruire il fenomeno, come si è manifestato nel tempo e nello spazio. Tuttavia, non si poté né si volle ricomprendere gli scandali entro una definizione unitaria. Non si poté perché la varietà e la variabilità delle forme in cui si esprimevano i fenomeni collettivi sfuggivano a un inquadramento sistematico. Non si volle perché l'indeterminatezza dei contorni di tale termine consentiva di ricorrervi liberamente ogniqualvolta fosse ravvisata la necessità, o anche solo l'opportunità, di stabilire una deroga alle regole ordinarie, ampliandone indefinitamente le potenzialità¹⁴.

2. *Il Decretum e i decretisti.*

La scienza giuridica canonistica che si sviluppò a partire dal XII secolo sistemò l'esperienza dell'alto medioevo in un complesso di principi e regole volto a disciplinare ogni aspetto del diritto della Chiesa.

¹⁴ Si è osservato, in proposito, che il termine ha valore performativo, in quanto non descrive né constata l'esistenza di una situazione, ma piuttosto la costituisce e la determina nel momento stesso in cui viene utilizzato, in base ad una precisa scelta fondata sulla valutazione delle conseguenze ricollegate ad esso, cfr. P.-Y. CONDÉ, *Le scandale canonique*, cit., p. 250. Cfr. *supra*, Introduzione.

Come è ben noto, la “rinascita” del diritto canonico fu preceduta dalla rivoluzione (o, come l’ha definita Harold Berman, dalla restaurazione) dell’età gregoriana¹⁵, che, recuperando la tradizione altomedievale, rappresentò il tramite attraverso il quale le elaborazioni di carattere teologico e giuridico più antiche passarono nel diritto canonico bassomedievale.

I frammenti relativi allo scandalo selezionati e inseriti nelle collezioni canoniche gregoriane offrirono al nuovo ordinamento giuridico della Chiesa uno strumento duttile ed efficace per rispondere alle tante esigenze della politica ecclesiastica, preparando il terreno per le riflessioni della successiva scienza giuridica canonistica.

Graziano inserì nella redazione definitiva del *Decretum* numerosi canoni tratti dalla tradizione tardoantica e altomedievale che facevano riferimento allo scandalo. Come è noto, fu soprattutto il *Decretum* di Ivo di Chartres ad influenzare la redazione della *Concordia discordantium canonum*, quantunque non si possa trascurare l’apporto di altre collezioni gregoriane¹⁶. D’altra parte, numerosi testi relativi allo scandalo sono riconducibili a scelte originali di Graziano.

Non esiste, ovviamente, una *sedes materiae* relativa allo scandalo (né nel *Decretum* né nel *Liber Extra*). Basterà pensare, in proposito, che Enrico da Susa, nell’affrontare la materia all’interno dei suoi commentari, affermò che «circa hoc fuerint multa sparsa»¹⁷. Del resto, non si trattava di un istituto da disciplinare, ma di una categoria in grado di incidere su ogni materia. Svariati sono dunque i canoni dello *ius vetus* (e dello *ius novum*) che fanno riferimento a scandali – effettivamente insorti o anche solo paventati – per attribuire loro effetti giuridici.

Sulla ricorrenza del termine *scandalum* nei testi canonistici dal *Decretum* di Graziano alle *Decretales* di Gregorio IX si è soffermato un recente studio di Wouter Druwè, che, attraverso un’analisi dei *loci* in materia, ha

¹⁵ H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, il Mulino, 2011.

¹⁶ Sulla formazione del *Decretum* di Graziano, cfr. A. WINROTH, *The making of Gratian’s Decretum*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

¹⁷ ENRICO DA SUSA, *In sextum decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d’Erasmo, 1965), ad VI 1.8.1, f. 8va, n. 3.

contribuito a chiarire alcuni degli effetti che l'ordinamento giuridico della Chiesa ha ricollegato a tale fenomeno sociale¹⁸.

Molti restano, tuttavia, gli aspetti ancora da indagare relativi all'elaborazione dottrinale della *ratio scandali vitandi* da parte dei decretisti (e dei decretalisti).

Occorre, innanzitutto, tenere presente che alla definizione del principio concorsero anche passi che non facevano espresso riferimento allo *scandalum*, ma che contenevano lemmi riconducibili allo stesso campo semantico e che consentirono la circolazione del principio tra legislazione, dottrina e prassi, anche al di fuori dell'ordinamento canonico. Come si vedrà, attraverso la riflessione su tali passi, i decretisti concorsero, da un lato, a definire il significato del termine *scandalum* mediante l'accostamento ad altri lemmi, e, dall'altro, ad ampliare l'ambito di operatività del principio, estendendo il numero di casi a cui esso era applicabile. I decretisti equipararono, in particolare, lo *scandalum* al *tumultus* per spiegare le deroghe alle norme di legge dovute a manifestazioni di dissenso. Il termine *tumultus* – che rinvia sia, sul piano sociale, alla sedizione, alla rivolta, sia, in senso morale, al turbamento, allo scompiglio – indicava, nel diritto romano, ciò che, nel diritto canonico, si designava con il termine *scandalum*. Ad esso facevano riferimento numerosi canoni del diritto della Chiesa altomedievale, poi inseriti nel *Decretum*. Analoghe ragioni di tutela dell'ordine e di mantenimento del consenso suggerivano di evitare i tumulti («*tumultum sedare necessaria res est*»)¹⁹.

Non si può, poi, trascurare che i decretisti giustificarono le deroghe al diritto dovute a manifestazioni di protesta, accostando la nozione di *scandalum* a quelle di *necessitas* e di *publica utilitas*, alle quali, come è noto, la scienza giuridica medievale ricondusse sovente il regime giuridico dell'eccezione. Se gli intrecci con categorie e principi elaborati nell'ambito dell'*utrumque ius* impongono di per sé di considerare gli sviluppi della *ratio scandali vitandi* entro una più ampia riflessione sul rapporto fra diritto, istituzioni e società negli ordinamenti giuridici di età medievale e

¹⁸ W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit.

¹⁹ Cfr. ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris*, cit., v. *Tumultus*.

moderna, essi, come si vedrà, favorirono impieghi ulteriori del principio, anche al di fuori del diritto canonico²⁰.

L'intensa attività interpretativa che circondò la materia condusse, dunque, all'enunciazione del principio per cui la *ratio scandali vitandi* consentiva di derogare alle norme giuridiche. Occorre peraltro avvertire che sull'opera ermeneutica che si sviluppò intorno al *Decretum* sin dalla metà del XII secolo esercitarono notevole influsso le nuove decretali, che, nel frattempo, la curia pontificia aveva iniziato a produrre con sempre maggiore frequenza e che utilizzarono ampiamente la *ratio scandali vitandi* per regolare svariate situazioni. Per converso, è innegabile che lo *ius novum* pontificio poté svilupparsi anche grazie alle solide basi teoriche che la scienza giuridica stava elaborando in materia.

2.1. *La rilevanza giuridica del dissenso tra diritto romano e diritto canonico.*

Occorre rilevare innanzitutto che sulla questione della rilevanza giuridica delle manifestazioni popolari di dissenso (o di consenso) – che si inserisce nel più ampio tema del rapporto tra diritto e società – il *Decretum* offriva soluzioni differenti, che evidenziavano la difficoltà di bilanciare interessi talora contrastanti²¹.

Graziano inserì nella *distinctio 61* il canone *miramur*, tratto da una lettera di Leone Magno ai vescovi della Mauritania Cesarensis, con il quale venivano rimproverati alcuni prelati per aver promosso dei laici alla carica episcopale al solo scopo di porre fine a contestazioni e sedare tumulti («occasione guerrae sedandae et popularis tumultus removendi»)²². Il canone, già contenuto nel *Decretum* di Ivo di Chartres²³, indusse gli interpreti ad affermare l'irrilevanza delle reazioni sociali nel campo del diritto. La glossa al canone *miramur*, in particolare, precisò che non era possibile derogare a una norma giuridica solo per rimuovere tensioni o contrasti all'interno del-

²⁰ *Infra*, cap. IV, § 2.1.

²¹ Per alcuni riferimenti in argomento, cfr. R. BIANCHI RIVA, *Il giudice e la misericordia*, cit., pp. 196-197 e pp. 210-212.

²² D. 61 c. 5 = LEONE MAGNO, Ep. 12 (PL, 54, coll. 646-650).

²³IVO DI CHARTRES, *Decretum*, 5, 105 (PL, 161, col. 359).

la comunità («non est deviandum a iure communi propter tumultum popularum, nec propter sedandam discordiam»)²⁴.

Il principio sembrava, del resto, confermato dal canone *docendus*, tratto da una lettera di Celestino I, inserito da Graziano nella *distinctio* 62 relativa alle elezioni episcopali, secondo cui, nel rapporto tra istituzioni e società, le autorità devono guidare il popolo e non lasciarsi influenzare da esso («*docendus est populus non sequendus*»)²⁵.

Anche il diritto romano, d'altra parte, escludeva la possibilità di disapplicare la legge al solo fine di assecondare la volontà popolare. Basterà pensare, in proposito, che una costituzione degli imperatori Diocleziano e Massimiano, inserita nel titolo *de poenis* del *Codex*, aveva proibito di condannare i figli dei decurioni alla pena delle belve per placare le proteste della folla, in base alla considerazione che «*vanae voces populi non sunt audiendae nec enim vocibus eorum credi oportet, quando aut obnoxium crimine absolvi aut innocentem condemnari desideraverint*»²⁶: un passo che offrì ai commentatori l'occasione per svolgere alcune riflessioni sul rapporto tra giustizia e opinione pubblica²⁷.

Il *Decretum* conteneva, tuttavia, anche numerosi canoni che consentivano, viceversa, di derogare al diritto qualora la sua applicazione provocasse delle proteste. Tali canoni erano richiamati dalla glossa al canone *miramur*, a supporto dell'opinione contraria a quella espressa dal passo in commento.

Basterà pensare, ad esempio, al canone *de Siracusanae*, inserito da Graziano nella *distinctio* 28 e tratto da una lettera con la quale papa Pelagio I, dopo essersi opposto all'elezione episcopale di un soggetto che aveva moglie e figli, aveva infine acconsentito alla nomina per via delle insistenti richieste del popolo e del clero della diocesi²⁸.

Il timore che l'assecondare le istanze popolari, anche in deroga alle norme di legge, conducesse all'arbitrio indusse, tuttavia, gli interpreti a deli-

²⁴ Gl. *aut tumultus* ad D. 61 c. 5.

²⁵ D. 62 c. 2.

²⁶ Cod. 9. 47. 12.

²⁷ *Infra* cap. V, § 4.2.

²⁸ D. 28 c. 13.

mitare tale possibilità. Nella sua opera di completamento ed accrescimento dell'apparato ordinario al *Decretum*, l'Arcidiacono limitò, sulla base del canone *quoties* – che consentiva il perdono dei peccati commessi da una moltitudine di persone²⁹ –, la possibilità di derogare al diritto comune a causa di una rivolta popolare al solo caso in cui «*tumultus aliter sedari non potest*»³⁰. L'eccezione alle regole giuridiche era, dunque, consentita solo quando non vi fossero altre possibilità di ricondurre all'ordine la comunità.

Occorre tenere presente, d'altra parte, che anche all'interno del *Corpus iuris civilis*, vi erano passi che ammettevano deroghe alla legge per contenere agitazioni e ribellioni. Un frammento di Modestino inserito nel titolo *Ad legem Corneliam de sicariis et beneficis* del Digesto – richiamato anche dalla glossa al canone *miramur* – affermava, ad esempio, che i decurioni potevano essere puniti con la pena capitale, in deroga ai privilegi loro concessi, solo qualora non fosse possibile sedare altrimenti un tumulto popolare³¹. A metà del Trecento, Alberico da Rosciate avrebbe ricondotto tale frammento alla *ratio scandali vitandi*, ammettendo che si potesse imporre una sanzione solo per prevenire manifestazioni di disapprovazione («*propter tamen scandalum populi vitandum videtur imponi poena quam aliter non imponeret*»)³².

Il contrasto fra i passi che ammettevano ovvero negavano la possibilità di derogare le norme giuridiche per evitare scandali o tumulti fu risolto da Giovanni Teutonico attraverso l'individuazione di alcune cause che legittimavano, in via eccezionale, deroghe al diritto comune («*Nota quod propter personam non receditur a iure communi ... tamen quandoque receditur a iure propter personam*»)³³.

Secondo la glossa al canone *miramur*, eccezioni erano, innanzitutto, ammesse «*pro miseratione personae*»³⁴.

²⁹ C. 1 q. 7 c. 14.

³⁰ GUIDO DA BAISIO, ad D. 61 c. 5, f. 75ra, n. 9.

³¹ Dig. 48.8.16.

³² ALBERICO DA ROSCIATE, *In secundam Digesti Novi partem Commentarii*, Venetis, 1585 (rist. anast. Sala Bolognese, A. Forni, 1982), ad Dig. 48.8.16, f. 186va, n. 2.

³³ Gl. *persona* ad D. 61 c. 5.

³⁴ Gl. *persona* ad D. 61 c. 5. Così era avvenuto, ad esempio, quando papa Gregorio

Eccezioni erano, inoltre, consentite «propter scandalum quod timetur in persona». Il diritto comune avrebbe potuto essere derogato quando la sua applicazione fosse fonte di scandalo, inteso tanto nella dimensione individuale, legata al turbamento morale delle coscienze, quanto soprattutto in quella collettiva, connessa con il clamore provocato nella società. Che per i giuristi medievali le ripercussioni a livello sociale dello scandalo prevalessero su quelle per il singolo (rilevanti invece dal punto di vista teologico) sembra, del resto, essere confermato dal rinvio, a mo' di esempio, al canone *non potest*, che, come vedremo, faceva riferimento a comportamenti collettivi in grado di far venir meno la sanzione³⁵. Era dunque possibile derogare a una norma di diritto comune quando la sua applicazione avesse suscitato indignazione.

Non erano invece ammesse eccezioni tese a favorire il singolo: la deroga alla norma generale era consentita solo in vista dell'utilità generale («*Sed dic quod ibi personae favore non receditur a iure, sed propter utilitatem provenientem ex personam*»)³⁶: principio a cui, come vedremo, i giuristi di diritto comune avrebbero ricondotto anche la necessità di evitare scandali.

Guido da Baisio riassunse la posizione della glossa, chiarendo che «aliud est pretermitti quod generaliter est statutum ex persona aliud propter personam, aliud pro persona, aliud in persona»: se, infatti, deroghe al diritto erano ammesse «propter utilitatem communem provenientem ex persona», «propter vitandum scandalum quod in persona timetur» e «pro miserationis intuitu personae indulgendo», eccezioni non erano consentite a suo esclusivo vantaggio³⁷.

Magno era venuto a sapere che l'anziano vescovo di Cagliari Gennaro aveva devastato un campo a frumento di proprietà di un certo Donato e che aveva divelto i segni di confine del fondo e, ciononostante, non gli aveva inflitto sanzioni a causa della sua vecchiaia e della sua ingenuità («*sed licet iste debuit puniri tamen indultum est ei ratione aetatis et simplicitatis*»), cfr. D. 86 c. 24 = GREGORIO MAGNO, *Lettere*, cit., IX, 1. Cfr. inoltre gl. *excommunicatos* ad D. 86 c. 24.

³⁵ C. 23 q. 4 c. 32. *Infra*, § 2.2.1.

³⁶ Gl. *persona* ad D. 61 c. 5 («*Item propter scandalum quod timetur in persona ... Similiter, pro miseratione personae ... Sed dic ... quod personae favore non receditur a iure, sed propter utilitatem proveniente ex persona*»).

³⁷ GUIDO DA BAISIO, ad D. 61 c. 5, f. 75ra, n. 10.

Assimilando allo *scandalum* le forme di insurrezione, turbolenza, sommossa, protesta a cui rinviava il *tumultus* e che, al pari di esso, comportavano una temporanea disapplicazione delle regole di diritto, i decretisti fornirono una giustificazione alle tante e diverse situazioni da cui poteva scaturire il regime giuridico dell'eccezione, fondandolo sulla necessità di evitare – nella costante interazione fra dimensione individuale e comunitaria – motivi di turbamento o indignazione della *societas Ecclesiae*. Il fine salvifico sotteso alla *ratio scandali vitandi* consentì, dunque, di spiegare le deroghe al diritto, superando anche eventuali argomenti contrari. Essa costituì la *iusta causa*, la ragione oggettiva idonea a giustificare l'eccezione e trovò, come vedremo, applicazione in numerosi casi.

2.2. *Gli effetti giuridici dello scandalo.*

2.2.1. Scandalum e dispensatio (*gli effetti favorevoli*).

Il tema degli effetti giuridici dello *scandalum* fu declinato dai decretisti innanzitutto in relazione all'istituto della dispensa³⁸.

Come è noto, nel corso del XII secolo, la scienza giuridica inquadrò la prassi dei secoli precedenti nell'ambito di una riflessione dottrinale che pose le basi per la costruzione teorica dell'istituto giuridico della dispensa come eccezione a una norma generale e manifestazione tipica dell'elasticità dello *ius Ecclesiae*³⁹.

Quantunque non avesse ancora un significato univoco, il *Decretum* di Graziano accolse il termine *dispensatio* nel senso giuridico di «*relaxatio rigoris*», come risulta, ad esempio, dal *dictum post C. 1 q. 7 c. 5*⁴⁰.

Recependo tale definizione, i decretisti elaborarono gli elementi dell'istituto della dispensa, che sarebbero stati poi riassunti nella glossa di

³⁸ Sulla *dispensatio* e sulla sua evoluzione storica, oltre al classico J. BRYS, *De dispensatione in iure canonico praesertim apud decretistas et decretalistas usque ad medium saeculum decimum quartum*, Brugis, C. Beyaert, 1925, cfr. S. BERLINGÒ, *La causa pastorale della dispensa*, Milano, Giuffrè, 1978; E. BAURA, *La dispensa canonica dalla legge*, Milano, Giuffrè, 1997.

³⁹ Cfr. D. 56 d. post c. 12, su cui cfr. E. CORTESE, *La norma giuridica*, cit., 1, p. 104.

⁴⁰ C. 1 q. 7 d. post c. 5.

Giovanni Teutonico («*Dispensatio est iuris communis relaxatio facta cum cause cognitione ab eo, qui ius habet dispensandi*»)⁴¹.

Le loro riflessioni si appuntarono sulla sussistenza di una *iusta causa* che giustificasse la concessione del provvedimento eccezionale. Essa fu individuata nella *necessitas* ovvero nell'*utilitas* – «*communis non propria*», come precisò Bernardo da Chiaravalle⁴² –, secondo quanto indicato anche da Graziano nel *dictum post C. 1 q. 7 c. 5*.

Nell'ambito della riflessione sul rilascio delle dispense – nella quale, come è stato rilevato, «i profili di carattere comunitario» sembrano prevalere su quelli individuali, secondo un criterio rintracciabile già nelle prime elaborazioni a partire dal X secolo⁴³ –, lo scandalo fu considerato un motivo idoneo a legittimare la deroga al diritto sin dalle prime interpretazioni.

Se secondo Burcardo di Worms, con riguardo al trasferimento dei vescovi, la dispensa si fondava sulla «*communis utilitas atque necessitas*»⁴⁴, Ivo di Chartres precisò che «*multa quoque princeps Ecclesiarum pro tenore canonum districtius iudicant, multa pro temporum necessitate tolerant, multa pro personarum utilitatem, vel strage populorum vitanda dispensant*»⁴⁵: proprio quest'ultima locuzione – che faceva riferimento alla rovina, anche morale, del popolo – rinviava alla nozione biblica di scandalo e fu sovente accostata ad essa dalla dottrina canonistica per giustificare eccezioni al diritto.

Il nesso tra *necessitas* e *scandalum* divenne più evidente nella decretistica.

Il principio per cui l'esigenza di fronteggiare situazioni gravi e imprevedibili consentiva di provvedere anche in deroga alla legge, espresso nella

⁴¹ Gl. *ut plerisque* ad C. 1 q. 7 c. 5. Cfr. E. BAURA, *La dispensa canonica*, cit., pp. 22-33.

⁴² BERNARDO DA CHIARAVALLE, *De consideratione libri quinque ad Eugenium Terrium*, 3, 4, 18 (PL 182, col. 769).

⁴³ S. BERLINGÒ, *La causa pastorale*, cit., p. 81. Cfr. anche E. BAURA, *La dispensa canonica*, cit., p. 35.

⁴⁴ BURCARDO DI WORMS, *Decretum*, 1, 20, 77 (PL, 140, col. 569).

⁴⁵ IVO DI CHARTRES, *Decretum, Prologus* (PL, 161, col. 52). Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit., p. 122.

massima *necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem*, era stato recepito anche dal diritto canonico⁴⁶. La massima fu richiamata da Graziano nel *dictum post C. 1 q. 1 c. 39* e da Giovanni Teutonico nella glossa a D. 48 c. 1, ove si ammise che la *necessitas* rendeva leciti comportamenti altrimenti illeciti («Si propter necessitatem aliquid fit, videtur quod illud licite fit, quia quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum»)⁴⁷. Analogamente, il *Liber Extra* avrebbe accolto tra le *regulae iuris* un passo tratto dalle *Omelie* di Beda al vangelo di Marco, che affermava che «Quod non est licitum lege, necessitas facit licitum»⁴⁸.

Fu Rufino – il primo tra i decretisti a fornire una definizione di *dispensatio* («Est itaque iusta causa faciente ab eo, cuius interest, casualiter facta derogatio»), nella quale incluse l'elemento causale, individuato nella necessità ovvero nell'utilità («Et quidem suadent dispensationem fieri necessitas et utilitas, prohibent eam enormitas personae et enormitas rei») – a ricondurre la *ratio scandali vitandi* alla *necessitas*. Rufino richiamò, infatti, il *dictum post C. 7 q. 1 c. 6*, nel quale Graziano citava una lettera con la quale papa Innocenzo aveva riammesso nell'ordine alcuni presbiteri eretici «ne nimium scandalum esset in ecclesia»⁴⁹, evidenziando che un rifiuto avrebbe suscitato scandalo e precisando che «ideo hac necessitate suadente dispensatum est»⁵⁰.

Anche la *Summa Parisiensis* chiarì che il potere di dispensa poteva es-

⁴⁶ In assenza di una elaborazione di una teoria generale della necessità nel diritto romano, risulta probabile – contrariamente a quanto si è sempre ritenuto – che la massima ebbe, anzi, origine canonistica, quantunque l'idea che la necessità autorizzasse, in circostanze eccezionali, a violare le regole giuridiche fosse ampiamente diffusa sin dall'antichità; apparsa nell'alto medioevo, essa si diffuse al punto da diventare un luogo comune già nel corso del XII secolo, quando fu recepita anche dai civilisti, cfr. F. ROU-MY, *L'origine et la diffusion de l'adage canonique Necessitas non habet legem* (VIII^e–XIII^e s.), in W.P. MÜLLER-M.E. SOMMAR (eds.), *Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington*, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2006, pp. 301–319. Sulla *necessitas, infra*, cap. IV, § 2.1.

⁴⁷ Gl. *necessitatem* ad D. 48 c. 1.

⁴⁸ X 5.41.4.

⁴⁹ C. 1 q. 7 d. post c. 6.

⁵⁰ RUFINO, *Summa Decretorum*, cit., ad C. 1 q. 7 d. ante c. 6, p. 235.

sere esercitato «quandoque pro necessitate, scilicet quia instat scandalum, quandoque intuitu personae»⁵¹.

La preoccupazione relativa alla giustificazione della dispensa pervase anche i primi decretalisti, che incentrarono le loro riflessioni sull'esistenza di una *rationabilis causa*, fino a quando il rafforzamento della *plenitudo potestatis* papale condusse di fatto ad un progressivo ridimensionamento della giustificazione della dispensa nella dottrina canonistica⁵².

Ancora nel XVI e XVII, gli autori che – dopo le riforme tridentine – tese a ribadire la necessità di una giustificazione delle dispense in reazione agli abusi invalsi nella prassi – mostraron una rinnovata attenzione per il tema⁵³ continuaron ad annoverare lo scandalo tra le *causae* della dispensa («scandalum, cuius evitatio iustum causam praebet ad dispensandum»)⁵⁴, al punto da identificarlo senz'altro con la *necessitas* («Necessitas evitandi gravis scandali»)⁵⁵.

Non si può trascurare, peraltro, che tanto i decretisti quanto i decretalisti individuarono, accanto alle cause giustificanti, anche quelle escludenti la dispensa: la necessità di evitare lo scoppio di uno scandalo rilevava non solo ai fini della concessione della dispensa, ma anche, al contrario, ai fini della non concessione. Occorreva, infatti, sopesare gli effetti che sarebbero derivati dall'accordare la dispensa con quelli che sarebbero scaturiti dal negarla. Inconvenienti potevano darsi, ad esempio qualora il provvedimento dispensatorio vertesse su un fatto di particolare gravità, tale da creare un precedente pericoloso, oppure fosse percepito come arbitrario dal resto della comunità, suscitando malumore. In questo caso, la necessità di evitare scandali giustificava un'eccezione all'eccezione.

Già Rufino indicò nell'*enormitas personae* e nell'*enormitas rei* i due

⁵¹ *The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani*, ed. T.P. MC LAUGHLIN, Toronto, Pontifical Institute of mediaeval studies, 1952, p. 98.

⁵² E. BAURA, *La dispensa*, cit., pp. 35-62.

⁵³ E. BAURA, *La dispensa*, cit., pp. 63-87.

⁵⁴ C. PIRRO, *Praxis dispensationum apostolicarum*, Venetiis, Apud Paulum Balleonum, 1699, p. 2b.

⁵⁵ C. GOTTSCHLICH, *Dispensatio in lege et leges dispensationum, sive quaestiones et resolutiones de modis relaxandi obligationem ex Lege, Votis, Iuramentis, Impedimentis, et Irregularitatem etc. cum casibus ad singulas materias spectantibus*, Prague 1752, p. 3b.

motivi che sconsigliavano l'adozione del provvedimento dispensatorio⁵⁶. Ad essi, Bernardo da Pavia aggiunse la *cautela mali exempli*: espressione che senza dubbio rinviava al significato originario dello scandalo, quale induzione al peccato. Come si è detto, infatti, in senso teologico, lo scandalo è il cattivo esempio, che può turbare e suscitare scalpore e reazioni: in questo caso, la cautela consigliava di evitare la concessione del provvedimento⁵⁷.

Benché inserito entro i valori dell'ordinamento canonico attraverso il collegamento con la misericordia, l'istituto della dispensa fu, dunque, uno strumento in grado di «modellare un più flessibile ordinamento per acquisire una maggiore capacità di consenso»⁵⁸.

Le riflessioni sul rapporto tra scandalo e dispensa suggerirono ai decretisti di esaminare, innanzitutto, i casi che comportavano la disapplicazione di norme che stabilivano divieti o che imponevano obblighi. In particolare, la scienza giuridica si soffermò sulla rinuncia all'applicazione delle sanzioni – che si delineò poi nell'istituto della *dissimulatio*⁵⁹ – al fine di evitare scandali.

Graziano accolse nel *Decretum* alcuni canoni che ammettevano comportamenti generalmente vietati per timore di generare proteste nella comunità, come, ad esempio, il canone *aliquantos*, tratto da una lettera di papa Innocenzo I con la quale alcuni avvocati, soldati, ufficiali e istrioni

⁵⁶ RUFINO, *Summa Decretorum*, cit., ad C. 1 q. 7 d. ante c. 6, p. 235. Sull'*enormitas*, quale comportamento esplicitamente anti-istituzionale, che giustifica il ricorso a una procedura e a una sanzione eccezionali, cfr. J. THÉRY, «*Atrocitas/enormitas*». *Per la storia della categoria di crimine enorme nel basso Medioevo*, in *Quaderni storici*, a. XLIV, n. 131, 2009, pp. 329-375.

⁵⁷ BERNARDO DA PAVIA, *Summa decretalium ad librorum manuscriptorum fidem cum aliis eiusdem scriptoris anecdatis*, ed. T. LASPEYRES, Graz, Akademische Druck-U. Verlags., 1956, p. 206.

⁵⁸ S. BERLINGÒ, *La causa pastorale*, cit., p. 116.

⁵⁹ C. LEFEBVRE, *Dissimulation*, in *DTC*, IV.2, 1939, coll. 1296-1307; G. OLIVERO, *Dissimulatio e tolerantia nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 1953; P. FEDELE, *La dispensa e gli istituti affini*, in ID., *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, Cedam, 1962, pp. 295-348; P.G. CARON, *Tolleranza e dissimulazione (diritto canonico)*, in *ED*, XLIV, 1992, pp. 714-720; E. DIENI, *Finzioni canoniche. Dinamiche del "come se" tra diritto sacro e diritto profano*, Milano, Giuffrè, 2004.

erano stati ordinati sacerdoti, nonostante il divieto stabilito dal diritto canonico. Pur ribadendo in via generale la proibizione, il pontefice aveva acconsentito a mantenere le ordinazioni a causa delle rivolte che erano sorte sul territorio («non modicos motus aut scandala Ispaniensibus provinciis»). In quell'occasione si era dunque rinunciato alla sanzione, nonostante il papa avesse chiarito che eventuali ammissioni al sacerdozio in violazione delle regole di diritto canonico sarebbero state in futuro punite⁶⁰. Come precisava la glossa ordinaria al *Decretum*, la necessità di riparare gli scandali scoppiati tra i fedeli consentiva di tollerare comportamenti altrimenti proibiti («ratione scandali vitandi aliquid tolerari»), rinunciando nel caso di specie alla sanzione⁶¹.

Era inevitabile, date le premesse, che la discussione si incentrasse sulle ricadute dello scandalo sul terreno del diritto penale.

Il dibattito prese avvio da alcuni canoni relativi all'*universitas delinquens*⁶². Graziano aveva, infatti, raccolto nel *Decretum* alcuni frammenti di epoca tardoantica, che autorizzavano l'attenuazione del rigore, qualora la responsabilità del fatto fosse ascrivibile ad un numero indeterminato di soggetti⁶³.

⁶⁰ D. 51 c. 1.

⁶¹ Gl. *remittenda* ad D. 51 c. 1.

⁶² D. QUAGLIONI, *Universi consentire non possunt. La punibilità dei corpi nella dottrina del diritto comune*, in C. NUBOLA-A. WÜRGLER (a cura di), *Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 409-425; A. DE BENEDICTIS, *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna*, Bologna, il Mulino, 2013; G. CHIODI, "Delinquere ut universi". *Scienza giuridica e responsabilità penale delle universitates tra XII e XIII secolo*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 91-199.

⁶³ Il canone *quotiens*, tratto da una lettera di papa Innocenzo I al vescovo di Macedonia, rilevava che i peccati commessi da una massa di persone, che rendesse difficile l'individuazione delle effettive responsabilità, dovevano rimanere impuniti, cfr. C. 1 q. 7 c. 14. Anche il canone *commessiones*, tratto da una lettera di sant'Agostino inviata al vescovo Aurelio nell'anno 392 suggeriva di contrastare le gozzoviglie e le ubriachezze a cui molti cristiani si lasciavano andare nei giorni solenni (al punto da essere tollerate e considerate lecite), non con durezza, ma «magis docendo, quam iubendo, magis monendo, quam minando». Quando i comportamenti da reprimere fossero diffusi e dunque socialmente accettati, era ritenuto più utile adottare politiche di clemenza; viceversa, occorreva mostrare severità nei confronti di singoli episodi devianti («Sic enim agen-

Il coinvolgimento di un gran numero di persone nella commissione di reati – specie se a sfondo politico – rendeva particolarmente delicato il bilanciamento tra la necessità di punire severamente i reati e quella di contenere le reazioni di opposizione ai provvedimenti repressivi⁶⁴.

Come è stato rilevato, per il canonista, la minore severità si collegava in questi casi alla «preoccupazione ... di evitare il verificarsi di scandali; preoccupazione costante nella scuola dei tempi più antichi»⁶⁵.

I decretisti collegarono lo *scandalum* alla *multitudo*, termine che ricorre in numerosi frammenti in argomento⁶⁶. L'accostamento fra i due lemmi nella riflessione dottrinale sulle *universitates delinquentes* conferma come gli scandali rilevassero soprattutto per le loro ricadute sociali: per il giurista medievale, lo scandalo era prima di tutto il fenomeno collettivo che nasceva in reazione o in contrapposizione ad un fatto considerato ingiusto da un gran numero di persone. I suoi effetti giuridici scaturivano, pertanto, dalla necessità di evitare il radicalizzarsi e il diffondersi di situazioni potenzialmente pericolose per la vita comunitaria.

dum est in moltitudine peccantium. Severitas exercenda est in peccata paucorum»), cfr. D. 44 c. 1 = AGOSTINO, Ep. 22, 5 (*PL*, 33, col. 92). Graziano inserì inoltre nel *Decretum* il canone *ut constitueretur*, tratto da una lettera di Agostino a Bonifacio dell'anno 417, nella quale, a proposito della norma che impediva di diventare chierico a chi dovesse espiare con la penitenza pubblica peccati capitali, precisava che occorreva attenuare il rigore del diritto quando la repressione coinvolgesse l'intero popolo o gran parte di esso («Verum per huiusmodi causis, ubi per graves dissensionum scissuras non huius aut illius hominis periculum, sed populorum strages iacent, detrahendum est aliquid severitatis»). Sebbene non contenesse alcun riferimento testuale allo *scandalum*, il canone *ut constitueretur* sarebbe diventato nella canonistica successiva uno dei principali punti di riferimento su cui fondare il principio secondo cui la necessità di evitare scandali consentiva di derogare alle norme giuridiche: la discordia che coinvolgeva l'intera società, tanto da minarne le fondamenta, espressamente menzionata nella lettera di Agostino, costituiva, infatti, uno degli effetti tipici dello scandalo, cfr. D. 50 c. 25 = AGOSTINO, Ep. 185, 45 (*PL*, 33, col. 813).

⁶⁴ R. BIANCHI RIVA, *Il giudice e la misericordia*, cit., pp. 198-203.

⁶⁵ E. CORTESE, *La norma giuridica*, cit., 1, pp. 172-173.

⁶⁶ Sul numero di persone necessario per formare una moltitudine non vi era accordo: basterà pensare che un canone del *Decretum*, tratto da un'opera di Gregorio Magno riteneva che ventitremila fossero poche (D. 45 c. 9 = GREGORIO MAGNO, *Commento morale a Giobbe*, 20, 14, Roma, Città Nuova, 1992, pp. 100-101), mentre una decretale di Alessandro III ne considerava sufficienti quaranta (X 5.27.4).

La moltitudine integrava, secondo la *Summa Coloniensis*, la *causa necessitatis* per concedere la dispensa («*quotiens a turba peccatur, quia in omnes propter multitudinem vindicare non potest, inultum transire solet*»)⁶⁷.

Come chiarì la glossa ordinaria al canone *quotiens*, ciò che giustificava l'attenuazione del rigore era in questi casi la necessità di prevenire l'insorgere nella comunità di situazioni di disgregazione e discordia che avrebbero turbato l'ordine sociale («*propter multitudinem, delictum saepe inultum remittitur propter scandalum quod timetur et Dei iudicio relinquitur*»)⁶⁸.

Analogamente, la glossa al canone *ut constitueretur* rilevò che i rischi connessi con una punizione di massa giustificavano sovente una *dispensatio*. Il contenimento di scandali nella comunità integrava dunque quella *necessitas* ovvero quell'*utilitas* (termini il cui collegamento con lo scandalo si sarebbe fatto via via più stringente nella dottrina di diritto comune) idonee a legittimare l'eccezione al diritto («*Dispensatio est idem quod iuris relaxatio et ea non est utendum, nisi sit necessitas vel utilitas*»)⁶⁹.

Come evidenziò Bartolomeo da Brescia nelle aggiunte alla glossa ordinaria al *Decretum*, peraltro, la necessità di evitare scandali giustificava non solo un'attenuazione della severità nei confronti della moltitudine coinvolta in un delitto («*propter multitudinem detrahitur severitati*»), ma anche l'adozione di provvedimenti individuali di clemenza («*quandoque, et cum paucitate mitius agendum est, cum timetur scandalum*»): se la punizione di un gran numero di persone coinvolte nel reato suscitava sempre pubbliche reazioni, non si escludeva che anche l'inflizione della pena ad un singolo individuo provocasse proteste e disapprovazioni. Si precisò, peraltro, che il perdono dei colpevoli non comportava una rinuncia all'accertamento della verità, a cui ogni giudizio tende, ma una mera riduzione della pena, dovuta a misericordia («*sed propter scandalum numquam debet deferi veritas ipsa, ut <X 5.41.3> sed severitas poenarum potest deferi, ut hic*»)⁷⁰.

⁶⁷ *Summa Elegantius in iure diuino seu Coloniensis*, ed. G. FRANSEN, I, New York, Fordham University Press, 1969, p. 28.

⁶⁸ Gl. *quotiens* ad C. 1 q. 7 c. 14.

⁶⁹ Gl. *detrabendum* ad D. 50 c. 25.

⁷⁰ Gl. *cum multitudine* ad D. 44 c. 1.

Il rapporto tra *multitudo* e *scandalum* sembrava estendersi a tutti i casi di concorso o anche solo di sostegno o accettazione del reato da parte di una gran numero di persone, in grado di reagire ad eventuali provvedimenti punitivi⁷¹, come sembravano suggerire due canoni, entrambi tratti dallo scritto di sant'Agostino contro la lettera di Parmeniano, inseriti da Graziano nella C. 23 q. 4, relativa alla liceità dell'inflizione delle pene⁷².

Come chiarì Rufino nella sua *Summa al Decretum*, l'inflizione di una pena nei confronti di una moltitudine di persone (ovvero di un soggetto supportato da una moltitudine di persone) avrebbe suscitato scandalo («*Super manifestis vero criminibus vindicta inferenda est, nisi quando multitudo est in scelere et nisi quando ille qui committit sociam habeat multitudinem, ita ut si contra eum vindicta inferatur, magnum ecclesia scandalum patiatur*»)⁷³. La rinuncia alla sanzione era dunque giustificata dalla moltitudine di persone coinvolta nel delitto, come concluse l'apparato ordinario al *Decretum* («*sic ergo ratione multitudinis non exercetur vindicta*»)⁷⁴, in base alla considerazione che all'approvazione nei confronti del reato corrispondeva la disapprovazione nei confronti della sua punizione.

A tale principio i decretalisti ricondussero anche una decretale di Ales-

⁷¹ Sul concorso di persone nel reato, in prospettiva storica, cfr. A. MARONGIU, *Concorso di persone nel reato (diritto intermedio)*, in *ED*, VIII, 1961, pp. 564-568; R. SORICE (a cura di), *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare*, Bologna, Pàtron, 2013.

⁷² In C. 23 q. 4 c. 19 = AGOSTINO, *Contra epistolam Parmeniani*, 3, 13 (PL, 43, col. 92), sant'Agostino ritenne non applicabile la punizione nel caso in cui essa rischiasse di provocare uno scisma («*ubi periculum schismatis nullum est*») – termine che la glossa ricondusse entro l'area semantica dello scandalo (gl. *ubi periculum* ad C. 23 q. 4 c. 19) –, precisando, viceversa, che qualora i delitti fossero notori ed esecrabili al punto da non trovare difensori, in grado di determinare scissioni e divergenze, fosse necessario provvedere con rigore. In C. 23 q. 4 c. 32 = AGOSTINO, *Contra epistolam Parmeniani*, 3, 14 (PL, 43, col. 93), il vescovo di Ippona affermò che la correzione è utile solo nei confronti dei singoli peccatori («*qui non habet sociam multitudinem*»), mentre, qualora il peccato si fosse diffuso tra una moltitudine di persone («*cum contagio peccandi multitudinem invaserit*»), sarebbe stato necessario invocare la «severa misericordia della disciplina divina».

⁷³ RUFINO, *Summa Decretorum*, cit., ad C. 23 q. 4 c. 4, p. 406.

⁷⁴ Gl. *multitudinem* ad C. 23 q. 4 c. 32.

sandro III rivolta al vescovo di Hereford, con la quale il pontefice aveva ammesso la validità di un'antica consuetudine *contra legem*⁷⁵. Sulle orme dei decretisti, Bernardo da Parma ribadì che la volontà popolare poteva giustificare una *dispensatio* («*multitudo dispensationem inducit*»). L'idea della folla che esercita pressione sull'autorità fu espressa affermando che il coinvolgimento di una moltitudine di persone nella commissione di un reato comportava l'impunità («*ob populum multum crimen pertransit inultum*»): la rinuncia all'infilazione della pena, mediante la deroga alle regole giuridiche, si giustificava con la necessità di evitare che scoppiassero proteste nella comunità («*propter scandalum aliquid omittitur impunitum, cum alias non esset omittendum*»)⁷⁶.

L'idea che lo scandalo potesse comportare un'abdicazione dall'esercizio della potestà punitiva restò ferma anche nella canonistica successiva, come dimostra, ad esempio, il cardinale Ostiense («*multitudo hominum delinquentium dispensationem inducit*»)⁷⁷, che pur riconoscendo, in generale, l'interesse pubblico alla repressione dei crimini («*delicta non omnino transire inulta publice interest*»), ammise che «*si de facto non semper possint puniri, sic utius praecipit, propter multitudinem dispensari oportet quandoque*»⁷⁸. L'impunità era giustificata, da un lato, dall'impossibilità di punire i soggetti coinvolti in base alle rispettive responsabilità («*ubi multorum strages iacet, saeveritati est aliquid detrahendum*») e, dall'altro, dall'esigenza di non suscitare reazioni collettive di protesta nei soggetti destinatari della punizione («*quia imminet scandalum*»)⁷⁹.

2.2.2. Scandalo e diritti/doveri (gli effetti sfavorevoli).

Come si è visto, nella scienza giuridica canonistica, le riflessioni sulle conseguenze giuridiche dello scandalo si sovrapposero a quelle sugli effetti della dispensa. Ma non si esaurirono con esse. Se è vero, infatti, che, al

⁷⁵ X 1.11.2.

⁷⁶ Gl. *multitudo* ad X 1.11.2.

⁷⁷ ENRICO DA SUSA, *In primum decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1965), ad X 1.11.2, f. 98va, n. 1.

⁷⁸ ENRICO DA SUSA, ad X 1.11.2, f. 98va, n. 2.

⁷⁹ ENRICO DA SUSA, ad X 1.11.2, f. 98va, n. 3.

pari della dispensa, lo scandalo comportava la disapplicazione di una norma precettiva o proibitiva (e, dunque, come avrebbe rilevato nel XVIII secolo l'autore di una dissertazione accademica sulla *dispensatio*, «*facit de illicito licitum*», «*reddit actum validum qui saepe ante dispensationem fuisset invalidus*» e «*alius effectus dispensationis est relaxatio poenae*»⁸⁰), esso era in grado di produrre anche l'effetto inverso. La deroga alla norma giuridica poteva estendersi, infatti, anche all'imposizione di sanzioni di norma non dovute. Nonostante, dunque, la riflessione teorica sulla *dispensatio* avesse condotto all'affermazione del principio per cui la necessità di evitare scandali consentiva di rinunciare alla sanzione (in particolare nei confronti dell'*universitas delinquens*), i decretisti non trascurarono di esaminare il caso, opposto, in cui tale necessità comportasse l'imposizione di una sanzione. D'altra parte, mentre la prima ipotesi poteva sempre fondarsi sulla *misericordia*, la seconda esigeva altre argomentazioni giuridiche, su cui fondare il sacrificio del singolo.

L'attività interpretativa dei decretisti fu sollecitata da alcune fonti altomedievali, riguardanti la privazione o la limitazione di un diritto ovvero l'imposizione di un dovere, che furono ricondotte alla *ratio scandali vitandi*.

Basterà ricordare, in proposito, il canone *inter verba*, tratto da una lettera di papa Gregorio Magno al presbitero Palladio, inserito nel *Decretum*, ma assente nelle collezioni canoniche precedenti. Il canone riportava un passo evangelico, che fornì agli interpreti notevoli spunti di riflessione sulla deroga alla legge e, in particolare, sull'imposizione di obblighi di norma non dovuti⁸¹. Secondo il vangelo di Matteo, infatti, Cristo aveva versato agli esattori delle tasse un tributo, sebbene ritenesse di essere esente dal pagamento, per non essere motivo di scandalo («*ut autem non scandalizemus eos vade ad mare et mitte hamum et eum piscem qui primus ascenderit tolle et aperto ore eius invenies staterem illum sumens da eis pro me et te*»)⁸².

Al medesimo passo evangelico faceva riferimento anche il canone *iam*

⁸⁰ C. GOTTSCHLICH, *Dispensatio in lege*, cit., p. 6b s.

⁸¹ C. 11 q. 3 c. 55 = GREGORIO MAGNO, *Lettere*, cit., XI, 1.

⁸² Mt 17, 26.

nunc, tratto da *I connubi adulterini* di sant'Agostino, relativo ai matrimoni fra cristiani e non cristiani. In esso si riferiva che san Paolo aveva consigliato ai cristiani di non abbandonare l'altro coniuge – benché ciò fosse legittimamente ammesso – al fine di favorire la conversione dei non cristiani, in base alla considerazione che «multa sunt autem facienda non iubente lege, sed libera karitate»⁸³.

L'episodio riportato nei due canoni suggerì ai decretisti che lo scandalo giustificasse anche l'imposizione di un dovere, consentendo loro di formulare il principio per cui la necessità di evitare scandali giustificava provvedimenti contrari alle regole giuridiche («aliquid omittitur ratione scandali»)⁸⁴.

Sarebbero stati, poi, i decretalisti, sulla base dello stesso passo evangelico, ad esplicitare in via generale gli effetti della *ratio scandali vitandi*, chiedendo che la deroga al diritto poteva essere intesa tanto in senso favorevole, quanto sfavorevole. Nella glossa alla decretale *nihil* – tratta da una lettera di Gregorio Magno alla patrizia Italica⁸⁵ – Bernardo da Parma richiamò proprio il canone *inter verba* per affermare che un soggetto poteva essere costretto a rinunciare al proprio diritto per evitare di suscitare scandalo («propter scandalum desistendum est a iure suo»)⁸⁶. La scienza giuridica canonistica, dunque, individuò in tale passo evangelico la giustificazione al principio secondo cui, per evitare di suscitare scandalo, un soggetto poteva essere costretto a rinunciare a un diritto o ad assumere un dovere⁸⁷.

I decretisti fecero ampio ricorso al principio per cui la *ratio scandali vitandi* giustificava la perdita di un diritto.

In proposito, basterà richiamare la glossa al canone *inventum est*, tratto dal concilio di Chalon-sur-Saône dell'813, con il quale si vietava ai laici di assegnare chiese ai presbiteri senza il consenso dei vescovi⁸⁸.

⁸³ C. 28 q. 1 c. 8.

⁸⁴ Gl. *ne forte* ad C. 11 q. 3 c. 55.

⁸⁵ X 2.26.2 = I Comp. 2.18.3 = GREGORIO MAGNO, *Lettere*, cit., III, 57.

⁸⁶ Gl. *nihil cum scandalo* ad X 2.26.2.

⁸⁷ ENRICO DA SUSA, *In secundum decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1965), ad X 2.26.2, f. 148rb, n. 1.

⁸⁸ C. 16 q. 7 c. 38.

Nell'ambito del contributo offerto dal diritto canonico alla costruzione teorica dei diritti soggettivi, già i primi decretisti affermarono il principio per cui un soggetto non poteva essere privato di uno *ius* se non a seguito di una colpa commessa, come affermava D. 56 c. 7⁸⁹. Eccezioni erano, tuttavia, ammesse, come risultava da D. 22 c. 6, in presenza di circostanze particolari: secondo Uguccio, ad esempio, «privatur quis iuri suo» per la forte disapprovazione manifestata nei suoi confronti («odium alterius»)⁹⁰. Richiamando una decretale di Clemente III, con la quale un parroco lebbroso era stato destituito dall'ufficio «pro scandalo et abominatione populi»⁹¹, la glossa ordinaria a D. 22 c. 6 aggiunse poi che un presbitero poteva essere privato del suo diritto per sedare uno scandalo («Sic ergo aliqua ecclesia privatur iure suo sine culpa sua, et hoc fit ... Quandoque propter scandalum ut <X 3.6.4>»)⁹².

Il principio in base al quale si poteva essere privati di un diritto per evitare scandali fu ribadito nella glossa al canone *inventum est* attraverso la sostituzione del termine *ius* con il termine *beneficium*, secondo un uso riscontrabile in numerosi testi giuridici («Item arg. quod nullus debet privari suo beneficio sine culpa sua ... Arg. contra <X 3.6.6>. Sed illud propter scandalum pro quo multa omittuntur»)⁹³.

⁸⁹ J. ROBINSON, *Ockham, the Sanctity of Rights, and the Canonists*, in *BMCL*, 31, 2014, pp. 147-204.

⁹⁰ UGUCCIO DA PISA, ad D. 22 c. 6.

⁹¹ X 3.6.4.

⁹² Gl. *priusquam* ad D. 22 c. 6. Cfr. anche V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, 1. *La discussione del problema in Graziano e nella decretistica*, Milano, Giuffrè, 1971, p. 71. Occorre dare atto, in proposito, che esempi di scandali causati da chierici affetti da malattie si riscontrano anche in D. 33 c. 5 e in C. 7 q. 2 c. 2. Papa Gelasio aveva proibito agli insani di mente di amministrare i sacramenti per evitare di scandalizzare i fedeli (D. 33 c. 5); attraverso l'argomento *a minori*, il pontefice aveva giustificato il provvedimento richiamando il divieto di ordinare i malati e gli infermi stabilito nell'Antico testamento (Lv. 21.). Analogamente, quando il clero e il popolo della diocesi di Forlimpopoli avevano lamentato che il vescovo era colpito da frequenti crisi di epilessia, il pontefice aveva voluto accertarsi della circostanza al fine di valutare se rimuovere il presule, «ne scandalum fidelibus videtur ingerere et ecclesiam Dei ubique positam hac offensione turbare» (C. 7 q. 2 c. 2).

⁹³ Gl. *inventum est* ad C. 16 q. 7 c. 38.

Anche la glossa al canone *presbyter*, relativo alla disciplina della *purgatio canonica*⁹⁴, risolse la *quaestio* se la sospensione del presbitero dall'ufficio ecclesiastico comportasse anche la perdita del beneficio connesso, affermando che la privazione di un diritto non poteva avvenire se non in base alle regole giuridiche, salvo che vi fosse la necessità di evitare uno scandalo⁹⁵.

Tale principio servì ai decretisti per giustificare, ad esempio, la nullità delle elezioni episcopali che, pur essendo formalmente valide, non avessero incontrato il favore dei fedeli⁹⁶.

Se già il canone *nullus* – tratto da una lettera di papa Celestino I – sottolineava l'importanza per i governanti di godere del consenso dei governati («*nullus invitum detur episcopus*»)⁹⁷, Uguccio da Pisa, pur negando formalmente che la mancanza dell'approvazione popolare viziasse l'elezione, riconobbe che lo scoppio di uno scandalo nella comunità, che non fosse possibile sedare altrimenti, avrebbe impedito di procedere alla consacrazione del vescovo⁹⁸. Il principio affermato da Uguccio da Pisa servì alla scienza giuridica successiva per affermare, in particolare, che per evitare scandali nella comunità, un'elezione avrebbe potuto essere impedita, anche se il candidato avesse posseduto tutti i requisiti necessari per essere eletto («*propter scandalum prohibetur eligi qui in nullo deliquit*»)⁹⁹: in altre parole la *ratio scandali vitandi* rendeva il candidato ineleggibile, privandolo, per ricorrere all'attuale terminologia, del diritto di voto passivo.

Il dibattito sugli effetti sfavorevoli dello scandalo riguardò soprattutto i casi nei quali la necessità di prevenire indignazione e riprovazione da parte dell'opinione pubblica giustificava l'imposizione di una sanzione

⁹⁴ *Supra* cap. I, § 5.1.

⁹⁵ *Gl. suspendatur* ad C. 2 q. 5 c. 13.

⁹⁶ R. BIANCHI RIVA, *Dal consenso al dissenso*, cit., pp. 16-17.

⁹⁷ D. 61 c. 13.

⁹⁸ UGUCCIO DA PISA, ad D. 61 c. 13 («*Similiter credo esse faciendum si irrevocabile sit scandalum populi, alias non credo quod sit repellendus, cum in electione laici nulliushabeant et cum non adeo sit necessarius eorum expetitus consensus in electione ut sine eo fieri non possit*»).

⁹⁹ FELINO SANDEI, *Tertia pars commentariorum in quinque libros decretalium*, Lugduni 1549, ad X 2.26.2, f. 32ra, n. 4.

(penale o disciplinare), sui quali sarebbe stato edificato il sistema di diritto penale della Chiesa.

Sullo scandalo si fondava la funzione della pena¹⁰⁰, che, come evidenziò la glossa al *Decretum*, doveva non solo incutere timore, distogliendo gli altri dal delinquere («metus incutiatur»), ma anche evitare l'insorgere di scandali nella comunità («scandalum auferatur»), intendendo con tale espressione sia il diffondersi della commissione di reati, sia il radicarsi di reazioni di riprovazione all'interno della società¹⁰¹.

La pena doveva mirare alla correzione del singolo e all'educazione della comunità. Basterà pensare che, come recitava una decretale di Onorio III, quando il conte di Rethel aveva ignorato le sanzioni ecclesiastiche che gli erano state irrogate per eresia, aveva non solo messo in pericolo la propria anima, ma aveva anche suscitato turbamento nella popolazione («in sua salutis dispendium et plurimorum scandalum»)¹⁰².

In proposito si ricorderà che Graziano inserì nel *Decretum* il canone *de his vero*¹⁰³. Il passo, tratto dal penitenziale di Rabano Mauro, stabiliva le sanzioni per i chierici ordinati *in sacris* che avessero commesso gravi reati quali lo spergiuro, il furto, la fornicazione. Se il fatto fosse stato commesso pubblicamente, il chierico avrebbe dovuto essere destituito dall'ufficio affinché non costituisse motivo di critica per i fedeli. Era dunque la necessità di evitare la disapprovazione popolare a giustificare la sanzione, tanto che essa non avrebbe dovuto essere applicata quando il fatto fosse stato confessato in segreto al sacerdote: poiché il popolo non ne era venuto a conoscenza, non vi era, infatti, motivo per allontanarlo dalla comunità. Distinguendo tra colpe segrete e pubbliche, l'apparato ordinario al *Decretum* riassunse il *casus*, spiegando che i chierici responsabili di gravi

¹⁰⁰ M. CAVINA, *La redenzione sul patibolo. Funzioni della pena bassomedievale*, in A. CALORE-A. SCIUMÈ (a cura di), *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 93-124; M. PIFFERI, *Per giustizia e per salvezza. Qualche riflessione sulla polifunzionalità della pena tra medioevo ed età moderna*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 22, 1, 2019, pp. 3-19.

¹⁰¹ Gl. *ut ceteri ad D. 45 c. 17.*

¹⁰² X 5.37.13. Analogamente X 1.36.11, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., pp. 77-78.

¹⁰³ D. 50 c. 34. *Supra*, cap. I, § 3.2.

fatti avrebbero dovuto essere destituiti «si publica sunt eorum delicta quia scandalum est tale præsse et laici inde detrahunt sacrificio Dei»; «si autem peccata eorum sint occulta et per occultam pænitentiam deleantur», avrebbero potuto mantenere l'incarico¹⁰⁴.

Affinché la sanzione potesse essere irrogata, era necessario che la colpa fosse accertata. La glossa al canone *de his vero* rilevava che i chierici dovevano essere «convicti», in particolare attraverso la prova per testi, come richiesto da C. 15 q. 8 c. 5¹⁰⁵: alludendo alla necessità che contro il chierico esistessero prove schiaccianti, i decretisti introducevano il tema dell'accertamento processuale del reato, rinviano ai complessi rapporti fra scandalo e processo. Degli effetti prodotti dallo scandalo suscitato da un reato non ancora provato giudizialmente si parlerà in seguito, a proposito delle riflessioni dei decretalisti sull'introduzione del processo inquisitorio¹⁰⁶. Per ora basterà ricordare che dal canone *sciscitantibus*, tratto dai *Responsa ad consulta Bulgarorum* di papa Niccolò I, la scienza giuridica dedusse che le sanzioni disciplinari potessero essere irrogate solo quando la colpa fosse stata provata. Come rilevava la glossa al *Decretum*, infatti, quando il popolo bulgaro appena convertito aveva chiesto al pontefice «utrum a sacerdote in adulterio deprehensi vel tantum de hoc infamato debeamus communione recipere», la risposta era stata affermativa, in base alla considerazione che «ante examinationem et criminis probationem nullus est a communione suspendendus». Anche se il chierico – al quale il pontefice aveva concesso di sposarsi, secondo la consuetudine bulgara – fosse stato sorpreso nell'atto di commettere adulterio, si riteneva che «talis infamia non sufficit ad hoc ut abstinendum sit a sacramentis suis, nisi infametur per sententiam»¹⁰⁷.

Non che i decretisti non fossero consapevoli del discredito che poteva derivare dalle voci (magari infondate) circolanti su una persona, che nella società medievale si identificarono soprattutto con l'infamia¹⁰⁸. Come ri-

¹⁰⁴ Gl. *de his vero* ad D. 50 c. 34.

¹⁰⁵ Gl. *deprehensi* ad D. 50 c. 34.

¹⁰⁶ *Infra*, § 3.2.1.

¹⁰⁷ Gl. *sciscitantibus* ad C. 15 q. 8 c. 5.

¹⁰⁸ F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, Giannotta, 1985.

levò la *Summa Coloniensis*, nella seconda metà del XII secolo, «infamia facti dicimus cum de aliquo male loquuntur homines»¹⁰⁹.

Già Graziano, nel *dictum post C. 1 q. 1 c. 43*, aveva evidenziato che la *mala fama* era idonea a suscitare scandalo e a determinare, pertanto, l'assunzione di provvedimenti da parte delle autorità ecclesiastiche¹¹⁰. Come precisava la glossa, infatti, «qui promovet indignum, depositionem meretur», quantunque si desse atto che «hodie mitius agitur»¹¹¹. Il sacramento dell'ordinazione era conferito non solo nell'interesse del sacerdote, ma anche e soprattutto a vantaggio dei fedeli. Graziano chiariva che il sacerdozio avrebbe potuto essere conferito «non solum sine omni culpa, sed etiam sine omni infamia». In altre parole, l'ordinazione avrebbe potuto essere impedita non solo quando la colpa fosse stata accertata, ma anche soltanto presunta (a causa delle maledicenze) «propter fratrum scandalum, ad quorum utilitatem, non solum ut presint, sed etiam prosint, sacerdotium datur». Bastavano, infatti, le voci circolanti nella comunità per generare indignazione tra i fedeli, in grado di sollevare dubbi nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche¹¹².

In molti casi, dunque, lo scandalo produceva effetti giuridici, indipendentemente dall'accertamento dell'illecito.

Basterà pensare, ad esempio, che un canone del *Decretum* stabiliva

¹⁰⁹ *Summa Elegans in iure divino seu Coloniensis*, ed. G. FRANSEN, II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1978, p. 65.

¹¹⁰ C. 1 q. 1 d. post c. 43. Il canone, tratto da una lettera di papa Leone, affermava che se un vescovo avesse ordinato sacerdote un soggetto indegno, anche se fosse sfuggito alla destituzione, in futuro avrebbe perso il diritto di conferire la dignità sacerdotale.

¹¹¹ Gl. *ordinationis* a C. 1 q. 1 c. 43. D'altra parte, come precisava C. 1 q. 1 c. 44, i vescovi che avessero ordinato un sacerdote indegno sarebbero stati responsabili del malcontento che quest'ultimo avesse suscitato nella comunità («in scandalum populi»). Il canone, tratto dal commento di san Girolamo al profeta Michea, affermava che tali vescovi erano considerati infedeli nei confronti del popolo, costretto a subire, a causa della loro scelta, turbamento. Trovava, infatti, applicazione l'adagio *qui occasionem damni dat, damnum dedisse videtur* (gl. *in scandalum* ad C. 1 q. 1 c. 44), che, nel definire i criteri di attribuzione della *culpa aquiliana* in base ad un solido complesso di testi canonistici e civilistici, attribuiva la responsabilità a colui che avesse offerto ad altri occasione di causare un danno, su cui cfr. G.P. MASSETTO, *Responsabilità extracontrattuale (diritto intermedio)*, ora in *Scritti di storia giuridica di Gian Paolo Masetto*, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 431-520 (in part. pp. 463-464).

¹¹² C. 1 q. 1 d. post c. 43.

(contrariamente ai canoni apostolici¹¹³) che i presbiteri colpevoli di fornicazione avrebbero potuto evitare la sanzione, se avessero confessato spontaneamente, sottoponendosi ad una penitenza di dieci anni. In particolare, si prescriveva un periodo di tre mesi di totale isolamento, terminato il quale il presbitero non avrebbe comunque potuto mostrarsi in pubblico «ne grex fidelis in eo scandalum patiatur». Nonostante il temperamento alla sanzione previsto nel caso di confessione spontanea, il timore che i fedeli protestassero per la condotta tenuta dal presbitero aveva l'effetto di vietargli contatti con la comunità¹¹⁴.

In via generale, però, l'infamia esigeva di essere provata attraverso un processo. Le voci (che di per sé avevano un impatto sociale) dovevano essere accertate mediante le regole processuali derivanti dal diritto giustinianeo e da quello della Chiesa, affinché dal dubbio si giungesse alla certezza: se provate, avrebbero condotto ad una sentenza di condanna, che avrebbe placato le istanze giustizialiste presenti nella società; viceversa, la pronuncia di assoluzione avrebbe messo a tacere le maledicenze e rassicurato la società. In ogni caso, la risposta data dall'ordinamento attraverso la sentenza pronunciata all'esito del processo avrebbe rimosso lo scandalo suscitato dai sospetti relativi alla commissione di un crimine. Tali riflessioni, come si è accennato, sarebbero state sviluppate in connessione con l'emersione del processo *per inquisitionem*. È innegabile, tuttavia, che già nell'esegesi dei decretisti si annidassero tutti gli argomenti attraverso i quali sarebbe stato dibattuto l'inestricabile legame fra scandalo e processo penale. Se è vero, infatti, che la necessità di rimuovere lo scandalo provocato dalla commissione di un crimine giustificava l'irrogazione della pe-

¹¹³ *Les constitutions apostoliques*, cit., p. 281.

¹¹⁴ D. 82 c. 5 (il canone, che nelle edizioni precedenti a quella romana è attribuito al concilio di Gangra, è sulla base del *Policarpus* ricondotto dai *correctores romani* a un sinodo irlandese; secondo il Friedberg esso è più probabilmente tratto da un penitenziale). Come risulta dall'apparato ordinario al *Decretum*, era dubbio se la penitenza fosse disposta *de dispensatione* ovvero *de iure* (e quindi se lo scandalo giustificasse solo un'eccezione a quanto previsto per la generalità dei casi ovvero una deroga alla deroga). Bartolomeo da Brescia rilevava, in proposito, che «hodie pro fornicatione neminem depонendum, nisi in ea perduret», in base alla considerazione che «hodie fragiliora sunt corpora nostra quam olim erant», lasciando dunque intendere che di norma veniva disposta la penitenza decennale, cfr. gl. *presbyter* ad D. 82 c. 5.

na, è altrettanto vero che occorreva prima accertarne la sussistenza attraverso un processo.

Si è già osservato che, come rilevò Uguccio da Pisa, il giudice irrogava la pena per rimediare allo scandalo suscitato dal colpevole; qualora non fosse stata raggiunta la prova sul crimine commesso, il giudice avrebbe dovuto rinunciare alla punizione: in questo caso, infatti, sarebbe stata l'imposizione della sanzione ad essere avvertita come ingiusta e quindi ad essere considerata scandalosa. In assenza di prova, la sentenza di condanna era destinata a non essere accettata dalla comunità e, dunque, a innescare pericolose manifestazioni di dissenso nei confronti delle autorità giurisdizionali¹¹⁵.

La necessità di addivenire ad una decisione giudiziale che si pronunciasse in maniera definitiva sul crimine consentiva, d'altra parte, di sovvertire le regole probatorie relative all'assunzione dei testimoni. Sono ben note le regole circa l'impossibilità di testimoniare per alcune categorie di persone. Secondo Rufino, tuttavia, se il crimine fosse stato così grave al punto che la mancata condanna avrebbe provocato uno scandalo nella Chiesa il giudice avrebbe potuto sentire anche le categorie generalmente escluse dalla testimonianza, quantunque il decretista si affrettasse a chiarire che i giudici avrebbero potuto ammetterli «non ut pro testibus eos suscipiant sed ut ab ipsis quoquo modo rei veritatem excutiant»¹¹⁶.

Nelle complesse dinamiche processuali che conducevano all'accertamento del crimine, si inseriva del resto anche la disciplina della *purgatio*.

Si è già visto che, a partire dalla metà del IX secolo, le autorità ecclesiastiche disposerono che i chierici sottoposti a *purgatio* fossero sospesi dall'ufficio fino a quando non avessero prestato il giuramento¹¹⁷, allo scopo di allontanarli dalla comunità e sopire in tal modo le voci sul loro conto, nonostante il provvedimento sospensivo fosse considerato eccezionale: per regola generale, infatti, il soggetto accusato non poteva subire sanzioni prima della condanna.

Come precisava l'apparato ordinario al *Decretum*, la sospensione poteva avere luogo solo se il fatto di cui il chierico era accusato fosse stato «notorium vel manifestum vel famosum». In altre parole, doveva sussiste-

¹¹⁵ UGUCCIO DA PISA, ad C. 2 q. 1 c. 18. *Supra*, § 1.

¹¹⁶ RUFINO, *Summa Decretorum*, cit., ad C. 5 q. 5 c. 4, p. 279.

¹¹⁷ C. 2 q. 5 c. 13. *Supra*, cap. I, § 5.1.

re il *fumus boni iuris*. Occorreva, altresì, come si è già rilevato, che il fatto avesse provocato scalpore nella comunità: in assenza di reazioni sociali rilevanti eventuali sanzioni non sarebbero state giustificate¹¹⁸. Bernardo da Parma rinviava, in proposito, all’atteggiamento tenuto da papa Niccolò I nei confronti del popolo bulgaro, appena cristianizzato e oggetto di “contesa” tra Roma e Bisanzio. Nei suoi *Responsa ad consulta Bulgarorum*, composti nell’866, il pontefice ribadì, infatti, le regole cristiane, senza tuttavia conculcare gli usi greci, come il matrimonio dei preti. In particolare, pur ribadendo la regola del celibato ecclesiastico, un passo, poi inserito nel *Decretum*, negava che i presbiteri sposati dovessero essere deposti, nonostante il loro comportamento fosse reprensibile. In assenza di critiche espresse da parte della popolazione, sarebbe stata la deposizione, pur conforme alle regole di diritto canonico, a suscitare proteste, costringendo le autorità a rinunciarvi per mantenere il consenso¹¹⁹.

3. *Le decretali e i decretalisti.*

A partire dalla seconda metà del XII secolo si sviluppò, in connessione con il programma di accentramento della Chiesa che traeva origine dalla riforma gregoriana, un “nuovo” diritto di produzione pontificia che si affiancò, per integrare, aggiornare, correggere quello “antico” contenuto nel *Decretum* di Graziano. Come è ben noto, il progressivo aumento del ricorso alla giurisdizione pontificia – che condusse ad una intensa produzione di *litterae decretales* – costrinse ben presto i pontefici ad adottare provvedimenti volti a limitare gli appelli a Roma¹²⁰, tanto più che essi erano sovente proposti unicamente con finalità dilatorie o ostruzionistiche¹²¹.

¹¹⁸ Gl. *suspendatur* ad C. 2 q. 5 c. 13.

¹¹⁹ D. 28 c. 17 = *PL* 119, col. 1006.

¹²⁰ Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *La delega ‘appellazione remota’ nelle decretali di Alessandro III*, ora in ID., *Studi sul diritto canonico medievale*, cit., pp. 199-208; ID., *I limiti all’appello nelle decretali di Alessandro III*, *ivi*, pp. 209-228.

¹²¹ R. BIANCHI RIVA, *L’abuso del processo tra prassi e scienza giuridica: note sul simulaneus processus nel diritto comune*, in *Vergentis*, 6, 2018, pp. 103-132.

Tra XII e XIII secolo i pontefici ricorsero con sempre maggiore frequenza alla *ratio vitandi scandali* per fronteggiare situazioni straordinarie che rischiavano di alterare l'ordine della *societas christiana*: a partire dal pontificato di Alessandro III (e, in particolare, durante quello di Innocenzo III), numerose sono le *decretales* che fanno riferimento a manifestazioni collettive di protesta o di dissenso per giustificare provvedimenti di carattere eccezionale. Come è stato rilevato, peraltro, dal tenore delle decretali pontificie risulta che in molti casi erano gli stessi appellanti a fare riferimento alla *ratio scandali vitandi*, a dimostrazione della rilevanza assunta da tale argomentazione nel diritto canonico medievale¹²².

Numerosi furono gli scandali che il papato fu costretto a gestire nei secoli bassomedievali – come del resto diede esplicitamente atto sul finire del XII secolo papa Innocenzo III nella decretale *etsi necesse*¹²³ –, dovuti per lo più a situazioni nuove o, anche più semplicemente, al cambiare dei tempi: il popolo poteva esprimere la propria contrarietà rispetto a fatti che non erano ancora disciplinati dal diritto o che erano regolati sulla base di valori superati o differenti o non universalmente accettati. Basterà pensare, in proposito, all'inclusione nell'orbita cristiana di nuove diocesi, dovuta alla progressiva evangelizzazione di popolazioni europee, che costrinse i pontefici a contemperare l'imposizione dei valori cristiani con il rispetto degli usi locali. Significativa è al riguardo la cristianizzazione della Livonia tra XI e XII secolo: se, da un lato, papa Innocenzo III decise di uniformare le vesti dei predicatori, per evitare che gli abiti dei diversi ordini disorientassero la popolazione («scandalum suscitetur»)¹²⁴, dall'altro, l'introduzione di pratiche nuove e sconosciute, quali l'ordalia e il duello, spaventò il popolo livone («qua re conversis et convertendis scandalum incutunt et terrorem»), inducendo papa Onorio III a ribadire il divieto stabilito nel quarto concilio lateranense¹²⁵.

¹²² W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., pp. 66-67 e 76-77.

¹²³ X 4.20.5. *Supra*, Introduzione.

¹²⁴ X 3.1.11. Cfr. R. BIANCHI RIVA, *Innocenzo III*, cit., pp. 264-266.

¹²⁵ X 3.35.3. Cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 77.

La vaghezza che caratterizzava il termine *scandalum* rese la *ratio scandalorum vitandi* uno strumento particolarmente adatto per affrontare situazioni anche molto diverse fra loro. D'altra parte, non si può sottacere che, per i canonisti, il potere di deroga costituiva il fondamento della *plenitudo potestatis* papale, tanto da trasformare l'esercizio della *dispensatio* in «vera normazione *contra leges*»¹²⁶.

Sulla necessità di evitare scandali si fondò, innanzitutto, la costruzione giuridica della potestà punitiva della Chiesa, che, proprio in virtù di tale fondamento, fu concepita come rimedio eccezionale o comunque residuale. Nella progressiva distinzione tra crimine e peccato, fu lo scandalo a giustificare l'irrogazione delle sanzioni penali (peraltro ancora non del tutto distinguibili da quelle disciplinari), determinando forme e limiti della giurisdizione della Chiesa. Ancora, le sanzioni variarono al variare delle circostanze: erano la gravità e la diffusione dello scandalo a suggerire le misure più idonee alla punizione del colpevole.

Nello *ius novum*, il ricorso alla nozione di scandalo servì, in particolare, per imporre sanzioni ai chierici. La maggior parte delle decretali pontificie che facevano riferimento alla necessità di evitare o di sedare scandali riguardava, infatti, la condotta del clero ed è dunque contenuta all'interno del terzo libro del *Liber Extra*: la principale preoccupazione della Chiesa era quella di evitare che i propri membri, anziché costituire un esempio da seguire, suscitassero indignazione o disapprovazione tra i fedeli, mettendo a rischio il consenso nei confronti del governo spirituale e temporale della Chiesa. L'eccezionalità della situazione che si veniva a creare quando la condotta dell'ecclesiastico fosse divenuta “inaccettabile” per gli altri ecclesiastici e/o per i laici consentiva alle autorità pontificie di adottare misure straordinarie, giustificate appunto dalla *ratio scandalorum vitandi*. Come vedremo, peraltro, la necessità di evitare manifestazioni di dissenso determinò l'imposizione di sanzioni non solo nei confronti di comportamenti che integravano un *crimen*, ma anche di quelli che erano soltanto fonte di *irregularitas*¹²⁷.

In questo quadro si inserisce, del resto, il ricorso alla nozione di *scan-*

¹²⁶ E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma, Bulzoni, 1966, p. 133.

¹²⁷ *Infra*, § 3.2.3.

dalum – in stretta connessione con quella di *fama*, come oltre si dirà – per giustificare, nei primissimi anni del XIII secolo, l'introduzione della procedura inquisitoria, utilizzata specialmente per reprimere gli abusi dei chierici, nei confronti dei quali il modello accusatorio si era rivelato sovente inefficace. È, d'altra parte, superfluo ricordare l'influenza che tale modello processuale ebbe sulla giustizia secolare del medioevo e dell'età moderna per rispondere alle esigenze repressive degli ordinamenti comunali e monarchici.

Le condotte scorrette o indecenti del clero da reprimere non esaurivano, tuttavia, l'ampia gamma di situazioni con riferimento alle quali i pontefici fecero ricorso alla nozione di *scandalum*. Se, da un lato, infatti, la necessità di evitare contestazioni o proteste servì soprattutto per imporre il rispetto di determinati comportamenti (non solo ai chierici, ma anche ai laici, nelle materie rientrati nella giurisdizione ecclesiastica¹²⁸), attraverso la predisposizione di un sistema di sanzioni, dall'altro, è innegabile che essa servì anche per esentare dall'osservanza di condotte imposte da norme giuridiche, consentendo deroghe al diritto vigente. Se è vero che la Chiesa trasformò in norme giuridiche i precetti religiosi, plasmando la morale della società medievale, è anche vero che essa acconsentì, a determinate condizioni, al rispetto dei valori o degli usi praticati in una comunità, anche se divergenti dalla disciplina “ufficiale”, qualora la loro soppressione avesse suscitato discordie o proteste tra i fedeli.

Via via che venivano raccolte nelle collezioni canonistiche, tali decretali diedero luogo a un'intensa attività interpretativa che, portando a compimento le riflessioni avviate dai decretisti, condusse ad una più chiara affermazione del principio per cui la necessità di evitare scandali nella società giustificava eccezioni al diritto, rendendo lecito ciò che di regola era vietato ed illecito ciò che di regola era permesso.

A sua volta, l'attività dottrinale che si andava sviluppando intorno al *ius vetus* e, successivamente, al *ius novum* influenzò la produzione di decretali dei pontefici, molti dei quali, come è noto, non erano sprovvisti di cultura giuridica.

¹²⁸ Sulla giurisdizione ecclesiastica sui laici, cfr. J.A. BRUNDAGE, *Medieval canon law*, London-New York, Longman, 1995, pp. 70-97.

3.1. Ratio scandali vitandi e ratio peccati vitandi.

Il principio in base al quale la necessità di evitare scandali consentiva di derogare alle norme giuridiche fu formulato in maniera espressa da Innocenzo III nella decretale *quum ex iniuncto* del 1198 relativa alle azioni di nunciazione, che costituisce tra l'altro un esempio tipico di penetrazione del diritto romano in quello canonico¹²⁹. L'intervento del pontefice era stato sollecitato da un gruppo di monaci della chiesa di Canterbury, che si era opposto all'edificazione di una cappella mediante azione di denuncia di nuova opera, assumendo di essere stato pregiudicato, e dal fatto che l'opera era proseguita «*spreta denunciatione*». Innocenzo III ordinò all'arcivescovo di Canterbury Hubert Walter la demolizione della cappella e lo rimproverò per non avere tenuto in alcun conto le proteste dei monaci, affermando che, per evitare di suscitare scandalo, ciò che può essere omesso senza commettere peccato mortale deve essere omesso e che ciò che può essere compiuto senza commettere peccato mortale deve essere compiuto. Richiamando la tradizione neotestamentaria, il pontefice esprimeva dunque in termini generali il principio in base al quale l'esigenza di evitare manifestazioni di dissenso all'interno della comunità rendeva lecito ciò che era normalmente proibito o illecito ciò che era di regola permesso¹³⁰.

La decretale innocenziana divenne il punto di riferimento costante per l'affermazione della *ratio scandali vitandi*: l'autorevolezza della fonte pontificia, insieme con la chiarezza espositiva del testo, determinò il successo della decretale *quum ex iniuncto* tra le *auctoritates* su cui la scienza giuridica fondò il principio per cui la necessità di evitare scandali consentiva di derogare alle norme giuridiche. Non solo. Innocenzo III pose la que-

¹²⁹ J. GAUDEMUS, *L'apport du droit romain aux institutions ecclésiales (XI^e-XII^e s.)*, in ID., *Droit de l'Eglise et vie sociale au Moyen Age*, Northampton, Variorum reprints, 1989, IV.

¹³⁰ X 5.32. 2 = III Comp. 5.15.1, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 71. In proposito, Innocenzo III richiamò il testo del vangelo di Matteo, nel quale Cristo, pur ritenendo gli scandali inevitabili, si scagliava contro colui che ne era fonte (Mt 18, 6) e quello della prima lettera ai Corinzi, nel quale Paolo affermava che se un cibo avesse scandalizzato un suo fratello, non avrebbe mai più mangiato carne, per non dare scandalo (1Cor 8, 13).

stione relativa al necessario bilanciamento fra la necessità di evitare lo scandalo e quella di evitare il peccato: in caso di contrasto tra le due, prevaleva sempre la seconda.

La decretale innocenziana consentì a Bernardo da Parma – la cui glossa si inseriva nella tradizione decretistica («*ius relaxatur propter scandalum sive multitudinem*»)¹³¹ – di ribadire che la dispensa dalla legge poteva operare solo se non comportava la commissione di un peccato mortale («*Nota quod pro aliquo scandalu vitando non debet quis mortale peccatum commettere*»). I canoni che consentivano di derogare alle norme giuridiche per evitare scandali dovevano, pertanto, essere subordinati alla primaria necessità di non commettere peccato («*Alias si aliqua possint fieri vel omitti sine mortali, detrahendum est iuri, ut hoc dicit et sic possunt intelligi illa iura <Decr. D. 50 c. 25> et omnia consimilia*»). La *ratio scandali vitandi* trovava, dunque, un limite nella *ratio peccati vitandi*, che risultava prevalente¹³². Lo scandalo si collocava, infatti, in uno stadio antecedente rispetto al peccato: esso rappresentava la mera induzione ad esso¹³³.

Tali considerazioni furono approfondite nella glossa alla decretale *ad aures* di Lucio III¹³⁴. La decretale, inviata all'arcivescovo di Tours, disponeva che gli ecclesiastici non potessero essere ordinati contro il parere del vescovo, in quanto l'ordinazione avrebbe appunto provocato la disapprovazione del presule. Bernardo da Parma si servì di questa decretale per affermare il principio generale per cui gli scandali dovevano essere evitati a tutti i costi («*nihil cum scandalu faciendum esse*») e per precisare, tuttavia, che occorreva bilanciare questo principio – che comportava, quale corollario, la possibilità di derogare le norme giuridiche – con quello di evitare la commissione del peccato («*propter vitando scandalu, saepe cessat rigor ecclesiasticae sententiae, sed malum perpetrari non debet*»)¹³⁵.

¹³¹ Gl. *pro scandalo tollendo* ad X 5.32.2.

¹³² Gl. *pro vitando scandalu dimittenda* ad X 5.32.2.

¹³³ GIOVANNI D'ANDREA, *In Primum Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis, apud Franciscum Franciscum, 1581, ad X 1.9.10, f. 149vb, n. 51; GIOVANNI DA IMOLA, *Super primo Decretalium*, Lugduni 1547, ad X 1.9.10, f. 131ra, n. 3.

¹³⁴ X 1.11.5 = I Comp. 1.6.4, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 60.

¹³⁵ Gl. *scandalo* ad X 1.11.5.

Occorre, infine, considerare che qualsiasi provvedimento eccezionale nei confronti di un soggetto, motivato dalla necessità di evitare uno scandalo, avrebbe potuto essere percepito come arbitrario dal resto della comunità, scatenando invidie e rancori: in altre parole, avrebbe potuto provocare a sua volta uno scandalo.

Si ricorderà che già i decretisti avevano subordinato la concessione delle dispense alla valutazione che esse non fossero considerate come un’ingiusta fonte di discriminazione o diseguaglianza¹³⁶. Anche Enrico da Susa ribadì che la dispensa poteva essere concessa solo se non avesse suscitato scandalo. L’Ostiense evidenziò infatti come il provvedimento di rinuncia alla sanzione potesse provocare a sua volta reazioni di indignazione per la mancata punizione del responsabile¹³⁷.

Ciò risulta anche da una decretale di Innocenzo III rivolta all’abate del convento di Subiaco. Il pontefice prescrisse alcune norme di condotta per i monaci: non indossare vesti di lino, osservare il silenzio nell’oratorio, nel refettorio e nel dormitorio e, nelle ore stabilitate, nel chiostro, secondo la consuetudine del monastero, non mangiare carne nel refettorio. L’abate avrebbe, tuttavia, potuto dispensare i monaci debilitati e malati dall’osservanza di quest’ultima disposizione, purché ciò avvenisse con discrezione, senza suscitare malumore tra i confratelli («sic ei provideatur sine scandalum aliorum»)¹³⁸.

3.1.1. *Scandalo, verità e giustizia.*

Le riflessioni sul bilanciamento tra *ratio scandali vitandi* e *ratio peccati vitandi* furono ricondotte dagli interpreti al canone *qui scandalizaverit* del titolo *de regulis iuris* del *Liber Extra*¹³⁹, relativo al rapporto tra scandalo e verità, che, come ora si dirà, ebbe notevoli ripercussioni anche sul dibattito relativo agli effetti dello scandalo sulla giustizia. Tratto dalle *Omelie* del venerabile Beda¹⁴⁰, a sua volta fondato sulle *Omelie su Ezechiele* di

¹³⁶ *Supra*, § 2.2.1.

¹³⁷ ENRICO DA SUSA, ad X 1.11.4, f. 99ra, n. 5.

¹³⁸ X 3. 35. 6.

¹³⁹ X 5.41.3 = I Comp. 5.37.9.

¹⁴⁰ BEDA IL VENERABILE, *In Luca Evangelium Expositio*, 5, 17 (PL, 92, col. 538).

Gregorio Magno¹⁴¹, il canone *qui scandalizaverit* stabiliva che la necessità di evitare lo scoppio di uno scandalo non giustificava mai l'occultamento della verità («*Utilius scandalum nasci permittitur, quam veritas relinquatur*»). Come chiarì Bernardo da Parma, infatti, la *ratio scandali vitandi* non poteva spingersi sino a costituire a sua volta un'occasione di peccato («*Non enim propter scandalum debet homo peccare mortaliter*»)¹⁴².

Richiamandosi alla tradizione apostolica, che considerava Cristo scandalo per i Giudei¹⁴³, anche una decretale di Innocenzo III, relativa alla possibilità di commutare il voto di pellegrinaggio in Terra Santa in viglie, preghiere e digiuni, evidenziava che non bisognava rinunciare alla verità «*scandalum non curantes*»¹⁴⁴.

Il dibattito sul rapporto tra scandalo e verità – ricostruito da Capucine Nemo-Pekelman – condusse la scienza giuridica ad adottare, nel tentativo di definire i limiti degli effetti giuridici da attribuire alle manifestazioni popolari di dissenso, la tripartizione – sviluppatasi in ambito teologico alla fine del XII secolo¹⁴⁵ – fra la verità della vita, la verità della dottrina (o della disciplina) e la verità della giustizia¹⁴⁶.

La teoria della *triplex veritas* fu accolta, ad esempio, nella *Ley de las Siete Partidas*, che, come è ben noto, il re di Castiglia Alfonso X concepì

¹⁴¹ GREGORIO MAGNO, *Omelie su Ezechiele*, 1, Roma, Città Nuova Editrice, 1992, 7, 5, p. 215.

¹⁴² Gl. *qui scandalizaverit* ad X 5.41.3; NICCOLÒ DEI TEDESCHI, *In quartum et quintum Decretalium librum interpretationes*, Lugduni, Apud Senetonios fratres, 1547, ad X 5.41.3, f. 245vb, n. 1.

¹⁴³ 1Cor 1, 22.

¹⁴⁴ X 3.34.7, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 65.

¹⁴⁵ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, IIa IIae, q. 109 art. 3.

¹⁴⁶ C. LEVELEUX-TEIXEIRA, *Droit et vérité. Le point de vue de la doctrine médiévale (XII^e-XV^e siècle) ou la vérité entre opinion et fiction*, in É. GACHER (ed.), *Le Vrai et le Faux au Moyen Âge. Actes du colloque du Centre d'Études Médiévales et Dialectales de Lille 3, Université Charles-de-Gaulle, Lille 3*, 18, 19, 20 septembre 2003, Lille, Université de Charles-de-Gaulle, 2005, pp. 333-349 (in part. p. 337-338). Per un recente studio sul significato del termine *veritas* nei testi giuridici civilistici fra medioevo ed età moderna, cfr. F. MACINO, *Prime osservazioni sui significati di veritas. Dai testi giustinianei alla Magna glossa*, in *Historia et ius*, 17, 2020, paper 17; EAD., *La verità e i suoi significati. Note sulla dottrina civilistica di diritto comune*, Napoli, Jovene Editore, 2020.

come diritto comune nazionale, raccogliendo fonti giuridiche, civilistiche e canonistiche, ma anche teologiche. Nel disciplinare il potere di correzione dei prelati, si raccomandava, infatti, di non suscitare scandalo affinché la comunità non fosse indotta a seguire esempi “sbagliati”; la disposizione ammetteva, tuttavia, che, quando si trattava di insegnare la fede, si rinunciasse alla verità purché ciò non comportasse peccato mortale; altrimenti sarebbe stato preferibile lasciare che il popolo si scandalizzasse¹⁴⁷.

Se sulla inderogabilità della verità della vita e sulla derogabilità della verità della dottrina vi erano pochi dubbi, maggiori questioni sorgevano a proposito della irrinunciabilità della verità della giustizia¹⁴⁸.

La teoria della *triplex veritas* fu accolta da Giovanni Teutonico nella glossa al *Decretum*, per il quale solo la verità della dottrina poteva essere omessa per evitare di turbare la comunità¹⁴⁹. Per fugare eventuali dubbi circa la possibilità che il giudice rinunciasse alla ricerca della verità a cui ogni processo tende, Bartolomeo da Brescia ribadì l’opinione di Giovanni Teutonico, specificando che la verità della giustizia – che riguardava i giudici nell’esercizio delle loro funzioni – non tollerava deroghe¹⁵⁰.

L’apparato al *Liber Extra* consegnò, invece, alla tradizione due soluzioni diverse.

Da un lato, la glossa alla decretale *nisi cum pridem* si mantenne fedele all’insegnamento dei decretisti, ritenendo che né la verità della vita né la verità della giustizia potessero essere sovvertite¹⁵¹. La decretale *nisi cum pridem*, indirizzata da Innocenzo III al vescovo di Cagliari, che aveva chiesto il permesso di dimettersi, aveva individuato sei cause legittime di

¹⁴⁷ *Las Siete Partidas (El Libro de las Leyes)*, introducción y edición dirigida por J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, Madrid, Editorial Reus, 2004, 1.5.50, p. 51, con la gl. *del qual scandalo (Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el nono ... con la Glossa del insigne Dottor Alfonso Diez de Montalvo*, Lyon, 1550).

¹⁴⁸ R. BIANCHI RIVA, *Il giudice e la misericordia*, cit., pp. 203-208.

¹⁴⁹ Gl. *ubi periculum* ad C. 23 q. 4 c. 19 («Sed hic loquitur de veritate disciplinae, quae potest quandoque deferi pro scandalo. Ibi de veritate iudicii, quae semper praevalat scandalo»).

¹⁵⁰ Gl. *cum multitudine* ad D. 44 c. 1 («Sed propter scandalum numquam debet deferi veritas ipsa ... sed severitas poenarum potest deferi»).

¹⁵¹ Gl. *distinguendum* a X 1.9.10.

rinuncia all'episcopato – commissione di un crimine, incapacità fisica dovuta a malattia o vecchiaia, incompetenza, malignità del popolo, grave scandalo, irregolarità dell'elezione¹⁵² – che erano poi state applicate anche alla rinuncia papale¹⁵³. Annoverando anche lo scandalo fra i motivi di rinuncia all'episcopato, Innocenzo III aveva ritenuto che il vescovo potesse dimettersi dall'ufficio per rimuovere una grave situazione di turbolenza nella diocesi, che non fosse possibile sedare in altro modo¹⁵⁴. Tuttavia, il pontefice aveva chiarito, sulla base della tradizione evangelica¹⁵⁵, che non tutti gli scandali potevano giustificare la rinuncia del vescovo («*Sed inter scandalum et scandalum est subtiliter distinguendum*»). Come precisava la glossa, infatti, lo scandalo doveva essere tollerato, se la sua rimozione avesse a sua volta comportato la commissione di un peccato. Nel richiamare la teoria della *triplex veritas*, la glossa evidenziava che «*veritas enim bonae vitae vel iustitiae nunquam deferenda est, veritas disciplinae quandoque*»: in particolare, secondo Bernardo da Parma, si poteva rinunciare alla verità della disciplina quando fosse coinvolta una moltitudine di peccatori, purché non avessero peccato per convinzione (ma per errore)¹⁵⁶.

Dall'altro lato, nella glossa ordinaria al canone *qui scandalizaverit* – tratta dalla glossa alla *Compilatio prima* di Lorenzo Ispano – si affermava che talvolta anche la verità della giustizia potesse essere derogata per evitare lo scoppio di uno scandalo¹⁵⁷.

¹⁵² X 1.9.10 («*volumus quod haec sunt illa per quae cedendi episcopus licentiam potest postulare: conscientia criminis, debilitas corporis, defectus scientiae, malitia plebis, grave scandalum, irregularitasque personae, sed in his omnibus est observanda cautela*»). Cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 64. Cfr. in argomento P.G. CARON, *La rinuncia all'ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dalla età apostolica alla riforma cattolica*, Milano, Vita e Pensiero, 1946.

¹⁵³ V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Firenze, Olschki, 2013.

¹⁵⁴ X 1.9.10 («*Pro gravi quoque scandalo evitando, quum aliter sedari non potest, licet episcopo petere cessionem, ne plus temporalem honorem quam aeternam videatur affectare salutem*»).

¹⁵⁵ Mt 15, 12; Mt 18, 6.

¹⁵⁶ Gl. *distinguendum* ad X 1.9.10.

¹⁵⁷ Gl. *veritas* ad X 5.41.3 («*quae triplex est, scilicet bonae vitae: hac numquam omittenda est propter scandalum et ad quemlibet pertinet. Alia iustitiae: haec ad iudi-*

Tale opinione – che consentiva al giudice di assumere una decisione “ingiusta”, se ciò fosse stato necessario per assecondare le istanze provenienti dalla società – fu ribadita anche dalla glossa alla decretale *sane*, che vi ricondusse l’ipotesi dei reati commessi da un gran numero di persone, già esaminata dai decretisti («*sed veritas iustitiae et veritas doctrinae sive disciplinae quandoque omittitur propter scandalum, puta quando multitudo est in causa*»)¹⁵⁸.

Fu quest’ultima opinione, nella quale si sostanziaava l’elasticità tipica del diritto canonico, a prevalere tra i giuristi successivi, che tuttavia posevano alcuni limiti nel tentativo di delimitare l’arbitrio del giudice.

Pur dando atto, nella sua *Summa alle Decretales*, che secondo alcuni né il giudice né il testimone avrebbero mai potuto rinunciare alla verità¹⁵⁹, il cardinale Ostiense accolse la tesi secondo la quale solo la *veritas vitae* doveva considerarsi inderogabile, mentre le altre due potevano essere talvolta “sacrificate” per evitare scandali nella società. Enrico da Susa precisò che il giudice avrebbe soltanto potuto astenersi dall’intervenire ovvero rinviare l’intervento, secondo la peculiarità del diritto canonico, ma non sovvertire la giustizia («*si veritas vitae nulla sit ratione dimittenda vel differenda, puto tamen quod alia duplex scilicet doctrinae et iustitiae aliquando ex causa sit dissimulanda, vel etiam differenda, numquam tamen pervertenda*»)¹⁶⁰, come si desumeva, ad esempio, da una lettera di Gregorio IV, inserita nel *Decretum*, che invitava i vescovi ad agire con benevolenza piuttosto che con severità nell’esercizio dei poteri correttivi¹⁶¹.

I giuristi successivi limitarono la tesi al caso del reato commesso da una moltitudine di persone, come peraltro già evidenziato dalla glossa *qui scandalizaverit*. Basterà ricordare, in proposito, l’opinione espressa, nella prima metà del Quattrocento, da Niccolò dei Tedeschi. Secondo il Pa-

cem pertinet. Alia disciplinae: haec pertinet ad Praelatum. In his duabus quandoque aliqua omittuntur propter scandalum»). Cfr. C. NEMO-PEKELMAN, *Scandale et vérité*, cit., pp. 10-11.

¹⁵⁸ Gl. *multitudo* a X 1.11.2. *Supra*, § 2.2.1.

¹⁵⁹ ENRICO DA SUSA, *Summa aurea*, Venetiis 1574, col. 166, n. 9.

¹⁶⁰ ENRICO DA SUSA, ad X 1.9.10, f. 92va, n. 66.

¹⁶¹ D. 45 c. 4.

normitano, il giudice poteva omettere di fare giustizia solo nel caso di coinvolgimento di una moltitudine di soggetti nella commissione di un crimine¹⁶²: solo in tale ipotesi si poteva “non fare giustizia” al fine di evitare scandali nella società («*propter scandalum non debeat dimitti iustitia ... nisi multitudo sit in causa*»).

Secondo i canonisti, dunque, la rinuncia alla giustizia poteva al più risolversi in senso favorevole alla parte, in applicazione della misericordia divina, richiesta anche alle autorità che amministrano la giustizia¹⁶³.

3.1.2. *Norme derogabili e inderogabili.*

Dal dibattito relativo al rapporto tra *scandalum* e *veritas* derivò anche quello concernente la derogabilità delle norme giuridiche, in cui, come si è visto, si sostanziavano gli effetti giuridici dello scandalo: tema che interessava sia il legislatore, con riguardo alla posizione di nuove norme, sia il giudice, nella sua opera applicativa (quantunque attività legislativa e giurisdizionale non fossero sempre nettamente distinguibili nell'universo giuridico medievale). Il tema si inseriva in quello più generale relativo al rapporto tra *dispensatio* e *ius commune*, che a sua volta rinviava alla dialettica tra *regula* ed *exceptio* svolta da legisti e canonisti¹⁶⁴. La necessità di evitare manifestazioni di dissenso consentiva di travolgere qualsiasi norma? Oppure, vi erano regole che dovevano comunque essere applicate anche se avessero suscitato reazioni di protesta tra la popolazione?

In base al legame che unisce il concetto di diritto a quelli di giustizia e di verità nella tradizione giuridica occidentale, il diritto fu identificato con la *veritas*.

Nel tentativo di contemperare la regola accolta nel *Liber Extra*, che stabiliva la prevalenza del rispetto della verità sulla necessità di evitare scandali, con i vari testi del *ius vetus* e del *ius novum* che consentivano invece deroghe al diritto al fine di contenere sommosse popolari, la glossa

¹⁶² NICCOLÒ DEI TEDESCHI, *Prima interpretationum in primum Decretal. librum pars*, Lugduni, Apud Senetonios fratres, 1547, ad X 1.11.2, f. 46rb, n. 4 («*quaedam est veritas iustitiae et haec omittitur propter plurimos qui sunt in causa*»).

¹⁶³ Cfr. R. BIANCHI RIVA, *Il giudice e la misericordia*, cit.

¹⁶⁴ E. CORTESE, *La norma giuridica*, cit., 1, pp. 97-141.

al canone *qui scandalizaverit* ricorse alla distinzione tra norme inderogabili e norme derogabili: nel primo caso, la regola di diritto avrebbe dovuto essere mantenuta, anche se avesse provocato indignazione o insoddisfazione («*Ius commune quandoque indispensabile est ... tale ius pro nullo scandalo relaxandum est*»); nel secondo, invece, avrebbe potuto essere disattesa («*sed quando ius commune dispensabile est propter scandalum receditur a iure communis*»)¹⁶⁵.

Solo il diritto inderogabile si identificava, dunque, nella verità che avrebbe dovuto essere rispettata anche a costo di suscitare uno scandalo nella società («*ius commune quod indispensabile est veritas appellatur*»)¹⁶⁶.

Nell'ordinamento canonico, la distinzione fra norme inderogabili e derogabili fu ricondotta, ovviamente, a quella tra *ius naturale* e *ius positivum* (nonostante la configurazione di categorie derogabili anche all'interno del diritto naturale), a cui già i primi canonisti avevano dedicato le loro riflessioni¹⁶⁷.

Secondo Sinibaldo Fieschi, il giudice non avrebbe potuto derogare le norme di diritto naturale derivanti dalle Sacre Scritture nemmeno se ciò fosse stato necessario per contenere fenomeni di disapprovazione collettiva («*nec credimus quod propter scandalum dimittatur veritas iustitiae naturalis*»). Non sarebbe stato possibile, ad esempio, esonerare il ladro dall'obbligo di restituire o di risarcire le cose rubate né assolvere una coppia di adulteri¹⁶⁸. Era, dunque, preferibile sopportare le conseguenze derivanti da una rivolta sociale piuttosto che violare i precetti derivanti dalle Sacre Scritture.

Diversamente, «*in his qua sunt de iustitia positiva*», prevaleva la necessità di evitare situazioni di contrasto e di disordine: in questi casi, era consentito derogare a quanto stabilito dalle leggi o dai canoni. Tale facoltà era attribuita da Innocenzo IV al legislatore e «*in certis casibus*» anche a chi era investito del potere di giudicare¹⁶⁹.

¹⁶⁵ Gl. *veritas* ad X 5.41.3. Cfr. in proposito C. NEMO-PEKELMAN, *Scandale et vérité*, cit., p. 13.

¹⁶⁶ Gl. *veritas* ad X 5.41.3.

¹⁶⁷ E. CORTESE, *La norma giuridica*, cit., 1, pp. 37-141 (in part. pp. 97-102).

¹⁶⁸ SINIBALDO FIESCHI, *Super libros quinque Decretalium*, Francofurti ad Moenum 1570 (rist. anast. Frankfurt am Main, Minerva, 1968), ad X 1.9.10, f. 93ra, n. 6.

¹⁶⁹ SINIBALDO FIESCHI, ad X 1.9.10, f. 93ra, n. 4 («*secus autem dicendum est in his*,

Anche Enrico da Susa, pur affermando che «semper scandalum vitandum est»¹⁷⁰, riconobbe che «de necessitate iuris non omne scandalum est vitandum»¹⁷¹, distinguendo in proposito fra il diritto naturale «quod in lege et in evangelio continetur» e il diritto positivo¹⁷².

Sulla distinzione tra norme derogabili e inderogabili si fondava, del resto, anche la decretale *quum monasterium*, che divenne una delle principali *sedes materiae* per discutere degli effetti giuridici dello scandalo. Con essa, Innocenzo III ribadì il divieto dei monaci di possedere beni propri, a pena di esclusione dal monastero, stabilendo che, se, al momento della morte, fossero stati scoperti beni di loro proprietà, il monaco non avrebbe potuto ricevere sepoltura cristiana. Il pontefice precisò, in proposito, che né l'abate né il pontefice stesso avrebbero potuto dispensare i monaci da tale divieto¹⁷³.

Oltre ad offrire agli interpreti tema di dibattito in merito al potere di dispensa nell'ambito della discussione sulla *plenitudo potestatis* papale («Alii dicunt quod potest dispensare propter plenitudinem potestatis, quod monachus habeat proprium»), la decretale innocenziana consentì ai decretalisti di svolgere alcune riflessioni sull'inderogabilità delle norme giuridiche in relazione alla necessità di evitare scandali. La glossa precisò che né la proibizione di possedere beni privati né il voto di continenza dei monaci erano in alcun modo disponibili «quoniam abdicatio proprietatis et custodia castitatis sunt de substantia monachatus»¹⁷⁴.

La dottrina canonistica successiva inferì dalla decretale *quum monasterium*

quae sunt de iustitia positiva, nam in his ex iusta causa ille, qui legem, vel canonem condidit propter scandalum vel aliam iustum causam contrarium mandare potest et etiam in certis casibus contrarium statuitur»); GIOVANNI D'ANDREA, ad X 1.9.10, f. 149va, n. 48.

¹⁷⁰ ENRICO DA SUSA, *In quintum decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1965), ad X 5.34.2, f. 90va, n. 4.

¹⁷¹ ENRICO DA SUSA, *In tertium decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1965), ad X 3.30.9, f. 98ra, n. 3.

¹⁷² ENRICO DA SUSA, ad X 1.9.10, f. 91rb, n. 25. Cfr. inoltre SINIBALDO FIESCHI, ad X 1.9.10, f. 93ra, n. 4; GIOVANNI D'ANDREA, ad X 1.9.10, f. 149va, n. 48. Cfr. in proposito C. NEMO-PEKELMAN, *Scandale et vérité*, cit., p. 13.

¹⁷³ X 3.35.6. Cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 74.

¹⁷⁴ Gl. *abdicatio proprietatis* ad X. 3.35.6.

rium che le regole sostanziali dell'ordine monastico non avrebbero potuto essere derogate nemmeno se avessero incontrato l'opposizione dei destinatari («propter scandalum non debuerit immutare religiones»)¹⁷⁵; diversamente, si sarebbe potuto dispensare dall'osservanza di quelle meramente formali, quando le circostanze lo avessero richiesto («hoc verum intellige quantum ad solemnitates, secus tamen est in iis quae sunt de substantialia ordinis»)¹⁷⁶.

Così era avvenuto, ad esempio, quando, come si è già avuto modo di ricordare, papa Innocenzo III aveva dispensato i monaci impegnati nell'evangelizzazione della Livonia dall'indossare le vesti del proprio ordine (imponendo un modello uniforme, quantomeno sopra i propri abiti, come evidenziava la glossa¹⁷⁷), poiché la diversità degli abiti aveva provocato reazioni di turbamento e incertezza fra gli abitanti della regione appena convertita al cristianesimo («scandalum suscitetur»)¹⁷⁸.

La scienza giuridica canonistica affermò, dunque, che le norme osservate all'interno dei monasteri potevano normalmente essere derogate, qualora fosse necessario evitare lo scoppio di uno scandalo, come si inferiva dalla decretale *Deus*¹⁷⁹. Facevano eccezione le norme connesse con i voti religiosi, che non avrebbero potuto essere derogate nemmeno se la loro applicazione avesse dato luogo a gravi rivolgimenti, come si deduceva invece dalla decretale *quum in monasterium*¹⁸⁰.

Analogamente, secondo la glossa, non poteva essere derogato l'impeachmento matrimoniale di consanguineità stabilito dal diritto canonico¹⁸¹.

¹⁷⁵ F. ZABARELLA, *In tertium Decretalium*, Lugduni 1558, ad X 3.1.11, f. 4va, n. 1.

¹⁷⁶ Gl. *professi* ad X 3.1.11.

¹⁷⁷ Gl. *professi* a X 3.1.11.

¹⁷⁸ X 3.1.11 *Supra*, § 3.

¹⁷⁹ ENRICO DA SUSA, ad X 3.1.11, f. 3rb; SINIBALDO FIESCHI, ad X 3. 1. 11, f. 348va; BALDO DEGLI UBALDI, *Ad tres priores libros Decretalium Commentaria*, Lugduni, 1585, ad X 3.1.11, f. 282rb, n. 2; NICCOLÒ DEI TEDESCHI, *In tertium Decretalium librum interpretationes*, Lugduni, Apud Senetonios fratres, 1547, ad X 3. 1. 11, f. 7vb, n. 1.

¹⁸⁰ PIETRO D'ANCARANO, *Super tertio Decretalium*, Lugduni 1535, ad X 3. 1. 11, f. 3va, n. 1; BALDO DEGLI UBALDI, ad X 3. 1. 11, f. 282rb, n. 2.

¹⁸¹ Gl. *abdicatio proprietatis* ad X 3.35.6.

3.2. *La repressione dei crimini tra regola ed eccezione.*

3.2.1. *Scandalum e infamia: il processo.*

Numerosi studi hanno messo in luce il ruolo svolto dall’“opinione pubblica” nella procedura giudiziaria medievale. Nell’età del diritto comune, termini quali *fama*, *scandalum*, *suspicio*, *clamor* e *rumor* furono comune-mente riferiti alle voci circolanti nella comunità, quantunque, da un punto di vista giuridico, avessero significati parzialmente differenti, che si riflettevano sui loro effetti. La scienza giuridica canonistica tentò di distinguere tali termini, pur utilizzandoli sovente come sinonimi, qualificando in particolare l’infamia.

È noto che sull’*infamia* si fondò l’avvio del processo *per inquisitionem* che si affermò tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo per la repressione degli abusi del clero.

L’*infamia facti* – come fu denominata dalla dottrina di diritto comune per distinguerla dall’*infamia iuris* del diritto romano – consisteva nella cattiva reputazione. Alla considerazione sociale del soggetto corrispondeva, come si è già avuto modo di sottolineare, il clamore provocato dal soggetto nella società¹⁸². La diffusione di un *gossip* (fondato o infondato) non solo provocava una lesione alla reputazione individuale, ma determinava anche reazioni sociali di indignazione e disapprovazione. Lo scandalo era, dunque, intimamente legato alla lesione della considerazione sociale: per tale motivo, come vedremo, in Inghilterra il termine assunse il significato di diffamazione¹⁸³. *Infamia* e *scandalum* costituivano, dunque, i due poli della relazione tra individuo e società, intorno ai quali si delinearono i presupposti dell’*inquisitio*.

È evidente che era la notizia del fatto, e non il fatto stesso (che, dunque, avrebbe anche potuto non essere mai avvenuto), a suscitare l’indignazione collettiva, in base al fenomeno che attualmente i sociologi denominano *talk scandal*¹⁸⁴. Solo il processo avrebbe rimediato allo scandalo suscitato dalla commissione del crimine (*rectius* dal sospetto circa la commissione del crimine), attraverso la sentenza.

¹⁸² *Supra*, cap. I, § 5.1.

¹⁸³ *Infra*, cap. IV, § 4.

¹⁸⁴ M. EKSTRÖM-B. JOHANSSON, *Talk scandals*, cit.

Non sarà superfluo ricordare come il modello inquisitorio sia nato come rimedio eccezionale rispetto all'ordinaria *accusatio* prevista dal diritto romano. L'*inquisitio* ovvia agli inconvenienti del processo accusatorio, derivanti dalla difficoltà di reperire accusatori disposti ad incolpare soggetti di condizione clericale, se laici, ovvero di rango superiore, se chierici, oltre che dalla gravosità dell'impegno a soggiacere alla stessa pena nel caso in cui non si fosse riusciti a provare l'accusa¹⁸⁵.

Con la decretale *qualiter et quando*¹⁸⁶, Innocenzo III stabilì che il giudice potesse procedere nei confronti dei chierici per accertare la commissione di abusi sulla base delle sole voci circolanti su di essi. Affinché il giudice potesse indagare ed eventualmente punire le colpe accertate, tuttavia, tali voci non dovevano provenire dai maligni ma da persone prudenti e oneste («non quidem a malevolis et maledicis sed a providis et honestis») e dovevano essere insistenti («nec semel tantum, sed saepe»). Occorreva, inoltre, che le voci fossero di consistenza e diffusione tali da non poter essere messe a tacere senza che ciò suscitasse indignazione nella comunità ovvero essere ulteriormente tollerate senza turbare l'ordine pubblico («Sed cum super excessibus suis quisquam fuerit infamatus ita, ut iam clamor ascendat, qui diutius sine scandalo dissimulari non possit vel sine periculo tolerari, absque dubitationis scrupulo ad inquirendum et puniendum eius excessus»).

Il tema dei presupposti dell'*inquisitio* è stato ampiamente dibattuto¹⁸⁷. L'avvio del processo inquisitorio poggiava sulla necessità di ri-

¹⁸⁵ R.M. FRAHER, *IV Lateran's revolution and criminal procedure: the birth of inquistio, the end of ordeals, and Innocent III's vision of ecclesiastical politics*, in R.I. CASTILLO LARA (a cura di), *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler*, Roma, Las, 1992, pp. 96-111. Sulla contrapposizione tra modello accusatorio e modello inquisitorio, cfr. E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano, Giuffrè, 1989.

¹⁸⁶ X 5.1.24 = *Concilium Lateranense IV – 1215*, c. 8, in COD, pp. 237-239. In termini analoghi si esprime l'omonima decretale del 1206, cfr. X 5.1.17, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 68.

¹⁸⁷ J. THÉRY, *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçus sur la révolution médiévale de l'inquisitoire (XIIe-XIVe siècle)*, in B. LEMESLE (ed.), *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, pp. 119-147; A. FIORI, *Quasi denunciante fama: note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in O. CONDORELLI-M. SCHMIDKEL-F. ROUMY (eds.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, 3, *Straf- und Strafprozessrecht*, Köln, Böhlau, 2012, pp. 351-367.

muovere l'allarme sociale (*scandalum*) provocato dal sospetto relativo alla commissione del crimine (*fama*) ingenerato dalle voci circolanti (*clamor*). Solo la punizione della colpa del chierico, all'esito dell'inchiesta – volta alla ricerca della verità –, avrebbe posto fine all'indignazione generale suscitata dalla colpa stessa. In definitiva, l'intervento del giudice al fine di accertare il crimine era motivato dall'esigenza di ristabilire l'ordine all'interno della società, ponendo fine alle manifestazioni di riprovazione provocate dal sospetto circa il crimine stesso. L'inflizione della pena avrebbe messo un punto alla vicenda, acquietando il popolo.

Su tale esigenza si fondò, dunque, il principio *rei publice interest ne crimina remaneant impunita*¹⁸⁸ in connessione con il passaggio dal sistema accusatorio a quello inquisitorio. Se già Rufino, nella sua *Summa decretorum*, aveva affermato che «Interest enim ecclesiastice societatis et religioni, ne crimina, maxime que statum ecclesie conturbant, remaneant impunita»¹⁸⁹, fu, come è noto, Innocenzo III con le decretali *inauditum* del 1199 e *ut famae* del 1203 (quest'ultima confluita nel *Liber Extra*¹⁹⁰) a fornire la giustificazione teorica al sistema della giustizia criminale.

Occorreva, tuttavia, che nemmeno la sentenza (di condanna ovvero di assoluzione) suscitasse scandalo, come si può desumere dalla decretale *per tuas* del 1204¹⁹¹, con la quale Innocenzo III ribadiva quanto già stabilito alcuni anni prima nella decretale *licet Heli*, ammettendo *de aequitate* anche le categorie di testimoni inidonei contro gli ecclesiastici accusati di simonia. La decretale *per tuas* imponeva al giudice di considerare «an sine scandalo nequeat condemnari»¹⁹²: la questione se il giudice potesse con-

¹⁸⁸ R.M. FRAHER, *The Theoretical Justification for The New Criminal Law of The High Middle Ages: "Rei publicae interest ne crimina remaneant impunita"*, in *University of Illinois Law Review*, 3, 1984, pp. 577-595 e più di recente C.E. VARALDA, *Il contributo di Innocenzo III alla formazione della cultura giuridica occidentale: in particolare in relazione al noto principio «rei publicae interest ne crimina remaneant impunita»*, in *Vergentis*, 3, 2016, pp. 145-170.

¹⁸⁹ RUFINO, *Summa Decretorum*, cit., ad C. 2 q. 7 c. 47, p. 258.

¹⁹⁰ X 5.39.35.

¹⁹¹ X 5.3.32, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 68.

¹⁹² C. LEFEBVRE, *Une application de l'équité canonique: La décrétale "Per tuas" et l'admission des témoins criminels contre les simoniaques*, in *Revista Española de Derecho Canonico*, 6, 1951, pp. 469-495.

dannare o assolvere un colpevole solo per assecondare l’“opinione pubblica”, come si è già accennato, fu ampiamente dibattuta in età medievale (non solo da parte dei canonisti ma anche dei civilisti) nell’ambito di una più ampia riflessione sul tema del consenso sociale all’amministrazione della giustizia¹⁹³.

Infamia e *scandalum* erano, del resto, anche i presupposti della *purgatio* canonica, che era stata introdotta, nel VI secolo, per consentire al chierico infamato di dichiarare la propria innocenza e che, dalla fine del XII secolo, si inserì nelle dinamiche del rito inquisitorio. Il giuramento di purgazione costituiva un rimedio all’*infamia* dei chierici accusati di crimini e, al tempo stesso, allo *scandalum* che l’accusa aveva suscitato tra i fedeli¹⁹⁴. Si è già ricordato, in proposito, che entrambi gli elementi dovevano sussistere affinché si procedesse alla purgazione canonica, come precisò la glossa alla decretale *tua nos* di Innocenzo III¹⁹⁵. Tale decretale conteneva la risposta a un parere richiesto dal vescovo di Exeter circa il contegno da tenere nei confronti dei chierici concubinari. Come è noto, sino alla fine dell’XI secolo, molti chierici erano sposati o convivevano con una donna. Quando la riforma gregoriana promosse il rispetto del celibato ecclesiastico, il matrimonio e il concubinato dei chierici divennero oggetto di disapprovazione sociale: a cominciare dalla prima metà del XII secolo, e in particolare dopo che il primo e il secondo concilio lateranense stabilirono la nullità dei matrimoni dei chierici, l’opinione pubblica smise di accettare le unioni degli ecclesiastici, quantunque ancora diffuse soprattutto nelle zone periferiche¹⁹⁶. Distinguendo tra fatti pubblici *ex evidentia*, ossia notori – che non avevano bisogno di essere dimostrati – e fatti pubblici *ex fama* – che invece dovevano essere regolarmente provati¹⁹⁷ –, Innocenzo III stabilì che se la convivenza del chierico fosse stata notoria non sarebbero stati necessari accusatori né testimoni; viceversa, avrebbe dovuto essere provata attraverso testimonianze. Il papa aggiunse che se l’accusa di concubinato fosse stata tale da suscitare l’indignazione

¹⁹³ *Infra*, cap. V, § 4.2.

¹⁹⁴ *Supra*, cap. I, § 5.1.

¹⁹⁵ Gl. *scandalum* ad X 3.2.8.

¹⁹⁶ *Supra*, cap. I, § 1.1.

¹⁹⁷ J. THÉRY, *Fama*, cit.

della comunità («si de clericis ipsis talis habeatur suspicio, ut ex ea scandalum generetur in populo»), si sarebbe dovuto procedere alla *purgatio canonica* e che, nel caso in cui il chierico avesse rifiutato di sottoporsi al giuramento ovvero il giuramento avesse dato esito negativo, si sarebbe dovuta irrogare la sanzione canonica¹⁹⁸, che la glossa identificò senz'altro nella deposizione dall'ufficio¹⁹⁹.

Come sottolineò Bernardo da Parma, la *purgatio* era resa necessaria non tanto per rimediare all'infamia che il chierico aveva subito a causa dei sospetti a suo carico (quantunque secondo i giuristi «infamia facti nullo iuris remedio tolli potest»), quanto piuttosto per rimuovere lo scandalo che essi avevano suscitato nella comunità («propter solam suspicionem sive famam non est purgatio, nisi scandalum oriatur»)²⁰⁰.

Si ammetteva, tuttavia, che, quantomeno nei casi più gravi, il giuramento di purgazione non fosse di per sé idoneo a rimuovere lo scandalo suscitato dall'accusa relativa alla commissione del crimine.

In effetti, sin dal IX secolo, le autorità ecclesiastiche avevano affiancato al giuramento di purgazione altri rimedi volti alla rimozione o quantomeno al contenimento degli scandali più diffusi e radicati, disponendo che, nelle more della purgazione, il chierico fosse sospeso dall'ufficio²⁰¹. L'allontanamento del chierico accusato dalla comunità aveva l'effetto, se non di mettere a tacere le voci sul suo conto, quantomeno di farle cessare più rapidamente, facendo cadere, infine, le accuse nell'oblio.

Nel commentare una decretale con la quale un chierico era stato punito per un crimine commesso accidentalmente solo perché il suo comportamento aveva suscitato scandalo e sulla quale si tornerà²⁰², la scienza giu-

¹⁹⁸ X 3.2.8. Cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 69. Sul carattere notorio della fornicazione, cfr. B. D'ALTEROCHE, *Si fornicatio clerici est publica: La fornication publique des clercs dans le droit canonique classique*, in J. GOERING-S. DUSIL-A. THIER (eds.), *Proceedings of the Fourteenth International Congress of Medieval canon law. Toronto, 5-11 August 2012*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2016, pp. 667-690 (in part. p. 676).

¹⁹⁹ Gl. *tua nos* ad X 3.2.8.

²⁰⁰ Gl. *scandalum* ad X 3.2.8.

²⁰¹ C. 2 q. 5 c. 13.

²⁰² *Infra*, § 3.2.3.

ridica individuò la differenza tra *infamia* e *scandalum* proprio nel fatto che «infamia tollitur per purgationem sed ubi grave scandalum est non indicitur purgatio», reputandolo dunque ben più grave («plus importat grave scandalum quam infamia»)²⁰³.

Era, dunque, la gravità dello scandalo scoppiato nella comunità, in relazione alla serietà del crimine attribuito al chierico, a determinarne la sospensione nelle more della purgazione («non enim ut dixi propter infamiam est statim suspendendus, nisi enormitas delicti vel scandalum enorme aliud requirat»)²⁰⁴.

In proposito si espresse anche la decretale *inter sollecitudines* di papa Innocenzo III, che, come è noto, individuò i tre presupposti della purgazione canonica nella *vulgata infamia*, nel *grave scandalum* e nella *vehemens suspicio*²⁰⁵. La decretale, inviata nel 1199 all'arcivescovo di Sens, riguardava il decano della cattedrale di Nevers, infamato pubblicamente di eresia. L'arcivescovo non solo aveva sospeso il decano dall'ufficio, come previsto da C. 2 q. 5 c. 13, ma lo aveva anche privato del beneficio «propter immanitatem criminis»; tuttavia, si era rivolto al pontefice per chiedere consiglio, non avendo potuto disporre il giuramento dal momento che lo scandalo suscitato dalla notizia era tale «quod non posset canonica purgatione deleri». Innocenzo III intervenne su una questione che, come si è visto, era già stata oggetto di ampia discussione fra i decretisti, confermando che il chierico potesse essere privato tanto dell'ufficio quanto del beneficio sino a quando non si fosse purgato dall'accusa: la gravità della sanzione era giustificata dall'enormità del crimine, che costituiva a sua volta un indice dell'indignazione popolare. Nel precisare, come si è detto, i presupposti della *purgatio canonica*, il pontefice dispose il giuramento di purgazione (con quattordici *compurgatores*), stabilendo che, se avesse avuto esito positivo, il beneficio avrebbe dovuto essere immediatamente restituito al decano. Si prevedeva, invece, che rimanesse sospeso dall'ufficio fino a quando il clamore intorno al caso non si fosse placato («eum ab officio volumus manere suspen-

²⁰³ Gl. *vel tanta ad X 5.12.14. Infra*, § 3.2.3.

²⁰⁴ GIOVANNI TEUTONICO, gl. *quod clamor ad III Comp. 5.1.4.*

²⁰⁵ X 5.34.10 = III Comp. 5.17.1, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 69.

sum donec scandalum sopiaatur»). Il decano avrebbe inoltre dovuto abiurare l'eresia e predicare la fede cattolica «ut infamia convertatur in bona fama et omne scandalum et suspicio de catholicorum mentibus deleatur». Se «in purgatione defecerit», il decano avrebbe dovuto essere deposto dall'ufficio e dal beneficio.

3.2.2. *La responsabilità dei chierici.*

Come si è detto, la *ratio scandali vitandi* servì alla Chiesa soprattutto per giustificare le sanzioni nei confronti dei chierici che avessero commesso un crimine.

Se la *notitia criminis* determinava l'avvio del processo, il suo accertamento causava l'irrogazione della pena; in entrambi i casi, era comunque la necessità di evitare lo scandalo a provocare l'intervento delle autorità ecclesiastiche.

Le sanzioni che il diritto canonico disponeva per chierici e religiosi – riconducibili essenzialmente alla sospensione e alla privazione dell'ufficio – si inserirono nel delicato sistema di regole ed eccezioni che poggiava sulla *ratio scandali vitandi*, a seconda delle ipotesi di responsabilità (con o senza colpa).

Come si è già detto, era la nozione di scandalo a distinguere il crimine dal peccato, determinando i confini della giurisdizione penale. Solo gli atti esteriori, che suscitavano scalpore nella popolazione, erano puniti dal giudice; viceversa, nel caso di crimini occulti, di cui solo l'autore era a conoscenza, la necessità di contenere eventuali manifestazioni sociali di dissenso veniva meno e con essa la giurisdizione della Chiesa. Nella progressiva distinzione tra foro esterno e foro interno che si andava delineando, i crimini occulti restarono di competenza del confessore, quelli manifesti furono assegnati alla cognizione del giudice.

Basterà richiamare, in proposito, le decretali *praterea*²⁰⁶ ed *ex tenore*²⁰⁷

²⁰⁶ X 2.28.22, su cui cfr. W. DRUWÈ, *Scandalum*, cit., p. 59.

²⁰⁷ X 1.11.4. Il vescovo di Albano aveva chiesto al pontefice se un chierico che avesse commesso un crimine (l'Ostiense ipotizzava spergiuro, adulterio o fornicazione, cfr. ENRICO DA SUSA, ad X 1.11.4, f. 98vb, n. 1) potesse essere promosso agli ordini maggiori. Nessun dubbio sul fatto che, se si fosse trattato di un crimine pubblico, si sarebbe dovuto procedere alla degradazione. Nel caso di specie, tuttavia, si trattava di un crimi-

di Alessandro III, entrambe fondate sulla distinzione tra crimini pubblici e occulti, che sancivano la punibilità dei primi e la escludevano invece per i secondi.

Come evidenziò l'apparato ordinario al *Liber Extra*, la diversità di trattamento derivava dal fatto che solo i crimini pubblici suscitavano scandalo nella comunità (necessitando, quindi, una risposta delle istituzioni)²⁰⁸. Bernardo da Parma, richiamò, in proposito, la decretale *ad aures* che Lucio III aveva inviato all'arcivescovo di Tours, proibendogli di conferire gli ordini maggiori ad alcuni religiosi, qualora il loro abate avesse negato il suo consenso. La promozione da parte del presule in assenza di approvazione del decano sarebbe stata fonte di disaccordo tra le autorità ecclesiastiche²⁰⁹. Non sappiamo quale motivo ostasse all'ordinazione; tuttavia, l'abate era evidentemente a conoscenza di fatti riguardanti i religiosi, che lo inducevano appunto a negare il consenso. Benché noto soltanto a un soggetto, non si trattava, tuttavia, di un crimine occulto. Non era dunque necessario che i fatti scandalosi fossero di pubblico dominio: uno scandalo poteva scoppiare anche quando il fatto fosse a conoscenza di una stretta cerchia di persone o addirittura di una sola, in grado, tuttavia, di palesare il proprio dissenso e creare tensioni all'interno del gruppo di riferimento.

Come precisò il cardinale Ostiense nel suo commento alla decretale, il chierico che avesse commesso un crimine occulto avrebbe potuto ricevere gli ordini superiori (dopo la penitenza). Non doveva però trattarsi di un crimine enorme: in questo caso, infatti, la gravità della colpa impediva comunque al chierico di essere promosso agli ordini superiori²¹⁰.

Se, viceversa, il crimine fosse stato manifesto, il chierico (che avesse confessato ovvero la cui colpa fosse stata altrimenti provata) doveva essere deposto. Occorre, peraltro, tenere presente che, anche in questo caso, il vescovo avrebbe sempre potuto impedire la degradazione, «*inspecta probi-*

ne occulto: Alessandro III consigliò al vescovo di imporre al chierico una penitenza e di convincerlo a mantenere il grado dell'ordine che aveva ricevuto, senza chiedere promozioni; tuttavia, se, dopo avere fatto penitenza, avesse insistito di ricevere gli ordini maggiori, il vescovo non avrebbe potuto negarglieli.

²⁰⁸ Gl. *prohibere* ad X 1.11.4.

²⁰⁹ X 1.11.5 = I Comp. 1.6.4.

²¹⁰ ENRICO DA SUSA, ad X 1.11.4, f. 98vb, n. 1.

tate personae et aliis circonstantii», concedendo una dispensa (dopo la penitenza). Si chiedeva, tuttavia, l’Ostiene se la rinuncia a sanzionare il chierico non impedisse di “sgonfiare” lo scandalo che lo stesso aveva suscitato, ma anzi lo alimentasse: solo l’allontanamento fisico del chierico dalla comunità, che la revoca dell’ufficio comportava, sembrava, infatti, idoneo a rassicurare i fedeli, facendo al tempo stesso cessare le voci sul suo conto. Un’eventuale dispensa avrebbe, viceversa, potuto incontrare le resistenze della comunità, che di fronte alla commissione del crimine, invocava giustizia²¹¹. Secondo Enrico da Susa, occorreva, peraltro, considerare che anche quando la commissione del crimine era notoria e aveva quindi suscitato scandalo il soggetto poteva avere delle scusanti, che avrebbero senza dubbio potuto ridimensionare l’indignazione popolare²¹². Era, dunque, necessario ponderare attentamente le ripercussioni sociali dell’eventuale rinuncia alla punizione da parte dalle autorità ecclesiastiche.

Ovviamente, la gravità del fatto commesso, in connessione con l’indignazione che aveva suscitato (e con quella che avrebbe suscitato in caso di mancata punizione da parte delle autorità) si ripercuoteva sulla sanzione. Ad esempio, con la decretale *quum illorum*, Innocenzo III, nel concedere anche a vescovi e ad abati il potere di assoluzione nei confronti degli scomunicati che avessero commesso un delitto, lo riservò tuttavia soltanto al pontefice in caso di crimini efferati e violenti (che avessero comportato mutilazione di arti o spargimento di sangue oppure perpetrati contro vescovi o abati), «quum excessus tales et similes nequeant sine scandalo praeteriri»²¹³. Analogamente, la decretale *relatum est* esonerava i servi che avessero attentato alla vita di un chierico dal recarsi presso la sede apostolica per ricevere l’assoluzione direttamente dal pontefice – con tutti gli inconvenienti che questo comportava – «dummodo non sit tam gravis et enormis excessus, ut propter vitandum scandalum et tollendum exemplum huiusmodi servi ad servum servorum Dei venire debeat absolvendi»²¹⁴.

²¹¹ ENRICO DA SUSA, ad X 1.11.4, f. 99ra, n. 7.

²¹² ENRICO DA SUSA, ad X 1.11.4, f. 99rb, n. 9.

²¹³ X 5.39.32, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 71.

²¹⁴ X 5.39.37, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 71.

3.2.3. *L'irregularitas.*

Poteva accadere che il crimine, benché accertato, non fosse punibile dal punto di vista giuridico e che, tuttavia, suscitasse preoccupazione e risentimento nella vittima o nei suoi familiari o nell'intera comunità. In questi casi, ci si poteva quantomeno chiedere se un intervento delle autorità fosse opportuno al fine di pacificare la società. Come si vedrà, la scienza giuridica canonistica concluse che se il crimine, benché non punibile, avesse provocato un *grave scandalum*, avrebbe comunque potuto determinare la sanzione, giungendo addirittura ad equiparare il caso di colui che non fosse penalmente responsabile per il crimine commesso e quello di chi non lo avesse nemmeno commesso. Lo scandalo aveva quindi l'effetto di provocare l'infilzazione della pena, anche quando l'imputato avrebbe dovuto, secondo le regole del diritto, andare assolto: bastava la reazione sociale a determinare la risposta delle autorità ecclesiastiche, consentendo di derogare alle regole generali. Si trattava di «forme anomalie di responsabilità penale», elaborate dalla scienza giuridica canonistica nell'ambito della riflessione sulla punibilità degli innocenti e giustificate da contingenze politiche e sociali che imponevano il ricorso allo strumento sanzionatorio anche oltre i limiti fissati dai principi ordinari del diritto penale²¹⁵.

L'ipotesi di scuola relativa alla non punibilità dei reati nell'età del diritto comune era quella dell'omicidio involontario. La principale *sedes materiae* per la trattazione del caso era rappresentata dalla notissima decretale *sicut dignum* del 1173, con la quale papa Alessandro III fu chiamato a giudicare le responsabilità di Thomas Becket per l'assassinio dell'arcivescovo di Canterbury. Secondo l'apparato ordinario al *Liber Extra* – nel quale la decretale era stata inserita anche in considerazione della risonanza del caso –, l'omicidio involontario poteva essere punito solo se

²¹⁵ V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, Milano, Giuffrè, 1971-1974; R. SORICE, “*Impune occidetur, licite occidetur?*”. *La non punibilità dell'omicidio nella dottrina medievale e moderna*, in O. CONDORELLI-M. SCHMCECKEL-F. ROUMY (eds.), *Der Einfluß des kanonistik Rechts auf die europäische Rechtskultur, 3. Straf- und Strafprozeßrecht*, cit., pp. 99-107; EAD., *Vittime colpevoli e colpevoli innocenti. Ricerche sulle responsabilità penali nell'età del diritto comune*, Bologna, Bononia University Press, 2018.

commesso con negligenza; viceversa, se si fosse trattato di un atto lecito compiuto con diligenza l'omicidio non sarebbe stato punibile. In questo caso, il reato non era imputabile all'autore, ma, se avesse suscitato grave scandalo o infamia, avrebbe dovuto essere purgato tramite giuramento («*si dabat operam rei licitae, et adhibuit diligentiam quam potuit et debuit, in nullo imputatur sibi, ac si non fecisset ... nisi scandalum grave esset, vel tanta laboret infamia, quod purgatio esset indicenda*»)²¹⁶.

Analogamente aveva stabilito papa Innocenzo III nella decretale *ex literis* del 1200. Il vescovo di Metz si era, infatti, rivolto al pontefice per avere consiglio circa la sanzione da infliggere a un presbitero che accidentalmente aveva quasi ucciso un ragazzo con la pertica con la quale stava scaricando il fieno dal carro. Il pontefice impose al vescovo di verificare se il presbitero avesse attentamente verificato se nelle vicinanze del carro vi fosse la presenza di qualcuno. Nel caso in cui fosse stata accertata la diligenza del presbitero, si sarebbe dovuta escludere la sua colpevolezza e non privarlo dell'ufficio. In ogni caso, se dal comportamento del presbitero fossero derivati scandalo e infamia, sarebbe stato necessario indire il giuramento di purgazione («*nisi contra eundem grave scandalum sit exortum, vel tanta laboret infamia quod deficiente accusatore oporteat eidem canonicam purgationem indici*»)²¹⁷.

Come rilevò l'Ostiense, non bastava qualsiasi manifestazione sociale a determinare il giuramento in capo al chierico; doveva trattarsi di una irrimediabile discordia, dovuta ad esempio al fatto che la vittima apparteneva a una famiglia eminente e influente che avesse coalizzato gran parte della comunità contro il chierico («*Non sufficit ergo quodlibet scandalum sed requiritur quod sit grave forsan puer erat de magno genere et habebat multos parentes qui omnes erant contra presbiterum concitati communiter*»)²¹⁸.

²¹⁶ Gl. *consilium ad X 5.12.6.*

²¹⁷ X 5.12.14, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 68. Sulla distinzione tra omicidio volontario e omicidio casuale, cfr. O. DESCAMPS, *Quelques remarques sur la distinction entre homicide volontaire et homicide involontaire en droit canonique médiéval*, in O. CONDORELLI-M. SCHMCECKEL-F. ROUMY (eds.), *Der Einfluß des kanonistik Rechts auf die europäische Rechtskultur, 3. Straf- und Strafprozessrecht*, cit., pp. 107-134.

²¹⁸ ENRICO DA SUSA, ad X 5.12.14, f. 47va, n. 2.

Dal punto di vista giuridico, il problema si annidava nel fatto che la punizione veniva disposta in assenza delle condizioni per la punibilità del *crimen*.

La glossa alla decretale *ex litteris* ricorse alla categoria delle *irregularitates*, ossia degli impedimenti a ricevere o a mantenere gli ordini e ad esercitarli, a cui la scienza giuridica aveva ormai esteso la prestazione del giuramento di purgazione («non solum a crimine, sed etiam ab irregularitatem»). L'*irregularitas* poteva derivare *ex delicto* oppure *ex defectu*, ad esempio da una deformità del corpo o da una malattia della mente; mentre nel primo caso, l'*irregularità* dipendeva dalla colpa del chierico, nel secondo era *in culpabilis*²¹⁹. Il solo fatto di avere provocato un forte clamore nella comunità consentiva di rendere fonte di *irregularitas* anche un delitto per il quale colui che lo aveva commesso non era imputabile dal punto di vista giuridico: non era dunque il *delictum* a determinare l'*irregularitas* del chierico e a richiedere l'indizione del giuramento di purgazione, ma il *grave scandalum* sorto nella società («Item scandalum reddit hominem irregulararem et indicit purgationem, licet veritas aliter se habeat»). Le rimostranze da parte della famiglia della vittima nei confronti di quanto accaduto bastavano a porre il chierico nella condizione di non poter esercitare gli ordini ricevuti e di doversi purgare per provare la propria innocenza.

Come avrebbe chiarito Felino Sandei nella seconda metà del Quattrocento, accogliendo la tesi della glossa, «solum scandalum sine culpa» determinava l'*irregularitas* del chierico²²⁰.

In realtà, mentre l'apparato ordinario al *Liber Extra* affermò senz'altro che lo scandalo rendeva il chierico *irregularis*, l'Ostiense ritenne più cautamente che lo scalpore suscitato nella comunità determinava l'impossibilità *de facto* a esercitare le funzioni connesse con l'ordine sacro, ma non l'*irregularitas de iure* («repellitur presbiter ab executione ordinum et tamen irregularis non est»)²²¹.

In generale, la decretale fornì alla dottrina canonistica lo spunto per affermare che un innocente avrebbe potuto essere punito anche solo per

²¹⁹ G. OESTERLÉ, *Irregularités*, in *DDC*, VI, 1957, coll. 42-66.

²²⁰ FELINO SANDEI, ad X 2. 26. 2, f. 32ra, n. 2.

²²¹ ENRICO DA SUSA, ad X 5.12.14, f. 47va, n. 2.

sedare una manifestazione di protesta («*Sic punitur innocens propter solum scandalum*»)²²². Era lo scandalo a determinare la sanzione indipendentemente dalla sussistenza dei criteri della responsabilità penale. La *ratio scandali vitandi* consentiva, cioè, di giustificare la punizione di un soggetto, anche in assenza dell'elemento soggettivo della colpevolezza («*sic punitur quis sine culpa*»). Non a caso essa servì a spiegare anche le *irregularitates ex defectu*, che, come si è accennato, non presupponevano la colpa del chierico²²³.

Non solo si ritenne che la sanzione poteva essere inflitta anche se il soggetto che aveva commesso il reato non fosse giuridicamente responsabile; la scienza giuridica si spinse oltre, ritenendo che lo scoppio di uno scandalo avrebbe potuto causare l'*irregularitas* del chierico, persino se non avesse commesso il delitto.

Con una decretale del 1209, Innocenzo III ritenne che fosse punibile come omicida un chierico che aveva colpito a morte un ladro, nonostante fossero intervenute altre cause (nella fattispecie, l'intromissione dei parrocchiani accorsi in aiuto) e non fosse, dunque, possibile stabilire il nesso di causalità tra l'azione del chierico e la morte del ladro ed emettere un giudizio di responsabilità²²⁴.

Antonio da Budrio concluse, in proposito, che lo sdegno suscitato nella comunità sarebbe stato di per sé sufficiente a determinare la sanzione in capo al chierico, anche se in realtà non avesse commesso il fatto («*Nota quod solum scandalum delicti commissi, etiam dato quod in veritatem delictum commissum non sit, causat irregularitatem*»)²²⁵. Che importanza aveva per le autorità ecclesiastiche accertare la responsabilità del chierico, quando il “tribunale dell'opinione pubblica” era già convinto della sua colpevolezza? All'indignazione suscitata dal crimine si sarebbe aggiunta quella derivante dalla sua impunità e le autorità ecclesiastiche avrebbero rischiato di perdere la fiducia da parte della popolazione. Sarebbe sta-

²²² Gl. *grave scandalum* ad X 5.12.14; ENRICO DA SUSA, ad X 5.12.14, f. 47va, n. 3.

²²³ *Infra*, § 3.2.4.

²²⁴ X 5.12.18, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 70.

²²⁵ ANTONIO DA BUDRIO, *Lectura super quinto Decretalium*, Lugduni 1532, ad X 5.12.18, f. 52va, n. 6.

to, dunque, più saggio irrogare la sanzione, assecondando la “decisione” della comunità, se non fosse possibile convincerla del contrario.

3.2.4. La *deformitas*.

Tra le cause di responsabilità senza colpa più discusse dalla scienza giuridica canonistica vi era quella relativa a malattie o deformità²²⁶.

Già in epoca tardoantica, la Chiesa aveva, sulla base della tradizione veterotestamentaria, escluso dall’ordinazione coloro che fossero risultati inabili a svolgere il ministero a causa di deformità o alterazioni fisiche o psichiche. La disciplina relativa all’integrità come requisito per l’ordinazione era stata quindi recepita dal *Decretum* di Graziano²²⁷.

Come si è accennato, chi difettava dei requisiti fisici o psichici era considerato *irregularis* ed era pertanto escluso dall’ordinazione e dall’esercizio delle sue funzioni, nonché dall’acquisizione dei benefici ad essa relativi.

L’esclusione dipendeva, dunque, dall’incapacità di amministrare i sacramenti e in generale di svolgere le funzioni connesse con l’ordine sacro. Occorreva, tuttavia, giustificare da un punto di vista giuridico l’impedimento che l’*irregularitas* comportava e che sussisteva pur in assenza di colpa. Nell’ambito del dibattito sulla punizione degli innocenti, il fondamento giuridico dell’*irregularitas* determinata dall’assenza dell’integrità fisica richiesta per l’ordinazione fu ravvisato nella *ratio scandali vitandi*.

In presenza di una menomazione, il chierico poteva essere escluso dalle sue funzioni per evitare di suscitare scandalo tra i fedeli, come del resto aveva affermato già nel V secolo papa Gelasio²²⁸. Tali condizioni potevano, infatti, generare nella comunità diffidenza e scetticismo, senza contare che le oggettive difficoltà nell’esercizio delle funzioni pastorali rischiavano di compromettere le esigenze comunitarie e dunque di danneggiare i fedeli. In definitiva, non era tanto l’inabilità ad amministrare i sacra-

²²⁶ Cfr. V. PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell’età classica*, 2. *Le ‘penae’ e le ‘causae’ nella dottrina del sec. XIII*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 81-84.

²²⁷ Sulle condizioni per l’ordinazione, cfr. J. GAUDEMUS, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 89-95.

²²⁸ *Supra*, § 2.2.1.

menti in sé considerata a determinare l'irregolarità del chierico, quanto la possibilità che essa provocasse un danno alla comunità.

Tra XII e XIII secolo, le effettive o potenziali ricadute sui parrocchiani divennero, pertanto, il principale criterio per stabilire se un chierico affetto da una menomazione potesse o meno acquisire (ovvero mantenere) lo *status clericale*. Scandalo e inabilità finirono con l'essere assimilati: si suscitava scandalo perché si era inabili e si era inabili perché si suscitava scandalo.

I pontefici non esitarono a ricorrere alla *ratio scandalis vitandi* per definire la disciplina delle infermità, nell'ambito del controllo sul clero, ammettendo ovvero negando che un chierico affetto da malattie o menomazioni esercitasse le funzioni dell'ufficio. Lo dimostrano, del resto, anche alcuni studi sulle dispense concesse dalla penitenzieria apostolica che facevano appunto riferimento all'assenza del rischio di scandali²²⁹.

A metà del XII secolo, ad esempio, Eugenio III proibì a un sacerdote che aveva perso due dita e parte del palmo della mano di continuare a officiare la messa non solo perché la menomazione gli avrebbe impedito fisicamente di svolgere in maniera adeguata la celebrazione, ma anche perché essa avrebbe potuto turbare i fedeli («quia nec secure propter debilitatem, nec sine scandalo propter deformitatem membra fieri posse confidimus»). Il pontefice permise, tuttavia, che il sacerdote fosse adibito ad altri incarichi che non comportassero le celebrazioni di fronte ai fedeli²³⁰.

Come rilevava l'apparato ordinario al *Liber Extra*, era il turbamento suscitato dalla mutilazione a consentire la rimozione del sacerdote dal proprio incarico («Item deformitas et scandalum removent aliquem ab executione sacrorum ordinum»)²³¹: il provvedimento del pontefice fu infatti ritenuto espressione del principio per cui l'esigenza di rimuovere gli

²²⁹ A. FOSSIER, *Propter scandalum vitandum*, cit., p. 337; P. OSTINELLI, *I chierici e il "defectus corporis". Definizioni canonistiche, suppliche, dispense*, in G.M. VARANINI (a cura di), *Deformità fisica e identità della persona tra medioevo ed età moderna*, Firenze, Firenze University Press, 2015, pp. 3-30.

²³⁰ X 3.6.2.

²³¹ Gl. *presbyterum* ad X 3.6.2.

scandali legittimava eccezioni alle norme ordinarie («*Propter scandalum enim multa sunt dimitienda*»)²³².

Diversamente, Alessandro III permise a un presbitero che aveva perso parte di un dito in un duello di continuare a celebrare la messa, dopo avere fatto penitenza, ritenendo che la mutilazione non fosse tale da suscitare scandalo tra i fedeli («*quin sine scandalio possit solenniter celebrare*»). Il papa autorizzò il vescovo che lo aveva interpellato sulla questione a concedere una dispensa al presbitero affinché potesse proseguire nell'esercizio delle sue funzioni²³³.

Nel tentativo di risolvere il contrasto con la precedente decretale di Eugenio III, Bernardo da Parma rilevò che in questo caso non si trattava di una «*debilitas vel deformitas*» tali da rendere il chierico inabile²³⁴: come chiarì il cardinale Ostiense, tale doveva considerarsi, ad esempio, la perdita del pollice e dell'indice, che avrebbe reso impossibile la consacrazione dell'eucaristia. Era rimessa in ogni caso all'apprezzamento del vescovo la valutazione circa l'eventuale sussistenza dello scandalo tra i fedeli e la conseguente proibizione di celebrare la messa («*si dubitetur an scandalum generet, est ad arbitrium episcopi recurrentum*»)²³⁵.

Se l'esclusione del sacerdote dalle sue funzioni a causa di una deformità o di una malattia dipendeva dallo scandalo suscitato nella comunità, è evidente che doveva trattarsi di un difetto esteriore e ben visibile. Tra le malattie che alteravano l'aspetto del corpo, particolarmente dibattuto fu il caso dei sacerdoti affetti da lebbra.

Lucio III stabilì che i presbiteri lebbrosi, che non fossero in grado di celebrare la messa senza provocare scandalo nei parrocchiani («*sine magno scandalio eorum qui sani sunt*»), dovevano essere assistiti da un coadiutore, che avrebbe provveduto alla cura delle anime e che avrebbe ricevuto una parte dei beni spettanti alla Chiesa per il suo sostentamento²³⁶.

²³² Gl. *scandalum* ad X 3.6.2.

²³³ X 1.20.1 = I Comp. 1.12.1, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 59.

²³⁴ Gl. *ministrare* ad X 1.20.1.

²³⁵ ENRICO DA SUSA, ad X 1.20.1, f. 120vb, n. 3.

²³⁶ X 3.6.3, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 60. Sul dibattito relativo ai coadiutori dei vescovi malati e sulla sua estensione ai monarchi, cfr. L. FOWLER, *Innocent Uselessness in Civilian and Canonist Thought*, in *ZSS.KA*, 1972, pp. 107-165.

Come rilevava l'apparato ordinario al *Liber Extra*, anche la decretale di Lucio III trovava giustificazione nel principio secondo cui gli scandali dovevano essere evitati a tutti costi («*nihil cum scandalo esse faciendum*»), purché, come si è detto, ciò non comportasse la commissione di un peccato («*dummodo sine peccato mortali possit omitti*»). Quantunque la necessità di evitare lo scoppio di uno scandalo tra i fedeli giustificasse persino la rimozione dall'ufficio sacerdotale («*propter scandalum removetur aliquis ab officio suo*»)²³⁷, nel caso di specie, il pontefice si era limitato ad assegnare al sacerdote lebbroso un assistente: la lebbra non appariva, dunque, così grave da determinare la destituzione dall'ufficio²³⁸.

Pochi anni dopo, tuttavia, papa Clemente III giudicò più opportuno disporre la rimozione dall'ufficio di un prete lebbroso «*pro scandalum et abominatione populi*»²³⁹. Sulla base di tale decretale, come si è già avuto modo di rilevare, Giovanni Teutonico fondò l'affermazione che in casi eccezionali è possibile privare taluno dei propri diritti²⁴⁰.

Fu la scienza giuridica a rilevare l'anomalia che si verificava laddove un chierico fosse destituito solo a causa della malattia e dunque senza che gli fosse imputabile alcuna colpa («*Ex hoc videtur quod propter morbum leprae sit removendus prelatus ... et ita sine culpa punitur, quod esse non debet*»). Nella glossa ordinaria al *Liber Extra*, Bernardo da Parma dava conto del dibattito sul tema. Secondo Uguccio da Pisa, non erano ammesse sostituzioni nella titolarità degli uffici, salva la rinuncia del titolare. Dello stesso avviso era Lorenzo Ispano, secondo il quale al più poteva essere ammessa la nomina di un collaboratore, come aveva disposto Lucio III, con la conseguenza che la decretale di Clemente III doveva intendersi nel senso che il chierico veniva privato dell'ufficio *de facto*, ma non *de iu-*

²³⁷ Gl. *de rectoribus* ad X 3.6.3.

²³⁸ Gl. *coadiutor* ad X 3.6.3. Restava peraltro da chiarire cosa sarebbe accaduto qualora la Chiesa non avesse avuto beni sufficienti a mantenere entrambi i chierici: secondo la glossa, il reddito sarebbe spettato all'assistente, effettivamente tenuto alla guida pastorale della comunità, mentre al sacerdote malato avrebbe dovuto provvedere il vescovo, cfr. gl. *portionem* ad X 3.6.3.

²³⁹ X 3.6.4.

²⁴⁰ *Supra*, § 2.2.2.

re. Secondo Bernardo da Pavia, occorreva invece distinguere a seconda che la malattia fosse curabile o incurabile. Bernardo da Parma aderiva, tuttavia, all'opinione di Vincenzo Ispano e Tancredi, i quali ritenevano che un chierico potesse mantenere l'incarico solo se ciò fosse possibile senza provocare il turbamento della comunità («quandiu aliquis potest remanere in collegio suo sine scandalo et horrore, non substituitur ei aliquis, alias alias erit substituendus, ut hic»). Lo scandalo che sarebbe insorto se il chierico avesse mantenuto l'ufficio giustificava la sua destituzione: era ben vero, dunque, che il chierico malato veniva punito senza colpa, ma non senza una causa obiettiva («Et sic est casus ubi aliquis punitur sine culpa, sed non sine causa»)²⁴¹.

3.3. *Le deroghe al diritto.*

3.3.1. *La ratio scandali vitandi nella disciplina dei benefici ecclesiastici.*

Se la *ratio scandali vitandi* costituì, nelle mani dei pontefici, uno strumento particolarmente duttile per forgiare la disciplina del diritto e del processo penale, non meno adatto si rivelò nella regolamentazione dei benefici ecclesiastici²⁴². Se, da un lato, la loro assegnazione ai chierici implicava sovente interessi “diffusi” (sia tra i chierici sia tra i laici), di cui occorreva tenere conto, dall'altro, la loro revoca era spesso conseguenza di una colpa commessa dal chierico, la cui punizione, come si è visto, era indissolubilmente legata allo scandalo provocato nella comunità. Gli in-

²⁴¹ Gl. *administrationis* ad X 3.6.4.

²⁴² Sui benefici ecclesiastici, cfr. oltre a G. MOLLAT, *Bénéfices ecclésiastiques en Occident*, 1, *Le régime de droit commun, des origines au Concordat de Vienne*, in *DDC*, II, 1937, col. 406-449; G. CHITTOLINI, *Note sui benefici rurali nell'Italia padana*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*, 1, Roma, Herder Editrice e Libreria, 1984, pp. 415-468; A. PROSPERI, ‘Dominus beneficiorum’: il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli Stati italiani tra '400 e '500, in *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della riforma*, Bologna, il Mulino, 1984, pp. 51-86; A. SANTANGELO CORDANI, *Il conferimento dei benefici ecclesiastici e l'amministrazione della Chiesa nel diritto canonico classico tra legislazione, giurisprudenza e scienza del diritto*, in O. CONDORELLI-M. SCHMECKEL-F. ROUMY (eds.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur*, 2, *Öffentliches Recht*, Köln, Böhlau, 2011, pp. 397-422.

teressi economici coinvolti imponevano, dunque, di ponderare gli effetti dell'assegnazione all'interno delle gerarchie ecclesiastiche, tenendo conto altresì delle questioni connesse con la cura d'anime che la concessione del beneficio implicava.

Numerose furono le decretali relative alla materia dei benefici ecclesiastici che ricorsero alla categoria dello scandalo per stabilire eccezioni alla disciplina ordinaria, ammettendo ovvero negando la concessione di essi (a seconda delle circostanze): tutto dipendeva dal significato che si decideva di attribuire al termine *scandalum* (o, in altre parole, dai fenomeni che venivano qualificati come scandali).

Alcune decretali emesse durante il pontificato di Alessandro III affrontarono, ad esempio, la questione del cumulo dei benefici. Le norme canoniche vietavano, infatti, al titolare di un beneficio con cura d'anime di possederne altri²⁴³. Gli abusi dovevano essere, tuttavia, frequenti, come si può desumere dalla decretale *cum teneamur*, con la quale il pontefice si espresse a proposito del conferimento di un secondo beneficio a un presbitero, già titolare di un beneficio dal quale traeva adeguato sostentamento. Nel caso di specie, il secondo beneficio era stato conferito solo perché il presbitero aveva omesso di menzionare la titolarità del primo nella lettera di richiesta. Si chiedeva dunque se fosse opportuno, in questo caso, dare esecuzione alla lettera pontificia di assegnazione. Il papa dispensò dall'attuazione del suo ordine, salvo verificare che la titolarità del primo beneficio fosse stata espressamente menzionata nella richiesta ovvero che non fosse possibile rifiutare la richiesta senza suscitare malcontento tra il clero o i laici. In questo caso la necessità di evitare scandali avrebbe avuto l'effetto di conferire al chierico il secondo beneficio, anche se di norma non dovuto²⁴⁴.

La decretale fornì ai canonisti l'occasione per ribadire che, per evitare lo scoppio di scandali, era possibile derogare al diritto («*propter scandalum quandoque receditur a iure*»)²⁴⁵ e, in particolare, che la necessità di evitare manifestazioni di protesta nella comunità consentiva eccezional-

²⁴³ *Concilium Lateranense III* – 1179, c. 13 (COD, p. 218); *Concilium Lateranense IV* – 1215, c. 29 (COD, pp. 248-249).

²⁴⁴ X 3.5.6.

²⁴⁵ Gl. *si non potest* ad X 3.5.6.

mente di non eseguire un ordine pontificio («*propter scandalum multa sunt dimittenda, quae alias fieri debent*»)²⁴⁶.

D'altra parte, anche la scelta del titolare di una chiesa poteva suscitare malumori, come dimostra il canone *quoniam* del terzo concilio lateranense, con il quale, contro la prassi di eleggere più di un rettore in un'unica chiesa, si disponeva che, nel caso in cui più candidati avessero ricevuto voti, il rettore doveva essere scelto in base al principio maggioritario, purché ciò non provocasse scandalo («*Si autem hoc sine scandalo fieri nequiviterit*»); qualora fossero sorti contrasti tra gli elettori, la scelta sarebbe spettata autoritativamente al vescovo²⁴⁷.

Con una decretale indirizzata all'arcivescovo di Genova, Alessandro III tornò a pronunciarsi sul cumulo dei benefici e, contemporaneamente, sull'obbligo di residenza nella sede. La questione sottoposta al pontefice vedeva contrapporsi, da un lato, un presbitero, già titolare di una chiesa ed eletto successivamente in un'altra, che tuttavia non voleva rinunciare alla prima sede, e, dall'altro, l'arcipresbitero e i chierici della seconda chiesa presso la quale il presbitero era stato eletto, che pretendevano invece che fissasse lì la sua sede. Il pontefice giudicò non conveniente che un presbitero fosse contemporaneamente titolare di due benefici che comportavano entrambi l'obbligo di residenza e gli intimò di rinunciare alla seconda chiesa, a causa del malcontento che aveva suscitato nel clero («*cum ipsorum scandalo non debet locum in ipsa ecclesia quaerere vel habere*»)²⁴⁸.

Come chiarì la glossa, il fatto che il presbitero non intendesse rinunciare al primo beneficio costituiva valida ragione per far venir meno il consenso espresso dall'arcipresbitero e dai chierici della chiesa in occasione dell'elezione, quantunque *de iure* dovesse considerarsi irrevocabile²⁴⁹. Lo scandalo si identificava, dunque, con il dissenso manifestato nei con-

²⁴⁶ Gl. *cum teneamur ad X 3.5.6.*

²⁴⁷ X 3.38.3 = *Concilium Lateranense III – 1179*, c. 17 (COD, p. 220), su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 56. Sull'emersione del principio maggioritario nel diritto canonico, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Sulla storia del principio maggioritario nel diritto canonico*, ora in ID., *Studi sul diritto canonico medievale*, cit., pp. 229-240.

²⁴⁸ X 3.5.15, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 57.

²⁴⁹ Gl. *consenserint ad X 3.5.15.*

fronti del presbitero da parte degli ecclesiastici che lo avevano eletto. Anche in questo caso era dunque la *ratio scandali vitandi* a rendere possibile una deroga alle regole giuridiche, consentendo di annullare l'elezione e di revocare il beneficio assegnato a seguito di essa²⁵⁰.

Ricorrendo ad argomenti utilizzati con riguardo all'elezione dei vescovi, l'Ostiense evidenziò che la disapprovazione sopravvenuta era idonea a far venir meno il precedente consenso espresso per l'elezione («magis consideranda est vitatio scandali, quam consensus»)²⁵¹.

Alla disciplina dello scandalo fu ricondotta anche la decretale inviata agli abati, priori e chierici dell'arcidiocesi di York, con la quale Alessandro III vietava di accettare o mantenere benefici ricevuti in concessione da un laico senza l'autorizzazione del vescovo, salvo che il consenso fosse intervenuto successivamente oppure fosse maturata la prescrizione quarantennale²⁵². Come è noto, anche dopo la riforma gregoriana, l'autorità dei laici sui sacerdoti continuò ad esprimersi nel patronato che dava diritto di fondare chiese e di scegliere i loro titolari e che, come è stato rilevato, dava sovente luogo a disordini ed abusi²⁵³, per reprimere i quali era intervenuto anche il terzo concilio lateranense: si denunciava, infatti, che molti religiosi ricevevano chiese dalle mani dei laici, senza il consenso dei vescovi, suscitando scandalo nel popolo di Dio, con grave pericolo per le anime («contra episcopalem auctoritatem multa praesumunt, quae et scandalum generant in populo Dei et grave pariunt periculum animarum»)²⁵⁴.

Bernardo da Parma giustificò l'eccezione alla disciplina ordinaria prevista da Alessandro III in base alla *ratio scandali vitandi*. Secondo la glossa, infatti, non poteva essere l'usucapione a legittimare il beneficio. Come è noto, infatti, secondo il diritto canonico, l'unico possesso utile ai fini dell'usucapione era quello di buona fede. Rilevava, tuttavia, la glossa

²⁵⁰ Gl. *scandalo* ad X 3.5.15.

²⁵¹ ENRICO DA SUSA, ad X 3.5.15, f. 18ra, n. 10. Cfr. R. BIANCHI RIVA, *Dal consenso al dissenso*, cit.

²⁵² X 3.38.11.

²⁵³ J. GAUDEMUS, *Storia del diritto canonico*, cit., p. 506.

²⁵⁴ X 5.33.3 = *Concilium Lateranense III – 1179*, c. 9 (COD, p. 216), su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 56.

che, anche nel caso in cui il chierico avesse ignorato il divieto di accettare benefici dai laici, il possesso non si sarebbe potuto considerare di buona fede, in virtù del brocardo *ignorantia iuris non prodest ad usucapiendum*. I benefici ottenuti dai laici non potevano, insomma, essere usucapiti. Quindi, come chiariva la glossa, la deroga doveva spiegarsi per forza con la necessità di evitare rimostranze e contestazioni, che senza dubbio sarebbero sorte se il beneficio fosse stato revocato, soprattutto dopo un notevole lasso di tempo («quia ecclesiae non poterant revocari sine scandalo»)²⁵⁵.

Più spesso, tuttavia, la necessità di evitare scandali giustificava la revoca del beneficio, come sanzione per il titolare.

Nel 1207, Innocenzo III confermò che per evitare di suscitare scandalo un chierico avrebbe potuto essere privato del beneficio («ob hoc solum quandoque repellitur quis a beneficio»)²⁵⁶, stabilendo che i chierici pubblicamente sposati rinunciassero alle dignità ecclesiastiche, se il loro conferimento avesse costituito un cattivo esempio e suscitato grave scandalo («sine pravo exemplo et gravi scandalo»)²⁵⁷.

La decretale innovava una precedente di Gregorio VIII del 1187, inserita nella *Compilatio I*, ma esclusa dal *Liber Extra*, che accolse appunto la “novella” innocenziana. Nel caso di specie, il pontefice aveva già ordinato di restituire a un chierico la prebenda di cui era stato privato «ex occasione matrimonii quod cum quadam muliere contraxisse»; tuttavia, le autorità ecclesiastiche locali non avevano ottemperato all’ordine del pontefice «asserentes inde scandalum inter alios generari». Il papa ordinò nuovamente l’assegnazione del beneficio, affinché il presbitero, privato del proprio patrimonio, non fosse costretto a dedicarsi «ad turpia et secularia lucra sectanda». Il provvedimento di Gregorio VIII – giustificato anche dal fatto che molti chierici concubinari e adulteri ricevevano un patrimonio ecclesiastico – accettava insomma uno scandalo al fine di evitarne un altro, probabilmente più grave²⁵⁸.

Ed, infatti, il successore di Innocenzo III, Onorio III, in una decretale

²⁵⁵ Gl. *legitima* ad X 3.38.11.

²⁵⁶ Gl. *scandalu* ad X 3.3.8.

²⁵⁷ X 3.3.8 = III Comp. 3.1.4.

²⁵⁸ I Comp. 3.3.6, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 61.

al vescovo di Amiens del 1218, ordinò di revocare i privilegi clericali ai chierici che si dedicavano agli affari secolari. Secondo quanto riferiva il vescovo, infatti, tali condotte avevano suscitato forte sdegno nella comunità dei fedeli («quia magnum scandalum inter laicos generatur»). Come si è già evidenziato, il pontefice rammentava che la condotta dei chierici non doveva provocare scandalo, ma costituire un esempio per i laici («clericorum vita generare non debeat laicis scandalum, sed praestare honestatis exemplum»)²⁵⁹.

3.3.2. *Scandali dentro (e fuori) i monasteri.*

Proteste o contrasti potevano sorgere, naturalmente, all'interno dei monasteri. Emblema della vita comunitaria, il monastero costituiva una (piccola o grande) società, all'interno della quale potevano scoppiare liti o opposizioni tra o nei confronti dei membri della stessa. L'eco di queste polemiche poteva facilmente oltrepassare le mura del cenobio, soprattutto laddove si consideri che nel medioevo i monaci contribuivano sovente alla *cura animarum*, svolgendo servizi parrocchiali. Tali situazioni dovevano essere tenute a bada, potendo scuotere gli equilibri su cui si fondava il governo della comunità laica ed ecclesiastica. Mantenere la pace all'interno della comunità monastica era, dunque, indispensabile.

Lo si desume da numerose decretali che disciplinarono i rapporti nei o tra i monasteri, al fine di evitare l'insorgere di disordini.

Alessandro III, ad esempio, revocò al monastero benedettino di Dôle l'esenzione dal versamento delle decime al monastero di Irsee, perché ciò aveva suscitato risentimento e rivalità all'interno dell'ordine monastico. Spiegava, infatti, il pontefice che quando il privilegio era stato concesso le abbazie dell'ordine benedettino erano così poche che difficilmente avrebbe potuto essere foriero di invidie e rivendicazioni da parte delle altre comunità monastiche («quod exinde nulli poterat de iure scandalum subboriri»). L'aumentare del numero e dei possedimenti delle abbazie benedettine aveva, tuttavia, provocato l'insorgere di numerose lamentele, che occorreva mettere a tacere, imponendo a tutti l'obbligo di versamento delle decime²⁶⁰. Come rilevò Enrico da Susa, la *ratio scandali vitandi* co-

²⁵⁹ X 3.1.16 = V Comp. 3.1.2. *Supra*, cap. I, § 3.2.

²⁶⁰ X 3.30.9, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 57.

stituiva, dunque, una delle cause che giustificavano la revoca di un privilegio, insieme, ad esempio, alla rinuncia (tacita o espressa), all'abuso o alla negligenza o trascuratezza²⁶¹.

Clemente III negò la sepoltura insieme agli altri monaci a coloro che, al momento della morte, non avessero voluto privarsi dei propri beni, contro la regola monastica, stabilendo altresì che, se fossero già stati tumulati, avrebbero dovuto essere esumati, salvo che ciò suscitasse un grave scandalo²⁶². In definitiva, se l'attuazione della norma che prescriveva l'esumazione fosse stata percepita come oltraggiosa dei defunti (perché, ad esempio, i resti del monaco non erano facilmente individuabili), avrebbe dovuto essere evitata («*propter scandalum non extumulari illum, qui alias extumulandus esset*»)²⁶³, tanto più che il monastero veniva di frequente scelto come luogo di sepoltura anche dai laici: le manifestazioni di indignazione avrebbero, dunque, potuto accrescere i motivi di rivalità tra i monasteri o tra i monasteri e le parrocchie che le donazioni connesse con tale pratica spesso scatenavano²⁶⁴. Si trattava di una specificazione del principio generale per cui la necessità di evitare manifestazioni di dissenso, caratterizzate da particolare gravità, all'interno delle comunità consentiva di derogare alla regola generale («*pro quo vitando multa fiunt et omittuntur dummodo sine peccati mortali possint fieri vel omitti*»)²⁶⁵.

Un'altra decretale di Clemente III stabilì, invece, che i monaci entrati in monastero per simonia potessero rimanervi soltanto se non avessero suscitato la disapprovazione dei confratelli. Il pontefice ritenne, infatti, che, se il compenso fosse stato versato scientemente per ottenere l'ammissione al monastero, i monaci simoniaci avrebbero dovuto essere espulsi o al più accolti in un altro monastero («*ut locum, quem taliter adepti sunt, omnino dimittant et solitudines seu alia monasteria distric-*

²⁶¹ ENRICO DA SUSA, ad X 3.30.9, f. 98ra, n. 2.

²⁶² X 3.35.4 = II Comp. 3.22.6, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 61.

²⁶³ ENRICO DA SUSA, ad X 3.35.4, f. 132ra, n. 2.

²⁶⁴ E. MARANTONIO SGUERZO, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1976; M. BULL, *Nightly piety and the lay response to the first Crusade. The Limousin and Gascony, c. 970-1130*, Oxford, Clarendon, 1993, pp. 146-153; J.A. BRUNDAGE, *Medieval canon law*, p. 90.

²⁶⁵ Gl. *maximo scandalo* ad X 3.35.4.

tiora adeant»); altrimenti, avrebbero prima dovuto rinunciare alla carica ecclesiastica e poi essere riammessi al monastero «si ibi absque scandalo potuerint remanere»²⁶⁶. Analogamente, quando il quarto concilio lateranense istituì le visite annuali presso le abbazie per la loro riforma stabili che, se nel corso di esse fossero sorte delle difficoltà, ci si sarebbe dovuti rivolgere alla sede apostolica, al fine di evitare contestazioni o controversie²⁶⁷.

Onorio III, in una decretale rivolta al vescovo di Vannes, prese posizione contro coloro che, pur indossando l'abito monacale da diversi anni, esitavano a prendere i voti, suscitando fastidio e gelosia tra gli altri monaci tenuti a rispettare gli obblighi derivanti dalla consacrazione²⁶⁸.

Nell'ambito della grande opera di restaurazione della disciplina monastica che caratterizzò il diritto canonico tra XII e XIII secolo e che si realizzò anche combattendo il fenomeno dell'abbandono dei monasteri²⁶⁹, Gregorio IX stabilì che gli abati e i priori cercassero di ricondurre al monastero i monaci fuggitivi o espulsi, imponendogli la penitenza prescritta dall'ordine. Se la regola del monastero non avesse consentito di riaccoglierli nell'ordine, avrebbero dovuto mettere a disposizione dei luoghi presso il monastero, purché ciò non suscitasse indignazione o dissenso negli altri monaci; in questo caso, avrebbero dovuto sistemarli presso altri monasteri dello stesso ordine²⁷⁰. La decretale, che la dottrina canonistica ritenne espressione del principio per cui gli scandali dovevano essere per lo più evitati («*Nihil cum scandalum faciendum est*»)²⁷¹, rispondeva dunque alle lamentele della comunità religiosa mediante l'allontanamento del monaco.

²⁶⁶ X 5.3.25, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 62.

²⁶⁷ X 3.35.7 = *Concilium Lateranense IV – 1215*, c. 12 (COD, p. 241), su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 74.

²⁶⁸ X 3.32.22, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 79.

²⁶⁹ J. KOWAL, *Uscita definitiva dall'Istituto religioso dei professi di voti perpetui. Evoluzione storica e disciplina attuale*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1997.

²⁷⁰ X 3.31.24, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 80.

²⁷¹ Gl. *si absque scandalo* ad X 3.31.24. Cfr. anche ENRICO DA SUSÀ, ad X 3.31.24, f. 116vb n. 10.

3.3.3. *La disciplina del matrimonio: società, scandali e consuetudini.*

Come si è visto, la maggior parte delle decretali pontificie che facevano riferimento alla *ratio scandali vitandi* riguardavano condotte del clero oggetto di disapprovazione sociale: una disapprovazione che metteva direttamente in discussione il fondamento dell'autorità della Chiesa e che pertanto doveva essere rimossa.

Occorre, tuttavia, considerare che il potere ecclesiastico poteva essere messo in dubbio anche indirettamente. Anche comportamenti posti in essere dai laici contrari alle regole del cristianesimo (in particolare, negli ambiti regolati dalla Chiesa) costringevano le istituzioni ecclesiastiche ad intervenire in difesa del proprio sistema di valori. Si pensi, in particolare, alla disciplina matrimoniale che, se da un lato era di esclusiva competenza ecclesiastica, dall'altro toccava immediatamente i bisogni personali (non solo affettivi, ma anche economici) del popolo. I pontefici furono chiamati a bilanciare l'applicazione delle norme in materia matrimoniale con il rispetto dei valori e degli interessi dei soggetti coinvolti, laddove confliggenti: non solo i coniugi e le rispettive famiglie, ma anche l'intera comunità di appartenenza, che quei valori e quegli interessi esprimeva sovente in vere e proprie consuetudini. In tale materia, infatti, le dinamiche sociali relative agli scandali coinvolsero sia i valori morali della società, sia gli interessi patrimoniali delle famiglie. Tale è il motivo per il quale, come vedremo, la Chiesa rinunciò talvolta a imporre la disciplina generale in materia matrimoniale, al fine di mantenere il consenso popolare.

Numerose furono le decretali pontificie che facevano riferimento a scandali che erano scoppiati o che rischiavano di scoppiare a seguito di vicende matrimoniali o familiari, spesso intricate, che richiedevano pertanto una presa di posizione da parte della Chiesa.

Come rilevava il *Dictionarium iuris* di Alberico da Rosciate, la disciplina matrimoniale poteva essere derogata – «scandalum ubi vehementer timetur oriri inter parentes ex contractu matrimonii» –, vietando un matrimonio altrimenti valido o, viceversa, consentendo un matrimonio altrimenti invalido²⁷². Nel Seicento, Corrado Pirro, nella sua opera ad uso pratico sullo *ius dispensandi*, avrebbe riassunto la dottrina di diritto co-

²⁷² ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris*, cit., v. *Scandalum*.

mune sul punto, evidenziando che «ad evitanda scandala, quae oriretur, nisi matrimonium contrahatur conceditur dispensatio, cum scandalo justam causam dispensandi in omni casu prohibito», purché la dispensa non fosse a sua volta fonte di scandalo; per converso, doveva essere impedita la celebrazione di un matrimonio, anche se non sussistevano impedimenti, «quando est timor futuri scandali»²⁷³.

Il termine scandalo designò innanzitutto i contrasti insorti tra le famiglie degli sposi (spesso dovuti alla contrapposizione di interessi economici) e che, nella società comunale, potevano anche riverberarsi sugli equilibri interni della politica cittadina. Si tenga presente, d'altra parte, che la validità di un matrimonio aveva notevoli ricadute sulla condizione giuridica e sociale della prole e della donna, che potevano a loro volta essere fonte di riprovazione (se non di emarginazione) nella comunità, amplificando così gli effetti dello scandalo.

La necessità di evitare scandali consentì, innanzitutto, di celebrare un matrimonio in deroga agli impedimenti matrimoniali, mediante la concessione di una dispensa²⁷⁴.

Con riferimento all'impedimento d'età, è noto che il diritto canonico individuava nella pubertà l'età matrimoniale e che, tuttavia, la Chiesa si pronunciò talvolta per la validità dei matrimoni tra fanciulli, ritenendo in particolare che la consumazione manifestasse il consenso²⁷⁵. Clemente III, ad esempio, considerò valido il matrimonio di una fanciulla che si era sposata all'età di undici anni contro la sua volontà, perché la convivenza di diciotto mesi che era seguita al matrimonio doveva considerarsi come una manifestazione sopravvenuta del consenso²⁷⁶.

²⁷³ C. PIRRO, *Praxis dispensationum apostolicarum*, cit., VIII, cap. 6, p. 298, n. 63 s.

²⁷⁴ Sugli impedimenti matrimoniali, cfr. A. BRIDE, *Empêchements de mariage*, in *DDC*, V, 1953, coll. 261-322; S. BERLINGÒ, *La dispensa dagli impedimenti matrimoniali*, in *Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1989; G. DI RENZO VILLATA, *Personae e famiglia (diritto medievale e moderno)*, in *Digesto IV (discipline privatistiche)*, Torino, Utet, 1995, pp. 457-527; S. SEIDEL MENCHI-D. QUAGLIONI, *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 2001.

²⁷⁵ Sul principio *in matrimonio carnalis malitia suppleat aetatem*, cfr. J. GAUDEMUS, *Le mariage en Occident. Le moeurs et le droit*, Paris, Cerf, 1987, p. 197.

²⁷⁶ X 4.1.21.

In taluni casi, la *ratio scandali vitandi*, pur non attribuendo validità al matrimonio, consentì di riconoscere taluni effetti alla convivenza appunto al fine di evitare che tale condotta suscitasce scalpore nella comunità. Basterà pensare alla decretale *duo pueri*, con la quale Clemente III risolse una vicenda alquanto intricata. Questo il caso: due fanciulli avevano convissuto come marito e moglie per tre anni, fino a quando non si erano uniti ad altri. Il pontefice ritenne che fra i due non fosse stato validamente contratto matrimonio «impediente puerili aetate»; tuttavia, li ammise a contrarre nuove nozze solo dopo avere fatto penitenza «pro vitando populi scandalo»²⁷⁷.

Particolare attenzione fu dedicata all'impedimento di parentela, che costituiva il principale motivo di impugnazione dei matrimoni, sovente fondato su circostanze difficili da accertare²⁷⁸.

Come è noto, tra XI e XII secolo, mentre la scienza giuridica era impegnata a determinare i gradi di parentela e a definire il modo di calcolarli, i pontefici restrinsero progressivamente il divieto di unioni matrimoniali tra parenti, fino a quando il quarto concilio lateranense ridusse l'impedimento al quarto grado²⁷⁹.

Basterà ricordare che nel 1213, papa Innocenzo III inviò all'arcivescovo di Lund una decretale con la quale confermò la concessione di una dispensa matrimoniale, giustificandola con la volontà di salvaguardare i rapporti tra le famiglie degli sposi. Il pontefice aveva concesso una dispensa per un matrimonio tra consanguinei di quinto grado, motivato, come spesso accadeva, da pietà per la prole. La dispensa, tuttavia, era stata concessa sulla base di una falsa allegazione (poiché l'unica figlia nata dal matrimonio, all'epoca della richiesta, era già morta). Il pontefice, tuttavia, la confermò, per scongiurare ulteriori scandali. Si finse, dunque, di mantenere la validità dell'unione, secondo lo schema della *dissimulatio*, per evitare che la separazione dei coniugi provocasse gravi dissidi tra le famiglie («quum ex separazione, sicut asseris, grave videas scandalum imminere»)²⁸⁰. L'arcivescovo

²⁷⁷ X 4.2.12, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 61.

²⁷⁸ J. GAUDEMÉT, *Le mariage en Occident*, cit., pp. 259-260.

²⁷⁹ *Concilium Lateranense IV – 1215*, c. 50 (COD, p. 257). Cfr. J. GAUDEMÉT, *Le mariage en Occident*, cit., pp. 204-207.

²⁸⁰ X 4.14.6.

aveva, infatti, rappresentato a Innocenzo III la seria possibilità che l'annullamento del matrimonio innescasse liti, probabilmente sulla base delle allegazioni di parte: il paventato scoppio di uno scandalo doveva costituire uno degli argomenti più convincenti utilizzati dalle parti che chiedevano la concessione di una dispensa matrimoniale, tanto più che esso appariva difficilmente contestabile e che il giudizio circa la sua sussistenza si risolveva, probabilmente, in una valutazione prognostica.

La decretale consentì a Bernardo da Parma di sottolineare che «propter scandalum toleratur dispensatio ex falsa causa concessa»²⁸¹: una dispensa giuridicamente invalida poteva acquisire validità al solo fine di scongiurare contrasti intra- e inter-familiari. Come chiarì il cardinale Ostiense, la necessità di contenere controversie e dissidi all'interno della società integrava di per sé una giusta causa per la concessione di una dispensa («grave scandalum inducit iustum causam dispensandi»)²⁸². Ancora nella seconda metà del Seicento, Corrado Pirro dava atto che un matrimonio contratto nonostante un impedimento di parentela (scoperto successivamente alla celebrazione delle nozze) e consumato poteva essere mantenuto valido per evitare lo scandalo che sarebbe derivato per la moglie in caso di scioglimento²⁸³.

Come si è detto, la *ratio scandali vitandi* poteva però avere anche l'effetto di impedire la celebrazione delle nozze. Nel 1212, ad esempio, Innocenzo III rispose al vescovo di Beauvais – che aveva chiesto come agire nel caso in cui sussistes un sospetto di consanguineità tra i nubendi e questi avessero offerto di provare l'assenza dell'impedimento tramite giuramento dei parenti –, distinguendo a seconda che dalla celebrazione del matrimonio scoppiasse o meno uno scandalo. Se a denunciare la consanguineità fosse stata una persona a cui si poteva prestare fede («persona gravis, cui fides sit adhibenda»), che lo avesse convinto dello scandalo, oppure se il vescovo avesse potuto accettare facilmente la circostanza da solo, non soltanto non avrebbe dovuto ricevere il giuramento dei parenti ma avrebbe anche dovuto costringere gli sposi ad an-

²⁸¹ Gl. *qui circa ad X 4.14.6.*

²⁸² ENRICO DA SUSA, *In quartum decretalium librum commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1965), ad X 4.14.6, f. 29va, n. 4.

²⁸³ C. PIRRO, *Praxis dispensationum apostolcarum*, cit., VII, cap. 3, p. 198 n. 2 s. e VIII, cap. 2, p. 259 n. 4 ss.

nullare il matrimonio o a prestare un giuramento di purgazione. Se invece il denunziante non fosse riuscito a convincerlo dello scandalo, allora avrebbe soltanto potuto cercare di convincere gli sposi a rinunciare all'unione, senza tuttavia poterli obbligare²⁸⁴.

Su tale decretale la scienza giuridica canonistica fondò il principio per cui un matrimonio, altrimenti valido, avrebbe potuto essere vietato per evitare uno scandalo («*propter scandalum impeditur matrimonium*»)²⁸⁵.

Si è già detto che, nella storia del diritto canonico, lo scandalo è stato sovente associato alla consuetudine. La consuetudine esprimeva gli stessi valori sociali, che il popolo manifestava mediante lo scandalo, quando essi venivano conculcati. Entrambi i fenomeni erano espressione della coscienza popolare, produttiva di effetti giuridici, anche in contrasto con la *lex*. Spesso, anzi, lo scandalo nasceva proprio dal mancato rispetto di una consuetudine osservata nella comunità da parte delle autorità. Scandali potevano, dunque, scoppiare quando l'unione (o la mancata unione) fosse avvertita dalla comunità come contraria ai valori sociali espressi nei loro usi. Nell'età del diritto comune, la scienza giuridica sovrappose sovente i due fenomeni, come testimonia del resto la fungibilità dei due termini, quantunque, come rilevò l'apparato ordinario al *Decretum*, anche gli usi potessero confluire con altri valori sociali. Il termine fu, dunque, utilizzato anche per indicare le proteste scaturite dal mancato rispetto delle consuetudini locali vigenti.

Anche in materia matrimoniale vigevano svariati usi locali, nonostante, come è noto, a partire dal XII secolo, la Chiesa avesse delineato una disciplina generale, in relazione alla quale occorreva dunque valutare se e quanto tollerare eventuali comportamenti devianti²⁸⁶.

Equiparando lo scandalo alla consuetudine («*Et ita habes quod scandalum sive consuetudo reddit aliquos inhabiles ad contrahendum*»)²⁸⁷, l'apparato ordinario al *Liber Extra* ricondusse alla *ratio scandali vitandi* una decretale di Alessandro III relativa all'unione tra i figli di due fratelli

²⁸⁴ X 4.1.27, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 76.

²⁸⁵ Gl. *scandalo* ad X 4.1.27.

²⁸⁶ Cfr. ad esempio M. KORPIOLO, *Regional variations in matrimonial law and custom in Europe, 1150-1600*, Leiden, Brill, 2011.

²⁸⁷ Gl. *scandalo* ad X 4.1.27.

consanguinei. Indirizzata al vescovo di Bisceglie, la decretale *super eo* stabiliva che, se la circostanza della consanguineità fosse stata a conoscenza degli sposi, il matrimonio non avrebbe potuto essere celebrato e, se già contratto, avrebbe dovuto essere annullato; viceversa, se gli sposi avessero ignorato lo stato di parentela, il vescovo avrebbe dovuto adeguarsi alla consuetudine vigente nella sede metropolitana e nelle altre diocesi suffraganee: se l'uso locale avesse vietato tali unioni, il vescovo avrebbe dovuto invalidare il matrimonio; altrimenti avrebbe dovuto mantenerlo fermo in base all'istituto della dissimulazione²⁸⁸.

La glossa spiegava, infatti, che il mancato rispetto di una consuetudine poteva suscitare scandalo all'interno della comunità («Et intellige de tali consuetudine, quae scandalum generaret nisi fuerit observata»). In base a tale principio – proseguiva la glossa – era possibile vietare un matrimonio anche oltre il quarto grado di consanguineità fissato dal quarto concilio lateranense («si in aliquo loco esset magnum scandalum et horror, quod aliqui contraherent in quinto gradu illud non toleraretur non obstante constitutione illa <X 4.14.8> quia propter scandalum multa etiam contra ius omittuntur»), purché, come si è già rilevato, l'annullamento del matrimonio non comportasse la commissione di un peccato mortale²⁸⁹.

In un'altra decretale inviata all'arcivescovo di Salerno, Alessandro III spiegò che sull'argomento si rinvenivano canoni contrastanti, conformemente alle diverse consuetudini vigenti: mentre, infatti, una decretale attribuita a Pasquale II (ma in realtà di Pasquale I)²⁹⁰ aveva vietato le unioni matrimoniali tra i figli di fratelli consanguinei, una successiva decretale di Urbano II le aveva ammesse²⁹¹. Con la decretale *utrum*, Alessandro III stabilì che dovesse osservarsi la disposizione posteriore, salvo che vigesse una consuetudine contraria, la cui inosservanza avesse suscitato scandalo nella comunità locale²⁹².

²⁸⁸ X 4.11.3.

²⁸⁹ Gl. *consuetudo* ad X 4.11.3.

²⁹⁰ C. 30 q. 3 c. 5.

²⁹¹ C. 30 q. 3 c. 4.

²⁹² X 4.11.1, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 59. Restava da chiarire se la decretale *utrum* consentisse, oltre che di impedire la celebrazione di un matrimonio, anche di annullarne uno già celebrato. Sul punto Bernardo da Parma espresse le proprie

Anche Innocenzo III intervenne nel 1199, per stabilire che l'esistenza di una consuetudine che approvava i matrimoni tra consanguinei entro il quarto grado non ne avrebbe permesso la celebrazione, contro le disposizioni pontificie. La decretale, indirizzata all'arcivescovo di Rossano, proibiva tali matrimoni, anche se nell'arcidiocesi fosse stata vigente una consuetudine contraria²⁹³. Tuttavia, come si affrettò a precisare la scienza giuridica, nel tentativo di mantenere l'intrinseca coerenza del sistema, se l'inosservanza della consuetudine avesse provocato proteste nella popolazione, il matrimonio avrebbe potuto essere ammesso. Enrico da Susa evidenziò che se l'inosservanza della consuetudine avesse suscitato uno scandalo, gli impedimenti al matrimonio avrebbero potuto essere tanto ristretti quanto ampliati («Dic ergo breviter quod consuetudo quae non inducit scandalum vel non est approbatam per Papam nec laxat nec restringit ut hic ... Si vero scandalum generet et sit approbata per papam

perplessità, non solo in base all'interpretazione letterale del testo (che menzionava solo la prima ipotesi), ma anche in virtù della considerazione per cui un'unione contratta davanti a Dio non avrebbe potuto essere sciolta dagli uomini. La glossa conclude, dunque, che l'esigenza di contenere manifestazioni di dissenso, provocate dall'inosservanza della consuetudine, non avrebbe giustificato lo scioglimento di un matrimonio già celebrato: occorreva, infatti, contemperare tale esigenza con quella di evitare espressioni di riprovazione sociale conseguenti alla separazione, riguardanti ad esempio la prole («propter scandalum impediatur matrimonium, quod alias legitimum est, sed non dirimitur iam contractum propter scandalum»). Insomma, se le nozze non fossero state ancora celebrate, avrebbero potuto essere impediti; se, viceversa, il matrimonio fosse già stato contratto, l'unione avrebbe dovuto essere mantenuta, anche se contraria agli usi locali («coniungi non debent, si scandalum est, nam multa fieri prohibentur, facta tamen manent»). Secondo la glossa alla decretale *utrum*, dunque, la *ratio scandali vitandi* non permetteva di sciogliere un matrimonio già celebrato («propter scandalum matrimonium, quod Deo auctore in paradiso institutum fuit, per ecclesiam dissolvi non debet»), quantunque si riconoscesse, in generale, che per evitare scandali si potesse derogare alle norme giuridiche e quindi in ipotesi anche sciogliere un matrimonio giuridicamente valido («vel dic quod propter scandalum derogatur iuri, ut propter scandalum separantur, licet de iure non deberent separari»), cfr. gl. *nisi consuetudo quae scandalum ad X 4.11.1.* In realtà, nella glossa alla decretale *super eo*, Bernardo da Parma affermò, conformemente a quanto espressamente stabilito dal pontefice, che la necessità di evitare scandali non solo avrebbe impedito la celebrazione del matrimonio tra consanguinei, ma che ne avrebbe anche consentito lo scioglimento se già celebrato («scandalum impedit matrimonium et dirimit»), cfr. gl. *consuetudo ad X 4.11.3.*

²⁹³ X 4.14.5.

tunc et laxat et restringit»). Perché la consuetudine fosse considerata valida, occorreva però l'approvazione del pontefice, la quale era, in genere, concessa proprio quando la consuetudine fosse stata così radicata nella comunità che il mancato riconoscimento avrebbe provocato forti reazioni di dissenso («nec laxat nec restringit consuetudo, nisi sit approbatam per papam, quae tamen ipsam non consuevit approbare, nisi quando scandalum generat»)²⁹⁴.

Anche papa Clemente III, relativamente all'impedimento matrimoniale di parentela, stabilì che due consanguinei in linea collaterale potessero contrarre matrimonio solo se entrambi distassero dal capostipite comune almeno sei gradi, in accordo con quanto osservato per consuetudine, per evitare di suscitare «dissensionem et scandalum populi»²⁹⁵.

Come rilevava la glossa, infatti, «consuetudo sive scandalum praeiudicat uniri in matrimoniis, ut personas legitimas ad contrahendum faciat illegitimas»²⁹⁶.

²⁹⁴ ENRICO DA SUSA, ad X 4.14.5, f. 28va, n. 1.

²⁹⁵ X 4.14.3, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 63.

²⁹⁶ Gl. *quod* ad X 4.14.3.

CAPITOLO 4

LO SCANDALO TRA TEORIA E PRASSI. DAL DIRITTO CANONICO AL DIRITTO COMUNE

SOMMARIO: 1. La *ratio scandali vitandi* nell'*utrumque ius*. – 2. Retoriche dello scandalo nell'età del diritto comune. – 2.1. Lo scandalo tra *necessitas* e *publica utilitas*. – 2.2. *Scandalum* e *bonum commune*. – 2.3. *Scandalum* e *pax*. – 3. Lo scandalo nelle fonti consiliari e giurisprudenziali tra tardo medioevo e prima età moderna. – 3.1. I *consilia*: uso (e abuso) della *ratio scandali vitandi*. – 3.2. Le *decisiones*: lo scandalo tra *arbitrium* e *stylus curiae*. – 4. Dal diritto comune al *common law*: scandalo e diffamazione nel diritto inglese.

1. *La ratio scandali vitandi nell'utrumque ius.*

Lo scandalo fu – ed ancora oggi è – una categoria giuridica prevalentemente canonistica: *prevalentemente*, ma non *esclusivamente*.

Grazie al mutuo scambio di principi e regole tra *ius civile* e *ius canonicum* che caratterizzò l'*utrumque ius* nel medioevo e nell'età moderna, la *ratio scandali vitandi* poté trovare applicazione anche al di fuori dell'ordinamento canonico.

Quantunque sia stata plasmata rispecchiando lo spirito dello *ius Ecclesiae*, la categoria dello *scandalum* servì per regolare, come si vedrà, non solo l'ambito spirituale, ma anche la sfera dei rapporti temporali e secolari. Anche se si trattò di un uso tutto sommato limitato (soprattutto se rapportato a quello, amplissimo, che ne fece il diritto canonico), essa fu trapiantata anche nell'ordinamento civile grazie alle speculazioni dei canonisti sui suoi effetti giuridici, che ne consentirono la circolazione tra i due sistemi normativi. Come si vedrà, l'inserimento della *ratio scandali vitandi* entro le riflessioni dottrinali sui poteri di deroga al di-

ritto ne ampliò senz'altro le possibilità di utilizzo anche negli ordinamenti laici¹.

Alle prese con i problemi posti da realtà politiche, sociali ed economiche sempre più complesse, i giuristi dell'età del diritto comune non si lasciarono sfuggire l'occasione per sfruttare una nozione tanto duttile. D'altra parte, lo *scandalum* si inseriva perfettamente entro le dinamiche tra *ordinarium* ed *extraordinarium* che caratterizzavano la mentalità giuridica medievale. La *ratio scandali vitandi* divenne patrimonio dell'*utrumque ius*, influenzando – in un processo circolare – legislazione, dottrina e prassi: se le riflessioni dei professori fornirono a legislatori, giudici e avvocati argomenti utili ai loro scopi, il ricorso alla nozione nella pratica stimolò la scienza giuridica ad ampliarne ulteriormente l'ambito applicativo.

L'adattamento di un principio dal contenuto fortemente spirituale all'ordinamento temporale non deve stupire. Si tenga presente, in proposito, non solo che, nell'ambito del continuo scambio di principi tra i due diritti – quello civile e quello canonico – che componevano il sistema dell'*utrumque ius*, il giurista medievale ricorreva con frequenza all'argomento religioso e teologico, ma anche che lo stesso diritto canonico – nel trasferire la nozione di scandalo dal piano religioso a quello giuridico – l'aveva già (quantomeno in parte) spogliata degli elementi soggettivi e interiori per valorizzare quelli oggettivi ed esteriori (identificando lo scandalo soprattutto con gli effetti sociali da esso provocati).

L'ampia area semantica a cui il termine *scandalum* rinviava consentiva, inoltre, di applicare la *ratio scandali vitandi* ad un numero pressoché infinito di situazioni. Come si è accennato, tutto dipendeva dal significato che si voleva attribuire al lemma e che poteva adattarsi alle circostanze di volta in volta rilevanti. Da questo punto di vista, l'ambito di applicazione della *ratio scandali vitandi* si intrecciò in modo inestricabile con il significato attribuito al termine *scandalum*.

¹ *Infra*, § 2.

2. *Retoriche dello scandalo nell'età del diritto comune.*

2.1. *Lo scandalo tra necessitas e publica utilitas.*

Le riflessioni della scienza giuridica medievale sugli scandali si intrecciarono con le teorie giuspubblicistiche elaborate dalla civilistica e dalla canonistica a partire dal XIII secolo, in connessione con le esigenze poste dallo sviluppo degli ordinamenti medievali.

Il lemma *scandalum* fu ascritto al linguaggio politico-giuridico elaborato nell'ambito delle riflessioni della dottrina di diritto comune sulle diverse declinazioni del *ius publicum*, pur «all'interno di una lettura unitaria dell'ordine giuridico», che – è bene ricordare – fino alla modernità non avrebbe conosciuto la dicotomia diritto pubblico/diritto privato².

Rispondendo all'esigenza di ancorare il regime dell'eccezione a un dato oggettivo, indicando una *iusta causa*, lo *scandalum* fu accostato (o, meglio, contrapposto) alle categorie della *necessitas* e dell'*utilitas publica*, sulle quali si fondò, nell'età del diritto comune, l'adozione di misure straordinarie per fronteggiare situazioni di emergenza.

Come è noto, i giuristi di diritto comune ricorsero alle categorie della *necessitas* ovvero della *publica utilitas* per giustificare l'azione delle autorità pubbliche, anche in deroga alle norme giuridiche vigenti, attribuendo prevalenza all'interesse generale sugli interessi particolari.

Si è già detto che, sin dalla metà del XII secolo, il tema dello scandalo fu inquadrato dalla dottrina canonistica in quelli della *necessitas* e della *publica utilitas*, come cause di giustificazione legale all'esercizio del potere di dispensa. Graziano esemplificò l'affermazione che *ratione necessitatis* molte situazioni erano tollerate dalla Chiesa, richiamando proprio lo scopo di uno scandalo all'interno della comunità. Nel trattare della *dispensatio*, i decretisti indicarono l'esigenza di evitare il dilagare di scandali nella società come una causa che legittimava la deroga al diritto³.

Comportando le medesime conseguenze, l'esigenza di evitare scandali

² Sulla progressiva emersione della dicotomia diritto pubblico/diritto privato, si veda M. STOLLEIS, *Introduzione alla storia del diritto pubblico in Germania (XVI-XXI sec.)*, Macerata, Eum, 2017 e B. SORDI, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, il Mulino, 2020.

³ *Supra* cap. III, § 3.2.1.

fu, dunque, rapportata ora alla *necessitas* ora all'*utilitas*: categorie che la dottrina giuridica trattò spesso unitariamente, secondo una tradizione risalente, già accolta nel *Decretum* di Graziano e poi espressa da Niccolò dei Tedeschi nella equiparazione dei loro effetti («*necessitas et utilitas in hoc aequiparantur a iure*»)⁴.

Nel linguaggio giuridico medievale, il termine *necessitas* rinviava, nei suoi diversi significati, a ogni possibile situazione “vincolata” da fattori esterni⁵. Come è ben noto, la riflessione dottrinale sulla *necessitas*, quale presupposto per l'esercizio di un potere da parte dell'autorità in presenza di situazioni eccezionali, consentì di legittimare la sospensione della normativa ordinaria «in base ad una realistica valutazione degli interessi e dei valori in gioco»⁶. Nella imprevedibilità della casistica della realtà medievale, le «molteplici valenze della *necessità* come criterio di deroga alle norme e requisito per i mutamenti dell'ordine giuridico» – attualmente riconducibili al tema dei poteri emergenziali – si adattarono alle esigenze dei sistemi politici⁷. Grazie soprattutto alla sistemazione canonistica delle fatti-specie riconducibili alla massima *necessitas non habet legem*, la scienza giuridica di diritto comune consegnò agli ordinamenti contemporanei un principio elastico in grado di adattarsi ad ogni ramo del diritto e, come tale, oggetto di ampio dibattito.

L'*utilitas publica* (o, anche, *commune*) fu assimilata alla *necessitas* – secondo un'idea circolante sin dall'alto medioevo – nel consentire di derogare le regole giuridiche⁸. Come è stato osservato, «plus qu'un principe à

⁴ NICCOLÒ DEI TEDESCHI, ad X 3.48.6 f. 278va, n. 3.

⁵ V. CRESCENZI, *Per una semantica della necessitas in alcuni testi giuridici di ius commune*, in A. MAZZON (a cura di), *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 2008, pp. 263-290.

⁶ Sulla *necessitas* nel diritto medievale, cfr. C. SCHWARZENBERG, *Necessità (stato di) (diritto intermedio)*, in *ED*, XXVII, 1977, pp. 847-851; M. ASCHERI, *Note per la storia dello stato di necessità*, in *Studi senesi*, 1975, pp. 7-74 (da cui è tratta la citazione); F. ROUMY, *L'origine et la diffusion de l'adage canonique Necessitas non habet legem (VIII^o-XII^o s.)*, cit.

⁷ M. ASCHERI, *Note per la storia dello stato di necessità*, cit.

⁸ Sull'*utilitas publica* nel diritto romano, oltre a J. GAUDEMUS, *Utilitas publica*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 29, 1951, pp. 465-499, cfr. C. MOATTI, *Res publica: des choses publiques à la chose du peuple à Rome aux II^o-I^o s. a.C.*, in C. MOATTI-

valeur générale ou qu'un concept au contenu nettement défini, l'utilité publique constitue une sorte de variable d'ajustement, un facteur de correction qui permet à l'instance habilitée à en faire usage (supérieur hiérarchique, juge) de rééquilibrer des rapports juridiques ou de requalifier des situations qui semblent non conformes à un ordre préétabli»: in altre parole, la pervasività argomentativa dell'*utilitas publica* derivava proprio dalla sua "imprecisione" terminologica⁹.

La *publica utilitas* fu invocata per giustificare la deroga alle norme giuridiche (che anche l'esigenza di scongiurare scandali comportava), evidenziando l'opportunità di evitare o quantomeno di contenere situazioni ritenute contrarie all'interesse della collettività. Come sottolineò Azzone in una *quaestio* relativa ai diritti feudali nell'ambito della guerra che «longo tempore» divideva il re di Francia e quello d'Inghilterra «multa licita sunt ratione publice utilitatis»¹⁰.

Nello sforzo di «fondare l'ordine politico su un principio legittimo che garantisca la pace, contro i processi contenuti nel concreto della vita politica e dei rapporti di forza che la segnano, che tendono a disgregare la comunità universale e a destabilizzare le comunità autonome particolari»¹¹, i civilisti attinsero al pensiero dei canonisti per elaborare il concetto di utilità pubblica, sulla base del frammento ulpiano inserito in apertura del Digesto¹², in contrapposizione a quello di utilità privata. Fu attribuita prevalenza alla prima, nella quale anche la seconda finiva per essere ricompresa; analogamente, nelle riflessioni dei canonisti sull'*utilitas*, variamente aggettivata, la contrapposizione si sviluppò non in termini di conflitto,

M. RIOT SARCEY (eds.), *La république dans tous ses états*, Paris, Payot, 2009, pp. 251-282; R. SCEVOLA, *Utilitas publica*, Padova, Cedam, 2012. Per il diritto comune, si veda C. LEVELEUX TEXEIRA, *L'utilitas publica des canonistes. Un outil de regulation de l'ordre juridique*, in *Revue française de histoire des idées politiques*, 32, 2010, 2 pp. 259-276; M. CONETTI, "Utilitas publica": la civilistica tra logica scolastica e attualità politica (secoli XII-XIV), in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 2011*, Spoleto, CISAM, 2012, pp. 217-263.

⁹ C. LEVELEUX TEXEIRA, *L'utilitas publica des canonistes*, cit., p. 270.

¹⁰ *Die Quaestiones des Azo*, ed. E. LANDSBERG, Freiburg, J.C.B. Mohr, 1888, p. 87.

¹¹ M. CONETTI, "Utilitas publica", cit., p. 232.

¹² Dig. 1.1.1.2.

ma di integrazione, ricomponendo gli interessi dei singoli in quelli dell'intera comunità¹³.

La deroga alle regole giuridiche imposta dall'esigenza di evitare scandali fu inserita entro il binomio *utilitas publica/utilitas privata*. Basterà pensare che, nel commentare una fra le decretali considerate più rappresentative per la disciplina degli scandali (stando alla frequenza con la quale fu citata dai canonisti medievali), Innocenzo IV pose la *publica utilitas* – che nel diritto canonico coincideva con l'*utilitas Ecclesiae* – alla base del principio per cui le regole giuridiche potevano essere derogate per evitare l'insorgere di scandali nella comunità, consentendo nel caso di specie di rimuovere un vescovo dal proprio ufficio. La necessità di contenere forme di disapprovazione rispondeva a un interesse generale e giustificava anche la compressione di posizioni individuali, in base al principio per cui l'utilità generale prevale sempre su quella individuale («*quia publica utilitas prefertur privata*»)¹⁴.

In nome della *publica utilitas*, lo scandalo consentiva, dunque, un sacrificio delle libertà dei singoli in vista del superiore interesse pubblico, che negli ordinamenti attuali sarebbe stata alla base di alcuni istituti come l'espropriazione per pubblica utilità¹⁵.

L'inserimento della *ratio scandali vitandi* entro tale contesto concettuale contribuì alla circolazione e alla diffusione del principio secondo il quale si poteva derogare alle norme ordinarie per scongiurare scandali anche al di fuori dell'ordinamento canonico, come si vedrà con riguardo al suo utilizzo nelle fonti consiliari e giurisprudenziali del tardo medioevo e della prima età moderna¹⁶.

D'altra parte, non si può sottacere che gli intrecci tra la *ratio scandali vitandi* e la *publica utilitas* – che, come è stato opportunamente rilevato, rappresentò per le istituzioni comunali e poi statuali un formidabile strumento politico al servizio «di una largamente intesa ragion di sta-

¹³ C. LEVELEUX-TEIXEIRA, *L'utilitas publica des canonistes*, cit.

¹⁴ SINIBALDO FIESCHI, ad X 1.9.10, f. 93ra, n. 4, su cui cfr. R. BIANCHI RIVA, *Dal consenso al dissenso*, cit., p. 10.

¹⁵ L. LACCHÉ, *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1995.

¹⁶ *Infra*, § 3.

to»¹⁷ – favorirono l'utilizzo del principio in ambito legislativo, anche oltre l'ambito canonistico.

Non sarà inutile ricordare come il perseguitamento dell'interesse generale abbia giocato un ruolo decisivo nella costruzione giuridica dei comuni tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo. Nella retorica dei giuristi medievali, la *publica utilitas* consentiva di legittimare qualsiasi intervento ritenuto utile – in termini di convenienza, opportunità o, anche, necessità – per l'intera comunità, giustificando anche interventi derogatori della disciplina ordinaria. L'espressione compare, non a caso, in molti testi statutari per motivare decisioni politiche assunte nell'interesse della *civitas* (che finì sovente per identificarsi con quello delle forze politiche al governo), individuato nei suoi termini più generali nella conservazione della pace, dell'ordine e della sicurezza¹⁸.

2.2. Scandalum e bonum commune.

Grazie all'assimilazione (*a contrario*) alla *publica utilitas*, nell'età del diritto comune, lo scandalo fu posto al centro di un fitto intreccio di retoriche, che concorse ad ampliarne l'ambito di applicazione.

Il discorso sullo scandalo fu sviluppato in connessione con il tema del *bonum commune*, che rappresentò uno dei *topoi* del pensiero politico tre e quattrocentesco: proprio il *bonum commune* o *publicum*, che a partire dal XIII secolo la scienza giuridica identificò con l'interesse generale¹⁹, si ri-

¹⁷ M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 445-458.

¹⁸ *Infra*, cap. V, § 2. Cfr. M. SBRICCOLI, *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 47-72 (in part. pp. 56-59). Sulla preminenza dell'utilità generale e del bene pubblico nella riflessione giuridica medievale sulla riforma delle istituzioni tra XII e XIII secolo, cfr. C. STORTI, *I giuristi di fronte alla città e all'Impero*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Ottava appendice. Diritto, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 15-21.

¹⁹ Sul concetto di bene comune in prospettiva storica, cfr. A. GUERY, *The State. The Tool of the Common Good*, in P. NORA (ed.), *Rethinking France. Les Lieux de Mémoire*, 1, *The State*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 2001, pp. 1-52; ID.,

velò decisivo per gli sviluppi della dottrina dello scandalo nell'ambito delle teorie del potere. Strettamente connesso con l'utilità pubblica – ma differente, come è stato rilevato –, il bene comune aveva un significato morale e filosofico, che indicava una finalità astratta, a cui l'ordinamento doveva adeguare la propria azione²⁰.

Il bene comune corrispondeva all'interesse della collettività e, come rilevò Alberico da Rosciate nel suo *Dictionarium iuris*, «bonum multitudinis est divinius quam bonum unius»²¹.

Il principio per cui occorreva evitare lo scoppio di scandali all'interno della comunità fu inquadrato dalla scienza giuridica di diritto comune entro tali riflessioni, che rinviavano al problema delle prerogative della pubblica autorità nel quadro dei rapporti pubblici e privati (quantunque nel medioevo non esistesse una netta separazione fra le due sfere). Il diligare di manifestazioni di dissenso e di situazioni di discordia minava, infatti, l'ordine e la sicurezza della comunità e doveva pertanto essere evitato, anche a costo di sacrificare posizioni giuridiche soggettive.

Nelle argomentazioni dei canonisti, l'esigenza di contenere gli scandali costituì una causa di giustificazione fondata sull'interesse generale, che consentiva di sacrificare i diritti privati. Niccolò dei Tedeschi sintetizzò la decretale *tua nos* – con la quale, come si ricorderà, Clemente III aveva destituito un sacerdote lebbroso che aveva suscitato scandalo tra i fedeli²² – nel principio per il quale «propter bonum publicum potest quis removeri ab ecclesia sua licet nulla causa ex culpa sua pervenit»²³.

Entre passé et avenir. Le bien commun, histoire d'une notion, in O. DELAS-CH. DEBLOCK (eds.), *Le Bien commun comme réponse politique à la mondialisation*, Bruxelles, Bruylants, 2003, pp. 11-32; M.S. KEMPSHALL, *The Common Good in Late Medieval Political Thought*, Oxford, Clarendon Press, 1999; P. VAN MOSS, *Public* et *privé* à la fin du Moyen Âge. Le «bien commun» et «la loi de la conscience», in *Studi Medievali*, 41, 2000, 2, pp. 505-554; E. LECUPPRE DESJARDINS-A.L. VAN BRUAENE (eds.), *De Bono Communi. The Discourse and the Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.)*, Turnhout, Brepols, 2010; *Il bene comune*, cit.

²⁰ Y. SASSIER, *Bien commun et utilitas communis au XIIe siècle, un nouvel essor?*, in *Revue française de histoire des idées politiques*, 32, 2010, 2 pp. 245-258.

²¹ ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris*, cit., v. *Bonum*.

²² *Supra*, cap. III, § 3.2.4.

²³ NICCOLÒ DEI TEDESCHI, ad X 3.6.4, f. 65ra, n. 3.

Nel Seicento, il cardinale Domenico Toschi avrebbe quindi rapportato l'esigenza di contenere scandali all'interesse pubblico, ammettendo anche la possibilità di comprimere posizioni individuali («*quis privatur a iure suo sine culpa ob bonum publicum, ob scandalum vitandum*»)²⁴. Il problema relativo all'insorgere di scandali fu, dunque, ricondotto all'area concettuale dell'interesse pubblico: la trattazione sullo *scandalum* del Toschi si chiudeva proprio richiamando alcune *conclusiones* in tema di principi pubblicistici, che, analogamente allo scandalo, consentivano una deroga delle norme giuridiche²⁵. Il principio canonistico per cui «*Ratione scandali vitandi multa sunt facienda vel omittenda que alias non deberent fieri vel omitti*»²⁶ si trasformava in quello per cui l'interesse della collettività consentiva di derogare al diritto, che, in età moderna, si stava sviluppando nell'ambito delle riflessioni sulla “ragion di Stato”.

Il repertorio di Toschi stabiliva in proposito un collegamento tra la necessità di evitare scandali e il binomio pubblica utilità/bene comune («*Prohibita multa permituntur ob publicam utilitatem et publicum bonum et e converso multa permissa prohibentur propter scandalum*»), rinviando peraltro all'ampia trattazione che Felino Sandei riservava agli scandali nell'ambito dei suoi commentari²⁷.

Tali riflessioni, fondate su categorie e concetti che la dottrina di diritto comune stava elaborando con riferimento all'evoluzione delle istituzioni pubbliche in cui si svolgeva la vita associata, favorirono, come si vedrà, l'utilizzazione della *ratio scandalii vitandi* nell'ambito delle strategie di legittimazione del potere degli ordinamenti di età medievale e moderna.

2.3. Scandalum e pax.

Secondo la riflessione classica, fondamento del bene comune è la pace. Negli ordinamenti giuridici medievali la necessità di evitare scandali si

²⁴ D. TOSCHI, *Practicae conclusiones*, cit., tomo VII, concl. 52, *Scandalum operator multa, et quae*, p. 60, n. 13.

²⁵ *Ivi*, n. 29.

²⁶ GUIDO DA BAISIO, ad C. 7 q.2 c. 2, f. 178ra, n. 1.

²⁷ D. TOSCHI, *Practicae conclusiones*, cit., tomo VI, concl. 960, *Publica utilitas habet multa specialia*, p. 424, n. 24.

combinò con la necessità di mantenere la pace sociale, condizione essenziale per assicurare la stabilità politica.

I giuristi di età medievale e moderna fecero sovente ricorso alla nozione di *pax*, per indicare il regolare e ordinato assetto della vita associata che gli scandali compromettevano irrimediabilmente²⁸.

Termine polisemico, e pertanto riferibile ad una pluralità di contesti politici, sociali e culturali²⁹, la *pax* rinvia alla *concordia*, alla *communio*, alla *securitas*, alla *immunitas a quavis molestia* ed è finalizzata a mantenere l'ordine e la disciplina nella società.

La *pax* – intesa quale «*finis et sedatio discordiae*», secondo una nota e diffusa definizione³⁰ – si poneva dunque in termini antinomici rispetto allo *scandalum*, che corrispondeva, appunto, alla discordia. D'altra parte, se la pace era sovente rappresentata come «un non fatto», al punto da non poter essere concepita autonomamente, lo scandalo costituiva uno dei modi per definirla *a contrario*³¹.

Basterà pensare che Lodovico Pontano, in un *consilium* relativo alla validità di un'elezione episcopale, equiparò lo *scandalum* alla *guerra* per indicare tensioni interne in grado di far venir meno la pace della comunità («*positio pacis atque evitatio guerrarum et scandali*»)³². Il consulente faceva probabilmente riferimento ai conflitti elettorali sorti in seno alla Chiesa, quantunque, come si vedrà, l'assimilazione dello *scandalum* alla

²⁸ *La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento. Atti del Convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale (Todi, 13-16 ottobre 1974)*, Todi, presso l'Accademia Tudertina, 1975; *Pace e guerra nel basso Medioevo. Atti del 40° Convegno storico internazionale. Todi, 12-14 ottobre 2003*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2004, pp. 271-312; M. DESSÌ (ed.), *Prêcher la paix et discipliner la société. Italie, France, Angleterre (XIII^e-XV^e siècles)*, Turnhout, Brepols, 2005.

²⁹ M. ROSSI, *Polisemia di un concetto: la pace nel basso medioevo. Note di lettura*, in *Quaderni di storia religiosa*, 12, 2005, pp. 9-45.

³⁰ Il termine differiva pertanto da quello di *tregua*, che indicava, invece, un periodo di relativa sicurezza in tempo di guerra, caratterizzato da provvisorietà, cfr. D. TOSCHI, *Practicae conclusiones*, cit., tomo VI, concl. 171, *Pax quid sit, et in quo differat a tregua, et quae requirantur ad pacem*, p. 66, n. 4.

³¹ In tale prospettiva, cfr. inoltre, F. CARDINI, *La pace come tregua di una guerra continua*, in *Pace e guerra nel basso Medioevo*, cit., pp. 1-36.

³² L. PONTANO, *Consilia sive responsa*, Venetiis 1568, cons. 332, n. 13. *Infra*, § 3.1.

guerra – che, come è ben noto, a differenza del *bellum*, indicava la violenza privata, la guerra civile, il conflitto sociale³³ – potesse riferirsi anche alle faide politiche comunali.

Nelle fonti canonistiche, la *pax* fu sovente associata all’idea della quiete pubblica, intesa quale condizione per un ordinato e tranquillo sviluppo dei rapporti sociali, in un senso certamente più ampio rispetto a quello attualmente assegnatogli in ambito penalistico nell’ambito della disciplina concernente l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica³⁴.

Basterà richiamare, in proposito, una decretale di papa Innocenzo IV sui legati pontifici, nella quale si affermava che compito delle autorità ecclesiastiche era provvedere ai fedeli, rimuovendo gli scandali insorti nelle comunità, affinché, attraverso la tranquillità delle chiese locali, fosse assicurata anche la stabilità della Chiesa universale («*Officii nostri debitum remediis invigilat subditorum, quia, dum eorum excutimus onera, dum scandala removemus, nos in eorum quiete quiescimus et fovemur in pace*»)³⁵.

Lo scandalo costituiva, dunque, una molestia alla tranquillità pubblica, una *perturbatio* dell’ordinamento, che, nei casi più gravi poteva condurre addirittura alla sua *destructio*. Non sarà inutile ricordare che Innocenzo IV ritenne che un prelato potesse essere rimosso ed assegnato ad altra sede «*si periculum est destructionis ecclesiae, vel magni scandali et periculi, et in temporalibus et in spiritualibus*», annoverando tra le cause di deposizione di un vescovo il caso nel quale la sua nomina avesse, per gli effetti sugli altri ecclesiastici e sui laici, messo a rischio la sussistenza dell’organizzazione ecclesiastica³⁶.

Appoggiandosi all’autorità di Sinibaldo Fieschi, nella prima metà del

³³ Secondo il Du Cange, infatti, il termine *guerra* indicava sia il «*bellum publicum*» sia il «*bellum privatum*», ossia il conflitto «*inter privatos nobiles, cum alter alterum laeserat*», cfr. C. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, cit., v. *guerra*.

³⁴ Si allude, in particolare, all’art. 659 c.p., che punisce «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici».

³⁵ VI 1.15.1.

³⁶ SINIBALDO FIESCHI, ad X 1.9.10, f. 93ra, n. 4.

Trecento Federico Petrucci, nel suo trattato sulla permuta dei benefici, ritenne che fosse possibile imporre cambi nell'assegnazione dei benefici e delle dignità ecclesiastiche in ragione di gravi scandali che avessero minacciato l'esistenza delle istituzioni ecclesiastiche («si periculum destructionis ecclesiae imminet vel magnum scandalum»)³⁷.

L'argomento della minaccia alla sussistenza della Chiesa fu ripreso, fra Tre e Quattrocento, nell'ambito del dibattito politico e religioso sullo scisma che lacerò la Chiesa occidentale.

La questione si inseriva nel più ampio tema relativo all'elezione dei pontefici: secondo quanto affermato nel *Decretum*, si riteneva che, se due papi fossero stati contemporaneamente eletti, entrambe le elezioni dovessero essere annullate³⁸. Le elezioni di Urbano VI, a cui successero Bonifacio IX, Innocenzo VII e Gregorio XII, da un lato, e di Clemente VII e Benedetto XIII, dall'altro, riportarono il problema al centro dell'attenzione. Nel tentativo di risolvere lo scisma, Francesco Zabarella ritenne, ad esempio, che, in caso di contemporanea elezione di due papi, entrambi dovessero rinunciare al papato³⁹; se, poi, nessuno dei due avesse ceduto e da ciò fosse derivato «periculum destructionis ecclesiae vel magni scandali», entrambi avrebbero potuto essere costretti dal concilio alla rinuncia⁴⁰. Lo scandalo che giustificava la deposizione del pontefice costituiva, dunque, un pericolo così grave da minacciare la stessa integrità della Chiesa. Ed infatti, come è ben noto, nel 1409, il concilio di Pisa annullò le elezioni di papa Gregorio XII e dell'antipapa Benedetto XIII e scelse Alessandro V, a cui successe meno di un anno dopo Giovanni XXIII, che finì tuttavia per aggiungersi agli altri due pontefici.

Anche nella letteratura consiliare e giurisprudenziale del medioevo e

³⁷ F. PETRUCCI, *De beneficiorum permutatione*, in *Tractatus Universi Iuris*, tomo XV, parte I, Venetiis 1584, f. 189ra, n. 40.

³⁸ D. 79 c. 8. Sull'attività interpretativa volta a conciliare la lettera dell'imperatore Onorio (D. 79 c. 8) al testo di Leone Magno (D. 63 c. 36), cfr. J. GAUDEMUS, *L'élection épiscopale d'après les canonistes de la deuxième moitié du XIIe siècle*, in ID., *Église et société en Occident au Moyen âge*, London, Variorum reprints, 1984, pp. 485-486.

³⁹ F. ZABARELLA, *In librum primum Decretalium*, Lugduni 1558, ad X 1.6.6, f. 100rb, n. 13. Cfr. R. BIANCHI RIVA, *Dal consenso al dissenso*, cit., pp. 13-16.

⁴⁰ F. ZABARELLA, ad X 1.6.6, f. 100ra, n. 12.

della prima età moderna, come si vedrà, il principio per cui gli scandali dovevano essere evitati fu accostato a quello, opposto, per cui la pace doveva essere conservata all'interno dell'ordinamento per argomentare le soluzioni elaborate dal giurista.

Come si vedrà, Lodovico Pontano pose a fondamento di un parere in tema di elezioni episcopali l'argomento in base al quale il fine di mantenere la pace consentiva di derogare alle norme giuridiche⁴¹. Proprio richiamando il *consilium* di Lodovico Pontano, il cardinale Domenico Toschi avrebbe concluso in via generale che «iniuste facta tolerantur ex causa pacis conservandae et scandali vitandi»⁴².

3. *Lo scandalo nelle fonti consiliari e giurisprudenziali tra tardo medioevo e prima età moderna.*

3.1. *I consilia: uso (e abuso) della ratio scandali vitandi.*

Come si è accennato, la *ratio scandali vitandi*, come fu elaborata dalla scienza giuridica canonistica, trovò applicazione anche nella prassi forense e giudiziaria, come dimostrano *consilia* e *decisiones* fra tardo medioevo e prima età moderna⁴³.

A partire dal Trecento, quando ormai il diritto comune si fondava solidamente sul mutuo scambio di regole e principi fra diritto romano e diritto canonico, il principio per cui gli scandali dovevano essere evitati a tutti i costi (al punto da consentire la violazione delle norme ordinarie) compare in alcune opere che la storiografia ha ricondotto al pragmatismo giuridico, con riferimento non solo a materie spirituali, ma anche a questioni temporali. La *ratio scandali vitandi* fu sovente ricondotta da queste fonti ai principi della *publica utilitas* e del *bonum commune*, sui quali, del resto, gli ordinamenti avevano incentrato le proprie trasformazioni politi-

⁴¹ *Infra*, § 3.1.

⁴² D. TOSCHI, *Practicæ conclusiones*, cit., tomo VI, concl. 173, *Pax et pacis causa habet multa specialia*, p. 67, n. 13.

⁴³ M.G. DI RENZO VILLATA, *Tra consilia, decisiones e tractatus... le vie della conoscenza giuridica nell'età moderna*, in *RSDI*, LXXXI, 2008, pp. 15-76.

co-istituzionali nel corso dei secoli medievali: tali elaborazioni dottrinali condizionarono (e, al tempo stesso, furono condizionate) dal ricorso, sempre più ampio, al termine *scandalum* all'interno dei testi legislativi tre e quattrocenteschi⁴⁴.

In molti casi la *ratio scandalis vitandi* consentì a giudici e giuristi di fornire soluzione a *quaestiones* che, in base alla disciplina ordinaria, non avrebbero trovato un soddisfacente assetto degli interessi in gioco e costituì per le parti in causa un valido argomento per tentare di ottenere una decisione favorevole, da utilizzare in via sussidiaria quando gli argomenti più tecnici non potevano trovare accoglimento: quando, cioè, la parte avesse effettivamente ritenuto il proprio diritto difficilmente tutelabile in base al diritto vigente, avrebbe sempre potuto invocare la necessità di evitare lo scoppio di uno scandalo, chiedendo in definitiva al giudice di ponderare gli effetti derivanti dalle norme giuridiche applicabili al caso concreto e disapplicarle eccezionalmente.

Che l'*argumentum* relativo alla necessità di evitare scandali (ovvero di perseguire l'interesse generale ovvero di conservare la pace sociale, a cui, come si è detto, la *ratio scandalis vitandi* fu assimilata) fosse sovente utilizzato dai consulenti lo dimostra, d'altra parte, un *consilium* di Oldrado da Ponte, risalente probabilmente al periodo avignonese, che pose un "limite" all'uso, forse un po' troppo disinvolto, che ne facevano le parti nella prassi giuridica dell'epoca.

La controversia verteva sulla richiesta di esenzione dalla prestazione delle decime alla chiesa cattedrale e ad altre chiese parrocchiali avanzata da parte di alcuni religiosi sulla base di un antico privilegio. A fondamento della richiesta, i monaci allegarono anche il fatto che qualora l'esenzione non fosse stata confermata sarebbe scoppiato uno scandalo («*Quinto allegatur scandalum quod exinde, ut dicitur oriretur, si contrarium dicetur*»)⁴⁵.

Oldrado, interpellato dall'arcivescovo per la chiesa cattedrale e le parrocchie, escluse l'esenzione, confutando le ragioni addotte dal monastero, sulla base di un'accurata interpretazione del provvedimento di concessione. Quanto al possibile insorgere di insanabili discordie e contrasti tra le

⁴⁴ *Infra*, cap. V, § 2.

⁴⁵ OLDRADO DA PONTE, *Consilia seu responsa*, cit., cons. 268, f. 118ra, n. 1.

parti in causa, il giurista lodigiano negò che potesse di per sé giustificare l'esenzione, in considerazione del fatto che esso sarebbe stato determinato dal comportamento della stessa parte che lo aveva invocato, cioè dall'indebita richiesta dei monaci e non dalla legittima difesa dei propri diritti dell'arcivescovo («istud scandalum est ex parte monialium actum et ipsis alienum usurpare volenti bus, non autem archiepiscopo et rectoribus ius ecclesiarum suarum per viam iuris defendantibus imputandum»)⁴⁶. Secondo Oldrado, insomma, lo scandalo non poteva essere invocato dalla parte che vi aveva dato causa; affinché potesse essere utilmente addotto a sostegno della propria posizione, doveva cioè trattarsi di una situazione non imputabile alle parti.

La *ratio scandali vitandi* fu utilizzata come *argumentum* in diversi *consilia*, che, come si vedrà, concorsero anche a definire i significati del termine *scandalum*. In molti casi, infatti, i consulenti avvertirono l'esigenza di specificare, all'interno dell'ampia gamma semantica offerta dal lemma, il senso da attribuirgli in base alle circostanze di fatto.

Nella prima metà del XIV secolo, ad esempio, Federico Petrucci – professore di diritto canonico a Siena e poi a Perugia e autore di numerosi *consilia* in materia canonistica⁴⁷ – richiamò le fonti canonistiche in tema di *tranquillitas publica* in un *consilium* relativo alla validità di una costituzione episcopale che aveva attribuito la competenza giurisdizionale al rettore del ducato sottraendola al *capitaneus* della provincia preposto all'amministrazione della giustizia in quella circoscrizione territoriale.

La questione fu risolta ricorrendo all'argomento relativo alla necessità di evitare scandali e di conservare la pubblica tranquillità, che secondo il consulente risultava sufficiente a superare eventuali obiezioni («haec sola causa s[cilicet] scandali evitandi») in vista dell'utilità generale che ne sarebbe conseguita.

L'esercizio della giurisdizione da parte del capitaneo della provincia aveva infatti suscitato malcontento tra gli abitanti della provincia stessa. Probabilmente erano stati commessi degli abusi e i sudditi si sentivano vessati («Sed certum est quod hoc melius potest haberi in curia ducali

⁴⁶ OLDRADO DA PONTE, *Consilia*, cit., cons. 268, f. 118va, n. 8. Cfr. anche C. VALSECCHI, *Oldrado da Ponte e i suoi consilia*, cit., p. 80.

⁴⁷ L. BIANCHIN, *Petrucci (di Petruccio)*, Federico, in *DBGI*, p. 1566.

quam in curia illius Capitanei deputati in illa Provinciola. Item ex persona domini Rectoris et suorum officialium non est dubium quod processus iustitiae melius fiet per eos, quam per illum Capitaneum et suum parvum officiale ex quo subditi et habitantes in illa provincia reputant se gravatos et de hoc scandalizatur»). La *ratio scandali vitandi* era sufficiente, secondo Petrucci, per attribuire la competenza al rettore anziché al *capitaneus*. Occorreva, infatti, evitare a tutti i costi manifestazioni di protesta nelle comunità. E ciò anche perché le rivolte di una comunità locale potevano propagarsi alle comunità vicine, destabilizzando il potere centrale («Item qui est tranquillitate et bono statu illius Provinciae loca vicina sentiunt commodum sicut econverso sentiret incommodum, quia cortina cortinam trahit»)⁴⁸. Non sempre ciò che era legittimo era al tempo stesso opportuno («non tamen expedit vel decet omne quod licet»): tale era il motivo per il quale le regole giuridiche potevano essere derivate laddove si temesse lo scoppio di uno scandalo. Ciò rispondeva al fine di assicurare quiete e benessere alle comunità, garantendo al tempo stesso governabilità alle istituzioni («Ex hoc sequitur quod ex bono statu illius provinciae Romana ecclesia requiescit in pace»).

Attingendo a tale *consilium*, nel Seicento Domenico Toschi avrebbe affermato, in via generale, che i giudici locali potevano essere privati del potere decisorio qualora avessero scandalizzato il popolo («Tribunal et officialis loci debet amoveri, quando populi scandalum patiuntur»)⁴⁹, introducendo esplicitamente la questione del rapporto tra giustizia e opinione pubblica e in particolare quella della responsabilità del giudice⁵⁰. Si riteneva, infatti, che un magistrato potesse essere privato del potere di decidere ogniqualvolta il suo operato provocasse proteste nella comunità e i suoi atti fossero percepiti dalla popolazione come ingiusti.

⁴⁸ F. PETRUCCI, *Consilia sive Responsa, Quaestiones et Placita*, Venetiis, Apud Franciscum Ziletum, 1570, q. 185, f. 86rb, n. 2.

⁴⁹ D. TOSCHI, *Practicae conclusiones*, cit., tomo VII, concl. 52, *Scandalum operatur multa, et quae*, p. 60, n. 4.

⁵⁰ Sulle diverse forme di responsabilità del giudice, cfr. A. GIULIANI-N. PICARDI, *La responsabilità del giudice*, Milano, Giuffrè, 1995; F. BIONDI, *La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2006. Sul rapporto tra giustizia e opinione pubblica, *infra*, cap. V, § 4.2.

Nella prima metà del Quattrocento, anche Lodovico Pontano – professore di diritto civile a Firenze e poi a Siena e giudice rotale e avvocato concistoriale a Roma⁵¹ – ricorse alla *ratio scandali vitandi* per sciogliere, come si è già accennato, una *questio* relativa alla validità di un’elezione, equiparando la necessità di evitare scandali all’esigenza di conservare la pace all’interno della società⁵². Il giurista *Romanus* – che, nel corso della sua breve carriera, redasse più di cinquecento *consilia* e *allegationes* – fu richiesto, in particolare, di stabilire se il pontefice potesse autoritativamente annullare un’elezione approvata dal concilio, al solo di fine di evitare conflitti e disordini.

Ricorrendo all’argomento in base al quale il fine di mantenere la pace consentiva di derogare alle norme giuridiche, Pontano rispose affermativamente alla questione, che, al tempo in cui fu discussa, implicava anche una presa di posizione nel dibattito tra tesi filo-papali e tesi filo-conciliariste⁵³.

Che il fine di mantenere la pace consentisse di derogare alle norme giuridiche si poteva desumere, secondo il consulente, innanzitutto dalla decretale *ubi non est consensus*. La decretale di papa Niccolò I, inserita nel titolo *de desponsatione impuberum* del *Liber Extra*, vietava il matrimonio quando uno o entrambi i nubendi non avessero ancora raggiunto l’età minima richiesta dalle leggi o dai canoni «*ni si forte aliqua urgentissima necessitate interveniente, utpote pro bono pacis, talis coninunctio toleretur*»⁵⁴. Come spiegava la glossa alla decretale, per non turbare la tranquillità, si potevano ammettere atti generalmente proibiti («*Pro bono pacis admittendum quod alias prohibetur*»)⁵⁵: l’esigenza di mantenere la concordia costituiva una *urgentissima necessitas*, che consentiva di derogare all’*impedimentum aetatis*. La glossa evidenziava, in particolare, come, men-

⁵¹ F. TREGGIARI, *Pontano Lodovico*, in *DBGI*, pp. 1615-1617.

⁵² L. PONTANO, *Consilia sive responsa*, cit., cons. 332, n. 13.

⁵³ È noto, infatti, che la carriera di Lodovico Pontano si intrecciò con le turbolente vicende del grande scisma – che, dal punto di vista giuridico, si incentrava proprio sul tema delle elezioni – e che nel 1436 fu inviato, come delegato della corte aragonese, al concilio di Basilea, dove passò da tesi papiste a posizioni radicalmente conciliariste, cfr. F. TREGGIARI, *Pontano, Lodovico*, cit., pp. 1615-1617.

⁵⁴ X 4.2.2.

⁵⁵ Gl. *pacis* ad X 4.2.2.

tre l'*impedimentum aetatis* era stabilito per l'insorgere di futuri contrasti tra le famiglie dei nubendi, la dispensa *pro bono pacis* potesse all'opposto essere concessa anche per porre fine a discordie già esistenti («cuius contrarium fuit causa huius prohibitionis. Puta contrahebant aliqui in minori aetate, cum ad aetatem legitimam perveniebant, displicebat alteri et sic non contrahebant, propter quod scandalum et odium inter parentes oriebatur»)⁵⁶. In definitiva, la necessità di sanare, attraverso alleanze matrimoniali, inimicizie tra famiglie, su cui si fondava la dispensa *pro bono pacis*, presentava strettissimi legami con quella di prevenire scandali, quantunque, secondo la scienza giuridica canonistica, costituissero cause di dispensa distinte.

Anche il canone *hec quippe* dimostrava, d'altra parte, che la necessità di salvaguardare la pace poteva giustificare provvedimenti altrimenti illegittimi: era stata proprio l'esigenza di evitare discordie tra Carlo il Calvo e Salomone, re dei Bretoni, senz'altro pregiudizievoli anche per la pace della Chiesa, ad indurre papa Niccolò I a convalidare la deposizione e il trasferimento di alcuni vescovi stabilita dal vescovo di Dol, secondo i *desiderata* di re Salomone, nonostante tale facoltà spettasse in via di diritto all'arcivescovo di Tours⁵⁷.

Il mantenimento della pace costituiva, secondo Pontano, una «rationabilis atque evidentissima iusta causa», che consentiva di derogare le regole giuridiche. Tali *auctoritates* bastavano, per il consulente, per affermare che il pontefice potesse annullare l'elezione, purché nel suo provvedimento esprimesse la causa⁵⁸.

Per avvalorare la propria tesi, Pontano ricondusse, in ogni caso, alla necessità di mantenere la pace numerosi casi di deroga alla disciplina ordinaria che il diritto canonico spiegava tradizionalmente con riferimento alla necessità di evitare scandali, equiparandole quanto agli effetti («ratione pacis inducendae et scandali extinguendi relaxantur iuris pracepta»)⁵⁹.

Ad esempio, Pontano richiamò una lettera di papa Leone Magno al vescovo Anastasio di Tessalonica dell'anno 446 in materia di elezioni epi-

⁵⁶ Gl. *ubi non est* ad X 4.2.2.

⁵⁷ C. 3 q. 6 c. 10.

⁵⁸ L. PONTANO, *Consilia sive responsa*, cit., cons. 332, f. 228va, n. 13.

⁵⁹ *Ivi*, n. 14.

scopali, che stabiliva un criterio per risolvere i casi nei quali le divisioni tra gli elettori non consentissero una scelta unanime. In assenza di una netta maggioranza a favore di uno dei due candidati, la decretale – su cui si sarebbero fondate le riflessioni del diritto canonico classico sul principio maggioritario – attribuiva la scelta al metropolita, che avrebbe dovuto nominare colui che a suo avviso prevalesse per capacità e qualità. Se, tuttavia, la scelta del metropolita avesse incontrato l'opposizione del clero diocesano e dei fedeli, l'elezione avrebbe dovuto essere annullata⁶⁰. Si trattava di un'eccezione che l'apparato ordinario alle *Decretales* ricondusse alla *ratio scandali vitandi* («si timetur scandalum, tunc utriusque electio cassabitur»)⁶¹: la necessità di evitare manifestazioni di protesta all'interno della diocesi suggeriva, infatti, di derogare al criterio generale, adottando una soluzione diversa che consentisse appunto di scongiurare contrasti e – precisava Pontano – mantenere la tranquillità.

Anche la decretale *cura pastorali* di Alessandro III, che vietava di accettare la donazione di benefici da parte di un laico senza l'autorizzazione del vescovo⁶², fu ricondotta da Pontano al principio secondo il quale per mantenere la pace si poteva derogare al diritto. La decretale stabiliva, infatti, un'eccezione al divieto, consentendo ai chierici di mantenere la donazione, qualora fosse intervenuta la prescrizione acquisitiva. Come si è visto, la glossa ordinaria alle *Decretales* ricondusse l'eccezione alla necessità di evitare scandali («potest dici, quod hic toleratur huiusmodi praescriptio propter scandalum, quia ecclesia non poterat revocari sine scandalo»)⁶³. Fu poi Lodovico Pontano, due secoli dopo, a fare riferimento anche all'esigenza di garantire la *pax* all'interno della società («ubi est expressum pro bono pacis et scandali evitazione tolerari debere illum qui longissimo tempore ecclesiam aliquam de manu laicorum tantum accepit nulla episcopi interveniente autoritate») e a giustificare in tal modo la deroga al divieto previsto dal diritto canonico («pro bono pacis relaxatur ius canonum prohibens de laicorum manibus beneficia accipi»)⁶⁴.

⁶⁰ D. 63 c. 36.

⁶¹ Gl. *tantum ut nullus* ad D. 63 c. 36.

⁶² X 3.38.11. *Supra*, cap. III, § 3.3.1.

⁶³ Gl. *legitima* ad X 3.38.11.

⁶⁴ L. PONTANO, *Consilia sive responsa*, cit., cons. 332, f. 228va, n. 14.

Tra i numerosi canoni in tema di scandalo richiamati da Lodovico Pontano a sostegno della propria tesi, il giurista romano si soffermava, in particolare, su quelli che consentivano di attenuare la severità delle pene a causa del gran numero di soggetti implicati⁶⁵. Non si può sottacere, infatti, che, secondo una risalente tradizione, il coinvolgimento di una molitudine di persone nella commissione di un reato comportava una mitigazione del rigore del diritto⁶⁶, sino ad ammettere il perdono dei colpevoli, che la scienza giuridica giustificò con la necessità di prevenire scandali nella comunità («*propter multitudinem, delictum saepe inultum remittitur propter scandalum quod timetur et Dei iudicio relinquitur*»)⁶⁷.

Pontano ricondusse, infine, al principio per cui «*ratione pacis inducenda et scandali extinguendi relaxantur iuris praecepta*» anche alcuni passi di diritto romano che prevedevano eccezioni alla disciplina ordinaria, a cominciare dal frammento di Modestino che, come si è già avuto modo di rilevare, sottoponeva i decurioni alla pena capitale, in deroga ai privilegi loro concessi, se ciò fosse stato necessario per sedare un tumulto⁶⁸: termine che già da tempo era stato ricondotto dai giuristi di diritto comune all'area semantica dello scandalo⁶⁹.

La necessità di conservare la pace e di sedare eventuali discordie costituiva dunque una *iusta causa* per invalidare l'elezione ratificata dal concilio.

A metà del Quattrocento, la *ratio scandali vitandi* trovò applicazione, al di fuori del diritto canonico, anche in un *consilium* di Alessandro Tartagni in materia feudale, relativo alla divisione ereditaria di alcuni beni⁷⁰. Il fatto che, a quanto risulta, il Tartagni non avesse mai insegnato diritto canonico sembra confermare che la categoria dello scandalo era ormai diventata patrimonio comune dei giuristi medievali.

Tre le questioni sottoposte al consulente. Innanzitutto, se i due fratelli Iacobus e Amorotus de Torellis potessero conseguire la divisione eredita-

⁶⁵ *Ivi*, n. 15.

⁶⁶ *Supra*, cap. III, § 2.2.1.

⁶⁷ Gl. *quoties* ad C. 1 q. 7 c. 14; gl. *multitudo* ad X 1.11.2.

⁶⁸ Dig. 48.8.16. *Supra*, cap. III, § 2.1.

⁶⁹ *Infra* cap. V, § 3.1.2.

⁷⁰ A. TARTAGNI, *Consilia seu Responsa*, cit., vol. 5, cons. 7, f. 10ra s.

ria, nonostante alla domanda si opponesse il terzo fratello Marsilius; vi ostava infatti la costituzione imperiale di Federico Barbarossa che consentiva di dividere *ducatus, marchiae e comitatus* solo quando tutti i *consortes* fossero d'accordo⁷¹. In secondo luogo, se la domanda potesse essere accolta, nonostante i beni ereditari fossero indivisibili. Infine, se la domanda di divisione fosse ammissibile nonostante uno dei tre fratelli, Amorotus, fosse minore di età.

Il *consilium* prese le mosse dalla seconda questione: probabilmente la più difficile da confutare.

Alessandro Tartagni si espresse a favore della divisibilità dei beni feudali sulla base di diverse ragioni⁷².

Forse non del tutto convinto della fondatezza di tali argomentazioni, Tartagni giocò l'ultima carta affermando che «etiam ea quae de sui natura non possunt scindi vel dividi ut prebenda tamen propter subsistentia alicuius probabilis cause possunt dividi». In particolare, attribuendo al termine *scandalum* il significato di lite, discordia, il giurista imolese ravvisò nella *ratio scandali vitandi* una giusta causa per procedere alla divisione dei beni feudali oggetto del parere: il fondato timore che dalla comunione ereditaria insorgessero liti e contrasti tra i fratelli, con gravi ripercussioni sull'amministrazione del feudo, rendeva opportuna la divisione, anche nel denegato caso in cui i beni dovessero considerarsi indivisibili («ergo si subest iustus timor scandali et rixe nisi fiat divisi ut in themate videtur tanto magis permittendam est petitam feudi divisionem cum propter suspicionem rixe et scandali videatur esse probabilis causa propter quam disceditur a regulis iuris communis»). Il fatto che Marsilius si fosse opposto alla richiesta dei due fratelli lasciava, infatti, presagire l'esistenza di contrasti, che la comunione non avrebbe fatto altro che acuire⁷³.

⁷¹ *Lib. Feud.* 2. 55, *De prohibita feudi alienatione per Fridericum*.

⁷² Tartagni escluse che i beni di cui si chiedeva la divisione rientrassero nella concessione feudale del *comitatus*, con la conseguenza che essi potevano essere divisi secondo il diritto comune. La divisibilità dei beni feudali era del resto confermata dalle disposizioni di diritto romano in materia di *enfiteusi*, che venivano comunemente applicate analogicamente al feudo, cfr. A. TARTAGNI, *Consiliorum*, cit., cons. 7, f. 10rb, n. 2 e 3.

⁷³ Quanto alla prima questione, Alessandro Tartagni chiarì innanzitutto che il divieto di chiedere la divisione in assenza del consenso di tutti i coeredi non era espressamente

Se nel *consilium* di Tartagni il termine *scandalum* indicava una controversia all'interno di una famiglia, in un altro parere, reso, negli anni dell'occupazione francese della Lombardia, da Giasone del Maino – che del Tartagni era stato allievo a Bologna –, esso fu utilizzato per riferirsi a disaccordi tra diverse famiglie.

Il *consilium* era stato richiesto dal Parlamento del Delfinato per decidere una causa possessoria promossa dal nobile Blasius de Aixereto *et consortes* contro Giovanni Spinola. Oggetto della contesa era il castello di Serravalle: la famiglia de Aixereto riteneva di essere stata spogliata con violenza del castello e chiedeva di essere reintegrata nel possesso, nell'attesa che il tribunale decidesse la causa petitoria proposta dallo Spinola, il quale assumeva di essere il legittimo proprietario⁷⁴.

È ben noto che il diritto romano offriva tutela giudiziaria a coloro che erano stati spogliati violentemente del possesso, indipendentemente dalla prova del relativo diritto. Il fatto che al possesso potesse non corrispondere la proprietà e che, ciò nonostante, lo *spoliatus* potesse ottenere la restituzione del bene, aveva creato non poche difficoltà alla dottrina giuridica, che, in proposito, aveva svolto alcune riflessioni sul ruolo dell'avvocato

te stabilito dal testo della costituzione federiciana, ma solo deducibile *a contrario* («etiam contra provocatum et invitum possit procedi ad divisionem»). Il giurista imolese ritenne che, in mancanza di una espressa disposizione in materia, si sarebbe dovuto applicare il diritto comune, che ammetteva la divisione anche se non tutti i condividenti fossero stati d'accordo («in causis feudalibus servari debet ius commune ubi non sit contrarium decisum per constitutiones feudales»), senza contare peraltro che la divisione risultava ammessa anche in base ad altre costituzioni feudali. Anche su tale questione, fu in ogni caso invocata la *ratio scandali vitandi*, che avrebbe consentito di derogare l'eventuale divieto. Alessandro Tartagni non ritenne ostativo alla divisione nemmeno il fatto che uno dei tre fratelli fosse minore: non solo perché la domanda di divisione risultava validamente proposta dal fratello maggiore Iacobus, ma anche perché la necessità di evitare l'insorgere di contrasti fra i tre fratelli avrebbe comunque reso opportuna la divisione nell'interesse del minore («si appetet vel propter timorem scandali vel ob aliam causam expedire minori quod fiat divisio poterit illa fieri»), cfr. A. TARTAGNI, *Consiliorum*, cit., cons. 7, f. 10va, n. 8 ss.

⁷⁴ GIASONE DEL MAINO, *Consilia sive responsa*, Lugduni, apud Stephanum Rufinum et Ioannem Ausultum, 1544, III, cons. 38, f. 41ra, su cui cfr. C. STORTI, *Guerra e pace in Giasone*, in E. DEZZA-S. COLLOCA (a cura di), *Giasone del Maino (1435-1519). Diritto, politica, letteratura nell'esperienza di un giurista rinascimentale*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 287-305.

nella difesa di una causa giuridicamente lecita, ma moralmente ingiusta⁷⁵. Anche nel caso sottoposto a Giasone il problema si annidava nella possibilità che, una volta restituito il castello a Blasius de Aixereto, Giovanni Spinola riuscisse a provare il suo diritto di proprietà.

Giasone sconsigliò ai giudici di accogliere la richiesta di reintegrazione nel possesso, perché appariva probabile che a seguito della restituzione scoppiasse uno scandalo («primo quia quando imminet probabile dubium futuri scandali ex restitutione facienda, tunc spoliatus ante omnia non est restituendus, imo prius debet de proprietate cognosci»).

L'opinione di Giasone affondava le sue radici nella glossa al *Decretum*⁷⁶ e al *Liber Extra* («et forte propter scandalum restitutio quandoque differtur»)⁷⁷, che consentivano, appunto, di non disporre la restituzione, benché prevista per legge, per evitare di suscitare ulteriori contestazioni o, peggio, ritorsioni della controparte.

La tesi era stata, poi, espressa da Antonio da Budrio («in interdicto recuperande possessionis admittitur exceptio dominii vel proprietatis, que alias non admitteretur, ubi probabiliter dubitatur de futuro scandalo»)⁷⁸ ed, infine, ripresa da Alessandro Tartagni che l'aveva posta tra le eccezioni alla regola che impediva al proprietario, convenuto in un'azione possessoria, di opporsi alla restituzione allegando il diritto di proprietà («Exceptio dominii apposita in possessorio recuperandae debet admitti ubicumque potest sequi scandalum, si non admittatur»)⁷⁹. La *ratio* dell'eccezione era quella di evitare che la restituzione del bene oggetto di spoglio provocasse danni irreparabili.

In particolare, appoggiandosi all'autorità di Paolo di Castro, Tartagni spiegava che, quando si fosse agito per ottenere la restituzione di una fortezza o di un castello, era sconsigliabile accogliere la domanda dello *spoliatus* prima di accertare a chi spettasse il diritto di proprietà perché, nel

⁷⁵ SINIBALDO FIESCHI, ad X 2.1.14, su cui cfr. R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difenda cause ingiuste*, cit., pp. 123-124.

⁷⁶ Gl. *in primis* ad C. 2 q. 1 c. 7.

⁷⁷ Gl. *restituendus* ad X 5.1.22.

⁷⁸ ANTONIO DA BUDRIO, ad X 2.13.14.

⁷⁹ ALESSANDRO TARTAGNI, *Commentaria in I et II Digesti Novi Partem*, Venetiis, apud Iuntas, 1595, ad Dig. 41.2.12, f. 92vb, n. 22.

caso in cui lo *spoliator* fosse risultato effettivamente proprietario, il recupero sarebbe risultato particolarmente difficolto.

Il caso richiamato da Alessandro Tartagni ben si adattava alla controversia sottoposta a Giasone del Maino.

Benché, in via generale nell'azione di spoglio il proprietario non potesse opporre di essere titolare del diritto (ma dovesse prima ripristinare la situazione di fatto e solo successivamente agire giudizialmente per l'accertamento della proprietà), Giasone argomentò che, nel caso di specie, la probabilità che la restituzione innescasse nuove ostilità tra le parti in causa consentiva di derogare alle regole. Nel caso in questione, peraltro, lo scoppio di uno scandalo tra le due famiglie e le loro consorterie appariva praticamente certo: il castello era infatti inaccessibile e inespugnabile, non solo perché situato su un monte altissimo difficilmente raggiungibile, ma anche perché attrezzato di munizioni e macchinari in grado di provocare vere e proprie stragi qualora qualcuno avesse cercato di attaccarlo. La restituzione del castello all'attore, pur legittima da un punto di vista giuridico, avrebbe, di fatto, innescato una vera e propria “guerra” tra le parti, tanto più che le discordie e le faziosità all'interno del territorio genovese erano ben note. Giasone concluse che prima occorreva accettare a quale delle due parti spettasse la proprietà («et sic cum apertum, nedum probabile scandalum immineat, ergo dicti de Axereto, qui se asserunt per vim spoliatos, quando etiam veritas ita se haberet, non tamen prius sunt restituendi, nisi prius cognoscant quis iustius induat arma et quis potiora iura habeat in dicto castro»)⁸⁰. Come aveva evidenziato Paolo di Castro, infatti, se, dopo avere restituito il castello all'Assereto, il Parlamento avesse accertato che la proprietà spettava allo Spinola, questi avrebbe avuto gravi difficoltà a recuperarne il possesso.

La necessità di evitare l'insorgere di scandali all'interno del territorio genovese, con grave nocumeento della stabilità politica e sociale dell'ordinamento, costituiva, dunque, il principale motivo per il quale il Parlamento del Delfinato avrebbe dovuto astenersi dal restituire il possesso del castello, senza prima avere accertato a quale delle due parti spettasse la proprietà.

Nel secondo decennio del Cinquecento, Giovanni Nevizzano, profes-

⁸⁰ GIASONE DEL MAINO, *Consilia sive responsa*, cit., III, cons. 38, f. 41rb, n. 1.

sore di diritto civile, attinse alle riflessioni di diritto canonico sullo scandalo in un parere relativo all'infeudazione di due località astesane. Le località – che appartenevano al contado di Asti, che, come è ben noto, si era liberamente sottomesso al dominio dei Visconti, che lo avevano poi ceduto alla Francia – godevano di privilegi, riconosciuti anche dal re francese. Si chiedeva se il parlamento del Delfinato avrebbe dovuto approvare l'infeudazione. Il giureconsulto astesano espresse parere negativo sulla base di diversi argomenti, a cui si aggiunse anche la necessità di evitare uno scandalo imminente. L'approvazione dell'infeudazione avrebbe, infatti, provocato un'insurrezione, come del resto era già avvenuto quando il signore aveva tentato di prendere possesso dei luoghi: gli abitanti avevano impugnato le armi e inneggiato alla Francia («quando iste infeudatus ivit ad illum locum pro capiendo possessionem illi oppidani arrepis armis insurrexerunt magno furore clamantes vivat Francia et Franchisia vixque ab eorum fremitu vitam evaserunt»). Si poteva, dunque, immaginare che l'episodio si sarebbe ripetuto se il parlamento avesse confermato l'infeudazione («ex hoc possumus coniecturari nunquid immineat scandalum in futurum»). Il *consilium* si fondava, dunque, sulla *ratio scandali vitandi*, «cum Regis Christianissimi intersit habere subditos pacatos ... et benivollos ... et scandalis obviare»⁸¹.

Alla fine del Cinquecento, Andrea Fachinei ricorse alla *ratio scandali vitandi* in un parere – risalente probabilmente al periodo in cui fu professore a Ingolstadt – relativo a un canonico che, nel perorare la sua causa davanti alla sede apostolica (relativa alla mancata concessione di un beneficio ecclesiastico), si era lasciato andare a parole poco commendevoli nei confronti del vescovo di Augusta e del decano del capitolo, suoi superiori, accusandoli pubblicamente di essere ingiusti e iniqui (al punto di vendere i privilegi) e mettendo in dubbio anche i benefici concessi agli altri ecclesiastici del capitolo. Al consulente si chiedeva se l'ecclesiastico potesse essere trattenuto in carcere nell'attesa del processo. Equiparando lo scandalo al tumulto, Fachinei rispose affermativamente per evitare lo scoppio di proteste non solo tra gli ecclesiastici, che erano stati gravemente offesi

⁸¹ Il *consilium* di Giovanni Nevizzano è pubblicato nella raccolta di consilia feudali del giurista astesano Alberto Bruno, cfr. A. BRUNO, *In materia feudalia consilia*, Vene-
tiis, 1548, cons. 12.

dalle parole del canonico, ma anche tra i laici, qualora non avessero visto punire tale comportamento. Prevenendo eventuali obiezioni, Fachinei evidenziò che se il canonico fosse stato innocente la *ratio scandali vitandi* non si sarebbe potuta applicare, perché, come si ricorderà, «utilius scandalum nasci permittitur quam veritas relinquatur»⁸²; tuttavia, nel caso di specie, non sembrava proprio che militassero ragioni a favore dell'innocenza del canonico⁸³.

3.2. *Le decisiones: lo scandalo tra arbitrium e stylus curiae.*

Anche nelle *decisiones* – la cui importanza nell'evoluzione del diritto europeo aumentò, come è ben noto, a partire dal XVI secolo, mentre quella della letteratura consiliare, per converso, diminuiva – la *ratio scandali vitandi* fu sovente richiamata in connessione con il perseguimento del bene comune. Se, da un lato, l'impiego del principio canonistico nelle *decisiones* delle più alte istituzioni giudiziarie degli Stati europei si poneva come espressione dei poteri equitativi delle corti supreme, dall'altro non si può sottacere che esso corrispose sovente allo *stylus curiae* dei singoli tribunali.

Alla *ratio scandali vitandi* fa riferimento, ad esempio, François Marc nella raccolta di *decisiones* del Parlamento del Delfinato, di cui egli fu giudice nei primi anni del Cinquecento.

In una causa vertente sulla possibilità di derogare a un ordine del papa in materia beneficiale, il Parlamento ritenne che «ratione scandali evitandi debet quis ius suum indiscussum dimittere [...] et maxime quando timetur perturbatio ecclesiae, vel populi, vel boni publici»⁸⁴. Nel ricordare che lo scandalo poteva comportare un disordine all'interno delle gerarchie e delle comunità ecclesiastiche, i giudici del grande tribunale francese conclusero che «isto caso debet severitas iuris remitti ut obvietur scandalo». L'ordine all'interno della Chiesa era identificato nella *decisio* con il bene comune, che lo scandalo avrebbe compromesso. Equiparando lo scandalo alla rissa, Marc concluse che il rigore del diritto avrebbe potuto

⁸² *Supra*, § cap. III, § 3.1.1.

⁸³ A. FACHINEI, *Consilia*, Francofurti, Apud Ioannem Saurium, 1610, II, cons. 59, p. 115.

⁸⁴ F. MARC, *Decisiones aureae*, Lugduni, 1579, q. 1391, f. 435rb, n. 1.

essere temperato per evitare l'insorgere di gravi liti («quia isto casu debet severitas iuris remitti ut obvietur scandalum ... quia obviandum est scandalum seu rixis hominum»)⁸⁵. Ovviamente quante più persone erano coinvolte nello scandalo tanto più esso era pericoloso per la comunità e tanto più richiedeva un intervento urgente delle autorità, consentendo, nell'interesse generale, anche di derogare al diritto.

Sulla *ratio scandali vitandi* si fondava anche la *decisio* con la quale il Parlamento di Grenoble accolse un'azione di nunciazione proposta dal signore nobile Guido Alamandi e dagli abitanti di una comunità rurale del mandamento di Visilia contro gli eredi del nobile Guglielmo Armeti. La controversia era sorta allorché gli eredi Armeti, al fine di realizzare un grande bacino con una chiusa, avevano deviato il corso di un fiume, che da sempre la comunità utilizzava per il sostentamento proprio e degli animali, per uso domestico e per l'irrigazione di campi e «sine qua vivere non possunt». Tale opera aveva inoltre comportato la modifica del corso della strada pubblica, diventata troppo stretta e disagevole, che attraversava i possedimenti dell'Alamandi. Sulla base della considerazione per cui «obviandum est scandalum et periculum futuro», l'Alamandi e gli abitanti della comunità avevano proposto un'azione di denuncia di nuova opera per inibire la realizzazione del progetto, lamentando che, qualora fosse stata portata a termine, l'opera avrebbe privato i suoi abitanti dell'acqua necessaria per il loro fabbisogno. D'altra parte, si temeva che le case a valle del bacino potessero rimanere sommerse, nell'eventualità in cui la diga si fosse rotta, come del resto era già accaduto in situazioni analoghe⁸⁶. Il pericolo che si voleva evitare non riguardava peraltro solo i pregiudizi che gli uomini della comunità avevano prospettato: il contestuale riferimento allo scandalo comportava anche il timore che, in mancanza di provvedimenti, le divergenze tra le due parti in causa si acuissero al punto che la comunità passasse alle vie di fatto per farsi giustizia da sé. I giudici del Parlamento conclusero dunque che «utilitas publica debet praeferri privati», dando riconoscimento alla consuetudine degli abitanti della comunità di attingere acqua dal fiume⁸⁷.

⁸⁵ F. MARC, *Decisiones aureae*, cit., q. 1391, f. 435rb, n. 4.

⁸⁶ F. MARC, *Decisiones aureae*, cit., q. 488, f. 225va, n. 1.

⁸⁷ F. MARC, *Decisiones aureae*, cit., q. 488, f. 226ra, n. 15 s.

Come si ricorderà, a ricondurre la disciplina delle azioni di nunciazione al principio per cui gli scandali devono essere evitati a tutti i costi era stato Innocenzo III, che in una decretale del 1198 indirizzata all'arcivescovo di Canterbury, aveva ordinato la demolizione di una Chiesa che era stata costruita nonostante fosse stata proposta un'azione di denuncia di nuova opera. La decisione del pontefice trovava giustificazione nell'esigenza di evitare l'insorgere di contrasti o dissensi all'interno della comunità diocesana. Era dunque tale esigenza (che l'arcivescovo di Canterbury aveva mostrato di non tenere in considerazione, proseguendo nell'edificazione della Chiesa nonostante le lamentele espresse attraverso la *novi operis nunciatio*), a determinare l'effetto inibitorio, purché però da ciò non derivassero occasioni di peccato⁸⁸. Le finalità cautelari dell'azione di denuncia di nuova opera, volte a prevenire i danni derivanti da un'opera in corso di realizzazione, erano strettamente collegate anche alla necessità di impedire le liti, giudiziarie e non, che inevitabilmente sarebbero insorte se i danni fossero stati effettivamente provocati dall'opera una volta terminata, con gravi ripercussioni sui rapporti sociali.

Il ricorso all'*argumentum* della *ratio scandali vitandi*, nell'ambito delle riflessioni sulla necessità di perseguire il bene comune e di mantenere la pace, favorì, come si vedrà, l'uso del termine nell'ambito della legislazione laica, che ne ampliò anche la valenza politica.

4. *Dal diritto comune al common law: scandalo e diffamazione nel diritto inglese.*

Sollecitata alla comparazione tra il diritto continentale e quello anglo-americano⁸⁹, la storiografia giuridica ha ormai da tempo evidenziato l'in-

⁸⁸ X 5. 32. 2. *Supra*, cap. III, § 3.1.

⁸⁹ Sull'importanza della comparazione, oltre a G. GORLA, *Diritto comparato*, in *ED*, XII, 1964, pp. 928-946, cfr. R. ZIMMERMANN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town, Juta, 1992; ID., *A change in perspective: european private law and its historical foundation*, in ID., *Roman law, contemporary law, European law*, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 107-185; P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 8.

fluenza esercitata dal diritto comune, e in particolare dalla sua componente canonistica, sullo sviluppo del *common law*⁹⁰.

La circolazione di principi e valori, di termini e tecniche ha costituito uno degli aspetti fondamentali nella formazione della tradizione giuridica occidentale⁹¹. Occorre chiedersi se la nozione di scandalo sia stata adottata anche nel *common law* e, se sì, quali siano stati gli effetti prodotti dall'innesto fra il diritto continentale e quello inglese, senza peraltro trascurare l'eventuale influenza esercitata dall'antico diritto consuetudinario anglosassone.

In Inghilterra, lo scandalo fu essenzialmente sinonimo di diffamazione⁹²: fatispecie che non solo incide negativamente sulla reputazione individuale (attivando i complessi meccanismi giuridici della fama medievale⁹³), ma che ha anche inevitabili ricadute sull'ordine sociale. La divulgazione di accuse calunniouse nei confronti di un soggetto aveva, infatti, il duplice effetto di ledere la reputazione dell'accusato, e, al tempo stesso, di

⁹⁰ Sull'influenza che il diritto canonico ha avuto sullo sviluppo del diritto anglo-americano, nell'ambito del rapporto tra diritto comune e *common law*, cfr. W.W. BASSETT, *Canon Law and the Common Law*, in *The Hastings Law Journal*, 29, 1977-78, pp. 1383-1419; K.W. NÖRR, *The European Side of the English Law. A few comments from a continental historian*, in H. COING-K.W. NÖRR (eds.), *Englische und Kontinentale Rechtsgeschichte. Ein Forschungsprojekt*, 1, Berlin, Duncker & Humblot, 1985; J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *Anglo-American Law and Canon Law. Canonical Roots of the Common Law Tradition*, Berlin, Duncker & Humblot, 1998; R.H. HELMHOLZ, *Canon Law and the Law of England*, London, The Hambleton Press, 1987; ID., *The ius commune in England. Four Studies*, New York, Oxford University Press, 2001; R.H. HELMHOLZ-V. PIERGIOVANNI (eds.), *Relations between ius commune and english law*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009; T.L. HARRIS, *Studies in canon law and common law in honor of R. H. Helmholtz*, Berkeley, The Robbins collection, 2015.

⁹¹ H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione*, cit., p. 538.

⁹² *Revised medieval Latin word-list from British and Irish sources*, London, British Academy by the Oxford University press, 1965, v. *scandalum*; *Dictionary of Medieval Latin from British Sources*, Oxford, Oxford University press, 2012, v. *scandalum*.

⁹³ Sulla fama, quale discredito sociale giuridicamente rilevante, cfr. F. MIGLIORINO, *Fama e infamia*, cit.; J. THÉRY, *Fama*, cit.; M. VALLERANI, *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali*, in P. PRODI (a cura di), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 93-112; A. FIORI, *Quasi denunciante fama*, cit.

scuotere e dividere la collettività, come del resto evidenziarono i canonisti a proposito della *purgatio* dei chierici⁹⁴. Lo scandalo corrispondeva, dunque, al clamore suscitato da fatti (*rectius*, dalla notizia di fatti) riprovevoli, alla indignazione collettiva provocata da una voce (poco importa se verificata) circolante su un soggetto (e, come si è già avuto modo di sottolineare, quando il *gossip* riguardava un soggetto in vista, maggiori erano le ripercussioni all'interno della comunità).

Come le ricerche di Richard Helmholtz hanno mostrato, a partire dal XIV secolo, il termine scandalo fu utilizzato nella prassi per qualificare i procedimenti per calunnie rivolte nei confronti dei vicini e dei compaesani. Si trattava, in effetti, di condotte che provocavano discordia all'interno delle comunità, producendo quegli effetti che il diritto canonico considerava tipici dello scandalo⁹⁵.

Occorre tenere presente che la giurisdizione su tali casi era esercitata in via pressoché esclusiva dalle corti ecclesiastiche⁹⁶. Forse proprio grazie all'influenza della giurisdizione ecclesiastica lo scandalo potrebbe essere entrato anche nel *common law* inglese per indicare il clamore provocato da accuse (infondate).

La giurisdizione ecclesiastica in materia si fondava sul concilio provinciale celebrato nel 1222 a Oxford sotto la presidenza di Stephen Langton, che punì con la scomunica coloro che, per vendetta, denaro, o altre cause avessero rivolto false accuse che avessero infangato il buon nome di un soggetto⁹⁷. Nel 1285, la monarchia tentò di limitare la giurisdizione della Chiesa, confermandola per le azioni penali, ma escludendola per quelle civili per risarcimento del danno, che restarono dunque di competenza delle corti secolari⁹⁸. In assenza di rimedi nel *common law* fino al XVI se-

⁹⁴ *Supra*, cap. I § 5.1.

⁹⁵ R. HELMHOLZ, *Scandalum in the Medieval Canon Law*, cit.

⁹⁶ R.H. HELMHOLZ, *Canonical Defamation in Medieval England*, in *The American Journal of Legal History*, XV, 1971, pp. 255-268; R.H. HELMHOLZ, *Select Cases on Defamation to 1600*, London, Selden Society, 1985.

⁹⁷ Cfr. *Councils and synods with other documents relating to the English Church*, 2.1, 1205-1265, ed. F.M. POWICKE-C.R. CHENEY, Oxford, Clarendon Press, 1964, p. 107.

⁹⁸ Oltre alle trattazioni generali di T.F.T. PLUCKNETT, *A concise history of the common law*, London, Butterworth, 1956, pp. 483-502 (in part. pp. 484-487); J.H. BAKER,

colo, la giurisdizione sui casi di diffamazione spettò alle corti locali, che mirarono non tanto a tutelare l'interesse privato alla reputazione, quanto a proteggere l'interesse pubblico alla pace nella comunità, quantunque il numero dei casi portati alla loro attenzione fosse nel complesso esiguo.

Nell'ambito del diritto inglese, il termine fu utilizzato per indicare in particolare discorsi o scritti offensivi rivolti contro i grandi signori del regno. Come si è detto, in questi casi, maggiori erano le ripercussioni sulla società. La fattispecie si collocò immediatamente entro la sfera dei delitti politici, per la rilevanza che essa assumeva nell'ambito dei rapporti tra governanti e governati, istituzioni e società.

Infatti, la repressione dello *scandalum magnatum* – come fu generalmente denominato tale reato nell'ambito della più ampia disciplina della diffamazione – mirava, come hanno messo in luce gli storici del diritto inglese, a prevenire forme di dissenso politico all'interno del regno. Il ricorso al termine *scandalum* rinviava alla discordia che sarebbe nata tra il re, i pari e i sudditi, in caso di diffusione di false notizie infamanti i grandi del regno.

Nel 1275, Edoardo I punì tali condotte in quanto costituivano un'occasione di discordia tra il re, il popolo e i grandi del regno, attribuendole alla giurisdizione del consiglio del re. Il provvedimento fu occasionato dalle canzoni e dai racconti a sfondo politico, con le quali ai tempi dei Plantageneti i “cantastorie” davano voce al malcontento e alla disapprovazione del popolo nei confronti delle istituzioni monarchiche e signorili.

Nel 1379, Riccardo II ribadì lo statuto di Edoardo I nell'ambito della politica di repressione del dissenso politico, estendendo i soggetti tutelati dal provvedimento ai prelati, ai conti, ai duchi, ai baroni e ai nobili, al cancelliere, al tesoriere e ai grandi ufficiali della monarchia, ai giudici delle corti regie. Il sovrano intendeva evitare contrasti fra i signori del regno e fra i signori e il popolo, dai quali potesse insorgere il grave rischio di sovversione del regno. Tale circostanza, che non era in-

An Introduction to English Legal History, IV ed., London, Butterworth, 2002, pp. 436-447, cfr. F. CARR, *The English Law of Defamation: with special reference to the difference between libel and slander*, in *Law Quarterly Review*, 18, 1902, pp. 255-273; V.V. VEEDER, *History and Theory of the Law of Defamation*, in *Columbia Law Review*, 3, 1903, pp. 546-573.

dicata solo in maniera retorica, doveva essere dimostrata dal ricorrente, a pena di soccombenza⁹⁹.

Lo scoppio di nuovi scandali che avevano coinvolto ufficiali regi e che avevano scosso l'opinione pubblica indusse Riccardo II nel 1389 a estendere il provvedimento a tutti coloro che avessero in qualunque modo commesso diffamazione o calunnia nei confronti dei grandi signori del regno¹⁰⁰.

Destinato ad essere riproposto nei periodi di turbolenza politica e sociale, lo statuto fu nuovamente ribadito, negli ultimi anni della dinastia Tudor, nel 1554 e nel 1559, punendo la divulgazione di qualunque notizia (fino al pettegolezzo) calunniosa o sediziosa rivolta contro la corona, che avesse l'effetto di suscitare discordia, dissenso e ribellione all'intero del regno e di turbare la pace del re.

La giurisdizione penale sullo *scandalum magnatum* apparteneva alla *curia regis*, quantunque i casi in materia fossero aumentati solo dopo l'istituzione della *Star Chamber*, competente come è noto per la repressione dei reati politici.

Nel corso del XVI secolo, le corti di *common law* iniziarono ad accordare ai pari del regno anche tutela civile, sulla base del principio secondo cui era sempre possibile agire per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un reato punito da uno statuto, anche se non espressamente previsto¹⁰¹.

Gli statuti sullo *scandalum magnatum* rimasero formalmente in vigore sino al 1887. Già tra Sei e Settecento, tuttavia, la loro rilevanza diminuì, in connessione con i mutamenti degli assetti sociali e politici nel regno inglese.

Anche in Inghilterra, dunque, la repressione degli scandali si inserì en-

⁹⁹ J.H. BAKER, *The reports of Sir John Spelman*, 2, London, Selden Society, 1978, p. 244.

¹⁰⁰ M. HANRAHAN, *Defamation as political contest during the reign of Richard II*, in *Medium Aevum*, 72, 2003, pp. 259-276.

¹⁰¹ Sull'azione civile derivante dallo *scandalum magnatum*, in relazione ai cambiamenti politici e sociali che hanno interessato i grandi signori del regno, tutelati dallo statuto, sino al Settecento, cfr. J.C. LASSITER, *Defamation of Peers. The Rise and Decline of the Action for Scandalum Magnatum, 1497-1773*, in *The American Journal of Legal History*, 22, 1978, pp. 216-236.

tro il programma di mantenimento dell'ordine e della stabilità della monarchia, collocando la disciplina della diffamazione in una dimensione comunitaria, nella quale la tutela della reputazione individuale si realizzava solo in maniera mediata.

CAPITOLO 5

LO SCANDALO TRA DIRITTO E POLITICA. LA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO FRA TARDO MEDIOEVO E PRIMA ETÀ MODERNA

SOMMARIO: 1. Per una semantica dello scandalo tra tardo medioevo e prima età moderna. – 2. L’“eccezione permanente”: lo scandalo nei linguaggi politici del tardo medioevo e della prima età moderna. – 3. La tutela dell’ordine pubblico. – 3.1. La discordia tra dimensione pubblica e privata. – 3.1.1. *Scandalum e rixa*. – 3.1.2. *Scandalum e tumultus*: tra turbamento dell’ordine pubblico e reato politico. – 3.2. Il disordine come disubbedienza. – 4. Lo scandalo tra società e istituzioni. – 4.1. Scandalo e (denegata) giustizia. – 4.2. Il consenso popolare all’amministrazione della giustizia. – 4.3. Buon costume e moralità pubblica.

1. *Per una semantica dello scandalo tra tardo medioevo e prima età moderna.*

La storia della rilevanza giuridica dello scandalo si intreccia in gran parte con quella dei suoi significati.

Nell’universo giuridico medievale, il termine fu utilizzato in tanti sensi – tutti riconducibili all’area semantica del dissenso, della discordia, del disordine – che ne consentirono un uso politico. Sulla nozione di scandalo si incentrarono, infatti, molte delle strategie istituzionali tese al mantenimento delle condizioni sociali, culturali, istituzionali e politiche necessarie per il governo.

Fra tardo medioevo e prima età moderna, il lemma si inserì nel linguaggio politico delle istituzioni, in connessione con le problematiche relative alla governabilità. Ciò consentì alla *ratio scandali vitandi* di uscire

dai confini dello *ius Ecclesiae* e di trovare spazio (sebbene in modi e con effetti differenti) nella legislazione degli ordinamenti temporali.

A tale risultato concorse, come si è visto, l'inserimento del principio entro le riflessioni giuspubblicistiche che i giuristi di diritto comune elaborarono in connessione con le esigenze politiche poste dagli sviluppi dell'Impero, dei regni e delle città, che, se da un lato consentì di esportare la *ratio scandali vitandi* al di fuori del diritto canonico, dall'altro contribuì a forgiarne un diverso rilievo giuridico¹. La necessità di evitare scandali si saldò con quella di realizzare l'interesse generale e di mantenere la pace, su cui come è noto, si fondarono molti dei discorsi politici degli ordinamenti di età medievale e moderna.

Al di fuori dell'ordinamento canonico, si riscontra un uso per lo più retorico del termine *scandalum*, che si inserì nel programma di affermazione delle istituzioni pubbliche tardomedievali incentrato sulla conservazione dell'ordine e sul mantenimento del consenso. L'*argumentum* relativo alla necessità di tacitare gli scandali giocò un ruolo decisivo nelle dinamiche tra istituzioni e società, legittimando l'azione di governo.

Se, da un lato, la varietà di significati riconducibili al termine *scandalum* determinò il suo “successo” dal punto di vista politico, consentendo alle istituzioni di ricorrervi ognqualvolta vi fosse la necessità o anche solo l'opportunità di giustificare il loro agire, dall'altro, essa si specificò nelle disposizioni legislative nelle quali fu utilizzato, conducendo ad una progressiva definizione del termine. Tale precisazione (che non restrinse, ma che anzi ampliò ulteriormente il suo utilizzo in ambito giuridico) poté realizzarsi anche grazie all'accostamento ad altri termini quali, ad esempio, *rixa* e *tumultus*, che, se da una parte contribuirono a oggettivare la nozione, riportandola a fenomeni sociali concreti e tangibili, dall'altra la ricondussero all'area che attualmente riferiamo alla tutela dell'ordine pubblico (e che, a sua volta, presenta ampi spazi di sovrapposizione con la sfera dei reati politici)². Ad accomunare tali fenomeni era, infatti, il disordine che essi provocavano (ossia gli effetti sociali che essi determinavano), da cui dipendeva in definitiva la rilevanza giuridica dello scandalo.

¹ *Supra*, cap. IV, § 2.

² *Infra*, § 3.

Occorre, dunque, interrogarsi sul significato del termine *scandalum* nei diversi contesti nei quali fu utilizzato e chiedersi, in particolare, se, negli ordinamenti laici, avesse mantenuto il senso che gli era stato attribuito dai canonisti ovvero se avesse acquisito valenze differenti o ulteriori (più funzionali a soddisfare le esigenze di tali ordinamenti) in connessione con la sua rilevanza giuridica.

2. *L’“eccezione permanente”: lo scandalo nei linguaggi politici del tardo medioevo e della prima età moderna.*

Attraverso l’elaborazione dottrinale sui concetti di *bonum commune* e di *pax* – che del primo costituiva il presupposto – lo *scandalum* irruppe nei linguaggi politici delle comunità medievali, per legittimare la volontà dei governi, soprattutto, come si vedrà, a partire dal Trecento.

Basterà pensare al valore attribuito alla pace dai comuni medievali sin dalla loro istituzione. Come è stato rilevato, «il nesso fra il Comune cittadino e la pace è in qualche modo costitutivo del Comune stesso»³. In una società essenzialmente conflittuale come quella medievale, il raggiungimento di un assetto pacifico e il contenimento di disordini interni costituivano, infatti, l’obiettivo principale della città. La scienza giuridica non esitò a condannare le contrapposizioni politiche e sociali e i loro effetti sulla stabilità dei comuni cittadini, quantunque, come è stato sottolineato, il conflitto avesse anche capacità strutturante della *civitas*⁴.

Nel passaggio dal comune alla signoria⁵, il perseguitamento della pace

³ P. COSTA, *Bonum commune e partialitates: il problema del conflitto nella cultura politico-giuridica medievale*, in *Il bene comune*, cit., pp. 193-216 (in part. p. 205). Sul tema della pace nelle comunità urbane, cfr. anche M.R. DESSI, *Pratiche della parola di pace nella storia dell’Italia urbana*, in *Pace e guerra nel basso Medioevo*, cit., pp. 271-312.

⁴ Sulla lotta politica interna come disordine, ma anche come dinamica “costituzionale” della realtà comunale, cfr. P. COSTA, *Bonum commune e partialitates*, cit., p. 194. Sulla conflittualità nelle città medievali, cfr. P. LANTSCHNER, *The Logic of Political Conflict in Medieval Cities: Italy and the Southern Low Countries, 1370-1440*, Oxford, Oxford University Press, 2015.

⁵ F. ROVERSI MONACO, *Bene comune ed esperienza signorile*, in *Il bene comune*, cit., pp. 419-445.

costituì uno dei principali argomenti, nell'ambito della cultura politica e giuridica ereditata dall'età comunale, utilizzati dal signore per legittimare il suo potere e rappresentò, secondo una lettura unitaria dello sviluppo delle città medievali, un fattore di continuità con la precedente esperienza comunale. Il tema si inserì nel discorso politico delle signorie volto a prendere le distanze dai regimi tirannici – in cui la concentrazione del potere nelle mani del signore rischiava di farle degenerare –, che – come evidenziava Bartolo da Sassoferato⁶ – si caratterizzavano proprio per il perseguimento dell'interesse privato del tiranno anziché di quello pubblico della comunità⁷.

I concetti di *bonum commune* e di *pax* si adattarono, dunque, alle diverse fasi storiche che il comune attraversò, in base ai valori e agli ideali prevalenti. In connessione con il perseguimento del bene comune, il contenimento di fenomeni turbativi della pace e della sicurezza divenne un formidabile argomento per legittimare le trasformazioni politiche e istituzionali che scandirono la storia dei comuni italiani e che condussero all'instaurazione delle signorie e, infine, alla formazione degli Stati territoriali.

Gli scandali – intesi quali divisioni, discordie, inimicizie, conflitti – rappresentavano la negazione dello *status pacificus civitatis*, che tali ordinamenti ambivano a realizzare.

In generale, la necessità di evitare scandali, in connessione con il perseguimento del bene collettivo, servì, sul piano retorico, a giustificare l'adozione di atti normativi, nell'ambito delle strategie di legittimazione del potere: l'esigenza di scongiurare scandali futuri ovvero di porre fine a quelli esistenti costituì una delle argomentazioni giuridiche a cui gli ordinamenti del medioevo e della prima età moderna ricorsero per motivare provvedimenti assunti, appunto, nell'interesse generale.

Le riflessioni giuridiche che ricondussero la necessità di evitare scandali a quella, opposta, di realizzare la pace generale favorirono l'utilizzo politico del termine *scandalum*, per motivare provvedimenti legislativi che si

⁶ D. QUAGLIONI, *Politica e diritto nel trecento italiano. Il De tyranno di Bartolo da Sassoferato, 1314-1357*, Firenze, L.S. Olschki, 1983.

⁷ A. ZORZI, *Bien commun et conflits politiques dans l'Italie communale*, in E. LECUP-PRE DESJARDINS-A.L. VAN BRUAENE (eds.), *De Bono Commune*, cit., pp. 267-290.

ponevano come “eccezionali”, ma che, come si dirà, diventarono progressivamente parte integrante del sistema.

Occorre tenere presente che, sin dall’inizio, la *ratio scandali vitandi* – che la scienza giuridica canonistica aveva ricondotto, con i suoi effetti derogatori delle regole ordinarie, ai principi della *necessitas* ovvero della *publica utilitas* – trovò spazio nei testi statutari delle città medievali, con riguardo a disposizioni specificamente derogatorie di norme generali.

Basterà pensare, in proposito, ad alcuni statuti duecenteschi, che misero per iscritto le norme consuetudinarie vigenti. Alcune norme consuetudinarie facevano riferimento allo *scandalum*, prevedendo deroghe alla disciplina ordinaria per evitare lo scoppio di disordini all’interno della comunità, quantunque non si possano sottovalutare le possibili trasformazioni e contaminazioni che esse subirono nella fase di redazione scritta, che fu senza dubbio il frutto di scelte lessicali e di opzioni culturali e politiche⁸. Il legislatore ricorse, dunque, allo *scandalum* per giustificare prassi diverse da quelle normalmente vigenti.

Il *Liber consuetudinum Mediolani* del 1216, ad esempio, contiene probabilmente una delle attestazioni più risalenti relative all’uso del lemma *scandalum* in un testo statutario. Esso faceva riferimento alla necessità di evitare scandali nell’ambito della disciplina delle cause contro i debitori, che prevedeva che se il debitore citato a comparire non si fosse presentato davanti al giudice sarebbe stato posto in *blasnum*. Per uscire da tale condizione bisognava giurare di presentarsi e pagare un’ammenda di dieci terzoli. In caso di ulteriore renitenza, dopo trenta giorni scattava la pena del bando, per uscire dal quale era necessario il pagamento di venti terzoli⁹. Secondo quanto diponeva il *Liber*, il creditore poteva chiedere il sequestro dei beni del debitore, «*praesertim si absque scandalo fieri poterit*», finché il debitore non li avesse rivendicati ovvero il giudice avesse ordinato di venderli ovvero fossero stati assegnati al creditore. Se,

⁸ C. STORTI, *Politica e diritto nel Liber consuetudinum Mediolani del 1216. Lo spazio giuridico dei Milanesi*, in *Archivio storico lombardo*, CXLII, 2016, pp. 147-169.

⁹ P. GRILLO, *Indebitamento, giustizia e politica nella Lombardia comunale (fine XII-prima metà del XIII secolo)*, in J. CLAUSTRE (ed.), *La dette et le juge: Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XIII^e au XV^e siècle (France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire)*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2006, pp. 169-185.

dunque, il sequestro avesse innescato ulteriori controversie, si sarebbe dovuto rinunciare ad esso, sebbene fosse previsto dalla disciplina consuetudinaria¹⁰.

Il principio compare anche negli statuti di Como risalenti al 1281, tra le disposizioni relative alle consuetudini approvate e confermate da una commissione composta da quattro *iudices*, quattro *mercatores* e quattro *notarii*, alle quali era consentito riferirsi in mancanza di norme statutarie. In particolare, per consuetudine il podestà non si occupava delle cause civili e ordinarie, salvo che constasse un valido e grave motivo e che si rischiasse un imminente pericolo o uno scandalo («*nisi fuerit magna et evidens causa, et periculum vel scandalum alatura*»). La *ratio scandali vitandi* giustificava, dunque, un’eccezione alla disciplina ordinaria, modificando le regole della competenza, e svolgeva la funzione derogatoria che aveva nel diritto canonico, rappresentando un efficace argomento per disciplinare situazioni di carattere eccezionale anche al di fuori dello *ius Ecclesiae*¹¹.

A partire dalla seconda metà del Duecento, la categoria dello *scandalum* fu utilizzata – al pari di quelle della *necessitas*, della *publica utilitas*, del *bonum commune* – per motivare provvedimenti «percepiti come bisognosi di una forma di legittimazione speciale», non tanto perché il loro contenuto configgeva con quello di altre norme statutarie, quanto perché divergeva «dal sistema ordinario dei valori e delle pratiche su cui si basava il comune»: in altre parole, «le nuove norme che derogavano a principi fondanti dell’ordine giuridico avevano bisogno di una motivazione esplicita»¹².

La dialettica tra regola ed eccezione, su cui si era fondato lo spazio di operatività della *ratio scandali vitandi* nel diritto canonico classico, fu ridefinita nell’ambito dei “sistemi eccettuativi” che assunsero una funzione strutturante dei regimi cittadini del Trecento¹³.

¹⁰ *Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a cura di E. BESTA-G.L. BARNI, nuova ed. interamente rifatta, Milano, Giuffrè, 1949, 1.41, p. 64.

¹¹ *Liber statutorum consulum Cumanorum*, in *Leges municipales*, 2, Augustae Taurinorum, apud fratres Bocca Bibliopas Regis, 1876 (Historiae Patriae Monumenta, XVI), col. 118.

¹² G. MILANI, *Legge ed eccezione nei comuni di popolo del XIII secolo* (Bologna, Perugia, Pisa), in *Quaderni storici*, a. XLIV, n. 131, 2009, pp. 381-382.

¹³ M. VALLERANI, *L’arbitrio negli statuti cittadini del Trecento. Note comparative*, in

Le trasformazioni istituzionali che interessarono gli ordinamenti comunali e signorili “costrinsero” le nuove forze al governo a ricorrere con sempre maggiore frequenza ad argomenti giuridici che giustificassero la loro attività legislativa, nell’ambito delle strategie di legittimazione del potere. I loro provvedimenti si posero come straordinari rispetto alla normativa esistente, sino a diventare “eccezione permanente”¹⁴.

Lo scandalo si iscrisse nel «linguaggio dell’emergenza e dell’eccezione», esaminato, ad esempio, da Lorenzo Tanzini con riguardo ai regimi repubblicani della Toscana trecentesca, la cui indagine sull’«uso effettivo delle categorie dell’emergenza e dell’eccezione nelle “tecniche di potere” ... dei soggetti pubblici medievali» ha evidenziato, in particolare, che il richiamo a concetti quali *necessitas* e *utilitas publica* – a cui è riconducibile anche quello di *scandalum* – «risulta non misurabile giuridicamente» e che «proprio in questo suo attributo indefinito ... consiste l’efficacia politica dell’argomento, che mette la decisione al riparo da una formale valutazione della sua legalità»¹⁵.

Tale retorica, che costituiva un mezzo di acquisizione del consenso e dell’approvazione dei ceti cittadini e delle oligarchie locali, contribuì, come ha evidenziato Ennio Cortese, a «corroborare taluni aspetti dell’attività legislativa stessa» e «a giustificare taluni mutamenti dell’ordine giuridico»¹⁶. Nell’ambito di essa, la *ratio scandalum vitandi* diede fondamento all’*arbitrium* che fra Tre e Quattrocento connotò le nuove forme di governo cittadine e territoriali, legittimando la volontà del potere politico, anche in contrasto con l’ordine legale esistente, ed offrendo flessibilità al sistema¹⁷.

Il termine *scandalum* compare in numerosi atti normativi tre e quat-

M. VALLERANI (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, Roma, Viella, 2012, pp. 117-148.

¹⁴ S. SOLIMANO, «L’eccezione permanente». *Spunti per una riflessione sui caratteri costitutivi dell’ordinamento penale napoleonico*, in *IRLH*, 1, 2015, n. 9.

¹⁵ L. TANZINI, *Emergenza, eccezione, deroga: tecniche e retoriche del potere nei comuni toscani del XIV secolo*, in M. VALLERANI (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo medioevo*, cit., pp. 149-182.

¹⁶ E. CORTESE, *La norma giuridica*, cit., 1, p. 265.

¹⁷ M. VALLERANI, *L’arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, cit.

trocenteschi, nell'ambito dei quali, come si vedrà, assunse anche accezioni differenti, che furono ora esplicitate nel testo attraverso la giustapposizione con altri termini, che contribuirono quindi a definirlo, ora lasciate alla lettura dell'interprete in base al contesto di riferimento.

L'utilizzo, entro la sfera concettuale del *bonum commune*, della nozione di *scandalum* nella legislazione del medioevo e della prima età moderna induce a riflettere sulle strategie utilizzate dai governi per consolidare il proprio potere, consentendo non solo di approfondire il tema dell'uso del linguaggio come strumento di propaganda attraverso lo studio delle opzioni lessicali della comunicazione politica¹⁸, ma anche di evidenziare l'influenza dell'elaborazione dottrinale sull'agire istituzionale, in connessione con il ruolo dei giuristi nei sistemi politici nell'età del diritto comune¹⁹.

Da questo punto di vista, non si può sottacere come gli argomenti (giuridici e morali) per giustificare l'esercizio del potere legislativo – tra i quali rientrava anche la *ratio scandali vitandi* – non rispondessero solo a modelli retorici circolanti tesi all'acquisizione del consenso, ma si inserissero sovente in un «dialogo tra interlocutori politici attivi», rivolto quindi a destinatari specifici nell'ambito delle “contrattazioni” tra centri di poteri, piuttosto che a una indistinta “opinione pubblica”²⁰.

Particolarmente significativi, in proposito, sono gli statuti sforzeschi di Como, il cui prologo, analogamente a quanto è stato osservato per i preamboli dei decreti viscontei rivolti alle città del dominio, si inseriva nel campo di tensione fra centro e periferia, fra tendenze assolutistiche e spinte autonomistiche che ha connotato l'affermazione dell'ordinamento signorile e poi principesco lombardo.

Il termine *scandalum* ricorre due volte nel decreto del 25 gennaio 1458 con il quale Francesco Sforza diede ordine di riformare gli statuti di

¹⁸ A. GAMBERINI-G. PETRALIA (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Roma, Viella, 2007.

¹⁹ A. PADOA SCHIOPPA, *Giuristi e ceto forense*, ora in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, cit., pp. 293-312 (in part. pp. 293-301).

²⁰ F. CENGARLE, *Le arenghe dei decreti viscontei (1330 ca.-1447): alcune considerazioni*, in A. GAMBERINI-G. PETRALIA (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, cit., pp. 55-87.

Como, il cui testo, nella maggior parte dei manoscritti a noi pervenuti, fu inserito nel prologo. La riforma – la cui realizzazione fu affidata ai giuristi Pietro Cotta e Sillano Negri – mirava a rimediare all’incertezza del diritto derivante dalla perdita di efficacia della precedente legislazione viscontea e agli inconvenienti che ne erano seguiti²¹. La riforma tendeva al bene comune: come espressamente si affermava, era, infatti, compito del duca rimuovere gli scandali e garantire la pace dei sudditi. Gli erano, infatti, pervenute frequenti lamentele relative all’inoosservanza degli statuti e dei decreti vigenti nelle città del ducato e ai disordini e alle intemperanze che inevitabilmente ne erano derivati («quia statuta et ordinamenta antecessorum nostrorum in civitatibus nostris condita in viridi non sunt ut esse deberent observantia, quo fit ut discordie, seditionis et scandali materia prebeatur»), come era avvenuto, in particolare, a Cremona dove, «propter inobservantiam statutorum, decretorum et ordinum ibidem vigentium», il duca era stato costretto ad intervenire personalmente²².

In termini analoghi, già un provvedimento del consiglio della repubblica di Lucca del 4 luglio 1370 prevedeva che gli anziani scegliessero trenta cittadini al fine di disporre sulle materie per le quali appariva necessaria una riforma, «ut res publica civitatis in tranquillo statu et pacifico gubernetur, et omnis scandali materia sublevetur»²³.

Posta come giustificazione della norma giuridica (*rectius*, come giustificazione dell’obbedienza alla norma), la *ratio scandali vitandi* si collocò nella prospettiva delle strategie di legittimazione delle norme e del potere che le poneva²⁴. Basterà pensare, d’altra parte, che anche le norme giuri-

²¹ Nel ridimensionare le letture storiografiche che enfatizzavano le tendenze assolutistiche e accentratrici del dominio sforzesco (e prima di esso di quello visconteo), già Giorgio Chittolini sottolineava che la preminenza in linea di principio della legislazione principesca non escludeva la sostanziale conservazione del ruolo delle città e dei loro statuti, cfr. G. CHITTOLINI, *Governo ducale e poteri locali*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535)*, Milano, Istituto Editoriale Cisalpino, 1982, pp. 27-41.

²² *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum (1458)*, cit., *Prologo*, pp. 31-32.

²³ *Riformazioni della Repubblica di Lucca (1369-1400)*, I, a cura di A. ROMITI, Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1980, su cui cfr. L. TANZINI, *Emergenza, eccezione, deroga*, cit., p. 176.

²⁴ S. COTTA, *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Roma, Studium, 2015.

diche potevano suscitare scandalo: l'introduzione di una nuova legge provoca sempre reazioni nella società. Si ricorderà, in proposito, che, sin dall'alto medioevo, l'introduzione di leggi contrarie alle consuetudini vigenti in un territorio aveva provocato sovente manifestazioni di protesta, al punto da suggerirne la disapplicazione²⁵.

Fra Tre e Quattrocento, furono, dunque, molte le disposizioni che indicarono la necessità di evitare scandali futuri o di rimuovere scandali esistenti tra le ragioni che avevano indotto l'autorità alla loro emanazione. Il ricorso alla *ratio scandali vitandi* nella formulazione delle norme consentiva, infatti, di giustificare l'obbligatorietà nell'interesse della comunità.

In un provvedimento del 1362 trascritto nel registro degli statuti del collegio dei notai di Prato che erano stati approvati nel 1332 in occasione dell'ordinaria revisione della normativa cittadina, ad esempio, il principio era usato con riguardo alla disciplina del ceto notarile: considerata l'importanza del notaio nelle città medievali – nelle quali svolgeva un ruolo di mediatore tra interessi pubblici e privati²⁶ –, non sarà difficile immaginare le ripercussioni che eventuali disordini riguardanti i professionisti potevano avere sulla clientela e, in generale, sulla cittadinanza.

Il provvedimento, approvato da una commissione eletta dal consiglio generale del comune, abrogava la rubrica degli statuti riguardante il versamento della tassa di ammissione da parte degli aspiranti notai «[a]d evitandum scandalum quod de facili oritur et oriri posset inter notarios terre Prati». Gli statuti richiedevano, infatti, ai notai che domandavano di essere ammessi al collegio di giurare di osservare gli statuti e di versare una somma di venticinque denari, salvo che fossero figli di un notaio collegiato (nel qual caso dovevano versare solo cinque denari) «ut presens et futurum mobile dicti collegii sit tali notario pro rata de sue persone sicut aliis sotis dicti collegii e obligatum»²⁷. In considerazione della riduzione del numero

²⁵ *Supra*, cap. I, § 4.1.

²⁶ A. BASSANI-M.L. MANGINI-F. PAGNONI (a cura di), *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, Torino, Pearson, 2022; A. BASSANI-F. PULITANO (a cura di), *Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria*, Milano, Milano University Press, 2022.

²⁷ *L'Arte dei notai di Prato e lo statuto del 1332*, a cura di F. BETTARINI, Genova, So-

dei notai e in generale degli abitanti di Prato (soprattutto a seguito dell'ondata di peste nera che si era diffusa in Italia e in Europa a metà del secolo), nonché della diminuzione dei guadagni e dell'aumento delle spese (ma anche a causa di un insieme di fattori economici, sociali e politici che avevano interessato il comune), il provvedimento ridusse l'importo della tassa di ammissione al collegio (rispettivamente a dieci e a due denari), «ne ulterius quis audeat ipsius artis minuere intraturam et ut omnes intrantes et iurantes ad ipsam artem pariter ambulent, ut iam fuerit, ad solvendum»²⁸.

Analogamente, il principio compare in una disposizione degli statuti di Como del 1458 contenuta nella sezione relativa allo statuto del collegio dei notai comaschi, che vietava ai notai di allontanare le imbreviature dalla propria abitazione o dal broletto (dove sembra che si concentrasse non solo l'attività collegiale, ma anche l'attività professionale di alcuni notai), sotto pena di dieci terzoli, «et hoc ad evitandum scandala, que exinde oriri possent»; la sottrazione delle imbreviature «per vim seu clam» era punita con una multa di venticinque terzoli, oltre a comportare l'obbligo di restituzione²⁹. La conservazione degli atti e dei protocolli (soprattutto dopo la morte del notaio) costituiva un grave problema, che nemmeno la costituzione dell'archivio notarile nel XVIII secolo sarebbe riuscita a risolvere del tutto. In assenza di pubblici archivi, spettava, infatti, ai notai conservare i propri atti, secondo quanto stabilito nelle disposizioni statutarie. La norma contribuiva a ovviare al rischio di dispersione o deterioramento (con tutti i pericoli connessi, tra i quali la falsificazione) che pregiudicava gli aventi diritto, prevenendo l'insorgere di controversie sugli utili derivanti dalle imbreviature notarili³⁰.

cietà ligure di storia patria, 2016, p. VIII. *De intratura solvenda per notarium qui ad hoc breve iurare voluerit. Rubrica*, pp. 8-9.

²⁸ *L'Arte dei notai di Prato e lo statuto del 1332*, cit., p.65.

²⁹ *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum (1458)*, cit., *Rubrica generalis statutorum collegii notariorum civitatis et episcopatus Cumarum*, 16. *De imbreviaturis remanendis penes notarios*, p. 310.

³⁰ M.L. MANGINI, *Il notariato a Como. "Liber matricule notariorum civitatis et episcopatus Cumarum" (1427-1605)*, Varese, Insubria University Press, 2007, pp. 28-40; R. BIANCHI RIVA, *Perti. Una famiglia di notai fra lago e montagna*, in L. GIARELLI (a cura di), *I Signori delle Alpi. Famiglie e poteri tra le montagne d'Europa*, Tricase, Youcanprint, 2015, pp. 227-243.

3. *La tutela dell'ordine pubblico.*

L'utilizzo della nozione di *scandalum* nelle fonti legislative è attestato soprattutto a partire dai secoli XIV e XV, nell'ambito del processo di costituzione e di rafforzamento degli apparati istituzionali che caratterizzò l'evoluzione dei comuni e delle signorie e che condusse alla progressiva «identificazione tra l'istanza comunitaria e l'interesse del potere pubblico»³¹. La diffusione del termine nel lessico istituzionale tardomedievale dimostra la sua rilevanza nell'ambito dei linguaggi politici degli ordinamenti statuali in via di consolidamento, quantunque occorrerebbe ampliare le ricerche, nel tempo e nello spazio, al fine evidenziare la circolazione di modelli giuridici e culturali tra i diversi ordinamenti, nella costante interazione fra legislazione, dottrina e prassi.

Nella trasformazione dal *bonum commune* al *bonum publicum*, lo scandalo si inserì nelle dinamiche relative all'affermazione di strutture pubbliche volte al controllo della sicurezza e alla repressione dei crimini – in connessione con le esigenze di contenimento delle lotte politiche interne –, assumendo un significato in gran parte riconducibile all'area della tutela dell'ordine pubblico³². Nel medioevo, tale ambito di intervento si sviluppò parallelamente all'affermazione del monopolio degli apparati di governo nel controllo della sicurezza interna, nell'ambito del processo di consolidamento politico dei comuni italiani. Attraverso la progressiva identificazione tra l'interesse della collettività e quello dell'istituzione comunale, l'esigenza di mantenere l'ordine cittadino divenne prerogativa del potere costituito: la stabilità sociale rappresentava, infatti, uno dei presupposti della stabilità politica.

Non stupisce, pertanto, che anche la nozione di scandalo – inteso come turbamento dello stato pacifico – fosse veicolata dagli apparati di governo – a cui spettava in via esclusiva mantenere la pace sociale – e piegata alle esigenze politiche delle istituzioni comunali e signorili. Si è visto,

³¹ Su questo processo, F. TREGGIARI, *La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Il bene comune*, cit., pp. 265-302 (la citazione è a p. 265).

³² Sul concetto giuridico di ordine pubblico, cfr. G. CORSO, *Ordine pubblico (dir. pubbl.)*, in *ED*, XXX, 1980, pp. 1057-1084; C. FIORE, *Ordine pubblico (dir. pen.)*, *ivi*, pp. 1084-1106; G. DE VERO, *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Milano, Giuffrè, 1988.

d'altra parte, che la necessità di evitare scandali caratterizzò anche il passaggio a forme pubbliche di giustizia, mediante l'introduzione del processo *per inquisitionem*³³.

Lo slittamento dal tema della pace a quello dell'ordine pubblico assegnò, dunque, alla necessità di evitare scandali una rinnovata funzione, nell'ambito del discorso politico sui poteri di controllo attribuiti ai governi. Il tema si inserì tra le ragioni collegate al mantenimento delle condizioni di ordine, essenzialmente mediante la prevenzione e la repressione di fenomeni violenti. Le autorità intervenivano per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare la loro incolumità (personale e patrimoniale), senza considerare peraltro le ripercussioni politiche dell'eversione dello *status pacificus civitatis*, che rappresentavano situazioni da tenere sotto controllo.

Gli scandali rappresentavano un turbamento dell'*ordo*, ideale filosofico e politico su cui si fondava la comunità nel medioevo³⁴.

Secondo la ben nota distinzione elaborata tra Otto e Novecento, gli scandali turbavano innanzitutto l'ordine pubblico inteso in senso materiale: essi minavano quella condizione di tranquillità generale e di sicurezza collettiva, da cui dipendeva il regolare e ordinato svolgimento della vita associata e che si identificava con l'*ordre dans la rue* (la cui tutela è affidata alla forza pubblica). Se la convivenza civile doveva essere ispirata all'ordine, lo *scandalum* era, infatti, disordine. Come evidenziava il Parlamento del Delfinato, in una sentenza in materia beneficiale, lo scandalo corrispondeva ad una «perturbatio» della vita associata³⁵. Per tale ragione gli scandali dovevano essere evitati, oltre che con il diritto della forza, anche con la forza del diritto. In tal senso, l'esigenza di mantenere l'ordine pubblico consentiva di prevenire ovvero di reprimere comportamenti considerati pericolosi.

È ben noto che, nell'ambito del comune medievale e dei suoi sviluppi, l'interesse alla sicurezza sociale si saldò sovente con il controllo delle consorterie e delle fazioni cittadine.

Il termine *scandalum* – che era identificato in questo contesto per lo

³³ *Supra*, cap. III, § 3.2.1. M. VALLERANI, *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento*, cit.

³⁴ P. GROSSI, *Ordine giuridico medievale*, VI ed., Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 75-85.

³⁵ F. MARC, *Decisiones aureae*, cit., q. 51, f. 13va.

più con la lite, la contrapposizione tra singoli o gruppi – ben si prestava a descrivere gli scontri tra *partialitates* che divisero le città medievali: basterà pensare che Dante ricorse proprio ad esso per indicare le divisioni che laceravano il suo tempo («E tutti li altri che tu vedi qui, seminatore di scandalo e di scisma fuor vivi, e però son fessi così»), riservando a coloro che le avevano suscitate (come Mosca dei Lamberti, fiorentino appartenente a una ricca famiglia che avrebbe dato origine, secondo i cronisti medievali, alla partizione tra guelfi e ghibellini) il cruento contrappasso della mutilazione e dello squartamento³⁶.

La necessità di evitare scandali contribuì, pertanto, al programma dei governi cittadini volto a contenere il conflitto politico e sociale, in connessione con l'accentuarsi delle lotte interne. La riflessione sullo scandalo nelle comunità medievali si inserì, dunque, nell'articolata e complessa valutazione dei conflitti politici e sociali che ne caratterizzarono gli sviluppi a partire dal XIII secolo³⁷.

Il ricorso alla nozione di *scandalum* nell'ambito delle misure preventive e repressive tese alla limitazione dei conflitti cittadini assunse una connotazione spiccatamente politica, che si espresse nelle disposizioni volte alla repressione delle violenze e al mantenimento della quiete pubblica.

Basterà pensare alle norme antimagnatizie che, fra Due e Trecento, furono emanate in molte città dell'Italia centro-settentrionale al fine di contenere la faziosità dei gruppi nobiliari³⁸.

Gli statuti di Firenze del 1325, ad esempio, vietavano «ad scandalum evitanda», ai magnati della città di recarsi presso altri magnati con i quali vi fosse una manifesta inimicizia o guerra, in occasione di ceremonie, senza l'autorizzazione delle autorità comunali. Tali occasioni avrebbero evidentemente potuto scatenare scontri e disordini. La violazione del divieto comportava una sanzione di cento libbre e contro i trasgressori il podestà poteva procedere anche in assenza di accusa³⁹.

³⁶ Inf. 28, 33.

³⁷ Sul conflitto tra fazioni, cfr. A. ZORZI, 'Fracta est civitas magna in tres partes? Conflitto e costituzione nell'Italia comunale', in *Scienza & Politica*, 39, 2008, pp. 61-87.

³⁸ F. TREGGIARI, *La parabola del bene comune*, cit., pp. 279-289.

³⁹ *Statuti della repubblica fiorentina*, editi a cura di R. CAGGESE, nuova edizione, con introduzioni di G. PINTO-F. SALVESTRINI-A. ZORZI, II, *Statuto del podestà dell'anno*

Non sarà inutile ricordare che, ancora nel 1440, Filippo Maria Visconti intervenne per abolire le fazioni che nei secoli precedenti avevano funestato le città e le terre del ducato milanese, provocando una scia di violenze e di ingiurie («*Hoc igitur, dum mentem revolvimus et in memoriam revocamus, quod propter huiuscmodi partialitates secuta est multarum millium personarum occisio, et animarum damnatio, sectae, divisiones Civitatum et Terrarum et desolationes domorum, eversiones agrorum, depopulationes, iniuriae, violentiae et rapinae innumerabiles; secuta incendia, flagitia, et mala poene infinita non possumus non commoveri, non turbari*»). La disposizione si inseriva nell'ambito dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei comportamenti considerati lesivi dell'ordine pubblico, volti a reprimere risse, tumulti e sommosse, che occupavano una posizione di rilievo nel quadro – pur scarsamente coordinato e ispirato per lo più da ragioni contingenti – della legislazione principesca in età viscontea e sforzesca⁴⁰. Il mantenimento della pace e dell'ordine all'interno del dominio (ponendo un freno alle lotte municipali) costituiva d'altra parte il principale motivo per il quale le comunità locali riconoscevano l'autorità del *princeps*, sottomettendosi al suo controllo⁴¹. Al fine di ovviare a scandali e mali futuri e affinché «*in Civitatibus et Terris nostris pacem, charitatem, et tranquillitatem componere*», il duca dichiarò invalide «*quascumque partialitates sub nomine Guelphorum et Gebellinorum, aut alio quovis modo introductas, qualescumque sint et quibusuis nominibus nuncupentur, etiam si dici vellet quod nobis consentientibus et licentia concedentibus adinuentae et introductae fuissent*»⁴².

1325, Firenze, Olschki, 1999, lib. 3, rub. 127, *De prohibendo magnates habentes inimicitas ire ad invitatas*, p. CVII.

⁴⁰ G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro. Atti del Convegno internazionale 28 febbraio-4 marzo 1983*, Milano, Comune di Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, pp. 147-169.

⁴¹ Sul ruolo di pacificazione del *princeps* (mediante decreti per vietare leghe, partiti e fazioni, per punire risse e tumulti), cfr. A. GAMBERINI, *Le parole della guerra nel ducato di Milano: un linguaggio cetuale*, in A. GAMBERINI-G. PETRALIA (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, cit., pp. 445-467.

⁴² A far data dalla pubblicazione del decreto, chiunque avesse nominato o ricordato tali fazioni sarebbe stato punito con una multa di cinquanta ducati d'oro da versare per

Si pensi, ancora, al divieto di portare armi, stabilito in numerosi statuti cittadini, che aveva appunto lo scopo di scongiurare episodi di violenza. I legislatori ricorsero talvolta alla necessità di evitare scandali per motivare i provvedimenti in materia, attribuendo al termine il significato di rissa, litigio, duello: focolai di violenza che potevano rapidamente divampare, coinvolgendo intere parti della città.

Nel 1477, ad esempio, una grida del ducato di Milano vietò, «per conservatione del publico bene, & acciò che ogn'uno attendi a ben vivere, & a contenersi da scandali & inconvenienti» di portare armi di notte nella città e nei borghi di Milano senza licenza del signore, ad eccezione degli officiali e soldati⁴³.

Non si può sottacere, peraltro, che nel disciplinare gli scandali la nozione di ordine pubblico materiale si intrecciò sovente con quella di ordine pubblico ideale. Lo scandalo comporta, infatti, una lesione dei principi fondamentali dell'ordinamento, che, come è noto, comprende, a seconda delle differenti interpretazioni, la morale, i costumi, i valori etici e sociali su cui si basa la convivenza civile.

Basterà pensare a un decreto di Francesco Sforza del 1452, che riformava un precedente decreto di Filippo Maria Visconti relativo alla legittimazione dei figli. Erano, infatti, pervenute al duca lamentele circa il fatto che alcuni conti palatini abusavano del loro privilegio di legittimare i figli spuri e bastardi, legittimandoli senza il consenso del padre (talvolta dopo la sua morte); la loro partecipazione alla successione, con grave pregiudizio degli eredi legittimi, suscitava scandali «ex quibus etiam nonnumquam homicidia et mala plurima subsequantur». Il duca promulgò il decreto «ne scandala et inconvenientia ex prolapsibus ipsorum eveniant», proibendo ai conti palatini di legittimare figli senza la sua autorizzazione, salvo che fosse constato il consenso del padre o in caso di morte dei suoi avi⁴⁴. Il decreto

metà all'accusatore e per metà alla Camera ovvero con due tratti di corda se il delatore o l'accusato non fosse stato in grado di pagare la sanzione pecuniaria, cfr. *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, cit., *Decretum de partialitates non nominandis*, pp. 286-287.

⁴³ *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, cit., *Quod arma non portentur et nullus vadat de nocte sine lumine*, p. 384.

⁴⁴ *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, cit., *Decretum Illustrissimi DD. Francisci Sforiae, disponens super legitimationibus*, p. 338.

non mirava soltanto a prevenire contestazioni all'interno della famiglia (dalle quali, come espressamente indicato, potevano anche scaturire violenze) e a tutelare, quindi, la pacifica convivenza. A ben vedere, esso era teso anche a conservare «il buon ordine delle private famiglie» fondato su valori e interessi condivisi (o imposti) nella società⁴⁵. In altre parole, la salvaguardia della moralità pubblica costituiva un mezzo per tutelare la sicurezza pubblica in connessione con le evenienze che potevano essere suscite dall'offesa alla morale familiare.

La connotazione politica dello *scandalum* si accentuò nel passaggio dal medioevo all'età moderna, quando la tutela dell'ordine pubblico divenne una delle principali prerogative degli ordinamenti statuali in via di formazione e consolidamento.

3.1. La discordia tra dimensione pubblica e privata.

Occorre, a questo punto, riannodare i fili della storia giuridica dello scandalo con quelli della sua storia semantica.

Si è detto che, nel medioevo, il termine *scandalum* indicava anche la discordia⁴⁶. Il significato – oggi desueto – guardava al fenomeno nella sua concretezza (il dissenso, il disordine), senza soffermarsi sull'aspetto spirituale che ne aveva dato causa (l'indignazione, il turbamento).

Già nell'ordinamento canonico, il termine corrispose sovente al disaccordo (senza contare, peraltro, che il contrasto costituiva a sua volta motivo di scandalo, turbando anche gli altri consociati), come dimostra una lettera di sant'Agostino a Bonifacio, che imponeva di mitigare il rigore delle norme ogniqualvolta sussistesse il rischio di provocare gravi divisioni tra la popolazione («ubi per graves dissensionum scissuras non huius aut illius hominis periculum, sed populorum strages iacent»)⁴⁷, divenuta, nel diritto canonico classico, una delle principali *sedes materiae* per trattare il tema dello scandalo. Il termine è, d'altra parte, utilizzato con questo significato anche nella decretale con la quale papa Alessandro III intimò

⁴⁵ S. SOLIMANO, *Il buon ordine delle private famiglie. Donazioni e successioni nell'Italia napoleonica*, Napoli, Jovene, 2021.

⁴⁶ *Supra*, Introduzione.

⁴⁷ D. 50 c. 25 = AGOSTINO, Ep. 185 (PL, 33, col. 812).

all'arcivescovo di Canterbury e ai suoi suffraganei di non lasciare vacanti le chiese al fine di non suscitare contrasti e conflitti («ne occasione huius dissensionis et scandali»)⁴⁸.

Fu soprattutto in questo senso che il termine *scandalum* fu utilizzato nel linguaggio politico fra tardo medioevo e prima età moderna per indicare fenomeni sociali di natura, intensità e diffusione differenti, che imposero sovente di essere specificati, in relazione ai contesti, anche attraverso l'accostamento ad altri termini.

Lo *scandalum* fu ricondotto a un'area terminologica molto ampia, che dalla *rixa* si estendeva sino al *tumultus* e che oggi appartiene al vocabolario giuridico relativo alla tutela penale dell'ordine pubblico.

Se il termine *rixa* rinviava alle liti violente tra due o più persone (che comportava una contrapposizione su un piano di parità o, comunque, con uno squilibrio di forze tale da non incidere sulle dinamiche del conflitto), il termine *tumultus* rinviava alle azioni di protesta di gruppi più numerosi di persone (potendo comportare, quindi, anche una contrapposizione tra *cives* e autorità) e che, come si vedrà, presentava ampi spazi di sovrapposizione con la sfera dei reati politici.

Non si può sottacere che la rissa nasce da dissidi personali, coinvolge pochi soggetti, mentre il tumulto ha una rilevanza collettiva, interessa un gran numero di persone. *Rixa* e *tumultus* rappresentavano, insomma, lo specchio delle due dimensioni – privata e pubblica – che la discordia poteva assumere, quantunque esse tendessero sovente a identificarsi e a sovrapporsi nella intersezione tra spazi pubblici e privati che caratterizzò la società medievale. Basterà pensare alle lotte tra opposte fazioni all'interno degli ordinamenti comunali, che si configurarono al tempo stesso come scontri familiari e come contrasti politici, sociali ed economici per l'egemonia della città (e, dunque, come tentativi di rovesciamento del potere costituito). Non si deve, tuttavia, confondere la dimensione di tali fenomeni – che poteva essere contenuta tanto entro la sfera privata oppure estendersi a quella pubblica – con le loro ricadute, che erano sempre pubbliche: si è detto, d'altra parte, che lo scandalo è per definizione pubblico, non potendo configurarsi che in relazione ad altri soggetti.

In altre parole, non era importante la diffusione dello scandalo. Qual-

⁴⁸ X 1.31.4, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 57.

siasi forma di contrasto, disaccordo, opposizione meritava attenzione da parte delle autorità per il disordine che tale situazione provocava, ossia per gli effetti che essa determinava sullo *status quo*. La rilevanza giuridica dello scandalo dipendeva, insomma, dalla *perturbatio* che esso causava all'interno della società. Sia che si trattasse di una lite fra individui, di una inimicizia tra famiglie ovvero di una rivolta popolare, la discordia si risolveva sempre in un turbamento dell'ordine e richiedeva una risposta delle istituzioni sul piano giuridico, quantunque, come evidenziava Conrad Braun nel suo trattato sulla sedizione, anche i contrasti fossero talvolta costruttivi⁴⁹.

Come osservava Baldo degli Ubaldi, nel ricordare che «*regens provinciam vel civitatem debet subditos conservare in pace, et debet rumores impedire, et subditos ad quietem vivendum non solum hortari, sed cogere*», anche gli assetti tra privati – soprattutto se influenti – potevano riverberarsi sull'ordine generale («*plerumque status publicus ex privato turbetur*»)⁵⁰.

Nella seconda metà del Cinquecento, tale considerazione sarebbe servita ad Andreas Gaill per sostenere che, benché nelle cause civili le parti non potessero essere costrette dal giudice a transigere la causa, faceva eccezione il caso in cui la controversia coinvolgesse persone o famiglie particolarmente potenti «*ex qua Respublica turbari et scandalum publicum oriri possit*»⁵¹: l'aggettivo *publicum* aveva proprio la funzione di sottolineare l'estendersi degli effetti della lite ben oltre la sfera privata delle parti coinvolte e il loro riverberarsi sugli interessi generali.

Gli scandali – tutti gli scandali – dovevano, quindi, essere evitati per le ricadute che essi avevano sulla convivenza sociale, pregiudicando il mantenimento della sicurezza e dell'ordine all'interno della comunità.

Come si è detto, se da un lato, l'equiparazione a termini quali *rixa* e

⁴⁹ C. BRAUN, *De seditionibus Libri sex*, Moguntiae apud S. Victorem, ex officina Francisci Behem typographi, 1550, p. 4, su cui cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., p. 280.

⁵⁰ BALDO DEGLI UBALDI, *In primam Digesti veteris partem Commentaria*, Venetiis, 1599, ad Dig 1.12.1.12, f. 51vb, n. 1.

⁵¹ A. GAILL, *De pace publica et proscriptis sive bannitis Imperij Libri duo*, Augustae Taurinorum, Apud Io. Dominicum Tarinum, 1595, pp. 276-350.

tumultus contribuì a precisare (non però a limitare) il significato del lemma, chiarendo alcune circostanze “tipiche” degli scandali, dall’altro, il riferimento a situazioni concrete, materiali, fisiche contribuì a epurare lo scandalo della valenza spirituale che permaneva nella sfera canonistica, consentendo di portare a compimento il processo di oggettivazione del termine, peraltro già avviato dai canonisti: se, infatti, nel diritto canonico lo scandalo implicava sempre anche la riprovazione morale nei confronti di chi lo aveva suscitato (rinvendo, oltre che al dissenso, anche alla causa del dissenso), al di fuori di esso, rilevava semplicemente il conflitto in sé: in altre parole, era concepito come fatto materiale, come concreta e oggettiva contrapposizione tra due (o più) parti, indipendentemente da ciò che l’aveva provocata.

3.1.1. *Scandalum e rixa.*

Lo *scandalum* fu sovente equiparato alla *rixa* per indicare liti violente che degeneravano nelle vie di fatto.

L’equiparazione fra lo scandalo e la rissa affondava le sue radici nell’alto medioevo, come attesta, nella prima metà dell’XI secolo, il vocabolario di Papias, che, come si è visto, associava il termine alla lite violenta⁵².

Anche il *Glossarium mediae et infimae latinitatis* del Du Cange definiva lo scandalo come rissa e rinviava al termine francese *ourvary* per indicare il tumulto («Hinc forte nostrum *ourvary* pro *tumultu* vel *incondito clamore*», richiamando, in proposito, anche la legislazione dei regni germanici⁵³.

Tale significato, fondato molto probabilmente sul diritto longobardo, era, dunque, entrato nel linguaggio comune ed era stato recepito anche dai canonisti, che, tuttavia, vi ricorsero più raramente nelle loro trattazioni: la dottrina canonistica continuò, infatti, a ricondurre lo scandalo alla fonte della discordia (più che alla discordia), quantunque, come si è visto, ciò non impedì di attribuire rilevanza alle conseguenze sociali scaturite da essa.

Sul finire del XIII secolo, Guido da Baisio definiva lo scandalo come

⁵² *Supra*, cap. II, § 4.1.

⁵³ DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, cit., v. *Scandalum*.

«offensio vel invidia vel rixa». Dopo avere tradotto il termine greco *scandalon* nel latino *offendiculum*, l'Arcidiacono ne descriveva, quasi in un crescendo, gli effetti: gli scandali suscitavano malcontento e avversione, provocando quindi contrasti e scontri all'interno della comunità. Spostando l'attenzione sulla reazione pubblica che gli scandali potevano suscitare, Guido da Baisio confermava l'apprensione dei canonisti per le conseguenze sociali prodotte piuttosto che per gli aspetti morali⁵⁴.

Nel repertorio giuridico che il cardinale Domenico Toschi compilò nel primo decennio del Seicento, tale era il significato attribuito alla nozione di scandalo sin dalle prime righe della trattazione delle questioni ad essa connesse. Dopo avere fornito la tradizionale definizione teologica («*Scandalum nihil aliud est, quam dictum, vel factum minus rectum, praebens occasionem ruinae*»), il cardinale Toschi esemplificava: la rissa era considerata fonte di scandalo («*Et rixae dicuntur scandalum inducere, prout vir rixosus scandalum de facili inducit*»), tanto che i due termini venivano coordinati in un'endiadi («*ideo multa admittuntur, quae non admitti deberent ad tollendas rixas et scandala*»)⁵⁵.

Nel significato di *rixa*, il termine *scandalum* ebbe senza dubbio diffusione anche nella prassi forense e giudiziaria.

Si ricorderà, ad esempio, che Alessandro Tartagni, in una controversia tra due fratelli relativa alla divisione di beni feudali, consigliò di procedervi (nonostante *de iure* non fosse permesso) «*cum propter suspicionem rixe et scandali videatur esse probabilis causa propter quam disceditur a regulis iuris communis*»⁵⁶. Analogamente, il Parlamento del Delfinato consentì di derogare a un ordine del pontefice solo perché «*obviandum est scandalis seu rixis hominum*»⁵⁷.

In questo senso, lo *scandalum* fu accostato anche ad altri termini che indicavano analogamente litigi, contese, alterchi, come, ad esempio, nella legislazione sforzesca in materia di rapporti tra Stato e Chiesa, con la qua-

⁵⁴ Sulla dimensione sociale dello scandalo, cfr. C. LEVELEUX-TEIXEIRA, *Le droit canonique médiéval et l'horreur du scandale*, cit.

⁵⁵ D. TOSCHI, *Practicæ conclusiones*, cit., tomo VII, concl. 51, *Scandalum quid sit, et operetur*, p. 60, n. 1 s.

⁵⁶ *Supra*, cap. IV, § 3.1.

⁵⁷ *Supra*, cap. IV, § 3.2.

le, «pro servanda ecclesiarum dignitate», erano state revocate le promesse di assegnazione di benefici non ancora vacanti, in quanto fonte di «altercationes, litigia et scandala multa»⁵⁸.

Risse e litigi si svolgevano generalmente tra due o comunque poche persone: come si vedrà, era l'elemento quantitativo a distinguere la rissa dal tumulto, caratterizzato invece dal coinvolgimento di una massa di persone. Anche le discordie tra pochi individui o gruppi potevano, tuttavia, turbare l'ordine pubblico ed essere motivo di disordine all'interno della società, tanto più che, nella dimensione comunitaria medievale, esse potevano estendersi ad intere parti della cittadinanza.

La *rixā* rappresentava il primo stadio del turbamento dell'ordine pubblico: poteva sfociare in un *tumultus* e, di lì, in una vera e propria *seditio*. Le risse rappresentavano un pericolo per la tranquillità collettiva e dovevano pertanto essere evitate (e punite) al fine di garantire l'ordine (tanto più laddove si considerino le possibili degenerazioni in fenomeni più ampi e violenti).

Per ricondurre la questione al dibattito attuale, si potrebbe dire che le risse non soltanto mettevano in pericolo l'incolumità delle persone, ma minacciavano anche l'ordine pubblico⁵⁹, come si desume, ad esempio, dagli statuti di Ferentino – frutto della revisione del *corpus* normativo medievale risalente probabilmente alla seconda metà del XV secolo – nei quali si esprimeva il timore per le conseguenze, di natura sia individuale sia collettiva, derivanti dallo scoppio di uno scandalo.

Era, infatti, previsto che il podestà potesse imporre una multa per far eseguire un suo ordine, che non poteva superare l'importo di venti soldi, quando si trattava di crimini non gravi o comunque di reati puniti con una pena inferiore a cento soldi; in caso di crimini gravi ovvero «nelle risse, scontri, discordie e scandali ed in quei casi dai quali possano essere danneggiati tanto il comune quanto private persone», il podestà poteva imporre una multa di cinquanta libbre ed esigerne il pagamento imme-

⁵⁸ G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, cit., p. 166.

⁵⁹ Attualmente, l'orientamento maggioritario ritiene che la tutela dell'ordine pubblico sia solo una conseguenza indiretta della protezione accordata ai beni individuali, cfr. F. BASILE, *Il delitto di rissa (art. 588 c.p.). Teoria e prassi*, Roma, Aracne, 2014.

diato. La pena poteva, in ogni caso, essere aumentata o diminuita in base al consueto potere di *arbitrium*⁶⁰.

La preoccupazione per le ricadute che le risse avrebbero potuto avere sulla pace sociale (oltre che sulla governabilità politica) emerge anche da un'altra disposizione degli statuti di Ferentino, nella quale si vietava al podestà, al giudice, al rettore e al notaio della città del comune di partecipare alle ambasciate. L'assenza delle autorità dalla città avrebbe potuto, infatti, occasionare delitti, discordie e scandali «con danno e grave pregiudizio dei cittadini e della stabilità della città»⁶¹.

3.1.2. *Scandalum e tumultus: tra turbamento dell'ordine pubblico e reato politico.*

Lo *scandalum* fu sovente equiparato anche al *tumultus* per indicare proteste, sollevazioni, sommosse.

Occorre tenere presente che la nozione di scandalo era assente nelle fonti giuridiche romanistiche e che per descrivere situazioni sociali di confusione e disordine, come le rivolte e le sommosse (ma anche, in senso morale, stati di agitazione e turbamento), il diritto romano ricorse piuttosto a quella di *tumultus*. L'idea di affollamento, clamore, concitazione sottesa al tumulto ben si prestava, infatti, a descrivere quelle situazioni di disordine e contrapposizione che caratterizzavano anche lo scandalo.

La nozione di *tumultus* fu ricondotta dai canonisti alla disciplina dello scandalo. Basterà pensare, ad esempio, alla glossa al canone *placuit*, inserito da Graziano nel trattato *de consecratione*. Il canone imponeva ai vescovi di distruggere gli altari costruiti senza le reliquie dei santi; se, però, la distruzione avesse suscitato «*tumultus populares*», gli altari avrebbero potuto essere conservati (ma i fedeli avrebbero dovuto essere intimati ad evitarne l'utilizzo). L'apparato ordinario al *Decretum* equiparò il *tumultus* allo *scandalum* e ricondusse la deroga stabilita dal canone *placuit* alla *ratio scandali vitandi*⁶².

D'altra parte, come si ricorderà, anche la glossa al canone *miramur*

⁶⁰ *Statuta civitatis Ferentini. Gli statuti medievali del Comune di Ferentino*, Roma, Sintesi Informazione Editrice, 1988, p. 12.

⁶¹ *Statuta civitatis Ferentini*, cit., p. 32.

⁶² Gl. *tumultus* ad D. 1 *de cons.* c. 26.

trattò congiuntamente il *tumultus* e lo *scandalum*. Graziano trasse il canone da una lettera di Leone Magno con la quale alcuni arcivescovi erano stati rimproverati per avere nominato vescovi dei laici al solo fine di sedare una sommossa popolare⁶³. Da un lato, la glossa affermò il divieto di derogare le norme giuridiche soltanto per contenere scontri sociali, richiamando anche alcuni canoni relativi agli scandali e riconoscendo, dunque, ai due fenomeni i medesimi effetti perturbativi dell'ordine e della sicurezza⁶⁴; dall'altro, però, distinse parzialmente i due termini, riconoscendo nella necessità di evitare l'insorgere di scandali un'eccezione alla regola generale, attribuendo, dunque, allo *scandalum* una connotazione spiccatamente soggettiva⁶⁵: solo la sollevazione popolare provocata da una condotta moralmente riprovevole avrebbe giustificato la deroga alle regole giuridiche. Era dunque il criterio etico, insito nel concetto di scandalo (e accolto dai canonisti), a determinare le proteste in grado di produrre un'eccezione alla regola.

Fra tardo medioevo e prima età moderna, l'equiparazione fra *scandalum* e *tumultus* fu attratta entro le riflessioni giuridiche sul tema della sicurezza, posto sul crinale fra tutela dell'ordine pubblico e repressione del delitto politico⁶⁶.

Lo scandalo si inserì nelle disposizioni volte a reprimere comportamenti eversivi dell'*ordo civitatis* (inteso ormai, negli ordinamenti statuali in formazione, sia nella dimensione urbana, sia in quella territoriale), che, come ha rilevato Gianluca Russo in un recente studio sullo Stato fiorentino fra Tre e Quattrocento, erano espressione del «principio di egemonia del penale del paradigma dell'infrazione politica»⁶⁷.

Negli statuti di Firenze del 1415, ad esempio, una disposizione vietava

⁶³ *Supra*, cap. III, § 2.1.

⁶⁴ Gl. *miramur* ad D. 61 c. 5.

⁶⁵ Gl. *persona* ad D. 61 c. 5; GUIDO DA BAISIO, ad D. 61 c. 5, f. 75ra, n. 10.

⁶⁶ Sul reato politico, cfr. F. COLAO, *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano, Giuffrè, 1986. Sui delitti contro l'ordine pubblico, cfr. G. FORNASARI-S. RIONDATO (a cura di), *Reati contro l'ordine pubblico*, Torino, Giappichelli, 2017.

⁶⁷ G. RUSSO, *Governare castigando. Le origini dello stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1478)*, Milano, Giuffrè, 2021, p. 46.

«sub poena amputationis capitis et publicationis omnium bonorum» di portare, «sine licentia officii Dominorum Priorum et vexilliferi iustitiae populi et communis», bandiere o insegne «pro faciendo aliquam turbationem, aut tumultum, vel rumorem, seu scandalum», nell'ambito delle rubriche sui “crimini politici” volte a «preservare il nuovo ordine politico reprimendo», che rappresentavano una novità quattrocentesca⁶⁸.

Analogamente, chiunque gridasse o si sollevasse a Firenze contro le autorità «propter quod scandalum, rumorem, vel tumultus oriatur vel oriri possit in civitate, comitatu et districtu praedicti, seu propter quod pacificus et tranquillus status populi et communis praedicti turberetur seu turbari posset» sarebbe stato punito ad arbitrio del giudice⁶⁹.

Un'altra disposizione, compresa nel *tractatus Ordinamentorum Iustitiae* degli statuti fiorentini del 1415 (che inseriva nel testo statutario la tradizione legislativa antimagnatizia due-trecentesca), riguardava la società delle armi, vietando ai suoi membri di «concitare aliquod scandalum, rumorem, rixam, vel aliquem percutere, vel arma contra aliquem elevare nisi esset pro defensione populi de madato executoris ordinamentorum iustitiae»; i trasgressori sarebbero stati puniti ad arbitrio del giudice, «secundum delicti et scandali qualitate»⁷⁰.

In un decreto promulgato da Filippo Maria Visconti nel 1441 relativo alle terre separate nel ducato di Milano, gli scandali sono assimilati ai tumulti in un *climax* di fenomeni eversivi dell'ordine sociale. Il decreto, che mirava a garantire sicurezza e tranquillità all'interno dello Stato milanese in via di formazione («pro Status nostri regimine curas Subditis nostris quietem et pacem dare»), intendeva porre fine agli abusi dei privilegi concessi da Filippo Maria e dai suoi predecessori. Risultava, in parti-

⁶⁸ *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita, anno salutis MCCCCXV*, I, Friburgi [Firenze], apud Michaele Kluch, 1777, lib. 3, 65. *De poena elevantis banderiam, vel insignam in civitate Florentiae pro rumore, vel tumulto faciendo*, p. 285, su cui cfr. G. RUSSO, *Governare castigando*, cit., p. 49.

⁶⁹ *Statuta populi et communis Florentiae*, cit., I, lib. 3, 66. *De poena clamantium, vel concitationem faciendum*, pp. 285-286.

⁷⁰ *Statuta populi et communis Florentiae*, cit., I, *Tractatus Ordinamentorum Iustitiae*, 82. *De pena impedientis executorem ordinamentorum iustitie, seu pedites fotiantis tempore alicuius romoris, de pena facientis congregationem contra populum Florentinum*, pp. 502-504.

colare, che coloro che erano titolari di terre separate o che avevano ricevuto privilegi o esenzioni per concessione ducale costringevano gli abitanti delle città e di altri territori del ducato a soggiacere a oneri o a prestare loro fedeltà «et multa alia committunt et intentant in honesta admodum iniusta ac exorbitantia quae ve redundant in contemptu nostrum et Cives ac Subditos nostros in consumptionem et desperationem propemodum adducunt». Come rilevava il duca, da tali episodi – esemplificati nell’occupazione di terre, nella cattura di uomini, nella requisizione di bestiame, nella devastazione di campi – potevano derivare non solo contese e ritorsioni di carattere privato, ma anche proteste e sollevazioni di natura pubblica («Ex quibus periculoso suscitantur errores, et nisi provisio debita fiat excitari facillime possent non solum homicidia, rixae, factiones, contentionesque privatae, sed publici tumultus, gravissima scandala comoventes et in nostram Statusque nostri iacturam ac labem redundantes»). Nel ribadire che compito principale del *princeps* era quello di ristabilire l’ordine e rendere giustizia, si vietava a chiunque avesse giurisdizione su una terra separata ovvero esercitasse una supremazia su di essa in virtù della concessione di un privilegio di costringere direttamente o indirettamente gli abitanti delle città o delle terre, i massari, i fittavoli o i coloni a prestare loro fedeltà o a soggiacere a oneri di carattere reale o personale e di commettere ingiurie contro persone o cose sotto pena di una sanzione di mille ducati e della immediata perdita del beneficio «sine aliquo processu vel sententia»⁷¹.

Il *tumultus* corrispondeva a una situazione di confusione, che turbava la sicurezza e la tranquillità dei cittadini. Secondo Tiberio Deciani, si poteva parlare di tumulto «quando congregantur homines armati et fit aliqua violentia [...] et ideo cum tumultu tota civitas perturbetur»⁷². Si

⁷¹ Il decreto stabiliva inoltre che eventuali controversie o questioni insorte in merito a tali fatti fossero di competenza del magistrato maggiore della principale città del distretto in cui si trovava la terra separata, il quale avrebbe dovuto procedere «summarie simpliciter et de plano sine strepitu et figura iudicii ac mera facti veritate inspecta ac facultate multcandi contumaces ad Cameram in illis pecuniarum quantitatibus, quae sib inspecta facti et personarum qualitate videbitur», cfr. *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, cit., *Decretum de maiori Magistratu*, p. 291.

⁷² I capi dell’agitazione dovevano essere puniti, salvo che la protesta fosse scoppiata in maniera improvvisa e non organizzata, cfr. T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, Vene-

trattava, dunque, di manifestazioni pubbliche che mettevano a rischio l'ordine pubblico.

I tumulti erano pericolosi perché rischiavano di degenerare in vere e proprie insurrezioni o ribellioni. Rappresentavano una potenziale minaccia per il potere costituito. Dovevano pertanto essere sedati prima che si trasformassero in una minaccia concreta, quantunque non si possa sottacere che anche la repressione armata delle proteste rischiavano di suscitare a propria volta uno scandalo, radicalizzando la contrapposizione, facendo scoppiare una guerra civile o minando la fiducia nelle istituzioni, come avvertiva Braun⁷³.

Tali fenomeni si collocavano, dunque, al confine tra il turbamento dell'ordine pubblico e il reato politico.

Se solo i delitti rivolti contro l'autorità rientravano nella categoria del *crimen laesae maiestatis*, i tumulti, pur non integrando ancora un reato politico, potevano facilmente diventarlo.

Quantunque il turbamento dell'ordine pubblico non fosse sempre chiaramente distinguibile dall'insurrezione politica – al punto che i termini *tumultus* e *seditio* furono sovente utilizzati come sinonimi –, tra Cinque e Seicento, il *tumultus* fu delineato, nell'ambito della riflessione sul *crimen laesae maiestatis*, come prologo della *seditio*: mentre il primo non aveva necessariamente connotati politici, manifestandosi in una agitazione o in una protesta, la seconda aveva una finalità politica, consistendo in una rivolta contro l'autorità e rientrava pertanto tra i delitti politici, sebbene si riscontrò ancora una certa confusione terminologica che rifletteva la difficoltà di qualificare giuridicamente fenomeni sociali affini. Anche la *seditio*, infatti, comportava una «quietis publicae turbatio»⁷⁴.

Nemmeno il termine *scandalum* rimase esente da tale confusione terminologica.

Nel precisare che l'incitamento alla rivolta – inneggiando, ad esempio, ad un principe nemico oppure maledicendo il proprio oppure invocando la libertà – trasformava il tumulto in una vera e propria sedizione («Ac-

tiis, Apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1590, VII, cap. 7, n. 19, p. 147.

⁷³ C. BRAUN, *De seditionibus*, cit., p. 203, su cui cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 330-331.

⁷⁴ C. BRAUN, *De seditionibus*, cit., p. 1.

clamationes quoque in tumultu et in populo spectant ad seditionem et crimen laesae maiestatis»⁷⁵, Tiberio Deciani ricondusse le gridas sediziose allo scandalo («Acclamationes enim istae multum perturbant civitatem et magna pariunt scandalum»)⁷⁶.

Basterà pensare, d'altra parte, che allo scandalo faceva ancora riferimento la disciplina delle manifestazioni sediziose contenuta nel c.p. toscano del 1853: l'art. 129 puniva, infatti, con la pena del carcere da un mese a un anno «le manifestazioni sediziose fatte in luogo pubblico o con pubblico scandalo», purché non integrassero più gravi reati.

3.2. *Il disordine come disobbedienza.*

Nell'ambito dei rapporti politici, il disordine era considerato come disobbedienza all'autorità. Così concepiti, gli scandali rappresentavano forme di opposizione e contestazione al potere, che dovevano essere punite.

Lo dimostrano, ad esempio, alcune missive di Francesco Sforza relative a conflitti tra comunità rurali, risolti – come spesso accadeva – attraverso reciproche ritorsioni, esaminate da Massimo Della Misericordia nell'ambito di uno studio sull'uso della violenza individuale e collettiva all'interno del dominio sforzesco, che, in proposito, evidenzia che «non vi era più differenza, nella descrizione dei fatti e nel trattamento, fra il conflitto di una comunità con un'altra comunità, un tumulto e un atto di insubordinazione, come la cacciata dei soldati ducali o l'aperta opposizione agli ufficiali»: tali episodi mettevano in dubbio, infatti, la «superiorità del principe, al quale solo compete l'amministrazione della giustizia». Il ricorso alla vendetta in luogo della giustizia del *princeps* veniva condannato come aperta ribellione al punto da giustificare una severa repressione. Così, ad esempio, lo Sforza si rivolse agli abitanti di Pandino, responsabili di *excessi* e *scandali*, evidenziando che «a noy non pare ragionevole che ve faciati rasone da vuy stessi», e a quelli della val d'Ossola, spiegando che «per niente ne vogliamo comportare che vivati in questa forma et debiati da vui a vuy volerne fare de facto et metere le cose nostre in

⁷⁵ T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, cit., VII, cap. 7, n. 21, p. 147.

⁷⁶ T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, cit., VII, cap. 19, n. 12, p. 182.

scandali» e intimando che i «disordini, li quali non convenano a fideli né a obbedienti subditii»⁷⁷.

Si ricorderà, d'altra parte, che proprio l'esigenza di porre fine a forme di giustizia privata, derivanti dall'inoservanza della normativa vigente, giustificò la redazione di un nuovo testo statutario per il comune di Como nel periodo sforzesco⁷⁸.

Lo scandalo assunse, dunque, un ruolo strategico nella «liturgia dell'obbedienza», su cui si fondava la concezione del potere nel medioevo e nell'età moderna, che a sua volta era in gran parte influenzata dal modello feudale⁷⁹.

Il dovere di obbedienza era rivolto alla conservazione dell'*ordo societas*: lo scandalo – in quanto disordine – si poneva in termini nettamente antitetici rispetto ad esso.

Per tale motivo gli scandali dovevano essere rimossi: tale compito era assunto dal *princeps* – «elemento ordinante della multitudo»⁸⁰ – attraverso la prevenzione e la repressione. Se, come ha evidenziato Pietro Costa, all'obbedienza (da parte dei sudditi) corrisponde la coazione (da parte del *princeps*), «l'«*ordo*» è frutto, insieme, della soggezione e della coazione»⁸¹.

La scienza giuridica riconobbe, tuttavia, una giustificazione alla disobbedienza al potere politico, quando esso non agisse secondo giustizia o fosse illegittimo.

Come spiegava Alberico da Rosciate, richiamando l'insegnamento di Tommaso d'Aquino⁸², solo in caso di ordini ingiusti o illegittimi il suddito era sciolto dal dovere di obbedienza. Vi era, tuttavia, un'eccezione (all'eccezione): quando la disobbedienza (a un ordine ingiusto o illegitti-

⁷⁷ M. DELLA MISERICORDIA, *Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, in *MEFRM*, 122, 1, 2010, pp. 139-172.

⁷⁸ *Supra*, § 2.

⁷⁹ M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maistetatis*, cit., p. 128.

⁸⁰ P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 367.

⁸¹ P. COSTA, *Iurisdictio*, cit., pp. 366-367 («la coazione è la soggezione del suddito vista dalla parte del *princeps*»).

⁸² TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, IIa IIae, q. 104 art. 6.

mo) suscitava scandalo o pericolo («*nisi forte propter vitandum scandalum vel periculum*»), il suddito era tenuto ugualmente all’obbedienza⁸³. Il riferimento alla *ratio scandali vitandi* vanificava di fatto la possibilità di resistere all’autorità che i giuristi avevano in via di principio riconosciuto, tanto più che la valutazione circa la sussistenza dello scandalo era in ogni caso rimessa alla discrezionalità dell’autorità⁸⁴.

4. *Lo scandalo tra società e istituzioni.*

All’inizio del Settecento il tema dello scandalo fu oggetto di due trattazioni nell’ambito delle facoltà giuridiche tedesche di Jena e di Halle. Si rilevava, infatti, che tra medioevo ed età moderna, la materia aveva suscitato scarso interesse nella scienza giuridica, quantunque la necessità di evitare gli scandali fosse avvertita in ogni ordinamento come cruciale per la conservazione dell’ordine. Nel 1702, fu pubblicata la dissertazione di Adrian Beier⁸⁵, seguita nel 1717 da quella di Johann Samuel Stryk, nella quale si fornivano «*nonnulla exempla publicorum scandalorum, tam in statu ecclesiastico, quam politico, frequentius grassantium*»⁸⁶. In esse, il termine *scandalum* era assunto nel significato morale di cattivo esempio, come risulta dalla puntuale analisi di Beier, che lo associava appunto a comportamenti contrari ai principi morali e alle regole sociali⁸⁷.

Come rilevava Stryk, nella progressiva appropriazione di funzioni pubbliche che connotò la formazione degli apparati statali tra medioevo ed età moderna, spettava al *princeps* rimuovere gli scandali nell’interesse generale, nell’ambito del suo dovere di promuovere il bene comune («*Princeps salutem publicam quavis legitima ratione promovere tenetur*»). Occorreva, infatti, evitare motivi di turbamento e contestazione all’interno della società che avrebbero potuto provocare reazioni

⁸³ ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris*, cit., v. *Obedientia*.

⁸⁴ M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis*, cit., pp. 128-129.

⁸⁵ A. BEIER, *Dissertatio inauguralis juridica De scandalo*, cit.

⁸⁶ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala*, cit.

⁸⁷ A. BEIER, *Dissertatio inauguralis juridica De scandalo*, cit., pp. 6-7.

(di imitazione, ma anche) di indignazione e condurre persino a fenomeni sovversivi⁸⁸.

Gli scandali dovevano essere tacitati a tutti i costi, come evidenziava Beier, o *a priori* («Praecavere ne scandala fiant. Prohibere propositis Edicis poenalibus») o *a posteriori* («Disposita distruere, attentata vindicare»)⁸⁹. Se, da un lato, dunque, per evitare scandali erano ammesse eccezioni al diritto vigente («Multa concedi etiam contra jus commune, ad hoc ut evitentur scandala ... Propter scandalum discedimus a regulis communis iuris»)⁹⁰, dall'altro, il sistema si fondava su prevenzione e repressione («Officium Magistratus circa scandala vindicanda, consistit in eo, ut tum illa ipsa e medio tollat, ne quis irretiatur»)⁹¹.

Analogamente, Andrea Fachinei, in un *consilium*, sul quale si è già avuto modo di soffermarsi, evidenziava che «eos qui iurisdictioni praesunt studere ac invigilare oportere ne scandala oriatur et tumultus»⁹².

A tal fine, Stryk consigliava innanzitutto al *princeps* di valutare personalmente gli atti o i fatti scandalosi («Ante omnia igitur necessarium erit, ut Princeps ipse in naturam scandali probe inquirat, nec operam, quae huic inquisitioni, vel cum aliqua commoditatis actura, impedenda erit, vereatur») e di non affidarsi all'arbitrio dei consiglieri («valde perisulosum existimo, si ob defectum propriae cognitionis Princeps curam circa scandala ad consiliatorum arbitrium coeco consensu adstringere cogatur, facultate consilia ad salutem reipublicae pie pariter ac prudenter attemprandi hac ratione destitutus»)⁹³.

Stryk lo esortava ad astenersi da comportamenti scorretti o licenziosi, in modo da costituire il primo esempio per i propri sudditi («Cum vero ... Regis ad exemplum totus fere, quod aiunt, componatur orbis; summe omnino necessarium est Principi, si cum fructu officio voluerit satisfecere, ut ipse sibi a scandalis temperet»)⁹⁴.

⁸⁸ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala*, cit., p. 35.

⁸⁹ A. BEIER, *Dissertatio inauguralis iuridica De scandalo*, cit., p. 16.

⁹⁰ A. BEIER, *Dissertatio inauguralis iuridica De scandalo*, cit., pp. 19 e 21.

⁹¹ A. BEIER, *Dissertatio inauguralis iuridica De scandalo*, cit., p. 24.

⁹² A. FACHINEI, *Consilia*, cit., II, cons. 59, p. 115, n. 1. *Supra*, cap. IV § 3.1.

⁹³ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala*, cit., p. 40.

⁹⁴ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala*, cit., p. 43.

Addentrando nelle dinamiche fra governanti e governati, Stryk evidenziava la necessità che le autorità non si abbandonassero a comportamenti in grado di suscitare riprovazione, non solo per educare i sudditi, ma anche per mantenere la loro fiducia. Come si è visto a proposito delle autorità ecclesiastiche, infatti, se gli scandali erano sempre pericolosi perché minavano i valori su cui si fondava la società, ben più rischiosi erano quelli suscitati da coloro che svolgevano ruoli direttivi, per la più ampia risonanza dei loro comportamenti. Era, dunque, importante che non solo il *princeps*, ma anche i magistrati a cui era affidata l'amministrazione pubblica si comportassero adeguatamente. Stryk si occupava dei magistrati pravi, corrotti, disonesti, che agivano nel proprio interesse, anziché in quello generale e che, con la loro condotta, suscitavano indignazione e disaffezione nella *res publica*. Nei loro confronti il *princeps* avrebbe dovuto usare il pugno di ferro: quando, infatti, i rimproveri non avessero avuto effetto, occorreva punirli in modo esemplare, anche rimuovendoli dalle loro funzioni («nullum sane promptius felicitisque, Deo auspice, remedium erit, huic malo obviam eundi, quam si princeps, sincero salutis publicae studio tactus, ipsem in conditionem eorum ad quos magistratus detulit, probe inquirat, atque ubi male moratos eosdem deprehenderit, rescriptis primum reprehensoriis eorum emendationem promovere conetur, atque si talia nihil iuvent, poena tandem severiori, aut ipsa remotione iustitiam nonnullorum castiget, ut terror incutiatur reliquis, et sparta loco motorum dignioribus committi possit»)⁹⁵.

Si raccomandava, infine, al *princeps* di far applicare i suoi provvedimenti volti al contenimento degli scandali: si rilevava, infatti, che sovente le leggi restavano lettera morta o perché venivano concesse dispense o privilegi o perché non ricevevano esecuzione da parte dei magistrati («Denique etiam maximopere principi suadendum est, si qua pro abolendis scandalis edicta promulgaverit, ne vim eorum, aut per crebras dispensationes, aut per astutiam vel negligentiam magistratum inferiorum, saepissime executionem omittendum, ulla ratione eludi patiatur»), con grave danno non solo della *res publica*, ma anche dell'autorità del *princeps* che le aveva emanate («Non solum enim auctoritati imperantis admodum derogatur, si le-

⁹⁵ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala*, cit., p. 111.

ges ab ipso latas, tanquam effectu destitutas, impune contemnere licet; sed et toti reipublicae idem non parum detrimenti infert»⁹⁶.

D'altra parte, non solo il *princeps* doveva occuparsi degli scandali. Anche i magistrati inferiori avevano l'autorità per rimuovere situazioni scandalose (come, ad esempio, chiudere postriboli), anche senza espresso ordine del *princeps*, quantunque Stryk rilevasse che la maggior parte di loro se ne disinteressasse, ritenendo che tale compito non fosse di loro pertinenza («quod plerique magistratus inferiores hic negligentes esse soleant, omnem culpam Principibus imputantes, quasi nulla ad eos cura removendi scandala publica pertineret»)⁹⁷.

Riconoscendo la funzione sociale e istituzionale delle scuole e delle accademie, Stryk raccomandava di vigilare particolarmente su di esse. Dalla loro improppria organizzazione potevano infatti, nascere molti scandali, sia per il cattivo esempio offerto dalla condotta di docenti e allievi sia per gli scorretti insegnamenti impartiti. Occorreva, dunque, presiedere a scuole e ad accademie, con maestri che dispensassero ai giovani una sana e utile educazione e conducessero una vita decorosa e pia («Princeps, ut tales academiis pariter ac scholis inferioribus doctores praeficiat, qui sana, utili, ac pia doctrina iuvenum animos diligenter imbuant, vita pia atque decora ipsis praeeant, gravique disciplina, citra personarum respectum, sapienter adhibenda, pravos iuvenum mores coercere atque in meliores transformare curae sibi ducant»)⁹⁸.

4.1. *Scandalo e (denegata) giustizia.*

Nell'elaborazione ideologica sul *bonum commune* che caratterizzò gli sviluppi degli ordinamenti comunali e signorili, il nesso tra pace e giustizia appare strettissimo, al punto che, come è stato rilevato, la locuzione *pax et iustitia* rappresenta «quasi un'endiadi»⁹⁹.

⁹⁶ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala*, cit., p. 54.

⁹⁷ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala*, cit., pp. 133-134.

⁹⁸ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala*, cit., pp. 120-121.

⁹⁹ F. ROVERSI MONACO, *Bene comune ed eseprienza signorile*, p. 438.

Nell'esperienza politica medievale, la giustizia rappresenta un presupposto fondamentale per mantenere la concordia sociale. L'interesse generale non può essere perseguito se non attraverso la giustizia.

Sin dalla sua nascita, il *commune* perseguitò *iustitia* e *concordia* in vista dell'utilità generale, come risulta dai giuramenti con i quali i cittadini giustificarono la propria *libertas* nei confronti dei poteri legittimi¹⁰⁰. Già tra alto e basso medioevo, l'amministrazione della giustizia svolse una funzione costituzionale, quantunque non sarà inutile ricordare come, nel periodo considerato, tanto forme di giustizia pubblica quanto forme di giustizia privata giocassero un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'ordine e della pace¹⁰¹.

La giustizia risolve le liti e i conflitti, pone fine alle discordie e alle inimicizie, sana le fratture, ripristina gli equilibri. Per tale ragione, nel caso in cui la giustizia non sia resa o sia resa tardivamente o, ancora, non sia imparziale, essa non solo non rimuove gli scandali, ma contribuisce anzi a inasprire i dissidi esistenti o a creare di nuovi. Gli esiti di un processo – sia esso civile o penale – hanno sempre ripercussioni, più o meno ampie, nella comunità: possono radicalizzare la contrapposizione tra le parti (che siano portatrici di interessi privati oppure pubblici), indurle a farsi giustizia da sé e suscitare malcontento e insoddisfazione nei confronti delle autorità giudiziarie. Da questo punto di vista, il tema si intreccia con quello relativo al consenso popolare all'amministrazione della giustizia¹⁰².

In connessione con l'affermarsi della giustizia egemonica, lo *scandalum* entrò nel lessico giuridico, nell'ambito della retorica sul mantenimento della pace e sul perseguitamento della giustizia.

Non fare giustizia (o farla con ritardo, il che sovente è lo stesso) suscita scandalo, sia perché costringe le parti a trovare forme alternative di tutela (sovente fondate sulla forza, anziché sul diritto), sia perché innesca forme implicite o esplicite di protesta: se, infatti, la “fuga dalla giustizia” costituisce di per sé una manifestazione di dissenso nei confronti dell'autorità pubblica, non si può sottacere che spesso la frustrazione derivante dalla mancata tutela (basti pensare alla vittima di un reato) inne-

¹⁰⁰ C. STORTI, *Giustizia, pace e dissenso politico*, cit.; EAD., *Judging and settling disputes*, cit.

¹⁰¹ C. STORTI, *Judging and settling disputes*, cit.

¹⁰² *Infra*, § 4.2.

sca rivendicazioni (individuali e collettive) nei confronti delle istituzioni. Il ritardo nella giustizia crea scandalo (inteso come discordia) tra le parti; al tempo stesso, il magistrato a cui è affidata l'amministrazione della giustizia suscita, con il proprio comportamento negligente o corrotto, scandalo (nel senso di indignazione e insoddisfazione) nella comunità.

Come rilevava Stryk, «non levia quoque scandala dare solent illi infiniti et fere immortales processus, qui in iudiciis instituuntur, ita ut hac de re non pauci integris scriptis publice fuerint conquesti»¹⁰³.

La necessità di evitare scandali fu, in effetti, posta alla base di provvedimenti legislativi in materia di giustizia, per disciplinare alcuni aspetti del processo (anche in deroga alla normativa ordinaria).

La “ragionevole durata del processo” costituisce da sempre uno degli obiettivi strategici della politica giudiziaria dei governi quale fattore di consenso alle istituzioni. In epoca medievale e moderna essa fu perseguita anche ricorrendo all’argomento del contenimento degli scandali, nell’ambito della retorica sul bene comune.

Sotto il dominio sforzesco, il riferimento agli scandali compare in alcune riforme che si inserivano nel programma – avviato sin dal periodo visconteo e ricostruito da Claudia Storti – volto a ottenere una celere amministrazione della giustizia, nell’interesse generale («ad statum publicum augmentandum et conservandum») e, al contempo, a controllare l’amministrazione giudiziaria, nell’ambito dei contrasti fra governo centrale, da un lato, e comunità cittadine e ceto dei giuristi, dall’altro¹⁰⁴.

Nel 1422, ad esempio, il duca Filippo Maria Visconti approvò una delibera assunta nella città di Como relativa alle cause d’appello e alle *querelae nullitatis*¹⁰⁵, che fu poi inserita all’interno degli statuti cittadini del 1458¹⁰⁶.

¹⁰³ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala*, cit., p. 111.

¹⁰⁴ C. STORTI, *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, ora in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 271-402.

¹⁰⁵ *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, cit., *Pro causis appellationum in Civitate Cumarum*, pp. 253-254.

¹⁰⁶ *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum (1458)*, cit., *Ordo iudicarius causarum ci-vilium*, LXXXI, pp. 61-62.

A causa della scarsità di giurisperiti comaschi, infatti, le cause di impugnazione erano sempre più spesso affidate ai giurisperiti della città di Milano, costringendo le parti a sopportare spese, ritardi e incomodi. Per risolvere la questione erano stati, quindi, convocati trentadue tra i migliori, più capaci e più dotti giurisperiti, nobili, procuratori e altri cittadini comaschi, che avevano deliberato di autorizzare le parti, quando gli appelli o le querele di nullità fossero state affidate a giudici residenti fuori Como, o a Milano o altrove, a depositare gli atti, ad espletare le prove, a prestare il giuramento e la fideiussione e a svolgere ogni altro incombente processuale davanti al podestà di Como e al suo vicario, o a uno dei due, anziché davanti al giudice incaricato dell'appello, in deroga a quanto previsto in via ordinaria «et hoc pro scandalis, expensis et incommodis evitandis et ut Cumani non cogantur taliter extra patriam litigare»¹⁰⁷. È evidente, infatti, che i ritardi e i costi nella definizione delle cause di secondo grado avrebbero potuto indurre le parti – insoddisfatte della tutela offerta dal sistema ducale – a farsi giustizia da sole o anche a protestare pubblicamente. La necessità di evitare scandali giustificava, dunque, un'eccezione alla disciplina ordinaria, che prevedeva che l'istruzione della causa dovesse svolgersi davanti allo stesso giudice che l'avrebbe decisa.

D'altra parte, nel 1457 Francesco Sforza ribadì la vigenza di un decreto di Filippo Maria Visconti del 1431 che disciplinava la condanna alle spese del soccombente, al fine di abbreviare la durata delle liti, «quibus litigantes multiplicibus distrahuntur laboribus et expensis plerumque taedio fatigati ad scandalum nonnulla prorumpent». Il decreto evidenziava che i tempi e i costi della giustizia finivano per sfiancare le parti, inducendole a scatenare – tra loro o nei confronti delle autorità – scandali¹⁰⁸.

Il ritardo nella pronuncia della sentenza o del *consilium sapientis iudiciale* poteva dare luogo ad inconvenienti anche sotto altro profilo, come dimostrano un decreto di Francesco Sforza del 1457 per la città di Cremona¹⁰⁹ e una *additio* al testo degli statuti di Como del 1458, probabil-

¹⁰⁷ La sentenza avrebbe dovuto essere pronunciata dal giudice incaricato entro i successivi dieci giorni, cfr. *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, cit., *Pro causis appellationum in Civitate Cumarum*, pp. 253-254.

¹⁰⁸ *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, cit., *Decretum, quod victum non absolvatur ab expensis, nisi Commissarius iuret in sententia*, p. 346.

¹⁰⁹ *Statuta civitatis Cremonae*, Cremonae, 1578, p. 260.

mente di poco successiva¹¹⁰, che sarebbero poi stati recepiti in una riforma di Ludovico il Moro del 1495 volta a migliorare il funzionamento della giustizia milanese¹¹¹.

Tali disposizioni punivano, infatti, le parti e i loro avvocati che insolentissero e intimidissero i giudicenti per ottenere ragione, «ad evitandum tumultus et inconvenientia et scandala que per sepe oriatur potissime temporibus fiendarum sententiarum vel consiliorum iudicialium». Risultava infatti che spesso le parti con i loro avvocati e procuratori cercassero di esercitare indebite pressioni sui giudici recandosi presso di loro insieme a una compagnia di persone – che come si precisava doveva essere composta da almeno sei persone («Multitudo autem intelligatur ultra numerum sex personarum») – talvolta armate. Tali comportamenti erano proibiti sotto pena di venticinque terzoli oltre alle pene dovute per il porto d'armi.

Tra medioevo e prima età moderna, anche la scienza giuridica affrontò il tema della eccessiva durata dei processi, ricorrendo sovente alla nozione di *scandalum*.

La questione – che rinviava al tema che oggi potremmo ricondurre all'accesso alla giustizia, inteso non solo quale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, ma anche come diritto di ottenere tutela rapidamente¹¹² – si pose nell'ambito di una più ampia riflessione sul rapporto tra giustizia e opinione pubblica. La lentezza dei processi – sia civili sia penali – poneva un problema di tutela dei diritti, che si ripercuoteva non solo nei rapporti tra privati, ma anche in quelli tra governanti e governati.

Bartolo da Sassoferrato intervenne nel dibattito per sostenere che il

¹¹⁰ *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum* (1458), cit., *Titulus et Rubrica statutorum officii maleficiorum*, 216. *De pena convocantium gentes et convocationi euntium ad sententias quando proferentur, etcetera*, p. 183.

¹¹¹ G. DI RENZO VILLATA, *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, cit., pp. 156-157, che evidenzia come, da tale legislazione, si ricavi «una visione a tinte fosche dell'etica professionale di molti soggetti investiti di pubbliche funzioni, quasi che tutti i mali del sistema fossero ricollegabili in qualche modo al loro comportamento, non infrequentemente degno di censura».

¹¹² C. AMALFITANO-D.-U. GALETTA-L. VIOLINI (a cura di), *“Law, justice and sustainable development”. L'accesso alla giustizia nel quadro del SD Goal 16*, Torino, Giappichelli, 2022.

giudice, pur non potendo condannare un innocente, avrebbe potuto quantomeno anticipare la condanna, se ciò fosse stato necessario per ottenere l'approvazione popolare («propter tumultus populi non occidetur ille qui non est culpabilis ... sed poena potest bene accelerari»)¹¹³.

Nel commentare un frammento di Papiniano inserito nel primo libro del Digesto – che vietava ai magistrati incaricati delle cause penali di delegare la loro giurisdizione, salvi i casi di assenza –, Bartolo ricondusse la possibilità di anticipare la condanna al principio di necessità («multa permittuntur causa necessitatis quae aliter non permitterentur»)¹¹⁴. Appoggiandosi all'autorità di Pierre de Belleperche e di Cino da Pistoia, Bartolo individuò alcune eccezioni alla regola stabilita da Papiniano, ritenendo, in particolare, che, anche se carente di giurisdizione, il giudice delegato avrebbe potuto provvedere alla punizione dell'imputato, se fosse constato un pericolo derivante dal ritardo («si est insignis latro cuius poenam differre esset periculose et tunc delegatus potest talem latronem punire propter maius periculum evitandum»)¹¹⁵.

In che cosa consistesse tale pericolo lo avrebbe chiarito, un secolo e mezzo dopo, Filippo Decio. Nel commento a una decretale di Celestino III del 1193, relativa alla delega a più giudici ecclesiastici, Decio ricorse a un'endiadi ormai molto in voga tra i giuristi («periculum tumultus et scandali») per evidenziare che il «periculum in mora» consisteva nel rischio che il ritardo nel provvedimento provocasse rivolte e proteste tra il popolo. Grazie allo scambio di principi tra diritto civile e diritto canonico, Decio giustificò la speciale attribuzione della giurisdizione al giudice delegato, indicata da Bartolo nel suo commento alla *lex quaecumque* del Digesto, con la necessità di evitare scandali («delegatus habet potestatem puniendi propter scandalum evitandum in casu in quo alias non haberet potestatem»)¹¹⁶.

A metà del Seicento, il cardinale Domenico Toschi poté annoverare

¹¹³ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria in secundam digesti novi partem*, Lugduni 1550, ad Dig. 48.8.16, f. 181ra. Cfr. R. BIANCHI RIVA, *Il giudice e la misericordia*, cit., p. 212.

¹¹⁴ BARTOLO DA SASSOFERRATO, ad Dig. 1.21.1, f. 46vb, n. 4.

¹¹⁵ BARTOLO DA SASSOFERRATO, ad Dig. 1.21.1, f. 46vb, n. 5.

¹¹⁶ FILIPPO DECIO, *Super Decretalibus*, Lugduni 1536, ad X 1.29.21, f. 92va, n. 11.

tra i casi nei quali si sarebbe potuto derogare al diritto per evitare un pericolo irreparabile («*Periculum non reparabile facit multa admitti, quae alias sunt prohibita*») anche l'irrogazione della sanzione da parte del giudice carente di giurisdizione al fine di scongiurare proteste derivanti dal suo ritardo («*Extende quia iudex carens iurisdictione propter periculum in mora vel scandalum potest puniri*»)¹¹⁷. Doveva naturalmente trattarsi di un pericolo inevitabile con altri mezzi: la deroga alle regole giuridiche costituiva dunque l'*extrema ratio*¹¹⁸.

Se la mancata (o tardiva) risposta alle legittime richieste di tutela è senza dubbio fonte di scandalo, per converso, anche l'indebita richiesta di tutela può suscitare scandali. Si pensi all'abuso del processo – inteso come uso improprio o della tutela giurisdizionale globalmente intesa o dei singoli strumenti processuali, al fine di conseguire effetti ulteriori rispetto a quelli a cui sono istituzionalmente preordinati (come indurre la controparte a transigere a condizioni inique) – che rappresenta una delle cause del malfunzionamento della giustizia. Il fenomeno – che può essere esaminato da prospettive di indagine diverse: quella della responsabilità processuale, in relazione alla responsabilità aggravata per lite temeraria e, secondo alcuni, anche alla condanna alla rifusione delle spese per soccombenza, e quella della deontologia professionale, che tende a ricondurla alla correttezza del difensore – contribuisce, dunque, ad acuire i conflitti tra le parti, lasciandole per lo più insoddisfatte, senza considerare che le ripercussioni che esso ha sul sistema giudiziario (e, in particolare, sui suoi tempi) concorre a minare la fiducia della generalità dei consociati nei confronti dell'amministrazione della giustizia¹¹⁹.

La pubblica quiete – intesa come pacifica e ordinata convivenza – poteva, dunque, essere turbata non solo con la forza (intendendosi con ciò anche il farsi giustizia da sé) – situazione che spesso richiedeva una risposta ferma da parte dell'ordinamento, mediante il ricorso alla forza pubblica, oltre che con strumenti giuridici atti a reprimerla – ma a volte anche con il diritto (o, meglio, con l'abuso del diritto). Anche in questi casi

¹¹⁷ D. TOSCHI, *Practicæ conclusiones*, cit., tomo VI, concl. 282, *Periculum non reparabile facit multa admitti, quae alias sunt prohibita*, n. 12.

¹¹⁸ *Ivi*, n. 16.

¹¹⁹ R. BIANCHI RIVA, *L'abuso del processo*, cit., pp. 103-132.

l'ordinamento era chiamato ad approntare congegni giuridici idonei a contenere situazioni potenzialmente o effettivamente conflittuali.

La proposizione di una causa infondata oppure la reiterazione di istanze non giustificate potevano suscitare uno scandalo: anziché ripristinare un ordine violato, le cause ingiuste – come furono qualificate nell'ambito dell'elaborazione delle regole deontologiche del difensore¹²⁰ – lo violavano, costituendo motivo di attrito (o di inasprimento dell'attrito) tra le parti in causa. Il processo presuppone sempre un conflitto e mira a risolverlo legalmente; laddove manchi, come diremmo oggi, un interesse meritevole di tutela, il processo non solo è inutile, ma anche dannoso in quanto crea e aumenta i contrasti tra le parti. Basterà pensare che, nella decretale *frequens et assidua*, tratta dal primo concilio di Lione, Innocenzo IV tentò di limitare le azioni di spoglio proposte in via incidentale a meri fini dilatori, imponendo al convenuto che avesse sollevato l'eccezione di provarla nel termine perentorio di quindici giorni. Il pontefice ribadiva che il provvedimento veniva assunto al fine di mantenere la tranquillità generale, impedendo cause maliziose¹²¹.

L'esigenza di contenere cause prive di fondamento fu sovente ricondotta dai giuristi anche alla necessità di evitare scandali. Secondo Pietro Paolo Guazzini, autore a metà del Seicento di un trattato sull'avvocatura, ad esempio, la nascita di uno scandalo costituiva proprio uno dei criteri per riconoscere l'ingiustizia di una causa. Era ingiusta innanzitutto la causa mossa «*ex avaritia, vel ex inordinata ratione*», come quando si agiva per odio o con ostinazione; quella che turbasse la pace e la carità; quella che comportasse il ricorso alla frode o al dolo; infine, quella da cui scaturisse uno scandalo e inducesse le parti al peccato, suscitando indignazione e riprovazione, come, ad esempio, le liti tra padre e figlio, tra moglie e marito, tra un ricco e un povero¹²².

¹²⁰ R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difenda cause ingiuste*, cit.

¹²¹ VI 2.5.1.

¹²² P.P. GUAZZINI, *Tractatus moralis ad defensam animarum advocatorum, iudicium, reorum*, Venetiis, Apud Thomasinum, 1650, p. 27b, n. 45 («*Circa modum vero, tam Advocatus quam cliens haec quatuor advertere debent ad cognoscendum iniustitiam causa. ... et quarto si ex dicta causa scandalum oriatur, et in gravia peccata litigantes prolabantur*»), su cui cfr. R. BIANCHI RIVA, *La coscienza dell'avvocato*, cit., p. 249.

4.2. *Il consenso popolare all'amministrazione della giustizia.*

La questione del consenso popolare all'amministrazione della giustizia si inserì nell'ambito della più ampia riflessione sul rapporto tra istituzioni e società, contribuendo alla definizione delle dinamiche sociali su cui si fondava il potere fra tardo medioevo e prima età moderna¹²³.

Il dibattito – che si incentrò sulla possibilità di rinunciare a fare giustizia (in particolare, assolvendo un colpevole) per assecondare le istanze popolari – divampò nell'età del commento, quando la questione relativa al dovere di giudicare *secundum allegata et probata* risentì dell'ampliamento dei poteri discrezionali del giudice, dovuto al definitivo affermarsi del rito inquisitorio¹²⁴.

La questione era tutt'altro che teorica.

L'insabbiamento di casi “sensibili”, infatti, ha sempre giocato un ruolo decisivo nell'ambito del rapporto tra giustizia, politica e società¹²⁵. Basterà pensare agli statuti di Novara, da cui risulta che il 10 aprile 1285 il consiglio generale della città, «pro bono et pacifico statu civitatis Novarie et districtus et ad evitandum scandala, que possint contingere comuni et hominibus Novarie et districtu», stabilì che non si facesse alcuna inchiesta per le offese arreicate a Roglerio de Curte, podestà del comune nell'an-

¹²³ Sul rapporto tra giustizia e opinione pubblica tra Otto e Novecento, cfr. L. LACCHÉ, *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, «processi infiniti» e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M.N. MILETTI (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del convegno* (Foggia, 5-6 maggio 2006), Milano, Giuffrè, 2006, pp. 459-513; ID., “L’opinione pubblica saggiamente rappresentata”. *Giurie e corti d’assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in P. MARCHETTI (a cura di), *Indagine penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 89-147; F. COLAO-L. LACCHÉ-C. STORTI (a cura di), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, il Mulino, 2008; F. COLAO, *Processo penale e opinione pubblica dall’età liberale al regime fascista*, in L. GARLATI (a cura di), *L’inconscio inquisitorio. L’eredità del codice Rocco nella cultura processualistica italiana*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 241-269.

¹²⁴ A. PADOA SCHIOPPA, *La coscienza del giudice*, ora in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, cit., pp. 251-292.

¹²⁵ Si pensi all’art. 74 c.p.p. 1930, che prevedeva il potere del p.m. di procedere di propria iniziativa all’archiviazione, abrogato con d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 288, su cui cfr. L. LACCHÉ, «*Sistemare il terreno e sgombrare le macerie. Gli anni della “Costituzione provvisoria”: alle origini del discorso sulla riforma della legislazione e del codice di procedura penale (1943-1947)*», in L. GARLATI (a cura di), *L’inconscio inquisitorio*, cit., pp. 271-304.

no precedente, e alla sua *familia*. Quando, infatti, Gregorio Boniperto – cittadino politicamente in vista e dotato di un largo seguito – era stato inquisito e processato con l'accusa di avere commesso un reato, scoppìò una vera e propria insurrezione contro il podestà e i suoi ufficiali. Per sedare la rivolta, si decise pertanto di liberare Boniperto e di non procedere contro coloro che avevano animato la ribellione, ma di accertare unicamente le responsabilità relative al presunto reato¹²⁶.

La questione (relativa alla punizione di un innocente) fu affrontata dalla scienza giuridica medievale sulla base del diritto romano, che, come si è già visto, si riferì alle manifestazioni di protesta per lo più con il termine *tumultus*. Il dibattito nacque dal contrasto tra un frammento di Modestino inserito nel titolo *Ad legem Corneliam de siccariis et beneficiis* del Digesto¹²⁷ e una costituzione di Diocleziano e Massimiano, inserita nel titolo *de poenis* del *Codex*¹²⁸.

Mentre, tra i commentatori, Bartolo da Sassoferato e Baldo degli Ubaldi negarono la possibilità di pronunciare una sentenza ingiusta solo per accontentare il popolo¹²⁹, Alberico da Rosciate, proprio grazie alla nozione canonistica di scandalo – trascurata dagli altri due commentatori –, giunse ad ammettere la possibilità di punire un innocente, per evitare una sollevazione popolare («*propter tamen scandalum populi vitandum videtur imponi poena quam aliter non imponeret*»)¹³⁰. Fermo il principio, espresso dal canone *miramur*, per cui non si poteva derogare alle regole legali solo per sedare una rivolta sociale, il giurista bergamasco rilevava tuttavia, come già la glossa al *Liber Extra*, che quando la rivolta nasceva dall'indignazione nei confronti di un atto dell'autorità percepito come ingiusto, la deroga sarebbe stata possibile («*quando sunt iuste clamationes audiri debent*»)¹³¹.

Il dibattito sul rapporto tra giustizia e opinione pubblica proseguì an-

¹²⁶ *Statuta communis Novariae*, in *Leges municipales*, 2, cit., col. 800.

¹²⁷ Dig. 48.8.16.

¹²⁸ Cod. 9. 47. 12.

¹²⁹ BALDO DEGLI UBALDI, *In VI, VII, VIII et IX Codicis libros Commentaria*, Venetiis 1599, ad Cod. 9.47.12, f. 228ra, n. 1.

¹³⁰ ALBERICO DA ROSCIATE, ad Dig. 48.8. 16, f. 186va, n. 2.

¹³¹ ALBERICO DA ROSCIATE, *In Secundam Codicis partem Commentarii*, Venetiis, 1585 (rist. anast. Bologna 1979), ad Cod. 9.47.12, f. 209rb, n. 1.

che in età moderna. La distinzione fra lo scandalo e il tumulto andò, tuttavia, offuscandosi, come dimostra, ad esempio, François Marc, giudice del Parlamento del Delfinato, che tornò sulla questione, evidenziando che la necessità di evitare reazioni sociali di indignazione o protesta («causa tumultus vel scandali evitandi») consentiva al giudice di pronunciare una sentenza “ingiusta”¹³².

Il Parlamento, chiamato a decidere una causa promossa dal procuratore fiscale contro gli eredi di Giovanni Cadardi e Giovanni Parellini di Avignone e già decisa in primo grado dal tribunale di Chabeuil, doveva valutare l’efficacia probatoria di un atto notarile.

Nonostante la maggioranza del collegio ritenesse provata la validità dell’atto, François Marc, nella sua qualità di giudice relatore/estensore – probabilmente non convinto di essa – ottenne di concedere *ex officio* un termine per l’integrazione delle prove «ad maiorem certitudinem veritatis habendae»¹³³. Richiamando la teoria teologica della *triplex veritas*, il tema della rinuncia alla verità da parte del giudice fu affrontato con riferimento alle problematiche poste dalla *dissenting opinion*: è evidente, infatti, che il giudice dissidente rinunci, da parte sua, a fare giustizia (non essendo convinto della decisione), per adeguarsi all’opinione espressa dalla maggioranza del collegio nella sentenza. Al fine di sostenere la necessità di integrazione delle prove e di raggiungere con maggior certezza la verità, Marc evidenziò che solo la necessità di evitare reazioni sociali di indignazione o protesta consentiva al giudice di sostenere un’opinione della cui fondatezza non fosse personalmente convinto, rinunciando in tal modo all’accertamento della verità, necessario presupposto della giustizia. Secondo quanto affermava la glossa alla *regula qui scandalizaverit*, il giudice poteva pronunciare una sentenza ingiusta per evitare lo scoppio di scandali e ottenere in tal modo il favore popolare («ratione scandalum evitandi licitum est discedere a veritate iustitiae vel disciplina, secus a veritate bonae vitae»); solo se la verità non avesse provocato alcuna «perturbatio» all’interno della comunità, era dovere del giudice accertarla attraverso le regole processuali¹³⁴.

¹³² F. MARC, *Decisiones aureae*, cit., q. 51, f. 13va, n. 15.

¹³³ Ivi, n. 13. Su tale dibattito, cfr. R. BIANCHI RIVA, *Il giudice e la misericordia*, cit.

¹³⁴ F. MARC, *Decisiones aureae*, cit., q. 51, f. 13va, n. 15.

Le manifestazioni collettive di approvazione ovvero disapprovazione nei confronti dell'operato del giudice non erano certo vietate, come ammetteva anche Tiberio Deciani nel suo *Tractatus criminalis*, e si inserivano anzi nelle naturali dinamiche tra governanti e governati, purché – avvertiva il criminalista – non si trattasse di grida sediziose appositamente concertate per esercitare pressioni sulle decisioni dei magistrati o per incitare alla rivolta: in questi casi, sarebbero senz'altro rientrate nel *crimen seditionis* ed avrebbero pertanto dovuto essere punite. In ogni caso, Deciani consigliava di evitare simili clamori, essendo stato purtroppo testimone di alcuni casi nei quali i responsabili di tali manifestazioni erano stati impiccati immediatamente¹³⁵.

4.3. *Buon costume e moralità pubblica.*

Nel significato di comportamento contrario ai principi di ordine morale e sociale, il termine è stato utilizzato con riferimento alla tutela dell'area riconducibile alla moralità pubblica e al buon costume: concetti che, attualmente, indicano rispettivamente il complesso dei principi etici prevalenti in una società e le abitudini di vita conformi ad esso. Se in molti casi i due concetti sono stati fatti coincidere, più spesso quello di buon costume è stato utilizzato in senso più ristretto rispetto a quello di moralità pubblica, con particolare riferimento alla sfera sessuale. Si tratta, in ogni caso, di un'area caratterizzata da una grande variabilità delle valutazioni rimesse all'autorità, dovuta alle trasformazioni del costume sociale e morale¹³⁶.

Nel complesso rapporto tra diritto e morale, la necessità di evitare scandali – intesi appunto quali turbamenti della sensibilità e della suscettibilità altrui, provocati da condotte maliziose o spregiudicate – fu ricondotta dagli ordinamenti alla salvaguardia della morale corrente, in risposta a precise opzioni politico-culturali.

Nel tentativo di conservare i *mores*, l'ordinamento intervenne con frequenza sul costume per regolamentare la vita dei singoli e della collettività.

¹³⁵ T. DECIANI, *Tractatus*, cit., cap. VII, f. 134va, n. 13.

¹³⁶ A. TRABUCCHI, *Buon costume*, in *ED*, V, 1959 pp. 700-706; R. CORTESE, *Moralità pubblica e buon costume (dir. pubbl.)*, in *ED*, XXVII, 1977, pp. 39-60; M. PETRONE, *Moralità pubblica e buon costume (dir. pen.)*, *ivi*, pp. 60-82.

Basterà pensare alla legislazione suntuaria tra medioevo e prima età moderna. La disciplina delle vesti e degli ornamenti, nella quale si intrecciavano ragioni etiche, politiche, sociali ed economiche, era volta a contenere il lusso e la sua ostentazione che in molte occasioni suscitava scandalo¹³⁷, quantunque anche gli interventi sulla disciplina degli ornamenti potessero provocare scandalo (quando, ad esempio, la moglie deponesse l'ornamento contro la volontà del marito), ponendo quindi un problema di conflitto tra interessi pubblici e privati¹³⁸.

Stryk pensava, in proposito, agli spettacoli teatrali, sovente offensivi del pudore e idonei a suscitare imbarazzo e turbamento negli spettatori¹³⁹, che avrebbero potuto essere vietati dal *princeps*, imponendo ad esempio una multa, quantunque la sanzione rappresentasse in questi casi l'*extrema ratio*: egli riteneva, infatti, più utile convincere la popolazione ad astenersi dall'assistere a rappresentazioni indecenti¹⁴⁰.

Il rilievo rinvia naturalmente al più ampio tema della censura delle opere (letterarie, artistiche, ecc.) i cui contenuti, per le più svariate ragioni, potevano essere considerati appunto scandalosi, quantunque lo stesso provvedimento di proibizione potesse a propria volta essere fonte di scandalo, suscitando proteste tra autori ed editori¹⁴¹.

In questa accezione il termine è giunto sino agli ordinamenti contemporanei.

Tra Otto e Novecento, l'ordinamento italiano si è riferito sovente allo

¹³⁷ M.G. MUZZARELLI, *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del medioevo*, Torino, Scriptorium, 1996; M.G. MUZZARELLI-A. CAMPANINI (a cura di), *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna*, Roma, Carocci, 2003; C. NATALINI, *Vestire a modo altrui. Dal sumptus medioevale al luxus d'età moderna tra diritto e morale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020; M.G. MUZZARELLI, *Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna, il Mulino, 2020.

¹³⁸ C. NATALINI, *Vestire a modo altrui*, cit., p. 94.

¹³⁹ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala*, cit., p. 121.

¹⁴⁰ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala*, cit., p. 132.

¹⁴¹ R. SAVELLI, *Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano, Giuffrè, 2011, in part. p. 4.

scandalo, generalmente definito mediante l'aggettivo "pubblico", a sottolineare il carattere esteriore delle condotte, che, come si è visto, ne ha connotato la rilevanza giuridica sin dal medioevo.

Basterà pensare all'art. 1 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, recante disposizioni sui manicomì e sugli alienati e rimasta in vigore sino alla promulgazione della c.d. legge Basaglia del 1978, che prevedeva l'internamento nei manicomì delle «persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri e riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomì».

La nozione di scandalo risulta particolarmente rilevante in ambito penale e, in special modo, nell'ambito della repressione dei reati contro la morale, con riguardo ai comportamenti sessuali, che, come è ben noto, nel medioevo ed in età moderna, rientravano tra le competenze della Chiesa. Per quanto riprovevoli, i fatti commessi in privato restano estranei al diritto; solo quando diventano in qualche modo pubblici, essi si considerano idonei a ledere la sensibilità collettiva e sono puniti.

Già nei codici preunitari, il «pubblico scandalo» rilevava ai fini della configurabilità dei reati contro la religione.

In Toscana, l'art. 132 c.p. del 1853 – rimasto, come è noto, in vigore sino all'entrata in vigore del c.p. Zanardelli – puniva il vilipendio di «vasi sacri, o sacre reliquie od immagini» commesso nelle chiese o durante sacre ceremonie; se commesso al di fuori di tali circostanze di luogo e di tempo, il vilipendio era punito se suscitava pubblico scandalo.

L'art. 51 del Regolamento di polizia punitiva dello stesso anno sanzionava «il turpilio e l'abuso del santo nome di Dio, della Beata Vergine e dei Santi», se di cattivo esempio o di pubblico scandalo, con il carcere fino ad un mese (salvo che integrassero la bestemmia).

Quanto ai reati contro il buon costume, l'art. 420 c.p. sardo del 1859 – esteso progressivamente alle province annesse, con la rilevante eccezione della Toscana – puniva, ad esempio, «chiunque offendere l'altrui pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo».

Anche l'art. 301 toscano del 1853 puniva «chiunque fa oltraggio al pudore, commettendo, in luogo pubblico o con pubblico scandalo, atti impudici», prevedendo altresì che se il reato fosse stato commesso in luogo privato e senza pubblico scandalo, esso sarebbe stato punibile a querela di parte.

Fu l'art. 338 c.p. Zanardelli a sostituire il pubblico scandalo suscitato dal comportamento con la pubblicità del luogo in cui lo stesso era avvenuto («atti commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico») per giustificare l'intervento d'ufficio dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della separazione tra sfera privata (coincidente con l'ambito familiare) e sfera pubblica (relativa alla società e allo Stato) che ha caratterizzato lo Stato liberale¹⁴².

Nel codice Zanardelli il pubblico scandalo mantenne rilevanza unicamente con riguardo al reato di incesto, nonostante l'autorevole parere contrario di Francesco Carrara che riteneva inopportuno far dipendere la punibilità del reato dal «cicalare delle genti». Sulla evanescenza di tale nozione, Carrara si era, d'altra parte, già espresso con riguardo alla fattispecie dell'oltraggio al pudore, per plaudire alla sua sostituzione, come si è visto, con il più oggettivo criterio della pubblicità.

L'art. 337 c.p. del 1889 puniva, dunque, «chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, tiene incestuosa relazione con un discendente o ascendente, anche illegittimo, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello sia germano sia consanguineo o uterino», attribuendo rilevanza alla risonanza sociale del fatto.

La rilevanza del pubblico scandalo nella disciplina dell'incesto è rimasta anche nell'art. 564 c.p. del 1930, che punisce «chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello». Come già nel codice Zanardelli, la punibilità dell'incesto è, dunque, subordinata al verificarsi del pubblico scandalo, quantunque dottrina e giurisprudenza lo abbiano considerato ora come condizione di punibilità ora come evento (e dunque come elemento costitutivo) del reato. Tra la «tutela dell'interesse eugenico a evitare la decadenza, che le procreazione tra consanguinei possono determinare nella razza» e il «pericolo di aprire l'adito a indagini nell'interno della famiglia», con un «danno incalcolabile alla morale pubblica», il ministro Rocco attribuì prevalenza a quest'ultimo, inserendo nella versione definitiva del testo, anche lo scandalo, che nel progetto preliminare costituiva solo un'aggra-

¹⁴² Su questo aspetto, cfr. D. RIZZO, *L'impossibile privato. Fama e pubblico scandalo in età liberale*, in *Quaderni storici*, a. XXXVIII, n. 112, 2003, pp. 215-242.

vante¹⁴³. Con tale previsione, l'ordinamento conferma, insomma, di voler scongiurare a tutti i costi gli scandali, rinunciando a punire il fatto. Come avrebbe chiarito la Corte costituzionale, la previsione legislativa mira a bilanciare l'esigenza di repressione dell'illecito con la tutela della tranquillità della vita familiare della vittima¹⁴⁴.

D'altra parte, anche la giurisprudenza otto e novecentesca ha mostrato di ricorrere sovente alla nozione di scandalo, non solo quando era espressamente prevista come elemento costitutivo del reato dalla norma (come appunto nel caso dell'incesto), ma anche come circostanza rilevante ai fini della valutazione del fatto (con riferimento ad esempio all'oltraggio al pudore). Nelle argomentazioni dei giudici, lo scandalo ha rinviaiato alla moralità, intesa quale insieme dei canoni etici e dei modelli culturali, in particolare con riguardo alla sfera della sessualità, diffusi nella società e considerati dagli stessi giudici come meritevoli di protezione, come un recente studio di Elisabetta Fusar Poli sulla giurisprudenza in tema di reati contro la morale tra età liberale e regime fascismo ha messo in luce¹⁴⁵.

¹⁴³ *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, 5, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco*, 2, *Relazione sui Libri II e III del Progetto*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, pp. 346-347.

¹⁴⁴ Corte cost. 21 novembre 2000 n. 518.

¹⁴⁵ E. FUSAR POLI, *Confluenze e interferenze fra morale e diritto: sguardi attraverso le sentenze penali dell'Otto-Novecento*, in *Historia et ius*, 18, 2020, paper 20 (in part. pp. 23-26).

CONCLUSIONI

«Oportet ut veniant scandala»¹: è inevitabile che gli scandali avvengano. Lo scandalo esprime i valori della società, ne manifesta i bisogni (più o meno profondi), ne definisce le dinamiche.

Eppure, le istituzioni hanno sempre cercato di tacitare (con la forza o con il diritto) gli scandali. Lo scandalo rappresenta un pericoloso fattore di instabilità, altera l'ordine all'interno della comunità, minaccia il rapporto tra la società e le istituzioni, incrina le fondamenta del potere.

Dall'alto medioevo sino alla prima età moderna, la necessità di evitare o contenere gli scandali ha giocato un ruolo di primo piano nelle politiche istituzionali tese a mantenere il consenso e a conservare l'ordine (mantenere il consenso conservando l'ordine e conservare l'ordine mantenendo il consenso).

Gli scandali, da meri fatti, sono stati attratti nell'orbita del diritto, quantunque i vari ordinamenti abbiano attribuito loro diversa rilevanza giuridica, anche in connessione con i diversi significati assegnati al termine.

L'intreccio tra la rilevanza giuridica dello *scandalum* e i suoi significati rende difficile ricostruirne *una* storia (se mai ve ne fosse l'ambizione), lasciando viceversa agli studiosi la possibilità di ripercorrerne *le* tante storie, tracciando i percorsi (mai paralleli, ma sempre intersecanti) che il lemma ha compiuto attraverso i secoli, in una mappa che consenta di individuare recezioni, imitazioni, ispirazioni o influenze, nella circolazione di modelli ovvero nell'originalità delle soluzioni adottate.

Il termine *scandalum* ha assunto significati differenti nei vari ordinamenti: il lemma – che ha origini bibliche – si è riferito, nel tempo e nello spazio, a fenomeni diversi, tutti comunque (potenzialmente) eversivi (in

¹ Mt. 18, 7.

misura maggiore o minore) dello *status quo*. In connessione con essi, diverse sono state anche le strategie giuridiche utilizzate dagli ordinamenti per evitare gli scandali.

È stata la Chiesa a trasferire la nozione dal piano teologico a quello giuridico: il giurista ha assegnato effetti giuridici alle ricadute sociali delle azioni che il teologo considerava appunto scandalose, passando da una concezione soggettiva a una concezione oggettiva dello scandalo. In tale passaggio, lo scandalo ha attenuato l'elemento etico, riguardante l'individuo, dando risalto piuttosto a quello sociale, che attiene all'ordine pubblico.

Per l'ordinamento canonico, il termine corrispose alle manifestazioni collettive di dissenso nei confronti di un atto o di un fatto ritenuto, appunto, scandaloso in base ai valori correnti nella società. Nel passaggio dal piano teologico a quello giuridico, la Chiesa attribuì rilevanza giuridica agli scandali per le ripercussioni che essi producevano nella comunità, in base ad un rapporto causa-effetto. Dal punto di vista giuridico, la specificità dello scandalo stava, dunque, nel nesso di causalità tra azione e reazione. Esso risultava dalla combinazione tra due elementi: un'azione (che era socialmente riprovata, ma che poteva anche essere giuridicamente lecita) e una reazione (sociale) suscitata dall'azione.

In particolare, l'ordinamento canonico consentì di derogare alle norme giuridiche per evitare manifestazioni di protesta nei confronti degli atti o dei fatti scandalosi (in particolare se commessi dalle o riguardanti le autorità ecclesiastiche). Il diritto canonico attribuì, in via eccezionale, rilevanza giuridica alle reazioni di dissenso espresse dalla società attraverso gli scandali, giustificando la deroga (permanente o temporanea) al diritto, nell'ambito dello spirito equitativo dello *ius Ecclesiae*. Vero e proprio caposaldo del diritto canonico, sin dall'alto medioevo, lo scandalo rappresentò per la Chiesa uno dei principali strumenti giuridici con il quale offrire vitalità al sistema². Nell'età del diritto canonico classico, le esperienze della Chiesa altomedievale furono elaborate dalla scienza giuridica nelle riflessioni sulla *ratio scandali vitandi*. Anche il diritto penale, che costituì una delle principali risposte dell'ordinamento canonico agli scandali scoppiati nella comunità, fu concepito, d'altra parte, come rimedio stra-

² *Supra*, cap. I, § 4.1.

ordinario, nell'ambito del regime giuridico dell'eccezione³. Attraverso il continuo bilanciamento tra valori accolti dalla (o imposti alla) società e valori recepiti dalle istituzioni, lo scandalo permise agli apparati di governo di acquisire o mantenere il sostegno sociale, assicurando nel contempo l'ordine per la stabilità istituzionale.

Probabilmente per influsso della Chiesa (ma il tema meriterebbe studi di carattere specifico), l'uso del lemma (assente dal linguaggio giuridico romanistico) si impose, sin dall'alto medioevo, anche in altri ordinamenti, che lo adattarono alla propria società, alla propria cultura, alla propria politica.

Se, nel diritto canonico, il termine coincise con la reazione di dissenso a un atto considerato “ingiusto” (secondo il significato a noi oggi più vicino)⁴, negli ordinamenti laici esso corrispose piuttosto alla discordia (significato oggi desueto), intesa quale conseguenza del dissenso (indipendentemente dai fattori che vi avevano dato causa), che a sua volta era foriera di disordine.

Dissenso, discordia e disordine rappresentano i più immediati ed evidenti effetti che lo scandalo produce all'interno della società e, al tempo stesso, definiscono l'ampia gamma di significati entro cui il termine ricade. Lo scandalo si pone in termini antinomici rispetto al consenso, che rinvia ad una situazione di concordia, che a sua volta realizza l'ordine.

Nell'alto medioevo, lo scandalo corrispose a fenomeni che potevano andare dalla lite o dalla rissa sino al tumulto o alla sommossa e che si collocavano sul crinale tra il turbamento dell'ordine pubblico e il delitto politico⁵. Negli ordinamenti germanici, la rilevanza giuridica degli scandali passò, dunque, attraverso la loro repressione. Il termine indicò per lo più fattispecie penalmente rilevanti. In particolare, per i Longobardi lo scandalo rappresentava, se commesso in determinate circostanze, un attentato alla sicurezza del re e del regno: il disordine espresso nelle liti violente corrispondenti allo scandalo si traduceva in una manifestazione di dissenso nei confronti del sovrano (che era tutore dell'ordine)⁶.

³ *Supra*, cap. III, § 1.

⁴ *Supra*, cap. I e III.

⁵ *Supra*, cap. II.

⁶ *Supra*, cap. II, § 3 e 4.

L'esperienza giuridica germanica (in particolare, il diritto longobardo, rimasto in vigore, come è noto, in alcune zone dell'Italia sino al basso medioevo) potrebbe avere influito sulle politiche di tutela dell'ordine pubblico degli ordinamenti tardomedievali, nei quali il termine coincide non solo con i contrasti familiari, cittadini, ma anche con il tumulto popolare, nell'ambito del più ampio significato di discordia, che, come si è detto, era invalso sin dall'alto medioevo⁷.

Tra tardo medioevo e prima età moderna, i diversi significati assegnati al lemma *scandalum* si intrecciarono con i differenti utilizzi in ambito giuridico.

Espressione della dialettica tra regola ed eccezione che ha caratterizzato l'età del diritto comune, la scienza giuridica ha attratto la *ratio scandalis vitandi* entro le riflessioni giuspubblicistiche sui temi della *necessitas*, della *publica utilitas*, del *bonum commune* e della *pax*, permettendone la circolazione anche del fuori dell'ordinamento canonico, come dimostra il ricorso ad essa nei *consilia* e nelle *decisiones*⁸.

Ciò, a sua volta, consentì agli ordinamenti del tardo medioevo e della prima età moderna – per i quali il controllo sociale andava ormai di pari passi con il mantenimento del consenso – di utilizzare la necessità di sedare gli scandali come argomento per legittimare le decisioni politiche, nell'ambito del loro programma di accentramento del potere. La *ratio scandalis vitandi* (nella quale il termine *scandalum* aveva, tuttavia, assunto significati ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente assegnati dal diritto canonico) fu ricondotta dalla dottrina di diritto comune alla tutela dell'ordine pubblico, che negli Stati in via di formazione spettava al *princeps*. Le indagini, che meriterebbero di essere ampliate, sui testi legislativi tre e quattrocenteschi ha rivelato come lo scandalo abbia giocato un ruolo decisivo come presupposto per l'esercizio dei poteri di governo⁹. Anche sotto tale profilo la Chiesa costituì un modello normativo e istituzionale per la formazione dei moderni apparati statuali, offrendo ai sistemi di governo strumenti giuridici “flessibili” per fronteggiare situazioni emergenziali.

⁷ *Supra*, cap. V.

⁸ *Supra*, cap. IV, § 3.

⁹ *Supra*, cap. V, § 2.

I diversi effetti giuridici attribuiti dagli ordinamenti di età medievale allo scandalo (o, comunque, il diverso utilizzo in ambito giuridico che essi ne hanno fatto) hanno inciso sui rapporti tra istituzioni e società, controllo e consenso, accentramento e autonomia, ed hanno evidenziato la densità politica dello scandalo nel rispondere all'esigenza di tutela degli assetti sociali.

Non si deve trascurare, in proposito, che nell'attribuire rilevanza giuridica agli scandali, sono state sempre le istituzioni a decidere (grazie alle argomentazioni del giurista) se qualificare il fatto sociale come scandalo e se ricollegarvi, dunque, effetti giuridici. In altre parole, la rilevanza giuridica dello scandalo passa sempre attraverso una decisione autoritativa delle istituzioni, in base ad un'attenta valutazione dei valori espressi dalla società e di quelli perseguiti dall'ordinamento, secondo le contingenti opzioni politiche.

Ancora oggi gli scandali (veri o soltanto temuti) si inseriscono nelle complesse dinamiche tra diritto, politica e società.

Nel nostro ordinamento, lo scandalo rileva, come si è visto, ai fini della punibilità dell'incesto¹⁰. In questo caso, gli effetti giuridici dello scandalo sono previsti dall'ordinamento, quantunque spetti, naturalmente, al giudice determinare la sussistenza dello scandalo – che è stato in proposito individuato «nel profondo senso di turbamento e disgusto diffusosi in un numero indeterminato di persone e nella connessa reazione morale per il cattivo esempio ricevuto»¹¹ –, ampliando o restringendo l'ambito di applicazione della norma.

Né è inutile ricordare che la giurisprudenza ha attribuito effetti giuridici allo scandalo anche al di fuori di questo caso, riconducendo, ad esempio, la rilevanza penale degli atti contrari alla pubblica decenza di cui all'art. 726 c.p. (oggi depenalizzato dal d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8) alla sussistenza di comportamenti che siano «ragione di scandalo, di turbamento, di riprovazione per la maggior parte dei cittadini», accertando «il grado medio del modo di pensare e di sentire della collettività al momento del fatto»¹².

¹⁰ *Supra*, cap. V § 4.3.

¹¹ Cass. Pen., Sez. I, 30 giugno 1967, n. 1121.

¹² La giurisprudenza ha, quindi, escluso la sussistenza del reato di atti contrari alla

Lo scandalo ha assunto rilevanza, a livello giurisprudenziale, anche con riferimento, all'illiceità della causa del contratto (per contrarietà al buon costume). Si è precisato, in proposito, che «lo stesso concetto di scandalo ... non esiste di per sé ma con riferimento alla sensibilità dei soggetti che lo subiscono», evidenziando che «la determinazione dello scandalo che ne può derivare è in rapporto con il costume» (il quale, a sua volta, deve essere individuato non in relazione a «vaghe opinioni, più o meno diffuse», ma al complesso di norme etiche che, per l'essenza stessa della civiltà in cui viviamo, viene avvertito o almeno conosciuto da tutti»)¹³.

L'art. 124 dell'ordinamento giudiziario del 1941, relativo ai requisiti per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario (oggi abrogato), escludeva dal concorso «coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro di grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili e appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa». Nella prassi applicativa, il Consiglio superiore della magistratura – a cui dal 1958 era stato trasferito il giudizio sull'ammissione al concorso – precisò il requisito relativo alla moralità del candidato genericamente previsto dalla legge, richiedendo che non avesse dato luogo a pubblico scandalo, ossia che non avesse «violato con il suo comportamento le norme etico-sociali della comunità in cui ha vissuto»¹⁴.

Viceversa, in tema di responsabilità disciplinare del magistrato per compromissione del prestigio dell'ordine giudiziario, regolata dall'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (oggi abrogato dall'art. 31 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109), la giurisprudenza ha ritenuto «sufficiente l'accertamento di fatti idonei a recare offesa al patrimonio morale dell'ordine medesimo», escludendo che, ai fini della sussistenza dell'illecito, «possa rilevare che i fatti stessi non siano venuti a conoscenza della generalità dei cittadini nel luogo in cui il magistrato esercita le funzioni, ovvero non

pubblica decenza previsto dall'art. 726 c.p., laddove l'atto non costituisca fonte di scandalo (ma sia viceversa comunemente tollerato o accettato), cfr. Cass. Pen., Sez. III, 14 ottobre 1980; Cass. Pen., Sez. III, 8 luglio 1982; Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 1982.

¹³ Cass. Civ., Sez. III, 1 agosto 1986, n. 4927.

¹⁴ G. DI FEDERICO, *Il reclutamento dei magistrati*, Roma-Bari, Laterza, 1968, pp. 58-60.

abbiano provocato pubblico scandalo, né che sia mancata una reazione delle persone direttamente colpite dal comportamento illecito»¹⁵.

Gli scandali continuano, tuttavia, a rilevare anche nelle strategie di acquisizione del consenso per legittimare le scelte del potere politico. La necessità di evitare o di contenere proteste o rivendicazioni rappresenta una valida giustificazione delle norme introdotte dall'ordinamento, nell'ambito dei rapporti tra governanti e governati (il che può anche corrispondere a "creare" lo scandalo).

Lo dimostrano le attuali politiche criminali di molte democrazie occidentali (compresa la nostra), sovente costruite come risposta ad allarmi sociali che sono il frutto di un dibattito pubblico fondato soprattutto sulla paura¹⁶. I sentimenti di preoccupazione, indignazione, disapprovazione, espressi dalla popolazione ed amplificati dai *mass media*, offrono legittimazione alle scelte politiche in tema di ordine e di sicurezza (interna ed internazionale), sempre più spesso fondate sul primario ricorso allo strumento penale (sul piano preventivo e repressivo) e sulla sua capacità di rispondere in maniera pronta ed efficace al bisogno (emotivo) di tutela espresso dai cittadini. In altre parole, tali politiche mirano a rassicurare la società, placare l'opinione pubblica, prevenire lo scandalo (sovente "costruito" dalla stessa narrazione del potere)¹⁷.

¹⁵ Cass. Civ., Sez. Un., 12 dicembre 1989, n. 5542.

¹⁶ R. CORNELLI, *Paura e ordine nella modernità*, Milano, Giuffrè, 2008; A. CERETTI-R. CORNELLI, *Oltre la paura*, Milano, Feltrinelli, 2013; *La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire* (Quaderno di storia del penale e della giustizia, 1, 2019).

¹⁷ Sulla proliferazione di fattispecie penali, con funzione essenzialmente simbolica, che va oggi sotto il nome di "panpenalismo", nel più ampio quadro del rapporto tra populismo e democrazia, cfr. G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, pp. 95-122; D. PULITANÒ, *Populismi e penale. Sull'attuale situazione spirituale della giustizia penale*, *ivi*, pp. 123-148; *La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista* (<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/DibattitoAIPDP.pdf>); L. FERRAJOLI, *Democrazia e populismo*, in *Rivista AIC*, 3, 2018, pp. 515-524; E. AMODIO, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, Donzelli, 2019; R. CORNELLI, *Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del populismo penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4, 2019, pp. 128-142; M. DONINI, *Populismo penale e ruolo del giurista*, in *Sistema Penale*, 7 settembre 2020, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/donini-populismo-penale-ruolo-del-giurista>.

È ben vero che, spesso, dibattiti, proteste e movimenti (che oggi tendono sempre di più ad assumere dimensioni globali) volti a denunciare situazioni che suscitano nell'opinione pubblica indignazione e riprovazione (e, quindi, a richiedere un intervento dei governi) spingono le istituzioni a un “rinnovamento”, accogliendo le istanze provenienti dalla società: basterà pensare, per limitarci ad alcuni esempi, allo scandalo di Tangentopoli, che ha inciso sui rapporti tra politica, magistratura e società nell'Italia dei primi anni Novanta, allo scandalo della pedofilia all'interno della Chiesa, che a partire dai primi anni Duemila ha avuto ampie ripercussioni sulle istituzioni ecclesiastiche, o, ancora, allo scandalo che ha dato origine al movimento del #MeToo e che dagli Stati Uniti ha catalizzato l'attenzione sulle molestie e sugli abusi sessuali nel settore cinematografico e non solo. Ma è anche vero che, anche in questi casi, sono le istituzioni a scegliere se “cedere” alle pressioni della massa, promuovendo il cambiamento (perché, in base ad una valutazione dei “rapporti di forza”, ritengono che non vi siano altri modi per placare la protesta oppure perché anch'esse hanno fatto propri i valori manifestati dalla società).

Gli scandali e gli effetti che da essi scaturiscono sul piano del diritto continuano, insomma, a porre al giurista interrogativi sempre nuovi sulle complesse interazioni tra dimensione giuridica, politica e sociale.

Di fronte alle sollecitazioni del presente, lo storico del diritto può contribuire a svelare le dinamiche entro cui si inserisce, nell'incessante diventare storico, la rilevanza giuridica dei tanti fenomeni che, tra costanti e variabili, ricorrenze e contingenze, oggi come nel passato sono stati considerati come scandali.

FONTI

AGOSTINO, *Contra epistolam Parmeniani* (PL, 43).

AGOSTINO, *Epistolae* (PL, 33).

ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris tam civilis, quam canonici*, Venetiis, apud Guerreos fratres & socios, 1573 (rist. anast. Torino, Bottega d'Eramo, 1971).

ALBERICO DA ROSCIATE, *In Secundam Codicis partem Commentarii*, Venetiis 1585 (rist. anast. Sala Bolognese, A. Forni, 1979).

ALBERICO DA ROSCIATE, *In secundam Digesti Novi partem Commentarii*, Venetiis, 1585 (rist. anast. Sala Bolognese, A. Forni, 1982).

Antiqua Ducum Mediolani Decreta, Mediolani, In Regio Palatio, apud Io. Baptistarum, et Iulium-Caesarem fratres Malatestas Regio-Camerale Typographos, 1654.

ANTONIO DA BUDRIO, *Lectura super quinto Decretalium*, Lugduni, 1532.

BALDO DEGLI UBALDI, *Ad tres priores libros Decretalium Commentaria*, Lugduni, 1585.

BALDO DEGLI UBALDI, *In primam Digesti veteris partem Commentaria*, Venetiis, 1599.

BALDO DEGLI UBALDI, *In VI, VII, VIII et IX Codicis libros Commentaria*, Venetiis, 1599.

BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Commentaria in secundam Digesti novi partem*, Lugduni, 1550.

BEDA IL VENERABILE, *In Luce Evangelium Expositio* (PL, 92).

BEIER ADRIAN, *Dissertatio inauguralis juridica De scandalo, quam auxiliante Deo ... sub praesidio Adriani Beieri, ... ad diem 30. Decembris anni exeunti 1702. ... publicè ventilandam proponit Hieronymus Gehrmann, ..., Jenae, literis Wertherianis.*

BERNARDO DA CHIARAVALLE, *De consideratione libri quinque ad Eugenium Tertium* (PL, 182).

BERNARDO DA PAVIA, *Summa decretalium ad librorum manuscriptorum fidem*

- cum aliis eiusdem scriptoris anecdotois*, ed. T. LASPEYRES, Graz, Akademische Druck-U. Verlags., 1956.
- BONAVILLA A., *Dizionario etimologico di tutti i vocaboli usati in teologia, diritto canonico, storia e letteratura ecclesiastica, magia, divinazione, giurisprudenza e politica, che traggono origine dal greco*, Napoli, Dalla Stamperia della Società Filomatica, 1822.
- BRAUN CONRAD, *De seditionibus Libri sex*, Moguntiae apud S. Victorem, ex officina Francisci Behem typographi, 1550.
- BRUNO ALBERTO, *In materia feudalia consilia*, Venetiis, 1548.
- BURCARDO DI WORMS, *Decretum (PL, 140)*.
- Capitularia regum Francorum, MGH Capit.*, 1, ed. A. BORETIUS, Hannover, Impensis Bibliopoli Hahniani, 1883.
- Capitularia regum Francorum, MGH Capit.*, 2, ed. A. BORETIUS-V. KRAUSE, Hannover, impensis Bibliopolii Hahniani, 1897.
- Capitularia regum Francorum*, in *MGH LL.*, 1, Hannover, Impensis Bibliopoli Hahniani, 1835.
- CHAMBERS E., *Dizionario universale delle arti e delle scienze*, tomo VII, Venezia, Presso Giambattista Pasquali, 1749.
- Codice Diplomatico Longobardo*, 3.1, a cura di C. BRÜHL, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1973.
- Concilia Aevi Karolini*, in *MGH Conc.*, 2.1, Hannover, Impensis Bibliopoli Hahniani, 1906.
- Concilia Aevi Karolini*, in *MGH Conc.*, 2.2, Hannover, Impensis Bibliopoli Hahniani, 1908.
- Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, a cura di G. ALBERIGO-G.L. DOSSETTI-P.P. JOANNOU-C. LEONARDI-P. PRODI, Bologna, EDB, 1991.
- Corpus Iuris Canonici*, ed. E. FRIEDBERG, Leipzig 1879 (nachdruck Graz, 1995).
- Corpus Iuris Civilis*, ed. T. MOMMSEN-P. KUEGER, Hildesheim, 1888 (nachdruck Berlin, 1963).
- Councils and synods with other documents relating to the English Church*, 2.1, 1205-1265, ed. F.M. POWICKE-C.R. CHENEY, Oxford, Clarendon Press, 1964.
- DECIANI TIBERIO, *Tractatus criminalis*, Venetiis, Apud Franciscum de Francis-cis Senensem, 1590.
- DECIO FILIPPO, *Super Decretalibus*, Lugduni, 1536.
- Decretales D. Gregorii Papae 9. suae integratii una cum glossis restitutae*, Parisiis, 1585.

- Decretales pseudo-Isidoriane et Capitula Angilramni*, ed. P. HINSCHIUS, Leipzig, 1863 (rist. anast. Aalen, Scientia, 1963).
- Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum una cum glossis*, Parisiis, 1585.
- Die Konzilien der karolingischen Teilreiche 843-859*, in *MGH Conc.*, 3, ed. W. HARTMAN, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1984.
- Die Lombarda-Commentare des Ariprand und Albertus*, ed. A. ANSCHÜTZ, Heidelberg, Akademische Verlagshaundlung von J.C.B. Mohr, 1855.
- Die Quaestiones des Azo*, ed. E. LANDSBERG, Freiburg, J.C.B. Mohr, 1888.
- DU CANE C. DU FRESNE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Graz, Akademische Druk, 1954.
- ENRICO DA SUSA, *In primum decretalium librum commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1965).
- ENRICO DA SUSA, *In secundum decretalium librum commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1965).
- ENRICO DA SUSA, *In tertium decretalium librum commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1965).
- ENRICO DA SUSA, *In quartum decretalium librum commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1965).
- ENRICO DA SUSA, *In quintum decretalium librum commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1965).
- ENRICO DA SUSA, *In sextum decretalium librum commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1581 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1965).
- FACHINEI ANDREA, *Consilia*, Francofurti, Apud Ioannem Saurium, 1610.
- FEDERICO PETRUCCI, *Consilia sive Responsa, Quaestiones et Placita*, Venetiis, Apud Franciscum Ziletum, 1570.
- FEDERICO PETRUCCI, *De beneficiorum permutatione*, in *Tractatus Universi Iuris*, tomo XV, parte I, Venetiis, 1584.
- FORCELLINI E., *Lexicon totius latinitatis*, Patavii, typis Seminarii, 1940.
- FRANCESCO ZABARELLA, *In librum primum Decretalium*, Lugduni, 1558.
- FRANCESCO ZABARELLA, *In tertium Decretalium*, Lugduni, 1558.
- GAILL ANDREAS, *De pace publica et proscriptis sive bannitis Imperij Libri duo*, Augustae Taurinorum, Apud Io. Dominicum Tarinum, 1595.
- GIASONE DEL MAINO, *Consilia sive responsa*, Lugduni, Apud Stephanum Rufinum et Ioannem Ausultum, 1544.
- GIONA D'ORLÉANS, *De institutione laicali* (PL, 106).

- GIOVANNI D'ANDREA, *In Primum Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis, Apud Franciscum Franciscum, 1581.
- GIOVANNI DA IMOLA, *Super primo Decretalium*, Lugduni, 1547.
- GIOVANNI TEUTONICO, *Apparatus glossarum in Compilationem tertiam*, ed. K. PENNINGTON, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1981.
- Gli statuti del collegio dei dottori, giudici e avvocati di Bologna (1393-1467) e la loro matricola (fino al 1776)*, a cura di A.L. TROMBETTI BUDRIESI, Bologna, presso la Deputazione di Storia Patria, 1990.
- GOTTSCHLICH C., *Dispensatio in lege et leges dispensationum, sive quaestiones et resolutiones de modis relaxandi obligationem ex Lege, Votis, Iuramentis, Impedimentis, et Irregularitatem etc. cum casibus ad singulas materias spectantibus*, Prague, 1752.
- GREGORIO DI TOURS, *La storia dei Franchi. I dieci libri delle storie*, a cura di M. OLDONI, Roma-Milano, Fondazione Lorenzo Valla-Arnoldo Mondadori, 1981.
- GREGORIO MAGNO, *Commento morale a Giobbe*, Roma, Città Nuova, 1992.
- GREGORIO MAGNO, *Lettere*, a cura di V. RECCHIA, Roma, Città Nuova, 1996-1999.
- GREGORIO MAGNO, *Omelie su Ezechiele*, 1, Roma, Città Nuova, 1992.
- GUAZZINI PIETRO PAOLO, *Tractatus moralis ad defensam animarum advocatorum, iudicium, reorum*, Venetiis, Apud Thomasinum, 1650.
- GUIDO DA BAISIO, *Super Decreto*, Lugduni, excudebat Franciscus Gaillardus, 1558.
- HEFELE C.J., *Histoire des Conciles, d'après les documents originaux* (trad. de l'allemand par H. LECLERCQ), Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1907-1952.
- ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etimologie o Origini*, a cura di A. VALASTRO CANALE, Torino, Utet, 2006.
- IVO DI CHARTRES, *Decretum (PL, 161)*.
- IVO DI CHARTRES, *Panormia (PL, 161)*.
- L'Arte dei notai di Prato e lo statuto del 1332*, a cura di F. BETTARINI, Genova, Società ligure di storia patria, 2016.
- Las Siete Partidas (El Libro de las Leyes)*, introducción y edición dirigida por J. SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, Madrid, Editorial Reus, 2004.
- Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Alfonso el nono ... con la Glossa del insigne Dottor Alfonso Diez de Montalvo*, Lyon, 1550.

Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, 5, *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del Guardasigilli On. Alfreo Rocco*, 2, *Relazione sui Libri II e III del Progetto*, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929.

Leges Alamannorum, in *MGH, LL. nat. Germ.*, 5.1, Hannoverae, impensis Bibliopolii Hahniani, 1946.

Leges Baiwariorum, ed. E. VON SCHWIND, in *MGH LL. nat. Germ.*, 5.2, Hanover, impensis Bibliopolii Hahniani, 1926.

Leges Henrici Primi, ed. with translation and commentary by L.J. DOWNER, Oxford, Clarendon Press, 1972.

Leges Langobardorum, in *MGH LL.*, 4, Hannover, impensis Bibliopolii Hahniani, 1868.

Leges Visigothorum, ed. K. ZEUMER, in *MGH LL. nat. Germ.*, 1, Hannover, impensis Bibliopolii Hahniani, 1902.

LEONE MAGNO, *Epistolae* (PL, 54).

Les constitutions apostoliques, introduction, texte critique, traduction et notes par M. METZGER, I, Paris, Les Editions du Cerf, 1985.

Les statuts synodaux français du XIIIe siècle, IV, *Les statuts synodaux de l'ancienne Province de Reims: Cambrai, Arras, Noyon, Soissons et Tournai*, ed. J. AVRIL, Paris, C.T.H.S., 1995.

Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI, a cura di E. BESTA-G.L. BARNI, nuova ed. interamente rifatta, Milano, Giuffrè, 1949.

Liber statutorum consulum Cumanorum, in *Leges municipales*, 2, Augustae Taurinorum, apud fratres Bocca Bibliopas Regis, 1876 (Historiae Patriae Monumenta, XVI).

Lombarda leges longobardorum cum argutissimis glossis Caroli De Tocco, con prefazione di G. ASTUTI, Torino, Bottega d'Erasmo, 1964.

MARTÈNE E., *Thesaurus novus anecdotorum*, IV, Lutetiae Parisiorum, 1717.

NICCOLÒ DEI TEDESCHI, *Prima interpretationum in primum Decretal. librum pars*, Lugduni, Apud Senetonios fratres, 1547.

NICCOLÒ DEI TEDESCHI, *In tertium Decretalium librum interpretationes*, Lugduni, Apud Senetonios fratres, 1547.

NICCOLÒ DEI TEDESCHI, *In quartum et quintum Decretalium librum interpretationes*, Lugduni, Apud Senetonios fratres, 1547

OLDRADO DA PONTE, *Consilia seu responsa, et quaestiones aureae*, Venetiis, ex officina Damiani Zenari, 1585.

Pactus legis Salicae, ed. K.A. ECKHARDT, in *MGH LL. nat. Germ.*, 4.1, Hanno-
ver, impensis Bibliopolii Hahniani, 1962.

Papias Vocabulista [Elementarium doctrinae erudimentum], Venetiis, Philippus
de Pincis, 1496 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1966).

PIETRO D'ANCARANO, *Super tertio Decretalium*, Lugduni, 1535.

PIRRO CORRADO, *Praxis dispensationum apostolicarum*, Venetiis, Apud Paulum
Balleonium, 1699.

PONTANO LODOVICO, *Consilia sive responsa*, Venetiis, 1568.

QUAGLIONI D., *Politica e diritto nel trecento italiano. Il De tyranno di Bartolo da
Sassoferrato, 1314-1357*, Firenze, L.S. Olschki, 1983.

Quinque Compilationes Antiquae, ed. E. FRIEDBERG, Leipzig, Bernhard Tau-
schnitz, 1882 (Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1956).

RABANO MAURO, *De clericorum institutione (PL, 107)*.

RABANO MAURO, *Poenitentiale (PL 110)*.

Riformazioni della Repubblica di Lucca (1369-1400), I, a cura di A. ROMITI,
Roma, Accademia nazionale dei Lincei, 1980.

RUFINO, *Summa Decretorum*, ed. H. SINGER, Paderborn, Ferdinand Schoningh,
1902 (rist. Anast. Aalen, Scientia, 1963).

SANDEI FELINO, *Tertia pars commentariorum in quinque libros decretalium*, Lu-
gduni, 1549.

SINIBALDO FIESCHI, *Super libros quinque Decretalium*, Francofurti ad Moenum
1570 (rist. anast. Frankfurt am Main, Minerva, 1968).

Statuta civitatis et episcopatus Cumarum (1458), introduzione ed edizione a cura
di M.L. MANGINI con note introduttive di C. STORTI, Varese, Insubria
University Press, 2008.

Statuta civitatis Ferentini. Gli statuti medievali del Comune di Ferentino, Roma,
Sintesi Informazione Editrice, 1988.

Statuta Mediolani, Mediolani, diligenter impressus opera et impensa egregii ma-
gistrorum Pauli de Suardis, MCCCCCLXXX, die XX decembris.

*Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposi-
ta, anno salutis MCCCCXV*, I, Friburgi [Firenze], apud Michaele Kluch, 1777.

Statuti della repubblica fiorentina, editi a cura di R. CAGGESE, nuova edizione,
con introduzioni di G. PINTO-F. SALVESTRINI-A. ZORZI, II, *Statuto del po-
destà dell'anno 1325*, Firenze, Olschki, 1999.

Statuti di Como del 1335. Volumen magnum, a cura di G. MANGANELLI, Como,
Nani, 1936.

Statuti di Novara del XIV secolo, edizione critica a cura di G. COSSANDI-M.L. MANGINI, Varese, Insubria, University Press, 2012.

STRYK JOHANN SAMUEL, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala, quam in alma Fridericiana, ... Praeside dn. Io. Samuele Strykio, ic. ... Pro licentia summos in utroque iure honores rite capessendi, die 12. Sept. a. 1710. Placidae eruditorum disquisitioni, in auditorio maiori, submittet auctor Iacobus Gabriel Wolf, Gryphisvaldensis Pomeranus*, Halae Magdeb., Literis Ioh. Gruneri, acad. Typogr, 1717.

Summa Elegantius in iure diuino seu Coloniensis, ed. G. FRANSEN, I, New York, Fordham University Press, 1969.

Summa Elegantius in iure divino seu Coloniensis, ed. G. FRANSEN, II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1978.

Summa Legis Longobardorum. Longobardisches Rechtsbuch aus dem XII Jahrhundert, ed. A. ANSCHÜTZ, Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1870.

Summa omnis qui iuste iudicat sive Lipsiensis, ed. R. WEIGAND-P. LANDAU-W. KOZUR, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2007.

TARTAGNI ALESSANDRO, *Commentaria in I et II Digesti Novi Partem*, Venetiis, apud Iuntas, 1595.

TARTAGNI ALESSANDRO, *Consilia seu responsa*, Venetiis, ex Officina Iac. Antonii Somaschi, 1597.

The Laws of the Earliest English Kings, edited and translated by F.L. ATTEM-BOROUGH, Cambridge, Cambridge University Press, 1922.

The Laws of the Kings of England from Edmund to Henry I, edited and translated by A.J. ROBERTSON, Cambridge University Press, 1925.

The Summa Parisiensis on the Decretum Gratiani, ed. T.P. MC LAUGHLIN, Toronto, Pontifical Institute of mediaeval studies, 1952.

TOMMASO D'AQUINO, *La Somma teologica*, Bologna, ESD, 1996-1997.

TOSCHI DOMENICO, *Practicae conclusiones*, Lugduni 1634.

UGUCCIO DA PISA, *Summa decretorum*, ms. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2280.

Vocabolario degli Accademici della Crusca, In Venezia, Appresso Giovanni Alber-ti, 1612.

BIBLIOGRAFIA

- AGAMBEN G., *Stato d'eccezione*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003.
- AMALFITANO C.-GALETTA D.-U.-VIOLINI L. (a cura di), *“Law, justice and sustainable development”. L'accesso alla giustizia nel quadro del SD Goal 16*, Torino, Giappichelli, 2022.
- AMARELLI F., *Cristianesimo e istituzioni giuridiche romane: contaminazioni, influenze, recuperi*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 39, 1997, pp. 445-456.
- AMODIO E., *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, Donzelli, 2019.
- ANDERSEN P.-MÜNSTER-SWENDSEN M. (eds.), *Custom. The development and use of a legal concept in the Middle Ages. Proceedings of the Fifth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2008*, Copenhagen, DJØF Pub., 2009.
- ARNALDI G., *Gregorio Magno e la giustizia*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII)*, Spoleto, 7-13 aprile 1994 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 42), 1, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1995, pp. 57-102.
- ASCHERI M., *Note per la storia dello stato di necessità*, in *Studi senesi*, 1975, pp. 7-74.
- ASTIGUETA D., *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, in *Periodica*, 92, 2003, pp. 568-651.
- AUGUSTI E., *Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione*, in *Forum Historiae Iuris*, 23 giugno 2016, www.forhistiur.de/2016-06-augusti.
- AUSENDÀ G.-DELOGU P.-WICKHAM C. (eds.), *The Langobards before the Frankish conquest. An ethnographic perspective*, Woodbridge, The Boydell Press, 2009.
- AZZARA C., *I longobardi*, Bologna, il Mulino, 2015.
- AZZARA C.-GASPARRI S. (a cura di), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma, Viella, 2005.

- AZZARA C.-MORO P. (a cura di), *I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia*, Roma, Viella, 1998.
- BAKER J.H., *The reports of Sir John Spelman*, 2, London, Selden Society, 1978.
- BAKER J.H., *An Introduction to English Legal History*, IV ed., London, Butterworth, 2002.
- BAMBI F., *La chiarezza della lingua del diritto*, in *QF*, 42, 2013, pp. 191-200.
- BASILE F., *Il delitto di rissa (art. 588 c.p.). Teoria e prassi*, Roma, Aracne, 2014.
- BASSANI A., *Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano, Giuffrè, 2012.
- BASSANI A.-PULITANÒ F. (a cura di), *Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria*, Milano, Milano University Press, 2022.
- BASSANI A.-MANGINI M.L.-PAGNONI F. (a cura di), *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, Torino, Pearson, 2022.
- BASSETT W.W., *Canon Law and the Common Law*, in *The Hastings Law Journal*, 29, 1977-78, pp. 1383-1419.
- BASTIEN P.-FYSON D.-GARNEAU J.P.-NOOTENS T. (eds.), *Justice et espaces publics en Occident, du Moyen Âge à nos jours. Pouvoirs, publicité et citoyenneté*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2014.
- BATTISTI F.M., *Sociologia dello scandalo*, Roma-Bari, Laterza, 1982.
- BAURA E., *La dispensa canonica dalla legge*, Milano, Giuffrè, 1997.
- BEDERMAN D.J., *Custom as a source of law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
- BELLOMIA V., *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Milano-Padova, Wolters Kluwer-Cedam, 2019.
- BERLINGÒ S., *La causa pastorale della dispensa*, Milano, Giuffrè, 1978.
- BERLINGÒ S., *La dispensa dagli impedimenti matrimoniali*, in *Gli impedimenti al matrimonio canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1989.
- BERMAN H.J., *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, il Mulino, 2011.
- BIANCHI RIVA R., *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Parte prima. Il medioevo*, Milano, Giuffrè, 2012.
- BIANCHI RIVA R., *La coscienza dell'avvocato. La deontologia forense in età moderna tra diritto e etica*, Milano, Giuffrè, 2015.
- BIANCHI RIVA R., *Perti. Una famiglia di notai fra lago e montagna*, in L. GIARELLI (a cura di), *I Signori delle Alpi. Famiglie e poteri tra le montagne d'Europa*, Tricase, Youcanprint, 2015, pp. 227-243.

- BIANCHI RIVA R., *Innocenzo III tra diritto e società: consuetudini, scandali e consenso popolare*, in *Vergentis*, 2, 2016, pp. 249-271.
- BIANCHI RIVA R., *Dal consenso al dissenso. La rilevanza giuridica dello scandalo nelle elezioni episcopali (secc. XII-XV)*, in *Historia et ius*, 10, 2016, paper 3.
- BIANCHI RIVA R., *Il giudice e la misericordia. Riflessioni sull'amministrazione della giustizia nel diritto canonico classico*, in *Vergentis*, 5, 2017, pp. 185-219.
- BIANCHI RIVA R., *L'abuso del processo tra prassi e scienza giuridica: note sul simulaneus processus nel diritto comune*, in *Vergentis*, 6, 2018, pp. 103-132.
- BIANCHI RIVA R., *Iniuria e insultus tra diritto e politica. Le offese alle magistrature comunali nella legislazione statutaria e nella prassi giudiziaria in età viscontea*, in A. BASSANI-M. CALLERI-M.L. MANGINI (a cura di), *Liber sententiarum potestatis Mediolani (1385). Storia, diritto, diplomatica e quadri comparativi*, Genova, Società Ligure di storia patria, 2021, pp. 239-264.
- BIANCHIN L., *Petrucci (di Petruccio), Federico*, in *DBGI*, p. 1566.
- BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, Milano, Giuffrè, 1952-1953.
- BIONDI F., *La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2006.
- BISSON T.N., 'Quanto personam tuam' (X 2,24,18): its original Significance, in S. KUTTNER (ed.), *Proceedings of the fourth international congress of medieval canon law. Toronto, 21-25 August 1972*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1976, pp. 229-249.
- BOGNETTI G.P., *Il gastaldato longobardo e i giudicati di Adoloaldo, Arioaldo e Pertarido nella lite fra Parma e Piacenza*, in ID., *L'età longobarda*, 1, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 219-274.
- BOGNETTI G.P. *L'Editto di Rotari come espediente politico di una monarchia barbarica*, in ID., *L'età longobarda*, 4, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 1-135.
- BOGNETTI G.P., *S. Maria Foris Portas di Castelseprio e la storia religiosa dei Longobardi*, in ID., *L'età longobarda*, 2, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 11-673.
- BOLGANI F., *Introduzione alla storia del Cristianesimo ed alla storia della Chiesa*, Brescia, Morcelliana, 2017.
- BOTTA R., *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2001.
- BOUCHERON P.-OFFENSTADT N. (eds.), *L'espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas*, Paris, PUF, 2011.
- BOUGARD F., *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Roma, École Française de Rome, 1995.
- BRIDE A., *Empêchements de mariage*, in *DDC*, V, 1953, coll. 261-322.
- BROWN P., *La formazione dell'Europa cristiana. Universalismo e diversità*, Roma-Bari, Laterza, 2003.

- BRUNDAGE J.A., *Law, Sex, and Christian society in medieval Europe*, Chicago, University of Chicago Press, 1987.
- BRUNDAGE J.A., *Medieval canon law*, London-New York, Longman, 1995.
- BRYAN L., "Scandle is heaued sunne", in *Florilegium*, 14, 1995-1996, pp. 71-86.
- BRYAN L., *Periculum animarum: Bishops, Gender, and Scandal*, in *Florilegium*, 19, 2002, pp. 49-73.
- BULL M., *Knightly piety and the lay response to the first Crusade. The Limousin and Gascony, c. 970-1130*, Oxford, Clarendon, 1993.
- CALABRESE A., *Diritto penale canonico*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1990.
- CARDINI F., *La pace come tregua di una guerra continua*, in *Pace e guerra nel basso Medioevo. Atti del 40° Convegno storico internazionale. Todi, 12-14 ottobre 2003*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2004, pp. 1-36.
- CARMICHAEL C.M. (ed.), *Essays on Law and Religion. The Berkeley and Oxford Symposia in Honour of David Daube*, Berkeley, Robbins Collection, 1996.
- CARNUCCIO P., *La morale sessuale nel diritto penale*, Napoli, Esi, 2020.
- CARON P.G., *La rinuncia all'ufficio ecclesiastico nella storia del diritto canonico dalla età apostolica alla riforma cattolica*, Milano, Vita e Pensiero, 1946.
- CARON P.G., *Concubinato (diritto canonico)*, in *Noviss. Dig. It.*, III, 1959, pp. 1059-1063.
- CARON P.G., *Tolleranza e dissimulazione (diritto canonico)*, in *ED*, XLIV, 1992, pp. 714-720.
- CARR F., *The English Law of Defamation: with special reference to the difference between libel and slander*, in *Law Quarterly Review*, 18, 1902, pp. 255-273.
- CASSI A.A., *La giustizia in S. Agostino. Itinerari agostiniani del quartus fluvius dell'Eden*, Milano, Angeli, 2013.
- CAVINA M., *La redenzione sul patibolo. Funzioni della pena bassomedievale*, in A. CALORE-A. SCIUMÈ (a cura di), *La funzione della pena in prospettiva storica e attuale*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 93-124.
- CENGARLE F., *Le arenghe dei decreti viscontei (1330 ca.-1447): alcune considerazioni*, in A. GAMBERINI-G. PETRALIA (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Roma, Viella, 2007, pp. 55-87.
- CEPERNICH C., *Le pietre d'inciampo. Lo scandalo come meccanismo sociale*, Roma, Aracne, 2008.
- CERETTI A.-CORNELLI R., *Oltre la paura*, Milano, Feltrinelli, 2013.
- CHIFFOLEAU J., *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza*, Bologna, il Mulino, 2010.
- CHIODI G., "Delinquere ut universi". *Scienza giuridica e responsabilità penale del-*

- le universitates tra XII e XIII secolo*, in *Studi di storia del diritto*, III, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 91-199.
- CHITTOLINI G., *Governo ducale e poteri locali*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535)*, Milano, Istituto Editoriale Cisalpino, 1982, pp. 27-41.
- CHITTOLINI G., *Note sui benefici rurali nell'Italia padana*, in *Pievi e parrocchie in Italia nel basso medioevo (sec. XIII-XV)*, 1, Roma, Herder Editrice e Libreria, 1984, pp. 415-468.
- CHRISTOFFERSEN L.-MODÉER K.Å.-ANDERSEN S. (eds.), *Law and Religion in the 21st Century. Nordic Perspectives*, Copenhagen, DJØF Pub., 2010.
- Città e campagna nei secoli altomedievali. Spoleto, 27 marzo-1 aprile 2008* (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 56), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2009.
- COLAO F., *Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da «delitto fittizio» a «nemico dello Stato»*, Milano, Giuffrè, 1986.
- COLAO F., *Il principio di legalità nell'Italia di fine Ottocento tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale... nel senso più retto e savaiamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale»*, in *QF*, 36, 2007, pp. 697-742.
- COLAO F., *Processo penale e opinione pubblica dall'età liberale al regime fascista*, in L. GARLATI (a cura di), *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 241-269.
- COLAO F.-LACCHÉ L.-STORTI C. (a cura di), *Processo penale e opinione pubblica in Italia tra Otto e Novecento*, Bologna, il Mulino, 2008.
- COLLINS R., *Visigothic Spain: 409-711*, Malden, Blackwell Publishing, 2004.
- CONDÉ P.-Y., *Le scandale canonique entre concept théologique et signe linguistique*, in *RDC*, 50, 2000, pp. 243-262.
- CONDORELLI O., *Clerici Peregrini. Aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV*, Roma, Il Cigno, 1995.
- CONDORELLI O., *Dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, tra Occidente latino e Oriente bizantino: percorsi e concezioni a confronto*, in *Lex Iustitia Veritas. Per Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi*, Napoli, Jovene, 2012, pp. 115-195.
- CONETTI M., *“Utilitas publica”: la civilistica tra logica scolastica e attualità politica (secoli XII-XIV)*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 2011*, Spoleto, CISAM, 2012, pp. 217-263.
- COPPENS J. (a cura di), *Sacerdoce et célibat. Études historiques et théologiques*, Gembloux-Louvain, Duculot-Peeters, 1971.
- CORNELLI R., *Paura e ordine nella modernità*, Milano, Giuffrè, 2008.

- CORNELLI R., *Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del populismo penale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 4, 2019, pp. 128-142.
- CORSO G., *Ordine pubblico (dir. pubbl.)*, in *ED*, XXX, 1980, pp. 1057-1084.
- CORTESE E., *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medievale*, Roma, Bulzoni, 1966.
- CORTESE E., *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, introduzione di E. CONTE-A. FIORI-L. LOSCHIAVO-M. MONTORZI, Roma, Senato della Repubblica, 2020, pp. 101-168.
- CORTESE R., *Moralità pubblica e buon costume (dir. pubbl.)*, in *ED*, XXVII, 1977, pp. 39-60.
- COSTA P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 2002.
- COSTA P., *Bonum commune e partialitates: il problema del conflitto nella cultura politico-giuridica medievale*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 2011*, Spoleto, CISAM, 2012, pp. 193-216.
- COTTA S., *Giustificazione e obbligatorietà delle norme*, Roma, Studium, 2015.
- CRANMER F.-HILL M.-KENNY C.-SANDBERG R. (eds.), *The Confluence of Law and Religion. Interdisciplinary Reflections on the Work of Norman Doe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
- CRESCENZI V., *Per una semantica della necessitas in alcuni testi giuridici di ius commune*, in A. MAZZON (a cura di), *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, Roma, Istituto storico italiano per il medioevo, 2008, pp. 263-290.
- D'ALTEROCHE B., *Si forniciatio clerici est publica: La fornication publique des clercs dans le droit canonique classique*, in J. GOERING-S. DUSIL-A. THIER (eds.), *Proceedings of the Fourteenth International Congress of Medieval canon law. Toronto, 5-11 August 2012*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2016, pp. 667-690.
- DANOVI R., *Il diritto degli altri. Storia della deontologia*, Milano, Giuffrè, 2021.
- DE BENEDICTIS A., *Tumulti. Moltitudini ribelli in età moderna*, Bologna, il Mulino, 2013.
- DE BLIC D.-LEMIEUX C., *Le scandale comme épreuve. Éléments de sociologie pragmatique*, in *Politix*, 71/3, 2005, pp. 9-38.
- DE JONG M., *What was Public about Public Penance? Poenitentia publica and Justice in Carolingian World*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI). Spoleto, 11-17 aprile 1996* (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 44), 2, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1997, pp. 863-904.

- DE LAURI A. (a cura di), *Antropologia giuridica. Temi e prospettive di ricerca*, Milano, Mondadori, 2013.
- DE VERO G., *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Milano, Giuffrè, 1988.
- DELLA MISERICORDIA M., *Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, in *MEFRM*, 122, 1, 2010, pp. 139-172.
- DELOGU P., *Il Regno longobardo*, in *Longobardi e Bizantini*, Torino, Utet, 1980.
- DELOGU P., *L'Editto di Rotari e la società del VII secolo*, in J. ARCE-P. DELOGU (a cura di), *Visigoti e Longobardi. Atti del Seminario (Roma, 28-29 aprile 1997)*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2001, pp. 329-355.
- DESCAMPS O., *Quelques remarques sur la distinction entre homicide volontaire et homicide involontaire en droit canonique médiéval*, in O. CONDORELLI-M. SCHMCECKEL-F. ROUMY (eds.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, 3, *Straf- und Strafprozessrecht*, Köln, Böhlau, 2012, pp. 107-134.
- DESSÌ R.M., *Pratiche della parola di pace nella storia dell'Italia urbana*, in *Pace e guerra nel basso Medioevo. Atti del 40° Convegno storico internazionale. Todi, 12-14 ottobre 2003*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2004, pp. 271-312.
- DESSÌ R.M. (ed.), *Prêcher la paix et discipliner la société. Italie, France, Angleterre (XIII^e-XV^e siècles)*, Turnhout, Brepols, 2005.
- DEZZA E., *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano, Giuffrè, 1989.
- DI FEDERICO G., *Il reclutamento dei magistrati*, Roma-Bari, Laterza, 1968.
- DI RENZO VILLATA G., *La vita del diritto nella Milano del tardo Quattrocento*, in *Milano nell'età di Ludovico il Moro. Atti del Convegno internazionale 28 febbraio-4 marzo 1983*, Milano, Comune di Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, 1983, pp. 147-169.
- DI RENZO VILLATA G., *Persone e famiglia (diritto medievale e moderno)*, in *Digesto IV (discipline privatistiche)*, Torino, Utet, 1995, pp. 457-527.
- DI RENZO VILLATA M.G., *Tra consilia, decisiones e tractatus... le vie della conoscenza giuridica nell'età moderna*, in *RSDI*, LXXXI, 2008, pp. 15-76.
- DIENI E., *Finzioni canoniche. Dinamiche del "come se" tra diritto sacro e diritto profano*, Milano, Giuffrè, 2004.
- DONINI M., *Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male*, in *Sistema Penale*, 10 febbraio 2020, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1581275720_donini-2020a-libera-nos-a-malo-corte-cost-242-2019-fine-vita.pdf.

- DONINI M., *Populismo penale e ruolo del giurista*, in *Sistema Penale*, 7 settembre 2020, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/donini-populismo-penale-ruolo-del-giurista>.
- DORIN R.-BIANCHI RIVA R., *Usury and Restitution in Late Medieval Episco-pal Statutes: A Case Study in the Local Reception of Conciliar Decrees*, in *BMCL*, 38, 2021, pp. 309-359.
- DRUWÉ W., *Scandalum in the Early Bolognese Decretistic and in Papal Decretals (ca. 1140-1234)*, Leuven, Peeters, 2018.
- EKSTRÖM M.-JOHANSSON B., *Talk scandals*, in *Media, Culture & Society*, 30, 2008, pp. 61-79.
- ERDÖ P., *Storia delle fonti del diritto canonico*, Venezia, Marcianum Press, 2008.
- FANTAPPIÈ C., *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2011.
- FEDELE P., *La dispensa e gli istituti affini*, in ID., *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, Cedam, 1962, pp. 295-348.
- FEDELE P., *Equità canonica*, in *ED*, XV, 1966, pp. 147-160.
- FERME B.E., *Introduzione alla storia delle fonti del diritto canonico*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1998.
- FERRAJOLI L., *Democrazia e populismo*, in *Rivista AIC*, 3, 2018, pp. 515-524.
- FERRARI S.-CRISTOFORI R. (eds.), *Law and religion in the 21st century. Relations between states and religious communities*, Farnham-Burlington, Ashgate, 2010.
- FERRARI S.-CRISTOFORI R. (eds.), *The library of essays on law and religion*, Farnham-Burlington, Ashgate, 2013.
- FERRARI S.-IBÁN I.C. (eds.), *Diritto e religione in Europa occidentale*, Bologna, il Mulino, 1997.
- FIANDACA G., *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2013, pp. 95-122.
- FILORAMO G.-MENOZZI D. (a cura di), *Storia del cristianesimo*, Roma-Bari, Laterza, 2008.
- FOIRE C., *Ordine pubblico (dir. pen.)*, in *ED*, XXX, 1980, pp. 1084-1106.
- FIORI A., *Quasi denunciante fama: note sull'introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio*, in O. CONDORELLI-M. SCHMECKEL-F. ROUMY (eds.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur*, band 3, *Straf- und Strafprozessrecht*, Köln, Böhlau, 2012, pp. 351-367.
- FIORI A., *Il giuramento di innocenza nel processo canonico medievale. Storia e disciplina della 'purgatio canonica'*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2013.
- FORNASARI G.-RIONDATO S. (a cura di), *Reati contro l'ordine pubblico*, Torino, Giappichelli, 2017.

- FOSSIER A.-V., *Propter vitandum scandalum. Histoire d'une catégorie juridique (XII^e-XV^e siècles)*, in *MEFRM*, 121, 2009, pp. 317-348.
- FOWLER L., *Innocent Uselessness in Civilian and Canonist Thought*, in *ZSS.KA*, 1972, pp. 107-165.
- FRAHER R.M., *The Theoretical Justification for The New Criminal Law of The High Middle Ages: "Rei publicae interest ne crimina remaneant impunita"*, in *University of Illinois Law Review*, 3, 1984, pp. 577-595.
- FRAHER R.M., *IV Lateran's revolution and criminal procedure: the birth of inquisitio, the end of ordeals, and Innocent III's vision of ecclesiastical politics*, in R.I. CASTILLO LARA (a cura di), *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler*, Roma, Las, 1992, pp. 96-111.
- FUSAR POLI E., *Confluenze e interferenze fra morale e diritto: sguardi attraverso le sentenze penali dell'Otto-Novecento*, in *Historia et ius*, 18, 2020, paper 20.
- GABRIELLI E. (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di studi del 17 maggio 1997*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1999.
- GAMBA C., *Licita usura. Giuristi e moralisti tra Medioevo ed età moderna*, Roma, Viella, 2003.
- GAMBERINI A., *Le parole della guerra nel ducato di Milano: un linguaggio cetuale*, in A. GAMBERINI-G. PETRALIA (a cura di), *Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, Roma, Viella, 2007, pp. 445-467.
- GANSHOF F., *L'Eglise et le pouvoir royal dans la monarchie franque sous Pépin III et Charlemagne*, in *Le Chiese nei regni dell'Europa occidentale e i loro rapporti con Roma sino all'800*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1960, pp. 95-141.
- GANSHOF F.L., *The Carolingians and the Frankish Monarchy. Studies in Carolingian History*, London, Longman, 1971.
- GASPARRI S., *La cultura tradizionale dei longobardi. Struttura tribale e resistenze pagane*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1983.
- GASPARRI S., *Il regno longobardo in Italia. Struttura e funzionamento di uno stato altomedievale*, in S. GASPARRI-P. CAMMAROSANO (a cura di), *Langobardia*, Udine, Casamassima, 1990, pp. 237-305.
- GASPARRI S., *La regalità longobarda*, in J. ARCE-P. DELOGU (a cura di), *Visigoti e Longobardi. Atti del Seminario (Roma, 28-29 aprile 1997)*, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2001, pp. 305-327.
- GASPARRI S., *Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato*, Roma-Bari, Laterza, 2012.
- GASPARRI S.-LA ROCCA C., *Tempi barbarici. L'Europa occidentale tra antichità e Medioevo (300-900)*, Roma, Carocci, 2012.

- GAUDEMEL J., *Utilitas publica*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 29, 1951, pp. 465-499.
- GAUDEMEL J., *Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du III au V siècle*, Milano, Giuffrè, 1978.
- GAUDEMEL J., *L'élection épiscopale d'après les canonistes de la deuxième moitié du XIIe siècle*, in ID., *Église et société en Occident au Moyen Âge*, London, Variorum reprints, 1984, pp. 485-486.
- GAUDEMEL J., *Le mariage en Occident. Le moeurs et le droit*, Paris, Cerf, 1987.
- GAUDEMEL J., *L'apport du droit romain aux institutions ecclésiales (XI^e-XII^e s.)*, in ID., *Droit de l'Eglise et vie sociale au Moyen Age*, Northampton, Variorum reprints, 1989, IV.
- GAUDEMEL J., *Storia del diritto canonico. Ecclesia et civitas*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1998.
- GEARY P.J., *Before France and Germany. The creation and transformation of the Merovingian world*, New York-Oxford, Oxford University Press, 1988.
- GIANSANTE M., *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna, il Mulino, 2009.
- GIGLIOTTI V., *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Firenze, Olschki, 2013.
- GILISSEN J., *La coutume*, Turnhout, Brepols, 1982.
- GIULIANI A.-PICARDI N., *La responsabilità del giudice*, Milano, Giuffrè, 1995.
- GORLA G., *Diritto comparato*, in ED, XII, 1964, pp. 928-946.
- GRILLO P., *Indebitamento, giustizia e politica nella Lombardia comunale (fine XII-prima metà del XIII secolo)*, in J. CLAUSTRE (ed.), *La dette et le juge: Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse du XII^e au XV^e siècle (France, Italie, Espagne, Angleterre, Empire)*, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2006, pp. 169-185.
- GROSSI P., *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2007.
- GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, VI ed., Roma-Bari, Laterza, 2011.
- GROSSI P., *Aequitas canonica*, in ID., *Scritti canonistici*, a cura di C. FANTAPPIÈ, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 211-228.
- GRYSON R., *Les origines du célibat ecclésiastique du premier au septième siècle*, Gembloux, Duculot, 1970.
- GUENEE G., *L'opinion publique à la fin du Moyen Âge d'après la "Chronique de Charles VI" du Religieux de Saint-Denis*, Paris, Perrin, 2002.
- GUERY A., *The State. The Tool of the Common Good*, in P. NORA (ed.), *Rethinking France. Les Lieux de Mémoire*, 1. *The State*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 2001, pp. 1-52.

- GUERY A., *Entre passé et avenir. Le bien commun, histoire d'une notion*, in O. DELAS-CH. DEBLOCK (eds.), *Le Bien commun comme réponse politique à la mondialisation*, Bruxelles, Bruylants, 2003, p. 11-32.
- HABERMAS J., *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1971.
- HALLER A.-MICHAEL H.-KRAUS M. (eds.), *Scandalogy. An Interdisciplinary Field*, Köln, Herbert von Halem Verlag, 2017.
- HANRAHAN M., *Defamation as political contest during the reign of Richard II*, in *Medium Aevum*, 72, 2003, pp. 259-276.
- HARRIS T.L., *Studies in canon law and common law in honor of R. H. Helmholz*, Berkeley, The Robbins Collection, 2015.
- HARTMANN W., *Il vescovo come giudice. La giurisdizione ecclesiastica su crimini di laici nell'alto medioevo (secoli VI-XI)*, in *Rivista di storia della Chiesa in Italia*, XI/2, 1986, pp. 320-341.
- HEATHER P., *I Goti: dal Baltico al Mediterraneo*, Genova, ECIG, 2005.
- HEATHER P., *L'impero e i barbari. Le grandi migrazioni e la nascita dell'Europa*, Milano, Garzanti, 2010.
- HEATHER P. (ed.), *The Visigoths from the migration period to the seventh century. An ethnographic perspective*, Suffolk, Boydell and Brewer, 1999.
- HELMHOLZ R.H., *Canonical Defamation in Medieval England*, in *The American Journal of Legal History*, XV, 1971, pp. 255-268.
- HELMHOLZ R.H., *Select Cases on Defamation to 1600*, London, Selden Society, 1985.
- HELMHOLZ R.H., *Canon Law and the Law of England*, London, The Hambleton Press, 1987.
- HELMHOLZ R.H., *The ius commune in England. Four Studies*, New York, Oxford University Press, 2001.
- HELMHOLZ R.H., *Scandalum in the Medieval Canon Law and in the English Ecclesiastical Courts*, in *ZSS.KA*, 127, 2010, pp. 258-274.
- HELMHOLZ R.H.-PIERGIOVANNI V. (eds.), *Relations between ius commune and english law*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009.
- HOLDSWORTH W., *A History of English Law*, 2, IV ed., London, Methuen, Sweet and Maxwell, 1936.
- HUDSON J., *The Oxford History of the Laws of England*, 2, 871-1216, Oxford, Oxford University Press, 2012.

Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 2011, Spoleto, CISAM, 2012.

INNES M., *Introduction to Early Medieval Western Europe. 300-900 The sword, the plough and the book*, London-New York, Routledge, 2007.

JARNUT J., *Storia dei Longobardi*, Torino, Einaudi, 1995.

JOMBART E., *Concubinage*, in *DDC*, III, 1942, coll. 1514-1524.

JUSSEN B., *I Franchi*, Bologna, il Mulino, 2015.

KEMPSHALL M.S., *The Common Good in Late Medieval Political Thought*, Oxford, Clarendon Press, 1999.

KERY L., «*Non enim de occultis, sed de manifestis iudicant*». *Quelques observations sur la culpabilité dans le droit pénal de l'Église à l'époque classique*, in *RDC*, 53, 2003, pp. 311-336.

KING P.D., *Law and Society in the Visigothic kingdom*, Cambridge, University of Cambridge Press, 1972.

KORPIO LA M., *Regional variations in matrimonial law and custom in Europe, 1150-1600*, Leiden, Brill, 2011.

KOWAL J., *Uscita definitiva dall'Istituto religioso dei professi di voti perpetui. Evoluzione storica e disciplina attuale*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1997.

KUTTNER S., «*Ecclesia de occultis non iudicat*», in *Acta Congressus Iuridici internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano Promulgatis, Romae 12-17 novembris 1934*, Roma, Pontificum Institutum Utrisque Iuris, 1936.

La città nell'alto medioevo (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 6), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1959.

La coutume, 2, Europe occidentale médiévale et modern, Bruxelles, De Boeck, 1990.

La pace nel pensiero, nella politica, negli ideali del Trecento. Atti del Convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale (Todi, 13-16 ottobre 1974), Todi, presso l'Accademia Tudertina, 1975.

La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire (Quaderno di storia del penale e della giustizia, 1, 2019).

La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/DibattitoAIPDP.pdf>.

LACCHÉ L., *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Milano, Giuffrè, 1995.

- LACCHÉ L., *Una letteratura alla moda. Opinione pubblica, «processi infiniti» e pubblicità in Italia tra Otto e Novecento*, in M.N. MILETTI (a cura di), *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del convegno (Foggia, 5-6 maggio 2006)*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 459-513.
- LACCHÉ L., “*L’opinione pubblica saggiamente rappresentata*”. *Giurie e corti d’assise nei processi celebri tra Otto e Novecento*, in P. MARCHETTI (a cura di), *Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 89-147.
- LACCHÉ L., «*Sistemare il terreno e sgombrare le macerie*». *Gli anni della “Costituzione provvisoria”: alle origini del discorso sulla riforma della legislazione e del codice di procedura penale (1943-1947)*, in L. GARLATI (a cura di), *L’incoscio inquisitorio. L’eredità del codice Rocco nella cultura processual-penalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 271-304.
- LACCHÉ L., *Noli me tangere? Qualche riflessione ai tempi del coronavirus*, in *Giornale di storia costituzionale*, 39/I, 2020, pp. 5-13.
- LACCHÉ L., *Le emergenze del diritto. Qualche riflessione storico-giuridica su quattro paradigmi (extraordinarium, necessità, stato di eccezione, stato d’emergenza)*, in R. SACCHI (a cura di), *Valori dell’ordinamento vs. esigenze dell’emergenza in una prospettiva multidisciplinare*, Milano, Giuffrè, 2022, pp. 15-48.
- LANTSCHNER P., *The Logic of Political Conflict in Medieval Cities: Italy and the Southern Low Countries, 1370-1440*, Oxford, Oxford University Press, 2015.
- LASSITER J.C., *Defamation of Peers. The Rise and Decline of the Action for Scandalum Magnatum, 1497-1773*, in *The American Journal of Legal History*, 22, 1978, pp. 216-236.
- LATINI C., *Il privilegio dell’immunità. Diritto d’asilo e giurisdizione nell’ordine giuridico dell’età moderna*, Milano, Giuffrè, 2002.
- LE BRAS G., *Usure. La doctrine ecclésiastique de l’usure à l’époque classique (XIII^e-XV^e siècle)*, in *DTC*, XV.2, 1950, coll. 2336-2372.
- LE GOFF J., *La borsa e la vita. Dall’usuraio al banchiere*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- LEAR F.S., *Crimen Laesae maiestatis in the Lex Romana Wisigothorum*, in ID., *Treason in Roman and Germanic Law*, Austin, University of Texas Press, 1965, pp. 108-122.
- LEAR F.S., *The Crime of majesty in Roman Public Law*, in ID., *Treason in Roman and Germanic Law*, Austin, University of Texas Press, 1965, pp. 3-48.
- LEAR F.S., *The Public law of the Ripuarian, Alamannic, and Bavarian Codes*, in ID., *Treason in Roman and Germanic Law*, Austin, University of Texas Press, 1965, pp. 196-226.

- LEAR F.S., *The Public Law of the Visigothic Code*, in ID., *Treason in Roman and Germanic Law*, Austin, University of Texas Press, 1965, pp. 136-164.
- LEAR F.S., *Treason and Related Offenses in the Anglo-Saxon Dooms*, in ID., *Treason in Roman and Germanic Law*, Austin, University of Texas Press, 1965, pp. 181-195.
- LECUPPRE DESJARDINS E.-VAN BRUAENE A.L. (eds.), *De Bono Communi. The Discourse and the Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.)*, Turnhout, Brepols, 2010.
- LECUPPRE G., *Le scandale: de l'exemple pervers à l'outil politique (XIIIe-XVe siècle)*, in *Cahiers de recherches médiévales et humanistes*, 25, 2013, pp. 181-191.
- LEFEBVRE C., *Dissimulation*, in *DTC*, IV.2, 1939, coll. 1296-1307.
- LEFEBVRE C., *Une application de l'équité canonique. La décrétale "Per tuas" et l'admission des témoins criminels contre les simoniaques*, in *Revista Española de Derecho Canonico*, 6, 1951, pp. 469-495.
- LEVELEUX-TEIXEIRA C., *Droit et vérité. Le point de vue de la doctrine médiévale (XIIe-XVe siècle) ou la vérité entre opinion et fiction*, in É. GACHER (ed.), *Le Vrai et le Faux au Moyen Âge. Actes du colloque du Centre d'Études Médiévales et Dialectales de Lille 3, Université Charles-de-Gaulle, Lille 3, 18, 19, 20 septembre 2003*, Lille, Université de Charles-de-Gaulle, 2005, pp. 333-349.
- LEVELEUX TEXEIRA C., *L'utilitas publica des canonistes. Un outil de regulation de l'ordre juridique*, in *Revue française de histoire des idées politiques*, 32, 2010, 2 pp. 259-276.
- LEVELEUX-TEIXEIRA C., *Le droit canonique médiéval et l'horreur du scandale*, in *Cahiers de recherches médiévales et humanistes*, 25, 2013, pp. 193-211.
- LIOTTA F., *La continenza dei chierici nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Gregorio IX*, Milano, Giuffrè, 1971.
- LOSCHIAVO L., *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secoli III-VII.)*, Torino, Giappichelli, 2016.
- MACINO F., *La verità e i suoi significati. Note sulla dottrina civilistica di diritto comune*, Napoli, Jovene Editore, 2020.
- MACINO F., *Prime osservazioni sui significati di veritas. Dai testi giustinianei alla Magna glossa*, in *Historia et ius*, 17/2020, paper 17.
- MAGNANI A., *Brunilde. Regina dei Franchi*, Milano, Jaca Book, 2006.
- MANCINI L., *Introduzione all'antropologia giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015.
- MANGINI M.L., *Il notariato a Como. "Liber matricule notariorum civitatis et episcopatus Cumarum" (1427-1605)*, Varese, Insubria University Press, 2007, pp. 28-40.

- MARANTONIO SGUERZO E., *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1976.
- MARONGIU A., *Concorso di persone nel reato (diritto intermedio)*, in *ED*, VIII, 1961, pp. 564-568.
- MARONGIU A., *Diffamazione e ingiuria (diritto intermedio)*, in *ED*, XII, 1964, pp. 474-481.
- MARTÍNEZ-TORRÓN J., *Anglo-American Law and Canon Law. Canonical Roots of the Common Law Tradition*, Berlin, Duncker & Humblot, 1998.
- MASSETTO G.P., *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in ID., *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, LED, 1994, pp. 61-227.
- MASSETTO G.P., *Responsabilità extracontrattuale (diritto intermedio)*, in *Scritti di storia giuridica di Gian Paolo Massetto*, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 431-520.
- MCINTYRE J., *Customary law in the Corpus Iuris Canonici*, San Francisco, Mel- len Research University Press, 1990.
- MCKITTERICK R., *The Frankish Kingdoms under the Carolingians. 751-987*, London-New York, Longman, 1983.
- MCNEILL J.T.-GAMER H.M., *Medieval handbooks of penance. A translation of the principal libri poenitentiales and selections from related documents*, New York, Columbia University Press, 1965.
- MECCARELLI M., *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale una prospettiva storico-giuridica*, in *Quaderni storici*, a. XLIV, n. 131, 2009, pp. 493-521.
- MECCARELLI M.-PALCHETTI P.-SOTIS C. (a cura di), *Le regole dell'eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, Macerata, Eum, 2011.
- MEZZANOTTE M., *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2009.
- MIGLIORINO F., *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, Giannotta, 1985.
- MILANI G., *Legge ed eccezione nei comuni di popolo del XIII secolo (Bologna, Perugia, Pisa)*, in *Quaderni storici*, a. XLIV, n. 131, 2009, pp. 381-382.
- MITCHELL K.-WOOD I. (eds.), *The world of Gregory of Tours*, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2002.
- MOATTI C., *Res publica: des choses publiques à la chose du peuple à Rome aux IIe-Ier s. a.C.*, in C. MOATTI-M. RIOT SARCEY (eds.), *La république dans tous ses états*, Paris, Payot, 2009, pp. 251-282.
- MOLLAT G., *Bénéfices ecclésiastiques en Occident*, 1. *Le régime de droit commun, des origines au Concordat de Vienne*, in *DDC*, II, 1937, col. 406-449.

- MUZZARELLI M.G., *Gli inganni delle apparenze. Disciplina di vesti e ornamenti alla fine del medioevo*, Torino, Scriptorium, 1996.
- MUZZARELLI M.G., *Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna, il Mulino, 2020.
- MUZZARELLI M.G.-CAMPANINI A. (a cura di), *Disciplinare il lusso. La legislazione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Età moderna*, Roma, Carocci, 2003.
- NATALINI C., "Periculis obviare et scandala removere". Note sul processo medioevale tra diritto e potere, in "Bonus iudex". Saggi sulla tutela della giustizia tra medioevo e prima età moderna, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 75-105.
- NATALINI C., *Vestire a modo altrui. Dal sumptus medioevale al luxus d'età moderna tra diritto e morale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020.
- NEMO-PEKELMAN C., *Scandale et vérité dans la doctrine canonique médiévale (XII^e-XIII^e siècles)*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 85, 2007, pp. 491-504.
- NIEDDU A., *La criminalistica nel diritto statutario medievale: l'esperienza di Sassari (XIII-XIV secolo)*, in *Le Carte e la Storia*, 2, 2018, pp. 51-62.
- NOONAN J.T., *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge, Harvard University Press, 1957.
- NÖRR K.W., *The European Side of the English Law. A few comments from a continental historian*, in H. COING-K.W. NORR (eds.), *Englische und Kontinentale Rechtsgeschichte. Ein Forschungsprojekt*, 1, Berlin, Duncker & Humblot, 1985.
- OESTERLÉ G., *Irregularités*, in *DDC*, VI, 1957, coll. 42-66.
- OLIVERO G., *Dissimulatio e tolerantia nell'ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 1953.
- Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo (Giornale di storia costituzionale*, 6/II, 2003).
- ORTI MANARA G.G., *La penisola di Sirmione sul lago di Garda*, Verona, coi tipi di Giuseppe Antonelli, 1856.
- OSTINELLI P., *I chierici e il "defectus corporis". Definizioni canonistiche, suppliche, dispense*, in G.M. VARANINI (a cura di), *Deformità fisica e identità della persona tra medioevo ed età moderna*, Firenze, Firenze University Press, 2015, pp. 3-30.
- Pace e guerra nel basso Medioevo. Atti del 40° Convegno storico internazionale. Todi, 12-14 ottobre 2003*, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2004.

- PADOA SCHIOPPA A., *Giuristi e ceto forense*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 293-312.
- PADOA SCHIOPPA A., *Il modello del diritto canonico*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 181-208.
- PADOA SCHIOPPA A., *La coscienza del giudice*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 251-292.
- PADOA SCHIOPPA A., *La nuova scienza del diritto*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 123-179.
- PADOA SCHIOPPA A., *Gregorio Magno giudice*, in *Studi medievali*, LI, 2010, pp. 581-610.
- PADOA SCHIOPPA A., *I limiti all'appello nelle decretali di Alessandro III*, in ID., *Studi sul diritto canonico medievale*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2017, pp. 209-228.
- PADOA SCHIOPPA A., *La delega 'appellatione remota' nelle decretali di Alessandro III*, in ID., *Studi sul diritto canonico medievale*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2017, pp. 199-208.
- PADOA SCHIOPPA A., *La giustizia ecclesiastica dell'età carolingia: i canoni sinodali*, in ID., *Studi sul diritto canonico medievale*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2017, pp. 79-126.
- PADOA SCHIOPPA A., *Sulla giustizia ecclesiastica nell'Italia carolingia: i capitoli*, in ID., *Studi sul diritto canonico medievale*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2017, pp. 47-77.
- PADOA SCHIOPPA A., *Sulla storia del principio maggioritario nel diritto canonico*, in ID., *Studi sul diritto canonico medievale*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2017, pp. 229-240.
- PELLIZZONE I., *Aiuto al suicidio e sindacato di costituzionalità: pars destruens e pars construens delle pronunce della Corte Costituzionale come chiave di lettura della tecnica decisoria e della ratio decidendi del caso Cappato*, in *Forum di Quaderni Costituzionali Rassegna*, 2, 2020, pp. 471-485.
- PERREAU-SAUSSINE A.-MURPHY J.B. (eds.), *The Nature of Customary Law. Legal, Historical and Philosophical Perspectives*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.
- PETRONE M., *Moralità pubblica e buon costume (dir. pen.)*, in *ED*, XXVII, 1977, pp. 60-82.
- PIERGIOVANNI V., *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, 1. *La discussione del problema in Graziano e nella decretistica*, Milano, Giuffrè, 1971.
- PIERGIOVANNI V., *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, 2. *Le 'penae' e le 'causae' nella dottrina del sec. XIII*, Milano, Giuffrè, 1974.

- PIFFERI M., *Per giustizia e per salvezza. Qualche riflessione sulla polifunzionalità della pena tra medioevo ed età moderna*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 22, 1, 2019, pp. 3-19.
- PIGHIN F.B., *Diritto penale canonico*, Venezia, Marcianum Press, 2008.
- PINNA T., *Gregorio Magno e la Sardegna*, Sassari-Cagliari, 2D Editrice Mediterranea, 1989, pp. 28-29.
- PLUCKNETT T.F.T., *A concise history of the common law*, London, Butterworth, 1956.
- POHL W.-WOOD I.-REIMITZ H. (eds.), *The transformation of frontiers. From late antiquity to the Carolingians*, Leiden, Brill, 2001.
- POLLOCK F.-MAITLAND F.W., *History of English Law before the time of Edward I*, 1, II ed., Cambridge, Cambridge University Press, 1923.
- POTESTÀ G.L.-VIAN G., *Storia del cristianesimo*, Bologna, il Mulino, 2014.
- PROSPERI A., 'Dominus beneficiorum': il conferimento dei benefici ecclesiastici tra prassi curiale e ragioni politiche negli Stati italiani tra '400 e '500, in *Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della riforma*, Bologna, il Mulino, 1984, pp. 51-86.
- PULITANÒ D., *Populismi e penale. Sull'attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia*, 2013, pp. 123-148.
- QUAGLIONI D., *Universi consentire non possunt. La punibilità dei corpi nella dottrina del diritto comune*, in C. NUBOLA-A. WÜRGLER (a cura di), *Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 409-425.
- QUAGLIONI D.-TODESCHINI G.-VARANINI G.M. (a cura di), *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Roma, École française de Rome, 2005.
- RAVIZZA A., *Vie di fatto*, in *Dig. It.*, XXIV, 1927, pp. 1008-1009.
- RICHARDSON H.G.-SAYLES G.O., *Law and legislation from Aethelbert to Magna Carta*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1966.
- RIZZO D., *L'impossibile privato. Fama e pubblico scandalo in età liberale*, in *Quaderni storici*, a. XXXVIII, n. 112, 2003, pp. 215-242.
- ROBINSON J., *Ockham, the Sanctity of Rights, and the Canonists*, in *BMCL*, 31, 2014, pp. 147-204.
- ROLKER C., *Canon Law and the Letters of Ivo of Chartres*, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
- ROSPACHER M. (a cura di), *Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della politica nell'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2013.

- ROSSI M., *Polisemia di un concetto: la pace nel basso medioevo. Note di lettura*, in *Quaderni di storia religiosa*, 12, 2005, pp. 9-45.
- ROULAND N., *Antropologia giuridica*, Milano, Giuffrè, 1992.
- ROUMY F., *L'origine et la diffusion de l'adage canonique Necessitas non habet legem (VIII^e-XIII^e s.)*, in W.P. MÜLLER-M.E. SOMMAR (eds.), *Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington*, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2006, pp. 301-319.
- ROVERSI MONACO F., *Bene comune ed esperienza signorile*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 2011*, Spoleto, CISAM, 2012, pp. 419-445.
- RUSSO G., *Governare castigando. Le origini dello stato territoriale fiorentino nelle trasformazioni del penale (1378-1478)*, Milano, Giuffrè, 2021.
- SACCO R., *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 2009.
- SALVI S.T., *"Diabolo suadente". Celibato, matrimonio e concubinato dei chierici tra riforma e controriforma*, Milano, Giuffrè, 2018.
- SANTANGELO CORDANI A., *Il conferimento dei benefici ecclesiastici e l'amministrazione della Chiesa nel diritto canonico classico tra legislazione, giurisprudenza e scienza del diritto*, in O. CONDORELLI-M. SCHMIDKECKEL-F. ROUMY (eds.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur*, 2, *Öffentliches Recht*, Köln, Böhlau, 2011, pp. 397-422.
- SANTARELLI U., *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 153-169.
- SASSIER Y., *Bien commun et utilitas communis au XII^e siècle, un nouvel essor?*, in *Revue française de histoire des idées politiques*, 32, 2010, 2 pp. 245-258.
- SAVELLI R., *Censori e giuristi. Storie di libri, di idee e di costumi (secoli XVI-XVII)*, Milano, Giuffrè, 2011.
- SBRICCOLI M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969.
- SBRICCOLI M., *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.
- SBRICCOLI M., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 591-670.
- SBRICCOLI M., *Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 47-72.

- SCEVOLA R., *Utilitas publica*, Padova, Cedam, 2012.
- SCHWARZENBERG C., *Necessità (stato di) (diritto intermedio)*, in *ED*, XXVII, 1977, pp. 847-851.
- SEIDEL MENCHI S.-QUAGLIONI D., *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 2001.
- SEUMOIS V., *Papauté et les missions au cours des six premiers siècles*, Paris-Louvain, Eglise Vivante, 1953.
- SIMPSON A.W.B., *The Laws of Ethelbert*, in M.S. ARNOLD-T.A. GREEN-S.A. SCULLY-S.D. WHITE (eds.), *On the Laws and Customs of England. Essays in Honor of Samuel E. Thorne*, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1981, pp.3-17.
- SMITH J.H., *L'Europa dopo Roma. Una nuova storia culturale 500-1000*, Bologna, il Mulino, 2008.
- SOLIMANO S., «L'eccezione permanente». *Spunti per una riflessione sui caratteri costitutivi dell'ordinamento penale napoleonico*, in *IRLH*, 1, 2015, n. 9.
- SOLIMANO S., *Il buon ordine delle private famiglie. Donazioni e successioni nell'Italia napoleonica*, Napoli, Jovene, 2021.
- SORDI B., *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, il Mulino, 2020.
- SORICE R., «*Impune occidetur, licite occidetur?*». *La non punibilità dell'omicidio nella dottrina medievale e moderna*, in O. CONDORELLI-M. SCHMIDKECKEL-F. ROUMY (eds.), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur*, 3, *Straf- und Strafprozessrecht*, Köln, Böhlau, 2012, pp. 99-107.
- SORICE R. (a cura di), *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare*, Bologna, Pàtron, 2013.
- SORICE R., *Vittime colpevoli e colpevoli innocenti. Ricerche sulle responsabilità penali nell'età del diritto comune*, Bologna, Bononia University Press, 2018.
- SPINOSA A., *Tra regola ed eccezione: il concetto di ius singulare nel dibattito giuridico italiano tra Otto e Novecento*, in *QF*, 49, 2020, pp. 221-266.
- STICKLER A.M., *Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994.
- STOLLEIS M., *Introduzione alla storia del diritto pubblico in Germania (XVI-XXI sec.)*, Macerata, Eum, 2017.
- Storia del cristianesimo*, diretta da E. PRINZIVALLI, Roma, Carocci, 2015.
- Storia della Chiesa*, diretta da H. JEDIN, Milano, Jaka Book, 1992.
- STORTI C., *Giudici e giuristi nelle riforme viscontee del processo civile per Milano (1330-1386)*, in EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 271-402.
- STORTI C., *Città e campagna nello specchio della giustizia altomedievale*, in *Città*

- e campagna nei secoli altomedievali* (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, LVI), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2009, pp. 293-336.
- STORTI C., *I giuristi di fronte alla città e all'Impero*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*, Ottava appendice. Diritto, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 2012, pp. 15-21.
- STORTI C., *La condizione giuridica delle donne della famiglia nelle strategie testamentarie di Alberico da Rosciate (1345-1360)*, in M. DAVIDE (a cura di), *La condizione giuridica delle donne nel Medioevo. Convegno di studio*, Trieste, CERM, 2012, pp. 53-93.
- STORTI C., *Le dimensioni giuridiche della curtis regia longobarda*, in *Le corti nell'alto medioevo. Spoleto, 24-29 aprile 2014* (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 62), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2015, pp. 429-472.
- STORTI C., *Politica e diritto nel Liber consuetudinum Mediolani del 1216. Lo spazio giuridico dei Milanesi*, in *Archivio storico lombardo*, CXLII, 2016, pp. 147-169.
- STORTI C., *Giustizia, pace e dissenso politico tra alto medioevo e età comunale*, in *IRLH*, 2, 2017, n. 1.
- STORTI C., *Judging and settling disputes in the Middle Ages*, in *Vergentis*, 6, 2018, pp. 19-44.
- STORTI C., *Legislazione e circolazione di idee e modelli giuridici nei regni germanici*, in *Le migrazioni nell'Alto medioevo. Spoleto, 5-11 aprile 2018*, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2019, pp. 609-652.
- STORTI C., *Guerra e pace in Giasone*, in E. DEZZA-S. COLLOCA (a cura di), *Giasone del Maino (1435-1519). Diritto, politica, letteratura nell'esperienza di un giurista rinascimentale*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 287-305.
- TANZINI L., *Emergenza, eccezione, deroga: tecniche e retoriche del potere nei comuni toscani del XIV secolo*, in M. VALLERANI (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, Roma, Viella, 2012, pp. 149-182.
- TARANTINO D., *Dalla riconciliazione alla guarigione. Alcune riflessioni sulla confessione come cura animarum nella teologia morale e nel diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 9, 2017, pp. 1-18.
- THERY J., *Fama: l'opinion publique comme preuve judiciaire. A perçusur la révolution médiévale de l'inquisiteur (XIIe-XIVe siècle)*, in B. LEMESLE (ed.), *La preuve en justice de l'Antiquité à nos jours*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, pp. 119-147.

- THÉRY J., «*Atrocitas/enormitas*». *Per la storia della categoria di crimine enorme nel basso Medioevo*, in *Quaderni storici*, a. XLIV, n. 131, 2009, pp. 329-375.
- TODESCHINI G., *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 2002.
- Topografia urbana e vita cittadina nell'alto medioevo in Occidente. Spoleto, 26 aprile-1 maggio 1973* (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 21), Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1974.
- TRABUCCHI A., *Buon costume*, in *ED*, V, 1959, pp. 700-706.
- TREGGIARI F., *La parabola del bene comune: ordine pubblico e milizie cittadine*, in *Il bene comune: forme di governo e gerarchie sociali nel basso medioevo. Atti del XLVIII Convegno storico internazionale. Todi, 9-12 ottobre 2011*, Spoleto, CISAM, 2012, pp. 265-302.
- TREGGIARI F., *Pontano Lodovico*, in *DBGI*, pp. 1615-1617.
- TSIVOLAS T., *Law and Religious Cultural Heritage in Europe*, Cham, Springer, 2014.
- VALLERANI M., *L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento. Note comparative*, in M. VALLERANI (a cura di), *Tecniche di potere nel tardo medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia*, Roma, Viella, 2012, pp. 117-148.
- VALLERANI M., *La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali*, in P. PRODI (a cura di), *La fiducia secondo i linguaggi del potere*, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 93-112.
- VALSECCHI C., *Oldrado da Ponte e i suoi consilia. Un'auctoritas del primo Trecento*, Milano, Giuffrè, 2000.
- VAN MOSS P., *Public* "et" *privé* à la fin du Moyen Âge. Le "bien commun" et "la loi de la conscience", in *Studi Medievali*, 41, 2000, 2, pp. 505-554.
- VARALDA C.E., *Il contributo di Innocenzo III alla formazione della cultura giuridica occidentale: in particolare in relazione al noto principio «rei publicae interest ne crimina remaneant impunita»*, in *Vergentis*, 3, 2016, pp. 145-170.
- VEEDER V.V., *History and Theory of the Law of Defamation*, in *Columbia Law Review*, 3, 1903, pp. 546-573.
- VODOLA E., *Excommunication in the Middle Ages*, Berkeley, University of California Press, 1985.
- VOGEL C., *Il peccatore e la penitenza nel Medioevo*, II ed., Leumann, Elle Di Ci, 1988.
- WALLACE-HADRILL J.M., *Early Germanic Kingship in England and on the Continent*, Oxford, The Clarendon Press, 1971.
- WATSON A. (ed.), *Law, Morality, and Religion. Global Perspectives*, Berkeley, Robbins Collection, 1996.

- WATSON A., *Legal transplants. An approach to comparative law*, Edinburgh, Scottish Academic Press, 1974.
- WERCKMEISTER J., *Theologie et droit penal: autour du scandale*, in *RDC*, 39, 1989, pp. 93-109.
- WICKHAM C., *L'eredità di Roma. Storia d'Europa dal 400 al 1000 d.C.*, Roma-Bari, Laterza, 2009.
- WICKHAM C., *Le società dell'alto medioevo. Europa e Mediterraneo secoli V-VIII*, Roma, Viella, 2009.
- WINROTH A., *The making of Gratian's Decretum*, Cambridge, Cambridge university press, 2000.
- WOLFRAM H., *Storia dei Goti*, Roma, Salerno, 1985.
- WOOD I., *Burgundian Law-Making, 451-534*, in *IRLH*, 3, 2017, n. 15.
- WOOD I. (ed.), *Franks and Alamanni in the Merovingian period. An ethnographic perspective*, Woodbridge, The Boydell Press, 1998.
- WORMALD P., "Inter cetera bona ... gentis suae: law-making and peace-keeping in the earliest English Kingdoms", in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli V-VIII). Spoleto, 7-13 aprile 1994* (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 42), 1, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 1995, pp. 963-993.
- ZIMMERMANN R., *A change in perspective: European private law and its historical foundation*, in ID., *Roman law, contemporary law, European law*, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 107-185.
- ZIMMERMANN R., *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town, Juta, 1992.
- ZORZI A., *Bien commun et conflits politiques dans l'Italie communale*, in E. LE-CUPPRE DESJARDINS-A.L. VAN BRUAENE (eds.), *De Bono Communi. The Discourse and the Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.)*, Turnhout, Brepols, 2010, pp. 267-290.
- ZORZI A., 'Fracta est civitas magna in tres partes'. *Conflitto e costituzione nell'Italia comunale*, in *Scienza & Politica*, 39, 2008, pp. 61-87.

INDICE DEI NOMI

A

Agamben G.: 99n
Agostino, santo: 2 e n, 39 e n, 115n, 116n, 118 e n, 121, 227 e n
Alberico da Rosciate: 13 e n, 105n, 108 e n, 169 e n, 184 e n, 239, 240n, 252 e n
Alberto, longobardista: 82
Alessandro III, papa: 2n, 5, 119, 130, 151 e n, 153, 159, 162, 163, 164, 166, 173, 174, 195, 227
Alessandro V, antipapa: 188
Alfonso X, re di Castiglia: 136
Alfredo, re d'Inghilterra: 90
Amalfitano C.: 247n
Amarelli F.: 17n
Amodio E.: 265n
Andersen P.: 37n
Andersen S.: 7n
Anschütz A.: 82n, 83n
Antonio da Budrio: 156n, 199 e n
Arce J.: 72n, 87n
Arcidiacono: v. Guido da Baisio
Ariprado, longobardista: 82
Arnaldi G.: 38n
Arnold M.S.: 90n
Ascheri M.: 180n
Astigueta D.: 12n
Astolfo, re dei Longobardi: 76n, 80

Astuti G.: 73n

Attemborough F.L.: 90n

Augusti E.: 8n

Ausenda G.: 71n

Autari, re dei Longobardi: 91

Avril J.: 20n

Azzara C.: 66n, 71n

Azzone: 181

B

Baker J.H.: 206n, 208n

Baldo degli Ubaldi: 143n, 229 e n, 252 e n

Bambi F.: 1n

Barni G.L.: 216

Bartolo da Sassoferato: 214, 247, 248 e n, 252

Bartolomeo da Brescia: 117, 137

Basile F.: 232n

Bassani A.: 46n, 93n, 220n

Bassett W.W.: 205n

Bastien P.: 6n

Battisti F.M.: 1n

Baura E.: 110n, 111n, 113n

Beda il Venerabile: 112, 135 e n

Bederman D.J.: 37n

Beier Adrian: 13 e n, 14 e n, 240 e n, 241 e n

- Bellomia V.: 53n
 Benedetto XIII, antipapa: 188
 Berlingò S.: 110n, 111n, 114n, 170n
 Berman H.J.: 104 e n, 205n
 Bernardo da Chiaravalle: 111 e n
 Bernardo da Parma: 52, 119, 121, 129, 134, 136, 138, 148, 151, 159, 160, 172, 174n, 175n
 Bernardo da Pavia: 114 e n, 161
 Besta E.: 216n
 Bettarini F.: 220n
 Bianchi Riva R.: 4n, 7n, 17n, 19n, 20n, 21n, 38n, 44n, 85n, 93n, 95n, 106n, 116n, 123n, 129n, 130n, 137n, 140n, 188n, 199n, 221n, 248n, 249n, 250n, 253n
 Bianchin L.: 191n
 Biondi B.: 17n
 Biondi F.: 192n
 Bisson T.N.: 4n
 Bluhme F.: 75n
 Bognetti G.P.: 71n, 72 e n, 79n
 Bolgiani F.: 23n
 Bonavilla A.: 13n
 Bonifacio VIII, papa: 2, 20
 Bonifacio IX, papa: 188
 Boretius A.: 76n
 Botta R.: 27n
 Boucheron P.: 6n
 Bougard F.: 46n
 Braun Conrad: 229 e n, 237 e n
 Bride A.: 170n
 Brown P.: 57n
 Brühl C.: 79n
 Brundage J.A.: 18n, 132n, 167n
 Brunilde, regina dei Franchi: 63, 64
 Bruno Alberto: 201n
 Bryan L.: 6n, 19n
 Brys J.: 110n
 Bull M.: 167n
 Burcardo di Worms: 36 e n, 54 e n, 111 e n
- C**
- Caggese R.: 224n
 Calabrese A.: 27n
 Calleri M.: 93n
 Calore A.: 124n
 Cammarosano P.: 79n
 Campanini A.: 255n
 Canuto il Grande, re d'Inghilterra: 90
 Cardini F.: 186n
 Cariberto, re dei Franchi: 63
 Carlo di Tocco: 73, 74, 82, 84, 85, 86
 Carlo il Calvo, imperatore: 65, 66, 194
 Carlo il Giovane, re dei Franchi: 64
 Carlo Magno, imperatore: 46, 47n, 64
 Carmichael C.M.: 7n
 Carnuccio P.: 18n
 Caron P.G.: 18n, 114n, 138n
 Carr F.: 207n
 Carrara F.: 257
 Cassi A.A.: 39n
 Castillo Lara R.I.: 145n
 Cavina M.: 124n
 Celestino I, papa: 24n, 107, 123
 Celestino III, papa: 248
 Cengarle F.: 218n
 Cepernich C.: 1n
 Ceretti A.: 265n
 Chambers E.: 13n
 Cheney C.R.: 206n
 Chiffoleau J.: 101n
 Childeberto, re dei Franchi: 63, 64

Chilperico, re dei Franchi: 63, 64
 Chindasvindo, re dei Visigoti: 68, 69
 e n
 Chintila, re dei Visigoti: 69
 Chiodi G.: 115n
 Chittolini G.: 161n, 219n
 Christoffersen L.: 7n
 Cino da Pistoia: 248
 Cirillo d'Alessandria, santo: 24n
 Claustre J.: 215n
 Clemente III, papa: 19n, 121, 160,
 167, 170, 171, 176, 184
 Clemente V, papa: 3
 Clemente VII, antipapa: 188
 Clodoveo, re dei Franchi: 61, 63
 Clotario, re dei Franchi: 63
 Clotilde, suora del monastero di Santa
 Croce di Poitiers: 62, 63
 Coing H.: 205n
 Colao F.: 99n, 234n, 251n
 Collins R.: 67n
 Colloca S.: 198n
 Condé P.-Y.: 5n, 103n
 Condorelli O.: 29n, 30n, 31n, 50n,
 145n, 153n, 154n, 161n
 Conetti M.: 181n
 Conte E.: 38n
 Coppens J.: 18n
 Cornelli R.: 265n
 Corso G.: 222n
 Cortese E.: 38n, 48n, 110n, 116n,
 131n, 140n, 141n, 217 e n
 Cortese R.: 254n
 Cossandi G.: 95n
 Costa P.: 213n, 239 e n
 Cotta Pietro: 219
 Cotta S.: 219n
 Cranmer F.: 7n
 Crescenzi V.: 180n
 Cristofori R.: 7n

Cunimondo da Sirmione, nobile lon-
 gobardo: 87

D

d'Alteroche B.: 148n
 Danovi R.: 21n
 Dante Alighieri: 224
 Davide M.: 93n
 De Benedictis A.: 115n
 de Blic D.: 1n
 de Jong M.: 30n
 De Lauri A.: 8n
 De Vero G.: 222n
 Deblock Ch.: 184n
 Deciani Tiberio: 236 e n, 238 e n,
 254 e n
 Decio Filippo: 248 e n
 Delas O.: 184n
 Della Misericordia M.: 238, 239n
 Delogu P.: 71n, 72n, 87n
 Deoteria, donna gallo-romana: 62
 Descamps O.: 154n
 Dessì R.M.: 186n, 213n
 Dezza E.: 145n, 198n
 Di Federico G.: 264n
 di Renzo Villata G.: 170n, 189n,
 225n, 232n, 247n
 Dieni E.: 114n
 Diocleziano, imperatore: 107, 252
 Donini M.: 22n, 265n
 Dorin R.: 19n
 Downer L.J.: 90n
 Druwè W.: 2n, 3n, 4n, 5n, 7n, 19n,
 31n, 32n, 34n, 35n, 44n, 84n,
 104, 105n, 124n, 130n, 133n,
 134n, 136n, 138n, 142n, 145n,
 146n, 148n, 149n, 150n, 152n,

154n, 156n, 159n, 163n, 164n, 165n, 166n, 167n, 168n, 171n, 173n, 174n, 176n, 228n

Du Cange Charles du Fresne: 12 e n, 58 e n, 72, 73n, 187n, 230 e n

Dusil S.: 148n

E

Edoardo I, re d'Inghilterra: 207

Ekström M.: 51n, 144n

Enrico da Susa: 52n, 104 e n, 119 e n, 121n, 135 e n, 139 e n, 142 e n, 143n, 150n, 151 e n, 152 e n, 154 e n, 155 e n, 156n, 159 e n, 164 e n, 166, 167n, 168n, 172n, 175, 176n

Erdö P.: 23n

Ervigi, re dei Visigoti: 69n

Etelberto, re del Kent: 89

Eugenio III, papa: 158, 159

Eutiche: 24n

F

Fachinei Andrea: 201, 202n, 241 e n

Fantappiè C.: 23n, 98n

Fedele P.: 98n, 114n

Federico Barbarossa, imperatore: 197

Federico Petrucci: 188 e n, 191, 192 e n

Ferme B.E.: 23n

Ferrajoli L.: 265n

Ferrari S.: 7n

Fiandaca G.: 265n

Filoramo G.: 22n

Fiore C.: 222n

Fiori A.: 38n, 52 e n, 54n, 145n

Flaviano, patriarca di Costantinopoli: 24n

Forcellini Egidio: 12 e n

Fornasari G.: 234n

Fossier A.-V.: 7n, 98n, 101n, 158n

Fowler L.: 159n

Fraher R.M.: 145n, 146n

Francesco Zabarella: 143n, 188 e n

Fransen G.: 117n, 126n

Friedberg E.: 127n

Fusar Poli E.: 258 e n

Fyson D.: 6n

G

Gabrielli E.: 53n

Gacher É.: 136n

Gaill Andreas: 229 e n

Galletta D.-U.: 247n

Gamba C.: 19n

Gamberini A.: 218n, 225n

Gamer H.M.: 28n, 30n

Ganshof F.: 46n, 66n

Garibaldo, duca dei Bavari: 91

Garlati L.: 251n

Garneau J.P.: 6n

Gasparri S.: 57n, 71n, 76n, 79n, 83n, 84n, 87n

Gaudemet J.: 17n, 23n, 133n, 157n, 164n, 170n, 171n, 180n, 188n

Geary P.J.: 61n

Gelasio, papa: 40, 122n, 157

Giansante M.: 19n

Giarelli L.: 221n

Giasone del Maino: 198 e n, 199, 200 e n

Gigliotti V.: 138n

Gilissen J.: 36n

Giona di Orléans: 30 e n

- Giovanni d'Andrea: 134n, 142n
 Giovanni da Imola: 134n
 Giovanni Teutonico: 16, 53 e n, 108, 111, 112, 137, 149n, 160
 Giovanni VIII, papa: 66
 Giovanni XXIII, antipapa: 188
 Giuliani A.: 192n
 Giustiniano, imperatore: 24n
 Goering J.: 148n
 Gontrano, re dei Franchi: 63, 64
 Gorla G.: 204n
 Gottschlich C.: 113n, 120n
 Graziano: 2, 16, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 54, 55, 85, 104 e n, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 118, 124, 126, 129, 157, 179, 180, 233, 234
 Green T.A.: 90n
 Gregorio IV, papa: 139
 Gregorio VIII, papa: 165
 Gregorio IX, papa: 168
 Gregorio XII, papa: 188
 Gregorio di Tours: 62 e n, 63n
 Gregorio Magno, papa: 4, 16 e n, 34 e n, 38 e n, 39, 40 e n, 41, 42 e n, 43 e n, 44 e n, 109n, 116n, 120 e n, 121 e n, 136 e n
 Grillo P.: 215n
 Grossi P.: 98n, 111n, 204n, 223n
 Gryson R.: 18n
 Guazzini Pietro Paolo: 20n, 250 e n
 Guénée G.: 6n
 Guery A.: 183n
 Guido da Baisio: 98n, 108 e n, 109 e n, 185n, 230, 231, 234n
- H**
 Habermas J.: 6n
- Haller A.: 1n
 Hanrahan M.: 208n
 Harris T.L.: 205n
 Hartmann W.: 46n
 Heather P.: 57n, 67n
 Hefele C.J.: 41n, 44n, 46n, 47n, 48n, 50n, 51n
 Helmholz R.H.: 7n, 205n, 206 e n
 Hill M.: 7n
 Hinschius P.: 40n
 Holdsworth W.: 89n
 Hudson J.: 89n
- I**
- Ibán I.C.: 7n
 Ine, re del Wessex: 90
 Innes M.: 57n
 Innocenzo I, papa: 114, 115n
 Innocenzo III, papa: 2n, 3, 4, 5, 31, 32, 52, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 152, 154, 156, 165, 171, 172, 175, 204
 Innocenzo IV, papa: 141 e n, 142n, 143n, 182 e n, 187 e n, 199n, 250
 Innocenzo VII, papa: 188
 Isidoro di Siviglia: 37 e n, 44, 59 e n
 Ivo di Chartres: 36 e n, 39 e n, 44 e n, 104, 106 e n, 111 e n
- J**
- Jarnut J.: 71n
 Jedin H.: 22n
 Johansson B.: 51n, 144n
 Jombart E.: 18n
 Jussen B.: 61n

K

Kempshall M.S.: 184n
 Kenny C.: 7n
 Kery L.: 101n
 King P.D.: 67n
 Korpiola M.: 173n
 Kowal J.: 168n
 Kozur W.: 101n
 Kraus M.: 1n
 Kuttner S.: 4n, 101n

Liotta F.: 18n
 Liutprando, re dei Longobardi: 71, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 86
 Lorenzo Ispano: 138, 160
 Loschiavo L.: 25n, 38n
 Lotario, imperatore: 48, 64, 65
 Lucio III, papa: 3, 134, 151, 159, 160
 Ludovico il Germanico, re dei Franchi Orientali: 64, 65
 Ludovico il Pio, imperatore: 47, 48, 64, 65, 70

L

La Rocca C.: 57n
 Lacché L.: 99n, 182n, 251n
 Landau P.: 101n
 Landsberg E.: 181n
 Lantschner P.: 213n
 Laspeyres T.: 114n
 Lassiter J.C.: 208n
 Latini C.: 86n
 Le Bras G.: 19n
 Le Goff J.: 19n
 Lear F.S.: 67n, 68n, 69n, 89n, 91n
 Leclercq H.: 41n, 44n, 46n, 47n, 48n, 50n, 51n
 Lecuppre Desjardins E.: 184n, 214n
 Lecuppre G.: 5n, 7n
 Lefebvre C.: 114n, 146n
 Lemesle B.: 145n
 Lemieux C.: 1n
 Leone Magno, papa: 24n, 40, 106 e n, 188n, 194, 234
 Leovigildo, re dei Visigoti: 69
 Leuboverya, badessa del monastero di Santa Croce di Poitiers: 63
 Leveleux-Teixeira C.: 7n, 136n, 181n, 182n, 231n

M

Macino F.: 136n
 Magnani A.: 63n
 Maitland F.W.: 89n
 Mancini L.: 9n
 Manganelli G.: 94n
 Mangini M.L.: 93n, 94n, 95n, 220n, 221n
 Mansi J.D.: 29n, 34n
 Marantonio Sguerzo E.: 167n
 Marc François: 202 e n, 203n, 223n, 253 e n
 Marchetti P.: 251n
 Marciano, imperatore: 24n
 Marongiu A.: 74n, 118n
 Martène E.: 34n
 Martínez-Torrón J.: 205n
 Massetto G.P.: 74n, 126n
 Massimiano, imperatore: 107, 252
 Maurizio, imperatore: 42
 Mazzon A.: 180n
 McIntyre J.: 36n
 McKitterick R.: 66n
 McLaughlin T.P.: 113n
 McNeill J.T.: 28n, 30n
 Meccarelli M.: 27n, 99n

Menozzi D.: 22n
 Metzger M.: 23n
 Mezzanotte M.: 53n
 Michael H.: 1n
 Migliorino F.: 125n, 205n
 Milani G.: 216n
 Miletti M.N.: 251n
 Mitchell K.: 62n
 Moatti C.: 180n
 Modéer K.Å.: 7n
 Modestino, giurista romano: 108, 196, 252
 Mollat G.: 161n
 Montorzi M.: 38n
 Moro P.: 66n
 Mosca dei Lamberti: 224
 Müller W.P.: 112n
 Münster-Swendsen M.: 37n
 Murphy J.B.: 36n
 Muzzarelli M.G.: 255n

N

Natalini C.: 3n, 255n
 Negri Sillano: 219
 Nemo-Pekelman C.: 6n, 7n, 136, 139n, 141n, 142n
 Nestorio, patriarca di Costantinopoli: 24n
 Nevizzano Giovanni: 201 e n
 Niccolò dei Tedeschi: 136n, 139, 140n, 143n, 180 e n, 184 e n
 Niccolò I, papa: 125, 129, 193, 194
 Nieddu A.: 92n
 Noonan J.T.: 19n
 Nootens T.: 6n
 Nora P.: 183n
 Nörr K.W.: 205n
 Nubola C.: 115n

O

Oesterlé G.: 155n
 Offenstadt N.: 6n
 Oldrado da Ponte: 49, 50n, 190 e n, 191 e n
 Olivero G.: 114n
 Onorio, imperatore: 188n
 Onorio I, papa: 24n
 Onorio III, papa: 19, 32, 83, 124, 130, 165, 168
 Orti Manara G.G.: 87n
 Ostiense: v. Enrico da Susa
 Ostinelli P.: 158n

P

Padoa Schioppa A.: 37n, 38n, 45n, 47n, 50n, 98n, 129n, 163n, 218n, 251n
 Pagnoni F.: 220n
 Palchetti P.: 99n
 Panormitano: v. Niccolò dei Tedeschi
 Paolo di Castro: 199, 200
 Paolo, giurista romano: 68, 69
 Papias: 12 e n, 72 e n, 230
 Papiniano, giurista romano: 248
 Pasquale I, papa: 65, 174
 Pasquale II, papa: 174
 Pelagio I, papa: 107
 Pellizzone I.: 22n
 Pennington K. : 53n
 Perreau-Saussine A.: 36n
 Pertarido, re dei Longobardi: 79
 Petralia G.: 218n, 225n
 Petrone M.: 254n
 Piacentino: 84
 Picardi N.: 192n

- Piergiovanni V.: 122n, 153n, 157n, 205n
 Pierre de Belleperche: 248
 Pietro d'Ancarano: 143n
 Pietro II, re di Aragona: 4
 Pifferi M.: 124n
 Pighin F.B.: 27n
 Pinna T.: 41n
 Pinto G.: 224n
 Pipino, re d'Aquitania: 64
 Pipino, re d'Italia: 64
 Pirro Corrado: 113n, 169, 170n, 172 e n
 Plucknett T.F.T.: 206n
 Pohl W.: 57n
 Pollock F.: 89n
 Pontano Lodovico: 186 e n, 189, 193 e n, 194 e n, 195 e n, 196
 Potestà G.L.: 23n
 Powicke F.M.: 206n
 Prinzivalli E.: 23n
 Prodi P.: 205n
 Prosperi A.: 161n
 Pulitanò D.: 265n
 Pulitanò F.: 220n
 Riccardo II, re d'Inghilterra: 207, 208
 Richardson H.G.: 90n, 91n
 Riondato S.: 234n
 Riot Sarcey M.: 181n
 Rizzo D.: 257n
 Robert de Courçon: 34n
 Roberto d'Angiò, re di Sicilia: 3
 Robertson A.J.: 90n
 Robinson J.: 122n
 Rocco Al.: 257
 Rolker C.: 36n
 Romiti A.: 219n
 Rospocher M.: 6n
 Rossi M.: 186n
 Rotari, re dei Longobardi: 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 91
 Rouland N.: 8n
 Roumy F.: 112n, 145n, 153n, 154n, 161n, 180n
 Roversi Monaco F.: 213n, 243n
 Rufino: 55n, 112 e n, 113, 114n, 118 e n, 128 e n, 146 e n
 Russo G.: 234 e n, 235n

Q

Quaglioni D.: 19n, 115n, 170n, 214n

R

Rabano Mauro: 30 e n, 35 e n, 36, 53, 124
 Ravizza A.: 74n
 Recaredo, re dei Visigoti: 43
 Reccesvindo, re dei Visigoti: 69
 Reimitz H.: 57n

S

Sacchi R.: 99n
 Sacco R.: 8n
 Salomone, re dei Bretoni: 194
 Salvestrini F.: 224n
 Salvi S.T.: 19n
 Sanchez-Arcilla Bernal J.: 137n
 Sandberg R.: 7n
 Sandei Felino: 123n, 155 e n
 Santangelo Cordani A.: 161n
 Santarelli U.: 19n
 Sassier Y.: 184n

- Savelli R.: 255n
- Sayles G.O.: 90n, 91n
- Sbriccoli M.: 60n, 99n, 183n, 229n, 237n, 239n, 240n
- Scevola R.: 181n
- Schmoeckel M.: 145n, 153n, 154n, 161n
- Schwarzenberg C.: 180n
- Sciumè A.: 124n
- Scully S.A.: 90n
- Seidel Menchi S.: 170n
- Seumois V.: 38n, 43n
- Sforza Francesco: 2, 94, 218, 226, 238, 246
- Sforza Ludovico Maria il Moro: 247
- Sigeberto, re dei Franchi: 63
- Simpson A.W.B.: 90n
- Singer H.: 55n
- Sinibaldo Fieschi: v. Innocenzo IV, papa
- Smith J.H.: 57n
- Solimano S.: 217n, 227n
- Sommar M.E.: 112n
- Sordi B.: 179n
- Sorice R.: 118n, 153n
- Sotis C.: 99n
- Spinoza A.: 99n
- Stefano V, papa: 55
- Stickler A.M.: 18n
- Stolleis M.: 179n
- Storti C.: 59n, 60 e n, 61n, 68n, 79n, 81n, 82n, 89n, 93n, 94n, 183n, 198n, 215n, 244n, 245 e n, 251n
- Stryk Johann Samuel: 14 e n, 240 e n, 241 e n, 242 e n, 243 e n, 245 e n, 255 e n
- Stryk Samuel: 14
- T
- Tancredi: 161
- Tanzini L.: 217 e n, 219n
- Tarantino D.: 29n
- Tartagni Alessandro: 2n, 196 e n, 197 e n, 198 e n, 199 e n, 200, 231
- Teodeberto, re dei Franchi: 62
- Teodolinda, regina dei Longobardi: 91
- Teodorico, re dei Goti: 87
- Teodosio II, imperatore: 24n
- Théry J.: 114n, 145n, 147n, 205n
- Thier A.: 148n
- Thomas Becket: 153
- Todeschini G.: 19n
- Tommaso d'Aquino, santo: 12, 13n, 14 e n, 59 e n, 136n, 239 e n
- Toschi Domenico: 32 e n, 185 e n, 186n, 189 e n, 192 e n, 231 e n, 248, 249n
- Trabucchi A.: 254n
- Tregiari F.: 193n, 222n, 224n
- Trombetti Budriesi A.L.: 21n
- Tsivolas T.: 7n
- U
- Ugguccio da Pisa: 53 e n, 101 e n, 122 e n, 123 e n, 128 e n, 160
- Urbano II, papa: 174
- Urbano VI, papa: 188
- V
- Vacone, re dei Longobardi: 62
- Valastro Canale A.: 37n
- Valentiniano III, imperatore: 24n

Vallerani M.: 216n, 217n, 223n
Valsecchi C.: 49n, 191n
Vamba, re dei Visigoti: 70, 85
Van Bruaene A.L.: 184n, 214n
Van Moss P.: 184n
Varalda C.E.: 146n
Varanini G.M.: 19n, 158n
Veeder V.V.: 207n
Vian G.: 23n
Vincenzo Ispano: 161
Violini L.: 247n
Visconti Azzone: 94
Visconti Filippo Maria: 225, 226, 235, 245, 246
Visconti Galeazzo II: 94
Visconti Gian Galeazzo: 95
Visconti Giovanni: 94
Visigarda, regina dei Franchi: 62
Vodola E.: 28n
Vogel C.: 28n, 30n

W

Wallace-Hadrill J.M.: 90n
Watson A.: 7n, 8n
Weigand R.: 101n
Werckmeister J.: 26n
White S.D.: 90n
Wickham C.: 57n, 71n
Winroth A.: 104n
Wolfram H.: 67n
Wood I.: 57n, 61n, 62n
Wormald P.: 61n
Würgler A.: 115n

Z

Zimmermann R.: 204n
Zingarelli N.: 1n
Zorzi A.: 214n, 224n

Finito di stampare nel mese di dicembre 2022
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna 220

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE

Studi di diritto pubblico

Per i tipi di Giuffrè

1. VITTORIO ITALIA, *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, 1963, pp. XXII-348.
2. ROBERTO GIANOLIO, *Le occupazioni d'urgenza*, 1963, pp. VII-226.
3. VITTORIO ITALIA, *La denominazione nel diritto pubblico*, 1966, pp. XVII-209.
4. VALERIO ONIDA, *Le leggi di spesa nella Costituzione*, 1969, pp. IV-892.
5. VITTORIO ITALIA, *Gli statuti nel diritto pubblico*, vol. I, *Potestà e norma statutaria*, 1974, pp. XXVI-430.
6. CARLO EMILIO TRAVERSO, *Il partito politico nella Costituzione italiana*, 1969.
7. PIETRO GIUSEPPE GRASSO, *Il principio nullum crimen sine lege nella Costituzione italiana*, 1972, pp. XII-372.
8. RICCARDO VILLATA, *L'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato*, 1971, pp. VIII-636.
9. VITTORIO ITALIA, *Le disposizioni di principio stabilite dal legislatore*, 1970, pp. XVI-366.
10. GIANFRANCO MOR, *Le sanzioni disciplinari ed il principio nullum crimen sine lege*, 1970, ristampa 1974, pp. VIII-224.
11. VITTORIO ITALIA, *La deroga nel diritto pubblico*, 1977, pp. XII-257.
12. RICCARDO VILLATA, *Autorizzazioni amministrative e iniziativa economica privata*, 1974, pp. VIII-212.
13. GIANFRANCO MOR, *Profili dell'amministrazione regionale*, 1974, pp. VIII-244.
14. ALDO BARDUSCO, *La struttura dei contratti delle pubbliche amministrazioni*, 1974, pp. VIII-404.
15. GUIDO GRECO, *Provvedimenti amministrativi costitutivi di rapporti giuridici tra privati*, 1977, pp. IV-406.
16. CARLO EMILIO TRAVERSO, *La tutela costituzionale della persona umana prima della nascita*, 1977, pp. IV-252.
17. ALDO BARDUSCO, *Lo stato regionale italiano*, 1980, pp. IV-252.
18. RICCARDO VILLATA, «Disapplicazione» dei provvedimenti amministrativi e processo penale, 1980, pp. IV-176.
19. GUIDO GRECO, *L'accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo*, 1980, pp. IV-256.
20. MARIA LUISA MAZZONI HONORATI, *Il referendum nella procedura di revisione costituzionale*, 1982, pp. VIII-168.
21. CARLO EMILIO TRAVERSO, *Partito politico e ordinamento costituzionale*, 1983, pp. IV-280.
22. ERMINIO FERRARI, *I servizi sociali*, vol. I, 1986, pp. XVI-276.
23. ENZO BALBONI-FABRIZIO D'ADDABBO-ANTONIO D'ANDREA-GIOVANNI GUIGLIA, *La difficile alternanza. Il sistema parlamentare italiano alla prova (1985-1987)*, 1988, pp. XVI-236.
24. CARLO ENRICO PALIERO-ALDO TRAVI, *La sanzione amministrativa*, 1988, pp. XVI-356.
25. MARCO SICA, *Effettività della tutela giurisdizionale e provvedimenti d'urgenza*, 1991, pp. XII-352.
26. GIOVANNI BOGNETTI, *La cultura giuridica e le facoltà di giurisprudenza a Milano nel secolo ventesimo*, 1991, pp. X-198.
27. SERENA MANZIN MAESTRELLI, *Il partito politico nella giurisprudenza del tribunale costituzionale federale tedesco*, 1991, pp. VIII-156.

28. MARTA CARTABIA, *La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo*, 1991, pp. VI-138.
29. GIOVANNI BOGNETTI, *Europa in crisi*, 1991, pp. VIII-184.
30. MARILISA D'AMICO, *Giudizio sulle leggi ed efficacia temporale delle decisioni di costituzionalità*, 1993, pp. XIV-182.
31. GIOVANNI BOGNETTI, *La costituzione economica italiana. Interpretazione e proposta di riforma*, 1993, pp. X-206.
32. MARILISA D'AMICO, *Donna e aborto nella Germania riunificata*, 1994, pp. VIII-286.
33. GABRIELLA MANGIONE, *La revisione del Grundgesetz in materia di asilo*, 1994, pp. X-106.
34. GIOVANNI BOGNETTI, *Costituzione, televisione e legge antitrust*, 1996, pp. VI-136.
35. LUCA ANTONINI, *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, 1996, pp. XII-446.
36. EUGENIO BRUTI LIBERATI, *Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico tra amministrazioni e privati*, 1996, pp. X-352.
37. MAURIZIO CAFAGNO, *La tutela risarcitoria degli interessi legittimi. Fini pubblici e reazioni di mercato*, 1996, pp. VIII-360.
38. MARCO BIGNAMI, *Costituzione flessibile, costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956)*, 1997, pp. VIII-242.
39. GIOVANNI BOGNETTI, *Lo stato e i gruppi di interesse negli ordinamenti borghesi*, 1998, pp. XII-182.
40. MARGHERITA RAMAJOLI, *Attività amministrativa e disciplina antitrust*, 1998, pp. XII-524.
41. Norme di correttezza costituzionale, convenzioni ed indirizzo politico. Atti del Convegno organizzato in ricordo del Prof. Paolo Biscaretti di Ruffia, a cura di Gianfranco Mor, Stefania Ninatti, Quirino Camerlengo e Giulio Enea Vigevani, 1999, pp. VIII-194.
42. GABRIELLA MANGIONE, *Il diritto di asilo nell'ordinamento costituzionale tedesco*, 1999, pp. X-262.
43. ALESSANDRA CONCARO, *Il sindacato di costituzionalità sul decreto-legge*, 2000, pp. X-198.
44. MARIA ELENA GENNUSA, *La posizione costituzionale dell'opposizione*, 2000, pp. X-316.
45. LUCA ANTONINI, *Il regionalismo differenziato*, 2000, pp. XII-418.
46. *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica. Atti del Convegno - Milano, 16-17 marzo 2000*, a cura di Nicolò Zanon e Francesca Biondi, introduzione di Gustavo Zagrebelsky, 2001, pp. XVI-302.
47. MIRYAM IACOMETTI, *I Presidenti di Assemblea parlamentare*, 2001, pp. X-518.
48. *Studi in onore di Umberto Pototschnig*, voll. I e II, 2002, pp. X-1602.
49. *Le trasformazioni dello stato regionale italiano. In ricordo di Gianfranco Mor*, a cura di Vittorio Angiolini, Lorenza Violini, Nicolò Zanon, 2002, pp. X-488.
50. QUIRINO CAMERLENGO, *I fatti normativi e la certezza del diritto costituzionale*, 2002, pp. XIV-444.
51. GIUSEPPE MONACO, *Pubblico ministero ed obbligatorietà dell'azione penale*, 2003, pp. XIV-412.
52. WLADIMIRO TROISE MANGONI, *L'opposizione ordinaria del terzo nel processo amministrativo*, 2004, pp. X-350.
53. FRANCESCO GOISIS, *Contributo allo studio delle società in mano pubblica come persone giuridiche*, 2004, pp. X-396.
54. STEFANIA NINATTI, *Giudicare la democrazia? Processo politico e ideale democratico nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea*, 2004, pp. XIV-324.
55. *L'incerto federalismo. Le competenze statali e regionali nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di Nicolò Zanon e Alessandra Concaro, 2005, pp. VI-424.
56. *Itinerari di sviluppo del regionalismo italiano. Primo Incontro di Studio "Gianfranco Mor" sul diritto regionale*, a cura di Lorenza Violini, con la collaborazione di Quirino Camerlengo, 2005, pp. X-590.
57. *La giustizia costituzionale ed i suoi utenti*. Atti del Convegno internazionale in onore del prof. Valerio Onida - Milano, 15 aprile 2005, a cura di Pasquale Pasquino e Barbara Randazzo, 2006, pp. X-192.

58. QUIRINO CAMERLENGO, *Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico*, 2007, pp. X-358.
59. MARCO CUNIBERTI, *Autorità indipendenti e libertà costituzionali*, 2007, pp. XVI-590.
60. MONICA DELSIGNORE, *La compromettibilità in arbitrato nel diritto amministrativo*, 2007, pp. XIV-306.
61. PAOLO PIZZA, *Le società per azioni di diritto singolare tra partecipazioni pubbliche e nuovi modelli organizzativi*, 2007, pp. XVI-698.
62. SARA VALAGUZZA, *La frammentazione della fattispecie nel diritto amministrativo a conformazione europea*, 2008, pp. XXXII-422.
63. LUCA BERTONAZZI, *Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: persistente attualità e problemi irrisolti del principale istituto di amministrazione giustiziale*, 2008, pp. X-324.
64. BARBARA RANDAZZO, *Diversi ed uguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, 2008, pp. XX-456.
65. Come decidono le Corti Costituzionali (e altre Corti) - How Constitutional Courts make decisions. Atti del Convegno internazionale svolto a Milano, il 25-26 maggio 2007, a cura di Pasquale Pasquino e Barbara Randazzo, 2009, pp. VIII-232.
66. GIUSEPPE PERICU, *Scritti scelti*, 2009, pp. VI-956.
67. STEFANO CATALANO, *La "presunzione di consonanza". Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario*, 2010, pp. VIII-392.
68. IRENE PELLIZZONE, *Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi*, 2011, pp. XVIII-318.
69. Verso il decentramento delle politiche di welfare. Incontro di studio "Gianfranco Mor" sul diritto regionale, a cura di Lorenza Violini, 2011, pp. VIII-504.
70. MONICA DELSIGNORE, *Il contingentamento dell'iniziativa economica privata. Il caso non unico delle farmacie aperte al pubblico*, 2011, pp. VIII-208.
71. SARA VALAGUZZA, *Società miste a partecipazione comunale. Ammissibilità e ambiti*, 2012, pp. X-214.
72. WLADIMIRO TROISE MANGONI, *Il potere sanzionatorio della CONSOB. Profili procedurali e strumentalità rispetto alla funzione regolatoria*, 2012, pp. VIII-248.
73. FRANCESCA BIONDI, *Il finanziamento pubblico dei partiti politici. Profili costituzionali*, 2012, pp. XIV-232.
74. BARBARA RANDAZZO, *Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo*, 2012, pp. X-270.
75. GIUSEPPE ARCONZO, *Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale*, 2013, pp. XIV-376.
76. LUCA PIETRO VANONI, *Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa*, 2013, pp. VIII-318.
77. BENEDETTA VIMERCATI, *Consenso informato e incapacità. Gli strumenti di attuazione del diritto costituzionale all'autodeterminazione terapeutica*, 2014, pp. X-346.
78. ELISA FAGNANI, *Tutela dei diritti fondamentali e crisi economica: il caso dell'istruzione. Stato di attuazione, funzioni amministrative e finanziamento del sistema*, 2014, pp. XII-412.
79. Scritti scelti di Giovanni Bognetti, a cura di Miryam Iacometti, 2015, pp. XXXVI-530.
80. PAOLO PROVENZANO, *I vizi nella forma e nel procedimento amministrativo. Fra diritto interno e diritto dell'Unione europea, con prefazione di Diana-Urania Galetta*, 2015, pp. XX-332.
81. Il controllo preventivo dei trattati dell'Unione europea. Atti del Convegno tenutosi a Milano il 28 maggio 2014, a cura di Niccolò Zanon, 2015, pp. XII-202.
82. STEFANIA LEONE, *Contributo allo studio dello scioglimento anticipato nel sistema costituzionale*, 2016, pp. X-394.
83. ALESSANDRA OSTI, *Teoria e prassi dell'access to Justice. Un raffronto tra ordinamento nazionale e ordinamenti esteri*, 2016, pp. X-238.
84. ANNALISA NEGRELLI, *Accesso al mercato e autorizzazioni amministrative nazionali*, 2016, pp. XLII-450.
85. ANTONIA BARAGGIA, *L'autonomia universitaria nel quadro costituzionale italiano ed europeo. Già e non ancora ...*, 2016, pp. XII-268.

- 86. SARA VALAGUZZA, *Il giudicato amministrativo nella teoria del processo*, 2016, pp. XIII-348.
- 87. BENEDETTA LIBERALI, *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, 2017, pp. XVI-772.
- 88. FILIPPO ROSSI, *La costruzione giuridica del licenziamento. Legislazione, dottrina e prassi fra XIX e XX secolo*, 2017, pp. X-322.
- 89. *Il diritto all'acqua*, a cura di Lorenza Violini e Barbara Randazzo, 2017, pp. VI-282.
- 90. FEDERICO GAFFURI, *Il principio di non contestazione nel processo amministrativo*, 2018, pp. XVI-304.

Per i tipi di Giappichelli

- 91. GIADA RAGONE, *Eine empirische Wende? La Corte costituzionale e le sfide della complessità tecnico-scientifica*, 2020, pp. X-246.
- 92. LORENZA VIOLINI, *Una forma di Stato a regionalismo differenziato? Percorsi e argomenti per l'attuazione dell'art. 116, III comma, Cost.*, 2021, pp. XVIII-286.
- 93. *La Costituzione non odia. Conoscere, prevenire e contrastare l'hate speech on line*, a cura di Marilisa D'Amico e Cecilia Siscardi, 2021, pp. XXII-234.
- 94. GIULIA FORMICI, *La disciplina della data retention tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali. Un'analisi comparata*, 2021, pp. XIV-434.
- 95. AA.VV., *Cinquant'anni dopo. L'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato. Scritti di diritto processuale amministrativo dedicati a Riccardo Villata*, 2021, pp. XIV-274.
- 96. ELISABETTA CRIVELLI, *Il contributo dei Protocolli nn. 15 e 16 Cedu al processo di riforma della Corte di Strasburgo*, 2021, pp. X-142.
- 97. MARCO ANTONIOLI, *Rapporto senza potere e tutela dell'affidamento. Le nuove frontiere della responsabilità civile della P.A.*, 2022, pp. XVI-208.
- 98. BENEDETTA LIBERALI, *Un processo bifronte. Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale*, 2022, pp. XXXII-400.
- 99. *Diritto e valutazioni scientifiche*, a cura di Benedetta Liberali e Lavinia Del Corona, 2022, pp. XXVI-518.
- 100. LAVINIA DEL CORONA, *Libertà della scienza e politica. Riflessioni sulle valutazioni scientifiche nella prospettiva del diritto costituzionale*, 2022, pp. XVI-312.
- 101. ANTONIA BARAGGIA, *Stati Uniti e Irlanda. La regolamentazione dell'aborto in due esperienze paradigmatiche*, Seconda edizione, 2022, pp. X-214.
- 102. FILIPPO ROSSI, *Ragionevoli dubbi. Percorsi storici del recesso unilaterale*, 2022, pp. XIV-314.
- 103. RAFFAELLA BIANCHI RIVA, *Lo scandalo tra alto medioevo e prima età moderna. Itinerari tra dimensione giuridica, politica e sociale*, 2022, pp. XII-316.